

La 7^a Colonna



**ASSOCIAZIONE
SETTE
COLONNE**

**COMPENDIO DELLA
DOCUMENTAZIONE DELLA
COMMISSIONE
PARLAMENTARE ANTIMAFIA
NELLA LOTTA ALLE MAFIE**

7 Volumi

**di
Fabio Iadaluca**

Edizioni 7 Colonne

LA 7° COLONNA

Presidente e direttore editoriale: Edoardo Schina

Direttore responsabile: Simone Iadeluca

Comitato scientifico:

Pier Paolo Rivello, Edoardo Schina, Fabio Iadeluca, Simone Iadeluca, Silvia Sticca, Michele Scillia,
Francesca Pizziconi, Miriam Mandosi, Maria Cristina Colacino,

Consulenti e Revisori:

Maurizio Tevere, Daniela Busciolano, Luca Tazza

Tutti i lavori inviati sono soggetti a processo di double blind review, dopodiché il Comitato scientifico ne decide la pubblicazione.

La Direzione declina ogni responsabilità su affermazioni o idee espresse dai singoli Autori.

Associazione 7 Colonne
Via Courmayeur 74, 00135 Roma
C.F. 96437690587
Tel. 380/6584090 Email: 7colonne@gmail.com

INDICE

VIVERE NELL'EMERGENZA DI FRANCESCO PAOLO TRONCA	P.5
GIÙ LE MANI DALLA COSTITUZIONE. BOSS SCARCERATI: TRA PANDEMIA E SVUOTA CARCERI, GIÀ OGGI EVITABILE IL FUORI TUTTI DI ALBERTO LIGUORI	P.7
SFRUTTAMENTO LAVORATIVO E CAPORALATO: LE NUOVE SCHIAVITÙ DI MARISA MANZINI	P.11
ASPETTI PROCESSUALI DELLA COLLABORAZIONE CON LA GIUSTIZIA DI PIERPAOLO RIVELLO	P.18
VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO DI MARIAPAOLA MARRO	P.40
LE ARCHEOMAFIE DI MICHELE SCILLIA	P.45
L'AFFAIRE ECOMAFIA CRIMINI AMBIENTALI. UN BUSINESS MONDIALE DA 259 MILIARDI DI DOLLARI L'ANNO DI SILVIA STICCA	P.56
IL FENOMENO ESTORSIVO: ASPETTI SOCIALI E MORALI DI COSMO CESARE COSENTINO	P.67
IL REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI N. 2016/679 (<i>GENERAL DATA PROTECTION REGULATION</i> O <i>GDPR</i>) BREVI OSSERVAZIONI SULLE NOVITÀ INTERVENUTE. IN PARTICOLARE IL REGISTRO DEI TRATTAMENTI, I NUOVI ADEMPIMENTI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E IL TRATTAMENTO PER "RAGIONI DI GIUSTIZIA". DI ALESSANDRO DEL PESCHIO	P.70
IL TERRORISMO IN PIEMONTE DAL 1972 AL 1982 DI FABIO IADELUCA	P.80

GLI AUTORI

Prefetto Francesco Paolo Tronca, Consigliere di Stato;

Dott. Alberto Liguori, Procuratore capo della procura di Terni;

Dott.ssa Marisa Manzini, Procuratore aggiunto di Cosenza;

Prof. Avv. Pierpaolo Rivello, Procuratore generale Emerito della Cassazione militare;

Avv. Mariapaola Marro, Avvocato del Foro di Milano;

Generale B. dott. Michele Scillia, Criminologo;

Avv. Silvia Sticca, Assistente Giuridico presso il Consiglio superiore della magistratura

Avv. Cesare Cosmo Cosentino, Funzionario del Consiglio superiore della magistratura

Col. dott. Alessandro Del Peschio, Consiglio della magistratura militare;

Dott. Fabio Iadeluca, Sociologo e criminologo;

VIVERE NELL'EMERGENZA

DI FRANCESCO PAOLO TRONCA

Vivere nell'emergenza o convivere con l'emergenza? Sono oggi le due facce obbligate di una quotidianità che da oltre due mesi siamo costretti a subire. Costituiscono altresì due atteggiamenti diversi, ma non per questo non complementari, del come possiamo o dobbiamo porci di fronte all'inquietante contrasto tra il nulla e il tutto, sotteso a questa fase della nostra esistenza.

Il primo concetto esprime indubbiamente un atteggiamento di soggezione, di sopportazione, descrive l'uomo che subisce e che non può fare null'altro che vivere all'interno di questa bolla surreale sospesa nel vuoto esistenziale, un uomo che arranca a fatica nello sforzo di riuscire ad aggrapparsi a qualche maniglia che possa allungargli l'orizzonte, a una qualsiasi notizia positiva che riesca a fornirgli una nota positiva per continuare a nutrire fiducia nel proprio futuro. E allora ci si immerge nella continua ricerca dell'appiglio giusto, nell'ossessivo ascolto di notiziari, di talk-show, di dibattiti e interviste, caso mai tra le righe o le parole apparisse qualche isolata informazione confortante. E i media, ma anche tutte le istituzioni, questo lo hanno capito e bombardano a tappeto la fragile e oscillante tenuta psichica del "suddito" con bollettini, tabelle, grafici, proiezioni comparative, che ricorderemo per chissà quanti anni.

Convivere con l'emergenza è un'altra cosa, rappresenta lo stadio avanzato di chi ha già capito e metabolizzato la situazione in cui si trova, suo malgrado.

E questo stato di cose va comunque affrontato, va gestito, anche se non può certamente essere accettato. Ci si rende conto della complessità che ci avvolge e si cerca di farcene una ragione, sforzandoci di stabilire un qualche equilibrio, di trovare il miglior modo per sopportare questo momento di forza maggiore-in tutti i sensi-che ci è stato riservato e che va superato prima possibile, senza opporre inutili quanto infantili resistenze, ma arricchendo la speranza con un approccio positivo, per quanto possibile, e costruttivo.

Due diversi modi di sostenere l'urto violento della paura, dell'incertezza, della assoluta assenza di termini di raffronto e di punti certi di riferimento.

Un concetto è terminologicamente presente e comune ad entrambi gli atteggiamenti: l'emergenza! E' questo il vero "moloch" che ci sovrasta, con cui siamo costretti a confrontarci

e a combattere e che va guardato in faccia, senza cadere nell'errore imperdonabile e vile di chiudere gli occhi, cercando di scappare davanti a un'evidenza oggettiva così aggressiva e invasiva.

Qual è il senso di questa riflessione, se non quello di convincerci che dobbiamo con coscienza capire quanto sia importante comunque vivere, e non soltanto riuscire a sopravvivere, nonostante tutto? Non basta cercare e trovare una propria dimensione, non è sufficiente desiderare e riuscire a ottenere una buona qualità delle proprie giornate, come non occorre esibire cartelli, sventolare bandiere e sfoderare sorrisi ipocriti, peraltro oscurati dalle mascherine.

Non basta narcotizzare la propria coscienza, cercando di imporle una ragione, che poi non trova riscontro nella comprensione piena di ciò che sta accadendo.

Occorre fare solo una cosa, andare avanti a testa alta seguendo quella luce che illuminerà l'uscita dal tunnel, camminando a passo veloce e senza tentennamenti, imponendo a noi stessi una posizione eretta, anche ora che abbiamo il vento in faccia, dimostrando ai nostri figli che l'emergenza va superata in tutti i casi, anche se non si sa ancora come e quando.

Quello che domani farà la differenza sarà invero il modo con cui potremo raccontare tutto questo!

E noi racconteremo quello che sta accadendo momento dopo momento, le scriveremo queste pagine riempiendole di nomi, di racconti, di sensazioni e di numeri. Ma lo faremo con quella dignità e quel coraggio che l'essere uomini ci impone di avere dinanzi alla Storia, senza cadute di tensione di alcun tipo, né di natura emozionale, né tanto meno di carattere etico.

GIÙ LE MANI DALLA COSTITUZIONE. BOSS SCARCERATI: TRA PANDEMIA E SVUOTA CARCERI, GIÀ OGGI EVITABILE IL FUORI TUTTI

DI ALBERTO LIGUORI

Specie in occasioni di fatti di cronaca relativi a scarcerazioni di noti boss o di autori di reati c.d. odiosi, i riflettori dei mass media si accendono sul mondo penitenziario. Oggi è il turno delle scarcerazioni di noti boss anche causa Covid – 19. Si anticipano giudizi e si dispensano responsabilità senza indagare su quello che viene definito lo stato dell'arte, preferendo dare risalto a paventate iniziative ispettive, a misure riparatorie - non si comprende ancora a fronte di quali omissioni giudiziarie – quali quelle di assegnare maggior peso, da qui in avanti, alle Procure Antimafia, forse facendole apparire involontariamente come contrapposte alla magistratura di sorveglianza, inserendole ex lege nel procedimento giudiziario che poi condurrà alla decisione su permessi e misure alternative richieste e motivate dal detenuto – paziente in fase Covid 19. Lo scrivente non ha né interesse né titolo a porsi quale difensore d'ufficio della magistratura deputata ad occuparsi della difesa dei diritti costituzionali del detenuto che, si ricorda insieme alla Corte Costituzionale, per il sol fatto di essere intestati a soggetti reclusi non subiscono di certo una *capitis deminutio*. L'intento è, invece, limitato ad offrire spunti per una riflessione comune attingendo alle esperienze maturate in terra di Calabria in 15 anni di sorveglianza su ben 8 istituti di pena.

L'occasione mi viene offerta da un'ordinanza emessa da un magistrato di sorveglianza nell'aprile scorso, unitamente alla Circolare

adottata dal D.A.P. il 21 marzo 2020 in punto di pandemia e che contiene un catalogo *di patologie/condizioni cui è possibile riconnettere un elevato rischio di complicanze*.

Per solo dovere di cronaca e di corretta informazione, rappresento le seguenti circostanze traendole dalla suddetta ordinanza:

- il boss scarcerato si trovava in detenzione dal 20 giugno 2006 per associazione mafiosa in espiazione di una pena ad anni 18 e mesi 8 di reclusione: scontati realmente 13 anni e mezzo e, virtualmente, quasi 4 per buona condotta, fine pena il 12 marzo 2021;

- sin dall'inizio della custodia cautelare (maggio 2006) il boss ad oggi non è mai stato ritenuto meritevole di fiducia né dal giudice penale nel corso del giudizio né dal magistrato di sorveglianza, non avendo fruito di benefici penitenziari causa la perdurante pericolosità sociale di cui era portatore documentata, come argomenta il magistrato di sorveglianza, *dalla gravità dei reati in esecuzione e dalla sua elevata caratura criminale*;

- dopo quasi 14 anni di detenzione la svolta, propiziata non tanto da una relazione sanitaria penitenziaria che individua quali fattori di rischio elevato l'età e il quadro clinico serio, perché già preesistenti, quanto e più *l'attuale emergenza sanitaria e correlato rischio di contagio più elevato in ambiente ad alta densità di popolazione come il carcere che espone a conseguenze particolarmente gravi i soggetti anziani ed affetti da serie patologie*.

E allora una serie di interrogativi si pongono: quanto la circolare del DAP del 21 marzo 2020 ha influenzato la decisione del magistrato? Il rischio per la salute del paziente detenuto viene ritenuto dall'amministrazione penitenziaria astratto o concreto? Il catalogo di patologie portato

nella circolare ha costituito un detonatore per le decisioni della magistratura di sorveglianza? Il rischio elevato di complicanze è stato ritenuto dal giudice equipollente al rischio concreto? Insomma la circolare è stata pensata come strumento utile per il c.d. svuota carceri ed, indi, come iniziativa finalizzata a scaricare sull'autorità giudiziaria il rischio contagio da Covid 19, lasciando ad essa la gestione per evitare che scoppiasse nella mani del DAP?

Sul punto la scienza medica è concorde nel ritenere che, in generale, in un paziente già affetto da comorbidità il rischio di contagio potrebbe accelerare una prognosi infausta, il che presuppone che il paziente si trovi all'interno di un circuito penitenziario con evidenze epidemiologiche conclamate tali da far ritenere altamente probabile che egli, se contagiato, potrebbe avere scarse possibilità di cure. Dal provvedimento esaminato non emerge tale ultima circostanza, anzi da fonti giornalistiche emerge che nell'istituto di pena ove era stato assegnato era stato registrato un solo decesso causa Covid tra il personale penitenziario, il che fa pensare che il catalogo del 21 marzo scorso abbia svolto forse carattere dirimente per una legittima, ma non condivisibile, scelta del magistrato di far assurgere quello che era un rischio elevato, anziché concreto, a concausa della sua decisione. Solo per tracciare un parallelo, in mancanza di evidenze epidemiologiche concrete nelle RSA e nelle case di Riposo, seguendo il ragionamento del giudice, anche tali strutture dovrebbero essere evacuate per quei pazienti che per età e per comorbidità rischiano la vita e non, come invece è successo in tanti casi in cui l'autorità sanitaria ne ha disposto una diversa destinazione per l'insorgenza di una reale emergenza infettiva. Insomma, lo svuota carceri è sicuramente strumento di civiltà che, comunque deve

essere praticato caso per caso tenendo in debito conto anche l'eventuale dose di pericolosità sociale di cui è ancora eventualmente portatore il paziente – detenuto; pericolosità che potrebbe essere contenuta, anziché con la detenzione domiciliare per ragioni di salute come ha inteso fare il giudice nel caso esaminato, prima, e forse meglio nel rispetto della sentenza di condanna emessa, offrendo il DAP al magistrato di sorveglianza, che, si badi bene agisce d'urgenza ex art. 684 c.p.p., da subito, unitamente al quadro delle patologie, anche la logistica sanitaria penitenziaria rappresentata dai Servizi di assistenza intensiva creati proprio per fronteggiare soprattutto quelle patologie tabellate dal DAP, così consentendo al magistrato di sorveglianza di determinarsi in maniera sciente e cosciente. Di certo, il magistrato di sorveglianza, se in possesso anche di tale ultima informazione avrebbe potuto assicurare al paziente detenuto pericoloso una esecuzione della pena in sicurezza anche sanitaria. Infatti, proprio esaminando l'ultima parte della circolare del 21 marzo scorso - con la quale i Direttori delle carceri sono invitati a segnalare all'a.g. i nominativi dei detenuti ristretti affetti dalle patologie contenute nel catalogo allegando la relazione sanitaria - è dato cogliere come il DAP non abbia colto l'occasione per offrire al magistrato di sorveglianza un'informazione anche sotto il dirimente versante dei rischi epidemiologici, non elevati ed in astratto, ma che in concreto erano stati registrati nell'istituto di pena ove era ospitato il paziente detenuto segnalato.

Ed, infine, sono convinto che la scelta del Legislatore, operata con D.L. 30 aprile 2020, n. 28, art. 2, di inserire nel procedimento di sorveglianza le procure antimafia, se da una parte serviranno ad arricchire il panorama

delle informazioni a disposizione della magistratura di sorveglianza tramite apposito segmento consultivo, finalmente attualizzandole e non come accade oggi relegate a sterili e stereotipate risalenti relazioni datate nel tempo, dall'altra sono altrettanto convinto che la magistratura di sorveglianza non avvertirà l'iniziativa quale insidia alla sua autonomia ed indipendenza di giudizio, nella veste di garante dei diritti costituzionali del paziente – detenuto che, come sopra si diceva, per nessuna ragione potranno subire una *capitis deminutio*. Al contrario saranno di ausilio le informative di polizia ricche di informazioni attuali sulla presenza di collegamenti con la criminalità organizzata sì da consigliare il magistrato di sorveglianza ad optare per la continuazione della carcerazione intramuraria, sebbene in strutture penitenziarie sanitarie dotate di elevata specializzazione come le strutture di assistenza intensiva, che il DAP avrà l'obbligo di inserire nella relazione sanitaria indirizzata all'a.g. Opererà, invece, per la concessione della misura alternativa al carcere laddove le informazioni di polizia non contengano elementi circa l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata. Insomma, il nostro sistema giuridico prevede strumenti normativi in grado di temperare sia il principio di effettività della pena sia il principio che vieta trattamenti penitenziari contrari al senso di umanità e, tuttavia perché essi funzionino esigono che tutti i protagonisti chiamati a governare il delicato settore della giustizia penitenziaria si assumano la responsabilità di fare scelte chiare e leggibili all'esterno per approdare ad una espiazione della pena che garantisca anche la sicurezza sanitaria e che, nel contempo, venga compresa e accettata dalla comunità, vera parte offesa di tutti i reati commessi .

Ed, allora, per affrontare il sovraffollamento carcerario il legislatore deve operare scelte chiare e leggibili all'esterno, spiegando che anche uno strumento come quello dell'indulto non equivale ad un fuori tutti ma è l'unico strumento in grado di garantire ai detenuti per reati di non grave allarme sociale (di solito con un fine pena sotto i due anni), che si trovino ad espriare la pena in condizioni disumane di essere scarcerati e, nel contempo, impedirà a boss e detenuti al 41 bis e comunque a soggetti portatori di elevata pericolosità sociale di potersene avvantaggiare. L'amministrazione penitenziaria, dal canto suo, ha il dovere di relazionare all'autorità giudiziaria in maniera esaustiva fornendo le informazioni in tempo reale, anche di natura logistica, per eventuale accesso del detenuto malato in circuiti sanitari penitenziari altamente specializzati. L'autorità di polizia ha il dovere di curare le informative sulla pericolosità sociale documentandole e attualizzandole. Infine, il magistrato di sorveglianza, una volta raccolte tutte queste informazioni potrà accedere a scelte maggiormente aderente ai principi costituzionali sopra indicati potendo confidare in un reale e leale rapporto di collaborazione tra le istituzioni per un fine comune che è quello di coniugare sicurezza sociale e sicurezza sanitaria, e all'esito: 1) disporrà la prosecuzione della pena in regime intramurario laddove il quadro clinico del paziente – detenuto al 41 bis sia fronteggiabile all'interno delle strutture sanitarie penitenziarie che garantiscono assistenza intensiva; 2) disporrà, invece, la prosecuzione della pena nella forma alternativa della detenzione domiciliare sanitaria laddove le condizioni di salute del paziente detenuto non siano fronteggiabili in circuiti sanitari penitenziari e la sua pericolosità sociale sia scemata; 3) disporrà la

scarcerazione del paziente – detenuto al 41 bis laddove sia stata accertata la mancanza di attuali collegamenti con la criminalità organizzata e le sue condizioni di salute non siano fronteggiabili in circuiti sanitari penitenziari. Del resto quello appena descritto è in linea con quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza n. 256 del 2029, sul c.d. ergastolo ostativo, a proposito di *regime probatorio rafforzato* per il magistrato di sorveglianza.

SFRUTTAMENTO LAVORATIVO E CAPORALATO: LE NUOVE SCHIAVITÀ

DI MARISA MANZINI

Milioni di persone, ancora in questo secolo, sono vittime delle c.d. “nuove schiavitù”, più subdole di quelle del passato perché non sempre evidenti.

Il caporalato, palesandosi come una forma di sfruttamento lavorativo che si caratterizza per la instaurazione di un modello di rapporto tra lavoratore, intermediario e datore di lavoro, nel quale il lavoratore si presenta come lo schiavo dell’epoca moderna, rappresenta, per le sue dimensioni, un pericoloso attacco alle libertà fondamentali della persona, determinando la mortificazione o addirittura l’annullamento della dignità umana.

Il caporale è il soggetto che, ponendosi come intermediario con il datore di lavoro, gestisce il reclutamento dei lavoratori; si tratta di un problema antico, ma divenuto di grande attualità a causa, soprattutto, dell’interesse mostrato dalla criminalità organizzata di stampo mafioso sullo sfruttamento del c.d. lavoro nero.

Secondo il sesto Rapporto “Agromafie” realizzato da Eurispes e Coldiretti, il volume d’affari complessivo annuale delle agromafie è arrivato a 24,5 miliardi di euro con una crescita che sembra non risentire della stagnazione dell’economia italiana e internazionale.

L’agricoltura e il settore alimentare in genere, sono infatti considerate aree principali di investimento dalla criminalità organizzata, che in tal modo riesce ad infiltrarsi nella società civile e condizionare la vita quotidiana delle persone.

La realtà e la estensione del caporalato nel nostro Paese hanno assunto caratteri di drammaticità e il fenomeno presenta numeri in costante aumento. Il primo ostacolo che si oppone alla lotta a questa terribile piaga è che spesso le situazioni schiavistiche sono “nascoste”.

E’ allora davvero importante mettere un riflettore su queste situazioni, muovendo dalla premessa che l’epoca in cui stiamo vivendo sembra mettere in primo piano gli interessi economici piuttosto che la tutela dei diritti dei singoli.

Le forme di sfruttamento che implicano violazione dei diritti dei singoli sono molto variegate e diffuse, nel senso che, diversamente da quanto si possa essere portati a credere, in Italia non riguardano solo l’agricoltura e l’edilizia, ma possono riguardare anche il lavoro negli studi professionali o altre situazioni di lavoro subordinato. Da ultimo, interessante è il caso che ha portato l’Autorità Giudiziaria milanese il 27 maggio 2020, a richiedere ed ottenere l’amministrazione giudiziaria prevista dall’art. 34 co. 1 del Decreto Legislativo n. 159/2011 nei confronti della srl UBER Italy, società ritenuta indiziata del delitto di caporalato posto in essere nei confronti dei cd “riders”, ciclo fattorini impiegati per le consegne a domicilio di piatti provenienti da ristoranti e fast food. Ciò che accomuna tutte queste forme di sfruttamento è rappresentato dalla fragilità sociale delle persone alla ricerca di un lavoro.

L’agricoltura e l’edilizia sono certamente i settori più toccati e si può anche arrivare a “morire di fatica”, come Paola Clemente, la bracciante agricola che, nel 2015, è stata stroncata da un infarto mentre lavorava in un vigneto di un’azienda agricola di Andria.

E’ importante avere presente che ci troviamo di fronte ad una questione sociale che

coinvolge territori ed interi settori. Si tratta della espressione di una scarsa coesione sociale, di un disagio che può dar luogo anche a forme estreme di sfruttamento fino alle forme violente della tratta delle persone, ricollegabili soprattutto al traffico illegale dei migranti.

Vorrei soffermarmi proprio sul caporalato in agricoltura, una situazione di sfruttamento che si esplica nel retribuire scarsamente chi ha lavorato duramente e faticosamente la terra o che ne raccoglie i frutti, nella trattenuta operata sulla retribuzione da parte del “caporale”, insomma una situazione che si avvicina molto alla riduzione in schiavitù del lavoratore.

Il fenomeno, presente in tutta Italia, da nord a sud, diviene drammatico nel mezzogiorno.

Inoltrandosi all'interno delle terre meridionali, al centro di una distesa di campi coltivati, di fronte al mare, si ergono capanne fatiscenti, costruzioni di legno o, ancora peggio, di cartone, plastica e lamiera immerse nella sporcizia, tra materassi rotti, polvere e fango, un insieme sciatto di capanne che costituiscono i famosi ghetti infiammabili degli schiavi dei caporali. Le fabbriche abbandonate vengono occupate per trasformarsi in alloggi di fortuna. Alcuni esempi sono famosi, come il ghetto di Rosarno, in Calabria. Rosarno è il centro più importante della Piana di Gioia Tauro, nel Sud della Calabria, territorio dominato da agrumeti e oliveti. Dai primi anni Novanta, nella raccolta dei frutti sono impiegati, in misura crescente, lavoratori migranti, le cui condizioni di vita e di lavoro sono estremamente difficili, con salari molto bassi o a cottimo.

Nel pomeriggio del 7 gennaio 2010, due braccianti di origine africana, al ritorno dai campi, vennero feriti con colpi di arma da fuoco. All'aggressione i migranti reagirono

uscendo dalle fabbriche abbandonate e dalle capanne, scaricando la propria rabbia nelle strade, contro automobili e cassonetti: una vera e propria guerriglia.

La rivolta di Rosarno, assieme allo sciopero messo in atto da braccianti africani in un altro centro rurale del Mezzogiorno, Nardò, nel Salento, solo un anno e mezzo dopo, nell'agosto 2011, ha sollecitato le istituzioni ad intervenire sulla questione.

La prima osservazione che occorre operare è che per lunghissimo tempo il legislatore è stato ‘colpevole di omissione’ e che solo negli ultimi anni ha preso davvero coscienza di un problema in realtà antico, tornato di impellente attualità proprio per la sua maggiore recrudescenza.

Ancora fino al 2011, nel nostro ordinamento spiccava l'assenza di una specifica norma incriminatrice volta a colpire l'attività dei caporali. Deve però giungersi alla legge 29 ottobre 2016, n. 199 sul contrasto al caporalato, per ottenere strumenti importanti, finalmente in grado di colpire il fenomeno.

Vorrei compiere un breve excursus per evidenziare come è solo nei decenni più recenti che il caporalato è stato percepito come fenomeno drammaticamente pervasivo e acuto.

Un fenomeno di sfruttamento del ‘lavoro nero’ sostanzialmente gestito in regime monopolistico dalla criminalità organizzata (mafiosa e non), che si intreccia strettamente con il mercato dell'immigrazione clandestina.

Il Quarto *rapporto agromafie e caporalato* del luglio 2018 curato dall'*Osservatorio Placido Rizzotto* riporta dati più che allarmanti sull'infiltrazione mafiosa e criminale nel mercato del lavoro, stimando in circa 430.000 unità le vittime del caporalato. E si ha conferma, tra l'altro, di come il caporalato non sia più fenomeno limitato alle regioni meridionali e al settore

agroindustriale, ma sia nel frattempo dilagato anche nel comparto edilizio e nell'Italia del centro-nord.

Eppure, ancora fino al 2011, nel nostro ordinamento spiccava l'assenza di una specifica norma incriminatrice volta a colpire l'attività dei caporali.

Risalendo nel tempo si possono citare le leggi n. 264/1949 e n. 1369/1960 quando vigeva il monopolio pubblico sul mercato del lavoro.

Era il periodo storico in cui vi era divieto di ogni forma di intermediazione e somministrazione di manodopera.

I reati miravano a colpire la intermediazione privata, ma erano stati costruiti come semplici contravvenzioni (art. 27 L. 29/4/1949 n. 264 e artt. 1 e 2 L. 23/10/60 n. 1369).

Si è passati poi alla introduzione del lavoro interinale con la Legge 196/97 e, successivamente, alla disciplina del mercato del lavoro con la c.d. Legge Biagi, il d.Lgs 276/2003.

Il monopolio pubblico è stato quindi sostituito da un impianto normativo di apertura al settore privato nell'ambito di una nuova regolamentazione del mercato del lavoro.

Il regime sanzionatorio era incentrato esclusivamente sull'articolo 18 del decreto legislativo n. 276/2003, ossia, anche in questo caso, su semplici ipotesi contravvenzionali che si limitavano a punire mediazione e somministrazione di lavoro esercitate al di fuori dei limiti soggettivi e oggettivi fissati dal decreto stesso. In sostanza esso sanzionava penalmente l'esercizio della mediazione e della somministrazione di lavoro se realizzati senza autorizzazione e al di fuori della regolamentazione di settore.

Insomma, un vuoto normativo vistoso, che si è cercato di colmare con l'intervento del legislatore del 2011 e con l'inserimento nel

codice penale della fattispecie di cui all'art. 603bis.

L'intervento non fu però risolutivo, visto che il nuovo reato introdotto dall'art. 603bis si è rivelato alla prova dei fatti 'strutturalmente inadeguato'.

Secondo i dati statistici relativi ai procedimenti per tale reato riferiti dal ministro della Giustizia alla commissione Agricoltura del Senato, al giugno 2016 si registravano solo 34 iscrizioni presso gli uffici dei giudici delle indagini preliminari e 8 procedimenti pendenti in fase dibattimentale.

Almeno quattro erano i limiti più eclatanti della nuova norma.

- 1) In primo luogo, la mancata previsione del datore di lavoro fra i soggetti attivi del reato, con la conseguenza che il vero *dominus* del fatto illecito restava impunito. La fattispecie infatti incriminava genericamente 'chiunque' in modo organizzato svolgesse un'attività d'intermediazione, reclutando manodopera od organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, ma il caporale opera alle dipendenze del datore di lavoro, come parte dell'organizzazione di questi e sua *longa manus*: insomma, un vuoto di tutela evidente e soprattutto difficilmente colmabile in via interpretativa.
- 2) La mancata previsione della responsabilità degli enti collettivi ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 inoltre, era in contrasto con una consolidata tendenza della politica criminale europea e internazionale in materia.
- 3) Soggetti passivi del reato potevano essere sia cittadini italiani sia stranieri, muniti o meno di regolare permesso di soggiorno. Una previsione in sé più che giustificata ma conflittuale e incongrua rispetto al comma 12bis dell'art. 22 del decreto

legislativo n. 286 del 1998 (il testo unico sull'immigrazione) inserito dal decreto legislativo n. 109/2012, che prevede la punibilità, peraltro aggravata, del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze stranieri 'irregolari' nel caso in cui gli stessi siano "sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603bis del codice penale". Quindi il datore di lavoro era punibile solo se occupava dipendenti irregolari, senza tener conto che il bracciantato agricolo oggetto d'illecita intermediazione coinvolge non solo lavoratori stranieri irregolari, bensì - e maggiormente - anche extracomunitari muniti di regolare permesso di soggiorno, cittadini comunitari, cittadini italiani

- 4) La mancata previsione della confisca (dei proventi di reato e del mezzo di trasporto utilizzato per commetterlo), quale strumento particolarmente penetrante nei confronti di un tipo di criminalità che, per un verso, si avvale di strumenti per il trasporto, e, per altro verso, è certo produttiva di profitto.

Non era dunque ingiustificato, alla luce delle criticità e incongruenze appena segnalate, il giudizio di "inidoneità strutturale" del previgente art. 603bis ad assicurare una incisiva tutela penale alle vittime del caporalato.

D'altra parte, l'ingresso nella legislazione nazionale del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e' avvenuto attraverso un decreto legge (il d.l. 138/2011) recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", la c.d. "Manovra-bis", che appariva come un provvedimento emergenziale, giustificato da motivazioni poco attinenti rispetto alla realtà

del caporalato che, viceversa, avrebbe dovuto prevedere un iter legislativo ben differente.

Se oggetto di tutela del reato è lo *status libertatis*, da intendere quale stato di uomo libero, la cui negazione comporta l'annichilimento della personalità individuale, la norma incriminatrice si rivelava insufficiente e inefficace.

Credo si possa dire, invece, che la dignità della persona abbia finalmente trovato ora adeguata tutela nella riforma approvata con la legge n. 199/2016.

Il Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, ebbe a commentare, con orgoglio, la nuova legge affermando "*Il caporalato è una malapianta che va estirpata. Siamo soddisfatti che finalmente l'Italia ha una legge efficace che darà un contributo alla lotta contro il caporalato. Siamo consapevoli della dimensione sociale che coinvolge questa forma di intermediazione della manodopera. Migliaia di donne e uomini sfruttati, imprese, aziende complici, controlli inadeguati. Ora tutto questo finirà*".

La principale innovazione consiste nella riscrittura dell'art. 603bis c.p., che estende la punibilità anche al datore di lavoro. Sono state apportate rilevanti innovazioni al sistema sanzionatorio diversificando i limiti edittali della pena e prevedendo un'apposita circostanza attenuante ad effetto speciale basata sulla collaborazione processuale. E' stata prevista la confisca obbligatoria, anche per equivalente, "*delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto*"; la responsabilità amministrativa dell'ente nel cui interesse o vantaggio sia stato compiuto il reato, il potere in capo al giudice di disporre "*in luogo del sequestro, il controllo giudiziario dell'azienda presso cui è stato commesso il reato, qualora l'interruzione dell'attività imprenditoriale*

possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale”.

La Procura di Cosenza è stata tra le prime Procure ad applicare la nuova normativa.

Proprio le novità inserite dalla norma della L. 199/2016 hanno consentito di avviare una attività di indagine nel territorio della Sila cosentina che ha portato alla emissione di una misura cautelare, nel maggio del 2017, nei confronti di 14 persone tra intermediari e datori di lavoro.

Attualmente il processo è in corso di trattazione dinanzi al Tribunale di Cosenza, ma alcune posizioni sono state già definite con condanna a seguito di giudizio abbreviato (2 datori di lavoro) e 1 patteggiamento (1 gestore di CAS).

Il procedimento si caratterizza per essere originato dalla denuncia, presentata presso la Stazione dei Carabinieri di Camigliatello, da parte di un immigrato, ospitato presso un centro di Accoglienza sito in Camigliatello Silano.

L'immigrato raccontava la sua storia.

Denunciava di essere stato ingaggiato, unitamente ad altri migranti, per il lavoro di raccolta di prodotti agricoli; raccontava di essere stato sottoposto, insieme ai suoi compagni, a circa dieci/undici ore di lavoro per un compenso variabile di quindici/venti Euro a giornata e di essere anche stato sottoposto a violenza e minaccia.

Le affermazioni del denunciante permettevano di avviare un'attività investigativa che ha interessato l'intero territorio di Camigliatello Silano e che ha portato alla luce un radicato fenomeno di sfruttamento dei vari immigrati, ospitati nei centri di accoglienza del territorio, in attività lavorative agricole tipiche della zona.

Le condizioni di sfruttamento cui venivano sottoposti i lavoratori extracomunitari venivano

poste in relazione con gli orari di lavoro, le assenze di pause e permessi, l'assenza di contratti, condizioni tutte assolutamente incompatibili con quelle previste dalla contrattazione collettiva all'epoca vigente e strettamente correlate con lo stato di bisogno in cui versavano i suddetti lavoratori, in relazione anche alle loro condizioni alloggiative.

Si trattava di immigrati in attesa di permesso di soggiorno, dislocati, dallo stesso centro di accoglienza, presso datori di lavoro sfruttatori.

In particolare, i migranti venivano trasferiti presso un locale sito all'interno di una azienda agricola, e sottoposti a condizioni degradanti. Dalle dichiarazioni dei migranti emergeva che i medesimi vivevano in una casa vicino all'azienda, priva di riscaldamenti e dotata di un unico bagno. Cucinavano da sé il cibo fornitogli dai datori di lavoro che spesso era insufficiente per tutti.

La costrizione cui erano sottoposti, quindi, derivava non già da esplicite minacce ma dalla consapevolezza che, ove essi non si fossero assoggettati alle gravose condizioni lavorative loro imposte, avrebbero perso la stessa possibilità di guadagnarsi da vivere.

Come emergeva dalle dichiarazioni dell'immigrato e, successivamente, dalle attività di indagine svolte, i caporali hanno a propria disposizione mezzi di trasporto (e ora la nuova normativa ne consente la confisca) – mantengono contatti con diverse persone, tra cui proprio immigrati che si rendono disponibili ad operare la individuazione dei compagni che intendano lavorare; inoltre, sono ben conosciuti quali soggetti che, sul territorio, operano in termini di intermediazione tra mano d'opera, che individua e raggruppa in punti precisi del territorio, e datori di lavoro che, sullo stesso territorio, intendano utilizzare lavoratori a prezzi stracciati, senza alcuna volontà di applicare le condizioni contrattuali

vigenti ma, piuttosto, rivelandosi come sfruttatori e schiavisti.

L'indagine ha fatto comprendere come il ruolo del mediatore sia percepito dai lavoratori in alcuni casi in modo traumatico, mentre in altre sia avvertito in termini di insostituibile opportunità personale, se non addirittura in un'ottica di interazione amicale.

L'investigazione ha assunto un'importanza particolare perché induce anche a riflettere sul ruolo dei centri di accoglienza dei migranti.

Tra gli indagati nella indagine svolta dalla Procura di Cosenza figurano i responsabili di un CAS che hanno assunto il ruolo di veri e propri caporali.

Gli elementi raccolti consentivano di affermare la sussistenza di condizioni di sfruttamento consistite nella reiterata corresponsione di retribuzione in modo palesemente difforme dai contratti collettivi territoriali e della normativa in merito all'orario di lavoro ed ai periodi di riposo. Si trattava di immigrati in attesa di permesso di soggiorno, affidati ad una struttura di accoglienza e dipendenti dalla stessa per le necessità primarie, vittime vulnerabili e, come tali, facilmente strumentalizzabili.

La realtà del caporalato merita un'attenzione costante da parte del nostro legislatore che deve agire oltre che in termini repressivi, anche e soprattutto in termini preventivi.

Le misure che dovranno essere attivate imporranno coerenza con una strategia diretta alla realizzazione di un moderno mercato del lavoro. La criminalità organizzata (mafiosa e non) nel settore agroalimentare condiziona l'intera filiera e lo sfruttamento del lavoro si inserisce nel suo disegno criminale.

La situazione di necessità in cui si trovano le persone alla ricerca di un lavoro, per lo più stagionale, comporta uno sbilanciamento dei rapporti di forza tra datore di lavoro e lavoratore o lavoratrice, ancor più se i

lavoratori sono di origine straniera, la cui condizione giuridica può rappresentare, spesso, il preludio dello sfruttamento e della ricattabilità degli stessi.

Lo sfruttamento lavorativo rappresenta spesso espressione di un sistema produttivo e di commercializzazione costruito sulla partecipazione di diversi soggetti: il datore di lavoro, il caporale, a cui si aggiungono il trafficante e a volte anche soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, particolarmente utili per dissimulare le situazioni illecite, liberi professionisti, aziende agro-industriali, Grande Distribuzione Organizzata, fino a giungere, in alcuni casi, all'intervento delle associazioni criminali mafiose.

Si determinano, in conclusione, filiere produttive, distributive e commerciali rette o dipendenti da organizzazioni criminali, anche mafiose, fondate spesso sull'intermediazione illecita di manodopera e sulla tratta internazionale, premessa dello sfruttamento e della riduzione in servitù o schiavitù.

La strutturazione delle filiere agroalimentari, che tende a comprimere il più possibile il costo del lavoro, rappresenta il profilo centrale per comprendere la crescente diffusione dello sfruttamento della manodopera in agricoltura. Occorre evidenziare come il prezzo delle materie prime e i modi di produzione sono ormai condizionati in modo determinante dalle grandi imprese di distribuzione, le quali pretendono sempre più prodotti standardizzati, a costi bassi e in volumi elevati.

Si tratta, allora, di operare un bilanciamento tra interessi economici e diritti della persona.

Occorrerà domandarsi fino a che punto la libertà di impresa possa arrivare e, ancora, se il per il profitto si possa fare tutto anche a scapito dei diritti dei singoli.

La grande sfida sarà quella di intervenire legislativamente tutelando il mercato e tutelando, allo stesso tempo, i diritti dei lavoratori. I due concetti, erroneamente presentati come confliggenti, possono essere entrambi centrali. Il contrasto del caporalato e dell'utilizzo del lavoro irregolare in agricoltura non può però non coinvolgere e responsabilizzare tutta la filiera, dal campo alla tavola, al fine di garantire che dietro i prodotti in vendita sugli scaffali della grande distribuzione non si annidi la grave piaga del caporalato. Il contrasto vero e concreto al fenomeno passa innanzitutto attraverso un contrasto alle pratiche sleali di mercato e alla giusta retribuzione agli operatori della filiera produttiva agroalimentare.

La Rete del lavoro agricolo di qualità, istituita presso l'INPS ai sensi dell'art. 6 del D.L. 91/2004 (parzialmente modificato con la Legge 199/2016) svolge un ruolo essenziale al fine di attivare misure di prevenzione e contrasto allo sfruttamento lavorativo. Il certificato di qualità rilasciato alle imprese che ne facciano istanza e che abbiano i requisiti previsti dalla norma, consentirà di individuare le aziende virtuose, rispettose dei diritti dei lavoratori. Si tratta di un passo in avanti in quell'opera di bilanciamento tra interessi economici e diritti fondamentali della persona.

Solo agendo preventivamente si riuscirà a tutelare la libertà e la dignità di quelle persone che a migliaia raggiungono le coste della nostra penisola alla ricerca di condizioni di vita migliore.

ASPETTI PROCESSUALI DELLA COLLABORAZIONE CON LA GIUSTIZIA

DI PIERPAOLO RIVELLO

SOMMARIO

1. Analisi generale. - 2. I “mutamenti di rotta” del legislatore nel delineare questa tematica. - 3. Le dichiarazioni rese da chi collabora con la giustizia e la loro documentazione. - 4. Le misure finalizzate alla protezione dei collaboratori di giustizia. - 5. I benefici premiali - 6. La revoca o la sostituzione della custodia cautelare per effetto della collaborazione - 7. Il cambiamento delle generalità diretto ad agevolare la protezione di coloro che collaborano con la giustizia - 8. L'impossibilità di valutare ai fini di prova le dichiarazioni tardive rese dai collaboratori di giustizia - 9. L'inutilizzabilità in dibattimento, *ex art. 13, 15° co., d.l. 15 gennaio 1991, n. 8*, delle dichiarazioni rese dai collaboratori, in caso di inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 13, 14° co. - 10. La revisione in *pejus* delle sentenze. Un ingiusto «accanimento» nei confronti dei collaboranti - 11. L'«Esame a distanza» delle persone ammesse a programmi o misure di protezione.

1. ANALISI GENERALE

La normativa processuale e penitenziaria concernente le disposizioni volte a prevedere uno specifico trattamento applicabile nei confronti di quanti rientrano nell'ambito di quello che viene definito il «pentitismo» rispetto alle organizzazioni criminose si configura come una sorta di “sottosistema”, caratterizzato da previsioni improntate ad aspetti di indubbia specificità rispetto alla normativa

“comune”.

Siamo in presenza di disposizioni correlate alla logica del “doppio binario”, volta a tener conto delle peculiari connotazioni dei procedimenti afferenti alla criminalità organizzata¹.

Anche se è stato talora affermato che le norme riguardanti gli istituti premiali dovrebbero avere, almeno tendenzialmente, una connotazione di temporaneità, onde evitare di accogliere un'impostazione complessiva che non riesca, in una prospettiva di ampio respiro, a svincolarsi dalle logiche emergenziali², e si sono censurate le più vistose discrasie e la perdita di coerenza sistematica del modello derivante da tale normativa³, occorre osservare come le peculiarità storiche e sociologiche che hanno reso possibile il consolidamento nel nostro Paese di ramificate e potentissime organizzazioni delinquenziali impongano una sorta di “stabilizzazione”, almeno a medio periodo, di dette misure.

In altri termini, l'esigenza di combattere con efficacia detti fenomeni impone di sacrificare le esigenze di omogeneità e la ricerca di

¹ V. peraltro, circa l'inadeguatezza, dal punto di vista linguistico, del termine «criminalità organizzata» per descrivere fenomeni spesso estremamente diversificati fra loro, BARATTA, *Mafia, rapporti tra modelli criminologici e scelte di politica criminale*, in MOCCIA (a cura di), *Criminalità organizzata e risposte ordinamentali tra efficienza e garanzia*, Esi, Napoli, 1999, 104.

² BERNASCONI, *Le immunità occulte. Fase dell'esecuzione penale ed ideologia premiale tra razionalizzazione e garantismo*, in *Politica dir.*, 1997, 193 ss.; SICILIANO, *Il d.d.l. di riforma della normativa sui collaboratori di giustizia. Riflessioni e prospettive*, in *Giust. pen.*, 1997, 698.

³ V. sotto questo aspetto, tra i tanti, BERNASCONI, voce *Criminalità organizzata (diritto processuale penale)*, in *Enc. dir., Agg.*, IV, Milano, 2000, 501 ss.; FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Bari, 1989, 843 ss.; MOCCIA, *La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale*, Esi, Napoli, 1995, 1 ss.

una tendenziale uniformità di fondo a livello di regolamentazione normativa, a favore di sistemi differenziati diretti a valorizzare alcune indubbe specificità, che non possono essere sottovalutate.

Sotto questo aspetto, il discorso potrebbe essere allargato ad una prospettiva più ampia, concernente in generale i modelli differenziati.

E' stata autorevolmente delineata la possibilità di pervenire, a livello classificatorio, all'individuazione di modelli "oggettivamente" differenziati in ragione delle peculiarità in materia di indagine e di raccolta delle prove⁴ (tra cui i procedimenti per i delitti sessuali⁵, quelli di criminalità organizzata⁶, i *computer crimes*⁷, i procedimenti penali in materia di stupefacenti⁸), accanto ai quali vengono indicati i modelli "oggettivamente" differenziati per effetto dell'emergenza (nel cui contesto sono ricompresi i procedimenti per terrorismo⁹), per l'emergenza rifiuti¹⁰, per la repressione degli episodi di violenza nell'ambito delle manifestazioni sportive¹¹

⁴ GARUTI (a cura di), *Modelli differenziati di accertamento*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da G. Spangher, 7, 1, Torino, 2011, 237.

⁵ BELLANTONI, *Delitti sessuali e processo penale*, in GARUTI (a cura di), *Modelli differenziati di accertamento*, cit., 239 ss.

⁶ BORRELLI, *Processo penale e criminalità organizzata*, in GARUTI (a cura di), *Modelli differenziati di accertamento*, cit., 264 ss.

⁷ LUPARIA, *Computer crimes e procedimento penale*, in GARUTI (a cura di), *Modelli differenziati di accertamento*, cit., 369 ss.

⁸ ZIROLDI, *Il procedimento penale in materia di stupefacenti*, in GARUTI (a cura di), *Modelli differenziati di accertamento*, cit., 391 ss.

⁹ BAUCCIO e DAMBRUOSO, *Terrorismo e processo penale*, in GARUTI (a cura di), *Modelli differenziati di accertamento*, cit., 423 ss.

¹⁰ CENCI, *Emergenza rifiuti in Campania e procedimento penale*, in GARUTI (a cura di), *Modelli differenziati di accertamento*, cit., 455 ss.

¹¹ CORTESI, *Gli istituti processuali per la prevenzione e la repressione degli episodi di*

e quelli a carico degli stranieri "irregolari"¹², ai quali si aggiungono i modelli "oggettivamente" differenziati a causa del tipo di accertamento (al cui interno troviamo il processo di prevenzione¹³, il processo di sicurezza¹⁴, quello penitenziario¹⁵).

2. I "MUTAMENTI DI ROTTA" DEL LEGISLATORE NEL DELINEARE QUESTA TEMATICA

Ritornando allo specifico oggetto della nostra trattazione, la regolamentazione che aveva caratterizzato il d.lgs. 15 gennaio 1991, n. 8 (*Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia*), convertito, con modificazioni, nella l. 82/1991¹⁶, che rappresentò la prima disciplina organica sui collaboratori di giustizia¹⁷, era stata considerata, da molti, eccessivamente "sbilanciata" a favore di tali soggetti.

Le critiche avevano trovato una vasta eco a

violenza nell'ambito delle manifestazioni sportive, in GARUTI (a cura di), *Modelli differenziati di accertamento*, cit., 475 ss.

¹² CAPUTO, *Immigrazione e procedimento penale*, in GARUTI (a cura di), *Modelli differenziati di accertamento*, cit., 529 ss.

¹³ CORTESI e FILIPPI, *Il processo di prevenzione*, in GARUTI (a cura di), *Modelli differenziati di accertamento*, cit., 576 ss.

¹⁴ FILIPPI, *Il processo di sicurezza*, in GARUTI (a cura di), *Modelli differenziati di accertamento*, cit., 683 ss.

¹⁵ FIORIO, *Procedimenti e provvedimenti penitenziari*, in GARUTI (a cura di), *Modelli differenziati di accertamento*, cit., 705 ss.

¹⁶ ARDITA, *La nuova legge sui collaboratori e sui testimoni di giustizia*, in *Cass. pen.*, 2001, 1698, ha affermato che detto provvedimento «costituisce lo 'statuto' dei collaboratori di giustizia».

¹⁷ Cfr. BERNASCONI, *La collaborazione processuale*, Milano, 1995, 89.

seguito di casi, spesso amplificati dai *mass media*, in cui i collaboratori di giustizia si erano nuovamente resi responsabili di gravi delitti, dimostrando così la valenza meramente «utilitaristica» del loro «pentimento».

Inoltre in alcune ipotesi era emerso che vari collaboratori di giustizia avevano concordato le rispettive versioni, finendo così con l'alterare gravemente la ricostruzione dei fatti di causa.

Tutto ciò determinò un «mutamento di rotta» particolarmente penalizzante nei confronti del fenomeno della collaborazione alla giustizia, tanto da far sospettare la sussistenza della volontà di «scoraggiare» i collaboratori¹⁸, mediante una complessiva opera di «disincentivazione», realizzata diminuendo i vantaggi premiali e accentuando le rigidità applicative¹⁹.

Infatti l'intervento novellistico fu caratterizzato da un «evidente intento di rispondere ad un senso di disagio diffuso nella pubblica opinione come conseguenza di trattamenti premiali inopportuni ed eccessivi»²⁰, in chiave di reazione all'«inflazione delle ammissioni al programma di protezione»²¹.

Lo scopo era quello di superare gli aspetti più discutibili della previgente impostazione. Peraltro con la successiva normativa, come espressamente dichiarato nella Relazione di accompagnamento alla

¹⁸ SPATARO, *Per i collaboratori di giustizia legge scoraggia-collaborazioni. Mancato l'obiettivo di un miglioramento quali-quantitativo*, in *Dir. e Giust.*, 2001, 9, 80.

¹⁹ DI MATTEO, IMBERGAMO, TESCAROLI, *Perché mai un mafioso dovrebbe pentirsi?*, in *MicroMega*, 2001, 2, 203.

²⁰ BORRELLI, *Processo penale e criminalità organizzata*, in GARUTI (a cura di), *Modelli differenziati di accertamento*, cit., 349.

²¹ ARDITA, *La nuova legge sui collaboratori e sui testimoni di giustizia*, cit., 1699.

l. 13 febbraio 2001, n. 45, il legislatore diede vita a disposizioni particolarmente severe per quanto concerneva la posizione dei collaboratori di giustizia, finendo così per elaborare «una sorta di *ius singolare*, ispirato a criteri di accentuazione del rigore sanzionatorio nei confronti di soggetti individuati per appartenenza ad una categoria che, in alcuni aspetti, pone delicati problemi di costituzionalità»²².

Indubbiamente, questa tematica appare di estrema complessità e impone di affrontare difficili interrogativi²³, ricollegati a quello che fu definito come una sorta di «mutamento genetico» del sistema premiale²⁴.

Non apparivano accoglibili le antitetiche visioni, estremizzanti, di chi contestava in radice la legittimità di impostazioni che permettessero a soggetti autori di reati gravissimi di veder sensibilmente attenuato il loro debito con la giustizia per effetto di condotte collaborative, e di coloro i quali invece, nel sottolineare che solo lo strumento del «pentitismo» può assicurare la cattura e la successiva condanna dei vertici delle organizzazioni criminali, ammettevano che per ottenere detto risultato fosse possibile qualunque «scambio» fra i risultati processuali ottenibili e i vantaggi, in chiave sanzionatoria e penitenziaria, concedibili ai collaboratori di giustizia.

In ogni caso la soluzione normativa originaria andava corretta e rivista. Essa stabiliva una sorta di automatica correlazione tra la fruizione dei benefici

²² BORRELLI, *Processo penale e criminalità organizzata*, cit., 349.

²³ MELILLO e MANCUSO, *Osservazioni sul nuovo regolamento per il programma di protezione dei collaboratori di giustizia*, in *Cass. pen.*, 1995, 250 ss.

²⁴ F.P. GIORDANO e G. TINEBRA, *Il regime di protezione*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, 560.

premiali e il mantenimento dei programmi speciali di protezione, che venivano così prorogati, unitamente ai relativi trattamenti assistenziali, per tutto il periodo, spesso assai lungo, di espiazione della pena, anche nei casi in cui risultavano sensibilmente attenuate le originarie condizioni di pericolo.

Si perveniva pertanto a situazioni caratterizzate da un inutile dispendio di mezzi e alla creazione di uno *status* di ingiustificato privilegio, ove le “scorte” delle Forze dell’ordine divenivano una sorta di vitalizio sganciato da ogni effettiva necessità²⁵.

Fu deciso pertanto, giustamente, di scollegare tra loro questi due momenti, garantendo comunque la possibilità di fruizione delle misure premiali anche laddove fossero venute meno le esigenze di sicurezza.

Al contempo, in chiave di «risposta» ad un’opinione pubblica che, a causa di alcune manipolazioni mediatiche, appariva contraria a misure eccessivamente favorevoli ai collaboratori di giustizia, si decise di imporre un periodo minimo di detenzione carceraria, anche per i collaboratori di giustizia il cui apporto si fosse rivelato decisivo nell’individuazione di crimini di straordinaria gravità, permettendo di smantellare intere strutture criminali.

A dire il vero, rientrava in questa logica già il criterio, delineato dall’art. 16 *nonies*, 4° co., del d.l. 8/1991, in base al quale i benefici penitenziari, ed in particolare i provvedimenti che derogano agli ordinari limiti di pena, possono essere adottati, pur in presenza di una riconosciuta condotta di collaborazione alla giustizia, solo dopo l’avvenuta espiazione di almeno un quarto

della pena o dopo almeno dieci anni, ove si sia in presenza di una condanna all’ergastolo.

In quest’ottica tendente a “deflazionare” il fenomeno del pentitismo, e che ha finito talora con lo “scoraggiare” non solo le pseudo collaborazioni ma anche gli effettivi “pentimenti” si mischiarono, accanto a misure ispirate ad una *ratio* condivisibile, quali quelle volte ad impedire i contatti fra i vari collaboratori di giustizia, onde evitare la creazione di versioni concordate, altre norme caratterizzate esclusivamente dallo sfavore nei confronti del pentitismo, tra cui ad esempio la previsione di un’inedita figura di revisione *in pejus*.

Parimenti penalizzante risulta l’art. 12, lett. e), d.l. 8/1991, come sostituito dalla l. 13 febbraio 2001, n. 45, per effetto del quale i collaboratori di giustizia sono tenuti a «specificare dettagliatamente tutti i beni posseduti o controllati, direttamente o per interposta persona, e le altre utilità delle quali dispongono direttamente o indirettamente» e devono versare, subito dopo l’ammissione alle speciali misure di protezione, il denaro frutto di attività illecite, quale segno tangibile del ripudio di quelle finalità di arricchimento illecito che avevano determinato il loro ingresso nella criminalità organizzata. A questa attività fa poi seguito un provvedimento di «immediato sequestro del denaro e dei beni» da parte dell’autorità giudiziaria.

3. LE DICHIARAZIONI RESE DA CHI COLLABORA CON LA GIUSTIZIA E LA LORO DOCUMENTAZIONE

La predisposizione del “verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione” è regolamentata dall’art. 16 *quater*, d.l. 15

²⁵ BORRELLI, *Processo penale e criminalità organizzata*, cit., 349.

gennaio 1991, n. 8, introdotto dall'art. 14, l. n. 45/2001, secondo schemi che non avevano precedenti nel sistema processuale italiano²⁶.

Chi ha manifestato la sua volontà di collaborare con la giustizia, al fine di poter fruire della concessione di speciali misure di protezione, nonché delle ulteriori attenuanti e dei benefici penitenziari della liberazione condizionale, dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione, deve riferire entro 180 giorni tutte le notizie concernenti le vicende criminali a sua conoscenza²⁷.

Con la sottoscrizione del verbale volto a dar conto dei contenuti della collaborazione costui accetta consapevolmente di rendere dichiarazioni *erga alios*²⁸.

Onde evitare gli effetti perversi derivanti dalle cosiddette "dichiarazioni a rate", definite talora, ironicamente "ad orologeria", che in passato avevano fatto pensare ad una sorta di regia occulta dei collaboratori di giustizia, volta magari a far emergere determinate notizie del passato in occasione di particolari contingenze della vita politica italiana, è stato previsto che il collaboratore debba indicare i "fatti indimenticabili" dei quali sia a conoscenza,

²⁶ ALMA, *Sanzioni, difesa e regime transitorio*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, 571.

²⁷ In ordine al predetto limite di tempo v., sia pur con valutazioni assai diverse fra loro, GALANTINI, *Contestazioni dibattimentali e inammissibilità originaria delle dichiarazioni tardive dei collaboratori di giustizia*, in *Foro ambr.*, 2003, 373; RUGGIERO, *I discutibili confini dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni tardive dei «collaboratori di giustizia»*, in *Cass. pen.*, 2009, 2287 ss.

²⁸ Cfr. Orlandi, *dichiarazioni dell'imputato su responsabilità altrui: nuovo statuto del diritto al silenzio e restrizione in tema di incompatibilità a testimoniare*, in KOSTORIS (a cura di), *Il giusto processo tra contraddittorio e diritto al silenzio*, Torino, 2002, 173.

e cioè le vicende di maggiore spessore criminale, entro il predetto ambito temporale, "cristallizzando" così, in tempi brevi e tassativamente predeterminati, i temi che costituiranno eventualmente oggetto di ulteriori precisazioni ma entro cui andrà poi contenuta l'area dichiarativa. Lo sfioramento del limite temporale comporta, come vedremo più ampiamente in seguito, delle conseguenze gravissime. Infatti le dichiarazioni rese successivamente non possono essere valutate ai fini della prova dei fatti in esse affermati contro le persone diverse dal dichiarante; al contempo la mancata sottoscrizione del verbale entro il termine dei centottanta giorni risulta ostativo alla concessione delle circostanze attenuanti previste in materia di collaborazione alla giustizia.

Parimenti, i benefici penitenziari volti a derogare agli ordinari limiti di pena sono concedibili solo qualora risulti rispettato il termine dei centottanta giorni per la redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione.

È stato peraltro rilevato che risulta «a dir poco ingiusto far ricadere conseguenze pesantissime sia nell'ottica sanzionatoria che in quella penitenziaria sul dichiarante collaboratore di giustizia in relazione all'eventuale decorso di un termine sul quale lo stesso non può esercitare alcun tipo di controllo»²⁹.

²⁹ Cfr. ALMA, *Sanzioni, difesa e regime transitorio*, cit., 574, che così aggiunge: «l'esperienza pratica insegna, infatti, che eventuali ritardi nell'audizione del collaboratore di giustizia dipendono più dalla molteplicità degli impegni dei pubblici ministeri che dalla disponibilità temporale a rendere dichiarazioni da parte dei soggetti che hanno manifestato la loro scelta di collaborare con la giustizia: sovente gli aspiranti collaboratori sono detenuti, privi di particolari impegni ed è loro interesse quello di

Come osservato dalla stessa giurisprudenza di legittimità, detta previsione appare «certamente singolare», in quanto non sembra tenere nel debito conto che il ritardo da parte del collaboratore nel rendere determinate dichiarazioni «può anche essere determinato da timore, o meglio paura, dovuto al fatto che chi dovrebbe essere accusato si trovi ancora in stato di libertà e, quindi, in condizione di nuocere anche gravemente, da un non preciso ricordo di alcuni fatti e circostanze, frutto di una ricostruzione degli eventi, spesso assai complessi, non ancora del tutto compiuta e dalla ritenuta, anche se talvolta erronea, irrilevanza o assenza di particolare gravità di alcune circostanze omesse nei primi interrogatori»³⁰.

Del resto questa disposizione è un *unicum* nell'intero contesto delle varie normative nazionali dirette all'incentivazione della collaborazione alla giustizia. Basterebbe ricordare che nei sistemi di *common law* la verifica della credibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non è certo assicurata da sanzioni processuali di inutilizzabilità ma dalla valorizzazione del contraddittorio.

Oltretutto detta impostazione produce effetti gravemente distorsivi; infatti, proprio in considerazione di tali conseguenze pratiche, si rivela assai improbabile che il collaboratore, ben sapendo a cosa si esporrebbe, decida di rivelare in un momento successivo a quello della chiusura del verbale illustrativo dei contenuti della

essere ascoltati al più presto al fine di poter aprire la strada ai meccanismi procedurali che eventualmente li porteranno all'ottenimento dei benefici previsti dalla legge».

³⁰ Cass., Sez. Un., 25 settembre 2008, n. 1149, in *Cass. pen.*, 2009, 2278 ss., ed in particolare 2281, con nota di RUGGIERO, *I discutibili confini dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni*, cit.

collaborazione delle eventuali ulteriori notizie ed informazioni su fatti diversi da quelli già narrati durante la stesura del predetto verbale³¹.

Ai sensi del 1° comma dell'art. 16 *quater* la persona che ha espresso la propria volontà di collaborare con la giustizia deve comunicare «tutte le notizie in suo possesso utili alla ricostruzione dei fatti e delle circostanze sui quali è interrogato nonché degli altri fatti di maggiore gravità ed allarme sociale di cui è a conoscenza oltre che alla individuazione e alla cattura dei loro autori», ed è altresì tenuto a fornire le informazioni necessarie perché possa procedersi «alla individuazione, al sequestro e alla confisca del denaro, dei beni e di ogni altra utilità dei quali essa stessa o, con riferimento ai dati a sua conoscenza, altri appartenenti a gruppi criminali dispongono direttamente o indirettamente», e a garantire, in chiusura del verbale illustrativo, di non essere a conoscenza di ulteriori notizie processualmente utilizzabili, non indicate, su altri fatti di «particolare gravità, e comunque tali da evidenziare la pericolosità sociale di singoli soggetti o di gruppi criminali».

In altri termini, il legislatore non ammette che i fatti di maggiore “spessore” vengano “dimenticati” al momento della stesura del verbale illustrativo, anche se non può evidentemente esigersi che detto verbale dia conto nei dettagli di ogni episodio, essendo sufficiente in tale sede delineare a grandi linee i contenuti delle singole vicende criminali, che verranno poi meglio specificati nel corso dei successivi interrogatori ed esami.

Ovviamente, non sempre risulta agevole

³¹ ALMA, *Sanzioni, difesa e regime transitorio*, cit., 577.

valutare l'esatta portata di una simile previsione³², che esclude l'utilizzabilità di eventuali future dichiarazioni.

Certamente non rientra in detto ambito la successiva formulazione di mere precisazioni, magari sollecitate dagli organi inquirenti a chiarimento degli episodi già precedentemente descritti; parimenti non può ritenersi compromessa la genuinità della collaborazione giudiziale in caso di omissione di un fatto, magari di particolare gravità, laddove, ad esempio, nel narrare decine e decine di omicidi e sequestri ne venga "dimenticato" uno, giacché in un simile contesto l'omissione, in altri casi incomprensibile, appare giustificabile, proprio perché un fatto indubbiamente grave finisce invece per divenire "ordinario".

Il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione deve rispondere alle prescrizioni dell'art. 141 *bis* c.p.p., concernente l'obbligo di documentazione integrale con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva.

La valenza delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia ha infatti indotto ad esigere modalità particolarmente rigorose nella loro raccolta. Il dovere di documentazione integrale, con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva, risulta imposto a pena di inutilizzabilità³³.

Antecedentemente all'intervento legislativo la giurisprudenza riteneva che nel caso di dichiarazioni rese da un

collaboratore di giustizia occorresse distinguere a seconda che i fatti narrati riguardassero, in tutto o in parte, la sua posizione processuale di indagato, coindagato o imputato in un procedimento connesso, o fossero invece estranei a tale contesto.

Alla luce di questo criterio si affermava che mentre nel primo caso, essendo in presenza di un vero e proprio interrogatorio, le dichiarazioni avrebbero dovuto essere documentate, a pena di inutilizzabilità, mediante la riproduzione fonografica od audiovisiva, questo incombente non era invece necessario nella seconda ipotesi, che dava vita in sostanza ad un esame di persona informata sui fatti.

Tale impostazione comunque era stata successivamente disattesa. Si era infatti sostenuto che ogni dichiarazione fornita in sede di interrogatorio, anche se relativa a fatti privi di connessione o di collegamenti con quelli per cui l'interrogatorio veniva disposto, dovesse essere documentata ai sensi dell'art. 141 *bis* c.p.p., onde salvaguardare la posizione di chi poteva esserne coinvolto, affermandosi pertanto che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, rese in stato di detenzione ma non documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica od audiovisiva, non erano utilizzabili neppure nei confronti dei terzi³⁴.

Il legislatore prevede che le speciali misure di protezione non possano essere concesse, e se concesse debbano essere revocate, qualora, entro il termine dei centottanta giorni, la persona cui esse si riferiscono non renda la dichiarazione volta a manifestare la volontà di collaborare, comunicando tutte le notizie in suo

³² Cfr. FUMO, *Il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione tra velleità di riforma e resistenze del sistema*, in *Cass. pen.*, 2003, 2921; MAGGIO, *Ancora incertezze giurisprudenziali sulle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia oltre il termine semestrale di redazione del verbale illustrativo*, *ivi*, 2004, 4149 ss.

³³ Cass., sez. I, 18 aprile 2002, Della Medaglia, in *Cass. pen.*, 2003, 64, con nota di CANTONE.

³⁴ Cass., Sez. Un., 25 marzo 1998, Savino, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1998, 380.

possesso utili alla ricostruzione dei fatti e delle circostanze, o qualora nel verbale illustrativo del contenuto della collaborazione si rifiuti od ometta di rendere la dichiarazione attestante di non essere in possesso di notizie e informazioni processualmente utilizzabili su altri fatti o situazioni, anche non connessi o collegati a quelli riferiti, di particolare gravità o comunque tali da evidenziare la pericolosità sociale di singoli soggetti o di gruppi criminali.

Parimenti la concessione delle misure di protezione è esclusa in caso di mancata documentazione delle dichiarazioni in un apposito verbale illustrativo o qualora gli elementi conoscitivi forniti risultino non veritieri (il collaboratore di giustizia sa dunque che l'eventuale successiva scoperta della falsità della sua dichiarazione comporterebbe la revoca dei benefici).

In tal modo si esige, a pena della mancata concessione delle misure di protezione, che il collaboratore di giustizia renda entro termini temporalmente ravvicinati tutte le notizie più significative di cui è a conoscenza, senza lacune o omissioni, almeno con riferimento ai dati di maggiore spessore, e senza la possibilità di "frazionamenti".

Andrebbe peraltro osservato che appare assai poco condivisibile la conseguenza consistente nell'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese oltre il termine dei centottanta giorni³⁵.

In tal modo, come da più parti è stato sottolineato, dati magari fondamentali per la ricostruzione dei fatti di causa non possono essere messi a disposizione del pubblico ministero a causa di una

circostanza che di per sé non sembra necessariamente inficiare la potenziale veridicità di simili dichiarazioni.

4. LE MISURE FINALIZZATE ALLA PROTEZIONE DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA

Onde incentivare la "collaborazione" con la giustizia da parte degli appartenenti alle organizzazioni criminali lo Stato deve offrire adeguati benefici premiali e misure di protezione idonee a garantire gli interessati dai tentativi di vendetta da parte dei sodali delle predette organizzazioni.

Al riguardo il d. lgs. 8/1991 prevede, all'art. 9, 2° co., che le «speciali misure di protezione» siano applicabili «quando risulta la inadeguatezza delle ordinarie misure di tutela adottabili direttamente dalle autorità di pubblica sicurezza o, se si tratta di persone detenute o internate, dal Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e risulta altresì che le persone nei cui confronti esse sono proposte versano in grave e attuale pericolo per effetto di talune delle condotte di collaborazione».

Vengono ritenuti meritevoli di tale protezione, ai sensi del 3° comma di detto articolo, i soggetti le cui dichiarazioni assumano «carattere di intrinseca attendibilità» e si rivelino di indubbio "peso" e "spessore".

Infatti il legislatore prevede che esse debbano avere «carattere di novità o di completezza» o per altri elementi siano tali da apparire «di notevole importanza per lo sviluppo delle indagini o ai fini del giudizio ovvero per le attività di investigazione sulle connotazioni strutturali, le dotazioni di armi, esplosivi o beni, le articolazioni e i collegamenti interni o internazionali delle organizzazioni criminali di tipo mafioso o terroristico-

³⁵ V. in tal senso DI MATTEO, IMBERGAMO, TESCAROLI, *Perché mai un mafioso dovrebbe pentirsi?*, cit., 209.

eversivo o sugli obiettivi, le finalità e le modalità operative di dette organizzazioni».

Le speciali misure di protezione possono essere applicate anche ai conviventi dei collaboratori di giustizia nonché «a coloro che risultino esposti a grave, attuale e concreto pericolo», a causa dei legami intercorrenti con costoro.

Invece il solo rapporto di parentela, affinità o coniugio non determina, in difetto di una stabile coabitazione, l'applicazione delle predette misure. Nell'analisi concernente l'individuazione delle situazioni di effettivo pericolo «si tiene conto, oltre che dello spessore delle condotte di collaborazione o della rilevanza e qualità delle dichiarazioni rese, anche delle caratteristiche di reazione del gruppo criminale in relazione al quale la collaborazione o le dichiarazioni sono rese, valutate con specifico riferimento alla forza di intimidazione di cui il gruppo è localmente in grado di valersi».

Ai sensi dell'art. 11, d.l. 8/1991, come sostituito dall'art. 4, l. 45/2001, l'ammissione alle speciali misure di protezione, i contenuti e la durata delle stesse sono deliberati dalla «Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione», di cui al precedente art. 10. Detta Commissione risulta composta da un sottosegretario di Stato all'Interno che la presiede, da due magistrati e da cinque funzionari ed ufficiali. I componenti della Commissione diversi dal Presidente «sono preferibilmente scelti tra coloro che hanno maturato specifiche esperienze nel settore e che siano in possesso di cognizioni relative alle attuali tendenze della criminalità organizzata»; peraltro, al fine di evitare potenziali situa-

zioni di incompatibilità, costoro non devono risultare «addetti ad uffici che svolgono attività di investigazione, di indagine preliminare sui fatti o procedimenti relativi alla criminalità organizzata di tipo mafioso o terroristico-eversivo».

All'attuazione e alla specificazione delle modalità esecutive del programma speciale di protezione, deliberato dalla Commissione centrale, provvede, ai sensi dell'art. 14, d.l. 8/1991, il Servizio centrale di protezione, che si configura come «organismo attuativo, esecutivo e consultivo della Commissione centrale»³⁶.

La Commissione delibera in ordine all'ammissione alle speciali misure di protezione, nonché in relazione ai loro contenuti ed alla loro durata «su proposta formulata dal Procuratore della Repubblica il cui ufficio procede o ha proceduto sui fatti indicati nelle dichiarazioni rese dalla persona che si assume sottoposta a grave e attuale pericolo».

Qualora le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia attengano a procedimenti concernenti taluno dei delitti indicati dall'art. 51, commi 3 *bis* e 3 *quater*, c.p.p., laddove risulti che più uffici del pubblico ministero stiano procedendo ad indagini collegate ai sensi dell'art. 371 c.p.p., la proposta di ammissione alle speciali misure di protezione deve essere formulata da uno degli uffici precedenti, d'intesa con gli altri, e va comunicata al Procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo; in caso di mancata intesa quest'ultimo provvede a risolvere il contrasto.

In virtù del 3° comma del sovracitato art. 11 la proposta può essere formulata anche dal Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, previa

³⁶ F.P. GIORDANO e G. TINEBRA, *Il regime di protezione*, cit., 567.

acquisizione del parere del Procuratore della Repubblica. Il 7° comma del predetto articolo precisa che la proposta per l'ammissione alle speciali misure di protezione deve contenere le notizie e gli elementi utili alla valutazione in ordine alla gravità ed attualità del pericolo cui i soggetti possono essere esposti per effetto della scelta di collaborare con la giustizia; vanno altresì elencate le eventuali misure di tutela già adottate o fatte adottare, con l'indicazione dei motivi per cui esse non appaiono adeguate a fronteggiare tale pericolo.

Per l'adozione delle speciali misure di protezione occorre che gli interessati si assoggettino all'assunzione di una serie di «impegni» analiticamente descritti dall'art. 12, d.lgs. 8/1991.

In particolare, essi devono «sottoporsi a interrogatori, a esame o ad altro atto di indagine ivi compreso quello che prevede la redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione» e promettere di «non rilasciare a soggetti diversi dalla autorità giudiziaria, dalle forze di polizia e dal proprio difensore dichiarazioni concernenti fatti comunque di interesse per i procedimenti in relazione ai quali essi hanno prestato o prestano la loro collaborazione ed a non incontrare né a contattare, con qualunque mezzo o tramite, alcuna persona dedita al crimine, né, salvo autorizzazione dell'autorità giudiziaria quando ricorrano gravi esigenze inerenti alla vita familiare, alcuna delle persone che collaborano con la giustizia».

La promessa di non rilasciare a soggetti «terzi» delle dichiarazioni inerenti all'ambito della collaborazione mira evidentemente ad evitare pericolose fughe di notizie e possibili campagne di stampa, volte magari ad instaurare paralleli

“processi mediatici”.

È stato però osservato criticamente che la norma, nella sua genericità onnicomprensiva, sembrerebbe impedire anche di rendere dichiarazioni, ad esempio, agli avvocati dei coimputati o ai loro collaboratori, ostacolando così la possibilità di esperire le indagini difensive, ai sensi della l. 397/2000³⁷.

L'impegno a non contattare gli appartenenti alla criminalità rientra in un'ottica più ampia, volta a subordinare la concessione dei benefici ad un definitivo distacco dal mondo della malavita.

Invece, le cautele volte ad impedire la possibilità di contatti con altri collaboratori di giustizia tendono a preservare la genuinità delle dichiarazioni, evitando ricostruzioni “concordate a tavolino” da parte dei vari “pentiti”, mediante reciproci incontri.

Per quanto concerne l'adozione del programma di protezione l'art. 13 delinea, accanto ad una modalità “ordinaria”, due ulteriori modalità “accelerate”, fra loro ulteriormente graduate in funzione del differente livello di urgenza e di conseguente rischio derivante dal ritardo, ogni qualvolta l'attesa della tempistica ordinaria potrebbe esporre i collaboratori di giustizia ad altissimi rischi per la loro incolumità.

In via di regola, la proposta di ammissione alle speciali misure di protezione viene accolta a seguito di un'apposita riunione della Commissione centrale, che delibera a maggioranza dei suoi componenti «purché siano presenti alla seduta almeno cinque di questi».

Qualora peraltro risultino situazioni di particolare gravità e vi sia un'apposita

³⁷ F.P. GIORDANO e G. TINEBRA, *Il regime di protezione*, cit., 568.

richiesta in tal senso da parte dell'autorità legittimata a formulare la proposta «la commissione delibera, anche senza formalità e comunque entro la prima seduta successiva alla richiesta, un piano provvisorio di protezione dopo aver acquisito, ove necessario, informazioni dal Servizio centrale di protezione». Detta richiesta deve contenere, oltre agli ulteriori elementi, un'indicazione almeno sommaria dei fatti in ordine ai quali l'interessato ha manifestato la propria volontà di collaborare con la giustizia e dei motivi in base ai quali la collaborazione è ritenuta attendibile e di notevole importanza; vanno altresì specificate le circostanze da cui risulti - no «la particolare gravità del pericolo e l'urgenza di provvedere».

La decisione con cui la Commissione stabilisce il piano provvisorio di protezione cessa di avere effetto se, decorsi centottanta giorni, la proposta non viene poi trasmessa e la commissione non si pronuncia sull'applicazione in via definitiva delle speciali misure di protezione³⁸.

Nei casi caratterizzati dalla sussistenza di «situazioni di eccezionale urgenza che non consentono di attendere la deliberazione della commissione» e fino al momento in cui tale deliberazione non intervenga, ai sensi dell'art. 13, 1° co., «su motivata richiesta della competente autorità provinciale di pubblica sicurezza, il Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza può autorizzare detta autorità ad avvalersi degli specifici stanziamenti previsti dall'art. 17 specificandone contenuti e destinazione».

In base al quarto comma dell'art. 13 il

³⁸ V. sul punto, per i relativi approfondimenti, F.P. GIORDANO e G. TINEBRA, *Il regime di protezione*, cit., 565.

contenuto delle speciali misure di protezione può essere rappresentato «oltre che dalla predisposizione di misure di tutela da eseguire a cura degli organi di polizia territorialmente competenti, dalla predisposizione di accorgimenti tecnici di sicurezza, dall'adozione delle misure necessarie per i trasferimenti in comuni diversi da quelli di residenza, dalla previsione di interventi contingenti finalizzati ad agevolare il reinserimento sociale nonché dal ricorso, nel rispetto delle norme dell'ordinamento penitenziario, a modalità particolari di custodia in istituti ovvero di esecuzione di traduzioni e piantonamenti».

Lo speciale programma di protezione può inoltre comprendere il cambiamento delle generalità e l'adozione di misure di assistenza personale ed economica.

Il legislatore, al fine di garantire la sicurezza e la possibilità di reinserimento sociale delle persone sottoposte ad uno speciale programma di protezione che non siano detenute od internate, ha previsto che sia in tal caso consentita l'utilizzazione di un documento di copertura.

L'11° comma dell'art. 13 precisa che l'autorizzazione al rilascio del documento di copertura viene data dal Servizio centrale di protezione, che chiede alle autorità competenti di predisporre il documento e di procedere alle registrazioni previste dalla legge e agli ulteriori adempimenti eventualmente necessari.

Presso il predetto Servizio centrale di protezione è inoltre tenuto un registro riservato attestante i tempi, le procedure e i motivi dell'autorizzazione al rilascio del documento.

In base all'art. 9, 4° co., d.l. 8/1991 qualora anche le speciali misure di protezione risultino inadeguate rispetto alla gravità ed

attualità del pericolo, può essere applicato uno «speciale programma di protezione».

Ai sensi del 5° comma dell'art. 13 tale programma è formulato secondo criteri che tengano specifico conto delle situazioni concretamente prospettate e può comprendere anche il trasferimento delle persone non detenute in luoghi protetti, nonché speciali modalità di tenuta della documentazione e delle comunicazioni al servizio informatico, misure di assistenza personale ed economica, il cambiamento delle generalità e soluzioni atte a favorire il reinserimento sociale del collaboratore e delle altre persone sottoposte a protezione, oltre alle ulteriori disposizioni straordinarie eventualmente necessarie.

I provvedimenti di assistenza economica comprendono la sistemazione alloggiativa e le spese per i trasferimenti e per le esigenze sanitarie quando non sia possibile avvalersi delle strutture pubbliche, l'assistenza legale e l'assegno di mantenimento nel caso di impossibilità di svolgere un'attività lavorativa.

È stato rilevato che la distinzione fra le «misure speciali di protezione» ed il «programma speciale di protezione» è di tipo strutturale e funzionale; infatti «in base alla struttura, mentre le misure speciali sono una serie di provvidenze a sostegno del soggetto, della sua incolumità e dell'inserimento sociale, il programma è invece un vero e proprio piano organico di risistemazione della vita del soggetto. Da un punto di vista funzionale, le speciali misure intervengono per risolvere singoli momenti del bisogno di sicurezza e di reinserimento sociale del soggetto, il programma speciale, invece, mira a sradicare il soggetto dal contesto ambientale in cui viveva e a ricreare un altro quadro di vita di relazione, sociale ed

economica»³⁹.

5. I BENEFICI PREMIALI

Il 1° comma dell'art. 16 *quinquies* stabilisce che solo a coloro i quali abbiano sottoscritto il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione entro il termine di centottanta giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare con la giustizia siano concedibili le circostanze attenuanti che il codice penale e le disposizioni speciali prevedono in materia di collaborazione.

Va rilevato che la possibilità di fruizione delle predette circostanze attenuanti rappresenta a sua volta il presupposto necessario per avvalersi dei benefici penitenziari di cui all'art. 16 *nonies*.

In base all'art. 13, 13° co., d.l. 15 gennaio 1991, n. 81, quando la proposta o la richiesta per l'ammissione a speciali forme di protezione viene formulata nei confronti di soggetti detenuti o internati al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria provvede ad assegnare detti soggetti «a istituti o sezioni di istituto che garantiscano le specifiche esigenze di sicurezza».

Ai sensi dell'art. 16 *nonies* (*Benefici penitenziari*) nei confronti delle persone che abbiano posto in essere, anche dopo la condanna, talune delle condotte di collaborazione che consentono la concessione delle circostanze attenuanti previste dal codice penale o da disposizioni speciali, il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo può proporre l'adozione della liberazione condizionale, la concessione dei permessi premio e l'ammissione alla misura della detenzione

³⁹ F.P. GIORDANO e G. TINEBRA, *Il regime di protezione*, cit., 562.

domiciliare.

Nella proposta o nel parere il Procuratore nazionale antimafia e anti-terrorismo fornisce le informazioni utili sulle caratteristiche della collaborazione prestata. Su richiesta del tribunale o del magistrato di sorveglianza viene allegata alla proposta o al parere una copia del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione e, se si tratta di persona sottoposta a speciali misure di protezione, il relativo provvedimento di applicazione.

Acquisita la proposta o il parere, il tribunale o il magistrato di sorveglianza, se ritiene che sussistano i presupposti «avuto riguardo all'importanza della collaborazione e sempre che sussista il ravvedimento e non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva» adotta il richiesto provvedimento di liberazione condizionale, di concessione del permesso premio o di ammissione alla detenzione domiciliare.

6. LA REVOCA O LA SOSTITUZIONE DELLA CUSTODIA CAUTELARE PER EFFETTO DELLA COLLABORAZIONE

Per poter revocare o sostituire la misura della custodia cautelare con un'altra misura meno afflittiva non è sufficiente che la persona nei cui confronti detta misura è stata disposta tenga od abbia tenuto taluna delle condotte di collaborazione che consentono la concessione delle specifiche circostanze attenuanti.

In tali casi infatti ai sensi dell'art. 16 *octies* vengono richiesti due requisiti ulteriori. In primo luogo non devono essere emersi elementi dai quali possa desumersi che l'interessato mantiene dei collegamenti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o terroristico-eversivo.

Al riguardo il giudice procedente è tenuto a sentire anche il Procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo e i procuratori generali presso le corti d'appello interessati.

Peraltro sono state espresse perplessità circa il fatto che il legislatore abbia individuato «i destinatari delle richieste di informazioni in organi privi di autonomi poteri investigativi che non potrebbero, per tanto, che mutuare le loro conoscenze dagli uffici direttamente titolari del potere di indagine»⁴⁰.

Come secondo requisito il giudice procedente è tenuto ad accertare che il collaboratore, qualora tutelato da speciali misure di protezione, abbia rispettato gli impegni assunti all'atto della sottoscrizione, *ex art. 12*.

Anche sotto questo aspetto possono essere mosse alcune censure. Non si vede, tra l'altro, perché il semplice fatto rappresentato dal mancato rispetto di uno degli obblighi di cui all'art. 12 lett. *d*), derivante dall'effettuazione di colloqui con i giornalisti da parte dei collaboratori di giustizia, con conseguente violazione del divieto di «rilasciare a soggetti diversi dalla autorità giudiziaria, dalle forze di polizia e dal proprio difensore dichiarazioni concernenti fatti comunque di interesse per i procedimenti in relazione ai quali hanno prestato o prestano la loro collaborazione» debba comportare una conseguenza così significativa come quella dell'impossibilità per l'autorità giudiziaria di disporre, quale effetto «premiante» della collaborazione, la revoca o la sostituzione della misura della custodia cautelare, precedentemente disposta.

⁴⁰ BORRELLI, *Processo penale e criminalità organizzata*, in GARUTI (a cura di), *Modelli differenziati di accertamento*, cit., 361.

7. IL CAMBIAMENTO DELLE GENERALITÀ DIRETTO AD AGEVOLARE LA PROTEZIONE DI COLORO CHE COLLABORANO CON LA GIUSTIZIA

Nelle ipotesi in cui più elevato si rivela il pericolo per l'incolumità personale dei collaboratori di giustizia viene prevista, in virtù del d.lgs 29 marzo 1993, n. 119, la possibilità del cambiamento delle generalità, a fini di protezione.

La Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione assume al riguardo i pareri e le informazioni occorrenti e, se ritiene che ogni altra misura risulti inadeguata, predispone gli atti per il provvedimento di cambiamento delle generalità.

Con il decreto di cambiamento delle generalità vengono attribuiti alla persona ammessa allo speciale programma di protezione un nuovo cognome e nome e nuove indicazioni del luogo e della data di nascita, degli altri dati concernenti lo stato civile, nonché di quelli sanitari e fiscali.

Tali elementi, unitamente alle risultanze del casellario giudiziale, sono iscritti in un apposito registro istituito presso il servizio centrale di protezione. Successivamente all'emanazione del decreto di cambiamento delle generalità è fatto divieto alla persona ammessa allo speciale programma di protezione di usare le precedenti generalità, fatta salva l'ipotesi di autorizzazione da parte della commissione centrale, che può essere data solo per specifici atti o rapporti giuridici.

In base all' *art. 147 ter* disp. att. c.p.p. (*Ricognizione in dibattimento delle persone che collaborano con la giustizia*) quando nel dibattimento occorre procedere a ricognizione della persona nei cui confronti è stato emesso il decreto di

cambiamento delle generalità, ovvero ad altro atto che implica l'osservazione del corpo della medesima, il giudice, ove lo ritenga indispensabile, ne autorizza o ordina la citazione o ne dispone l'accompagnamento coattivo.

Al fine peraltro di non vanificare gli effetti del cambiamento delle generalità, durante tutto il tempo in cui la persona è presente nell'aula di udienza il dibattimento si svolge a porte chiuse; al contempo «se l'atto da assumere non ne rende necessaria l'osservazione, il giudice dispone le cautele idonee ad evitare che il volto della persona sia visibile».

Sempre nell'ottica di non compromettere le finalità di detta misura l'art. 9 del d.lgs. 119/1993 stabilisce che le notizie, gli atti ed i provvedimenti concernenti il procedimento per il cambiamento delle generalità siano coperti dal segreto di ufficio ed aggiunge che i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre sulle precedenti generalità della persona per cui è stato disposto il cambiamento.

8. L'IMPOSSIBILITÀ DI VALUTARE AI FINI DI PROVA DICHIARAZIONI TARDIVERE SE DAI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA

Ai sensi del 9° comma dell'art. 16 *quater*, d.l. 81/1991 «le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 4 rese al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria oltre il termine previsto dallo stesso comma 1 non possono essere valutate ai fini della prova dei fatti in esse affermati contro le persone diverse dal dichiarante, salvo i casi di irripetibilità».

Il citato 1° comma dispone, come già abbiamo ricordato, che ai fini della concessione delle speciali misure di protezione la persona che ha manifestato la

propria volontà di collaborare debba comunicare al Procuratore della Repubblica tutte le notizie in suo possesso «entro il termine di centottanta giorni dalla suddetta manifestazione di volontà».

Come è stato giustamente sottolineato, si rivela necessaria un'analisi particolarmente attenta dell'esatto ambito di applicabilità di detta norma⁴¹.

Essa non appare riferibile alle ipotesi in cui il dichiarante non intenda instaurare una vera e propria attività di collaborazione, e si limiti invece a rendere dichiarazioni su singole vicende, rifiutandosi conseguentemente di sottoscrivere un verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione⁴². Deve pertanto ritenersi che qualora il dichiarante non abbia formalmente assunto lo *status* di collaboratore di giustizia trovi applicazione la disciplina ordinaria.

Per quanto concerne l'individuazione del *dies a quo* da cui far decorrere il termine del computo dei centottanta giorni, rilevante per la configurazione di una successiva ipotesi di inutilizzabilità, la giurisprudenza generalmente ritiene che detto termine vada alcolato a partire dalla redazione del verbale illustrativo, poiché solo tale atto evidenzia la reale volontà di collaborare con la giustizia⁴³.

L'inutilizzabilità a cui il legislatore fa riferimento non è riconducibile all'ambito delle inutilizzabilità assolute; infatti, in

⁴¹ Cfr. F.P. GIORDANO e G. TINEBRA, *Il regime di protezione*, cit., 563; M. MADDALENA, *Sulle misure di protezione, commissione arbitro unico*, in *Guida dir.*, 2001, 11, 55.

⁴² Cfr. in tal senso BORRELLI, *Processo penale e criminalità organizzata*, in GARUTI (a cura di), *Modelli differenziati di accertamento*, cit., 356.

⁴³ Cass., sez. I, 29 novembre 2007, Schiavone, in *CED Cass.*, rv. 238375.

base al dettato letterale, poiché le dichiarazioni non possono essere valutate «contro le persone diverse dal dichiarante», esse hanno invece pieno valore nei confronti del collaboratore di giustizia nonché rispetto ai terzi, purché siano loro favorevoli, in quanto il testo di legge esclude solo quelle *contra alios*.

Occorre parimenti rilevare come la struttura della disposizione faccia ipotizzare la sussistenza di un'inutilizzabilità fisiologica⁴⁴, legata alla separazione funzionale delle fasi procedurali e dunque con uno «sbarramento» ed un divieto di utilizzazione limitato alla fase dibattimentale; non si è dunque in presenza di un'inutilizzabilità di tipo patologico.

Il riferimento al concetto di «prova» induce a confermare questa affermazione, alla luce dell'attuale modello codicistico, dovendosi conseguentemente escludere che il divieto possa valere con riferimento alla fase cautelare o che sia impedito al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria di assumere le dichiarazioni del collaboratore di giustizia oltre il predetto termine dei centottanta giorni e di compiere tutti gli accertamenti correlati a

⁴⁴ Cfr. BORRELLI, *Processo penale e criminalità organizzata*, in GARUTI (a cura di), *Modelli differenziati di accertamento*, cit., 357; D'AMBROSIO, *Testimoni e collaboratori di giustizia*, Padova, 2002, 136; F_{umo}, *Delazione collaborativa, «pentimento» e trattamento sanzionatorio. La nuova normativa sui collaboratori di giustizia: esegesi, spunti critici, riflessioni. Commento organico alla l. 13 febbraio 2001, n. 45*, Napoli, 2001, 814; A. SPATARO, *Per i collaboratori di giustizia legge scoraggiata-collaborazioni*, cit., 80. V. peraltro, in senso contrario, INZERILLO, *Il regime di utilizzabilità delle dichiarazioni dei pentiti rese prima della riforma del 2001*, in *Giur. it.*, 2003, 319 ss., secondo cui in tal caso si sarebbe invece in presenza di un'inutilizzabilità patologica.

tali dichiarazioni.

Parimenti, come già osservato, non sembrano sussistere dubbi in ordine al fatto che la sanzione dell'inutilizzabilità di cui all'art. 16 *quater*, 9° co., possa trovare applicazione unicamente per le dichiarazioni rese al di fuori del contraddittorio e non riguardi dunque le dichiarazioni rese in dibattimento⁴⁵, anche perché, laddove la volontà di collaborazione venga espressa per la prima volta in detta fase, possono comunque essere concesse, in base all'art. 16 *quinqüies*, 3° co., le circostanze attenuanti conseguenti alla collaborazione, pur in mancanza del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, ferma restando in tal caso la necessità di procedere alla sua redazione successivamente.

Al riguardo le Sezioni Unite, con una fondamentale decisione in materia, hanno chiarito che l'inutilizzabilità concerne le sole dichiarazioni fornite al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, e che pertanto quelle rese oltre il termine di centottanta giorni al giudice, nell'interrogatorio di garanzia, o nell'ambito di un procedimento cautelare, o in sede di incidente probatorio, di udienza preliminare, di giudizio abbreviato o nel dibattimento devono ritenersi pienamente utilizzabili⁴⁶.

⁴⁵ Cass., sez. V, 1° marzo 2002, Di Dio, in *Dir. e Giust.*, 2002, 26, 81; Trib. Palermo, ord., 20 gennaio 2003, Guarnotta, in *Foro it.*, 2003, II, 288 s., con nota di SCAGLIONE, *Le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia: aspetti problematici*.

⁴⁶ Cass., Sez. Un., 25 settembre 2008, n. 1149, Magistris, in *Cass. pen.*, 2009, 2278 ss., con nota di RUGGIERO, *I discutibili confini dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni tardive*, cit.; Cass., Sez. Un., 25 settembre 2008, n. 1150, Correnti, *ivi*, 2300 ss.

I giudici di legittimità erano stati chiamati a risolvere il contrasto interpretativo concernente l'interrogativo se la sanzione dell'inutilizzabilità, prevista per le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia dopo il termine di centottanta giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare con la giustizia, operasse anche ai fini dell'applicazione delle misure cautelari, reali o personali.

Vi era infatti una netta contrapposizione tra due opposte tesi esegetiche. Da un lato una parte della giurisprudenza sosteneva il principio in base al quale ai fini dell'applicazione delle misure cautelari potevano essere utilizzate le dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia oltre il predetto termine dei centottanta giorni, basando detta conclusione sul tenore letterale dell'art. 16 *quater*, 9° co., l. 82/1991, volto a fare espresso riferimento alla «prova dei fatti», riferibile solo al giudizio, e non estensibile alla fase cautelare, ove sono richiesti solo indizi, sia pure gravi, e non prove⁴⁷.

Invece secondo un opposto orientamento la sanzione dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni tardive non poteva essere circoscritta al solo giudizio di merito ma operava anche nella fase cautelare⁴⁸.

Le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: «la sanzione della inutilizzabilità della prova, prevista per le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia dopo il termine di centottanta giorni dalla manifestazione di volontà di

⁴⁷ V. in tal senso Cass., sez. I, 15 dicembre 2005, n. 5241, Cammarata, in *CED Cass.*, rv. 234078; Cass., sez. V, 23 settembre 2003, n. 38638, Dedato, *ivi*, rv. 226213.

⁴⁸ Cass., sez. I, 20 settembre 2006, n. 35710, p.m. in proc. Arangio Mazza, in *CED Cass.*, rv. 234898; Cass., sez. I, 21 dicembre 2005, Marchisciana, *ivi*, rv. 234079.

collaborare, opera esclusivamente nel dibattimento»⁴⁹.

I giudici di legittimità hanno inoltre così precisato: «una volta stabilito che la regola della inutilizzabilità si riferisce esclusivamente al dibattimento deve logicamente concludersi che nella fase antecedente vale la regola opposta della utilizzabilità e che questa perciò opera, oltre che nel corso delle indagini preliminari, ed in particolare ai fini della emissione delle misure cautelari personali e reali, anche nel corso della udienza preliminare, che costituisce il momento di verifica dei risultati delle indagini svolte. Da ciò deriva la ulteriore conseguenza della utilizzabilità delle dichiarazioni tardive del collaboratore di giustizia anche nel giudizio abbreviato».

9. L'INUTILIZZABILITÀ IN DIBATTIMENTO, EX ART. 13, 15° CO., D.L. 15 GENNAIO 1991, N. 8, DELLE DICHIARAZIONI RESE DAI COLLABORATORI, IN CASO DI INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DI CUI ALL'ART. 13, 14° CO.

Ai sensi dell'art. 13, 14° co., d.l. 8/1991, al collaboratore di giustizia che renda dichiarazioni in stato di detenzione carceraria è vietato di avere corrispondenza epistolare, telegrafica o telefonica e di incontrare altri collaboranti, fino al momento della redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione; la violazione di tale divieto è sancita a pena di «inutilizzabilità in dibattimento, salvi i casi di irripetibilità dell'atto».

Detto divieto opera anche nei confronti di eventuali familiari, come si evince implicitamente dal dettato della norma che, nel prevedere la possibilità di una

⁴⁹ Cass., Sez. Un., 25 settembre 2008, n. 1149, cit., 2287.

deroga qualora ricorrano delle gravi esigenze di vita familiare, lascia intendere come, in linea generale, la sua portata sia onnicomprensiva e si estenda al nucleo familiare⁵⁰.

Il comma sovrarichiamato prevede inoltre che i soggetti detenuti o internati debbano essere sottoposti a misure di trattamento penitenziario dirette ad impedire, in particolare mediante l'adozione di adeguate misure organizzative, l'incontro con altre persone che già collaborano con la giustizia; il legislatore al riguardo afferma espressamente che la finalità di detta precauzione è quella di non compromettere la genuinità delle dichiarazioni.

Analogamente, onde evitare che il rischio di inquinamento possa derivare, magari in maniera del tutto involontaria, dagli stessi contatti con gli organi inquirenti (fatti salvi, ovviamente, quelli con i magistrati della Procura che raccolgono durante questa prima delicatissima fase le dichiarazioni documentate nel «verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione»), viene fatto divieto, almeno fino alla redazione di detto verbale illustrativo, di sottoporre il collaboratore di giustizia ai «colloqui investigativi».

10. LA REVISIONE IN PEJUS DELLE SENTENZE. UN INGIUSTO «ACCANIMENTO» NEI CONFRONTI DEI COLLABORANTI

Il 1° comma dell'art. 16 *septies* delinea due specifiche ipotesi di revisione *in pejus* legate al fenomeno della collaborazione alla giustizia.

La prima si verifica quando le circostanze attenuanti che il codice penale o le

⁵⁰ BORRELLI, *Processo penale e criminalità organizzata*, cit., 351.

disposizioni speciali prevedono in materia di collaborazione sono state applicate per effetto di dichiarazioni false o reticenti.

Tale disposizione pone i collaboratori di giustizia in una posizione del tutto anomala ed isolata nel contesto del sistema processuale, non essendo infatti prevista la possibilità di revisione per tutti gli altri condannati che abbiano fruito di circostanze attenuanti in virtù della loro condotta processuale, a seguito di dichiarazioni poi rivelatesi come false.

Detta disciplina va analizzata congiuntamente a quella delineata dal 7° comma dello stesso art. 16 *septies*, in base al quale le pene previste per il reato di calunnia sono aumentate da un terzo alla metà «quando risulta che il colpevole ha commesso il fatto allo scopo di usufruire delle circostanze attenuanti di cui al comma 1».

La norma, indubbiamente penalizzante, appare ancor più rigida qualora si consideri il carattere di doverosità di questa forma di revisione, con conseguente assenza di ogni margine discrezionale.

Infatti in base al dettato legislativo il procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto la sentenza è stata pronunciata «deve» (e non semplicemente «può») richiedere la revisione della sentenza «quando le circostanze attenuanti che il codice penale o le disposizioni speciali prevedono in materia di collaborazione relativa ai delitti di cui all'art. 9, 2° co., sono state applicate per effetto di dichiarazioni false o reticenti».

Assolutamente anomala è poi la seconda ipotesi, del tutto divergente rispetto allo schema dell'istituto della revisione, incentrato sulla successiva emersione di dati conoscitivi volti ad evidenziare

l'originaria ingiustizia della decisione precedentemente assunta, e dunque inscindibilmente correlato al contenuto di detta decisione.

Invece in tal caso il legislatore, oltre a delineare una delle rarissime possibilità di revisione *in pejus*, già di per sé difficilmente compatibili con il dettato costituzionale e con alcuni capisaldi dell'ordinamento giuridico, introduce una sorta di anomala «sanzione» nei confronti del comportamento posto in essere dall'interessato successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, e dunque rispetto ad una condotta del tutto estranea a quella che determinò l'originaria pronuncia.

Con un'impostazione che presenta «caratteristiche di assoluta novità nel sistema»⁵¹, la norma prevede un'ipotesi di revisione ai danni di chi, dopo avere fruito delle circostanze attenuanti configurate in materia di collaborazione alla giustizia, si renda responsabile, entro dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza, di un delitto per il quale l'arresto in flagranza è obbligatorio.

In tal modo la commissione di un illecito penale, talora di una tipologia del tutto diversa rispetto al precedente reato afferente la sfera della criminalità organizzata, e magari perpetrato in epoca temporale estremamente distante, fin quasi al limitare della soglia dei dieci anni dal passaggio in giudicato, vale a determinare la revoca della sentenza, laddove nulla di simile è previsto per i condannati «comuni» che, anche se poi recidivi, non sono comunque assoggettabili a tale rischio di revisione.

⁵¹ ALMA, *Sanzioni, difesa e regime transitorio*, cit., 577

11. L'«ESAME A DISTANZA» DELLE PERSONE AMMESSE A PROGRAMMI O MISURE DI PROTEZIONE

La disciplina in oggetto venne delineata per la prima volta dal d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con modif. dalla l. 7 agosto 1992, n. 356 (*Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa*), emanato in epoca immediatamente successiva alla strage di Capaci, e finalizzato a tutelare la sicurezza dei soggetti ammessi ai programmi di protezione, mediante la possibilità di un loro esame a distanza con collegamento audiovisivo⁵².

Tale normativa appariva ispirata a due considerazioni, peraltro tra loro strettamente correlate.

Da un lato occorre garantire, mediante adeguati strumenti, l'incolumità di soggetti, quali i collaboratori di giustizia, nei cui confronti era ravvisabile «una sorta di presunzione di esposizione a rischio personale»⁵³. Al contempo, anche a prescindere dalla tutela dell'incolumità fisica, appariva necessario delineare strumenti atti ad evitare che le organizzazioni criminali, mediante il contatto “fisico” tra i loro esponenti presenti in aula ed i collaboratori di giustizia, potessero comunque essere in grado di influire sulla serenità delle deposizioni rese da questi ultimi e

riuscissero in tal modo a condizionare l'iter processuale.

Il legislatore pertanto, dopo aver stabilito, al primo comma dell'art. 147 *bis* disp. att. c.p.p., che nei confronti delle persone ammesse, in base alla legge, a programmi o misure di protezione l'esame dibattimentale potesse svolgersi «con le necessarie cautele volte alla tutela della persona», prevede, al 2° comma di detta norma, che, laddove fossero risultati disponibili degli strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo, il giudice o il presidente, sentite le parti, avrebbero potuto disporre anche di ufficio che l'esame in dibattimento di tali soggetti si svolgesse a distanza «secondo modalità tali da assicurare la contestuale visibilità delle persone presenti nel luogo ove la persona sottoposta all'esame si trova».

Tuttavia, onde evitare che, mediante l'uso della tecnologia, gli aspetti “virtuali” finissero con lo snaturare gli ordinari assetti del processo penale⁵⁴, si volle far sì che essi si avvicinasero quanto più possibile a quelli “reali”, o quantomeno non determinassero una radicale deprivazione delle connotazioni tipiche dello svolgimento procedimentale, con conseguente rischio di compromissione di taluni diritti fondamentali.

Pur consapevoli della serietà di simili considerazioni, i magistrati maggiormente

⁵² Per una ricostruzione, anche sotto l'aspetto storico, v., volendo, P. RIVELLO, *La disciplina della partecipazione a distanza al procedimento penale alla luce delle modifiche apportate dalla riforma Orlando*, in *Dir. pen. contemporaneo*, 2017, 7-8, 131 ss.

⁵³ CASSANO, *Problemi e prospettive della nuova disciplina sull'assunzione di prove a distanza*, in AA.VV., *Le nuove leggi penali*, Padova, 1998, 354.

⁵⁴ V. sul punto M. DANIELE, *La formazione delle prove dichiarative. L'esame a distanza tra regole interne e diritto sovranazionale*, Torino, 2012, 133 sss.; NUNZIATA, *La partecipazione al dibattimento mediante «collegamento audiovisivo» a distanza: prodromo della ventura smaterializzazione del processo penale*, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1996, 327 ss.; PIZIALI, *Le disposizioni sulla partecipazione al procedimento a distanza*, in DI CHIARA (a cura di), *Il processo penale tra politiche della sicurezza e nuovi garantismi*, Torino, 2003, 77.

impegnati nel contrasto alla criminalità mafiosa si mostrarono comunque non solo favorevoli allo strumento delle “videoconferenze”, volte a consentire la “partecipazione a distanza”, ma ne sollecitarono un più esteso ricorso, mediante l’incremento del “telesame”⁵⁵, e dunque dell’area di operatività dell’art. 147 *bis* disp. att. c.p.p., con il contestuale affiancamento dello strumento della “teleconferenza” in relazione agli imputati detenuti per reati di mafia.

Si giunse così alla successiva l. 7 gennaio 1998, n. 11⁵⁶, che rispondeva a simili attese, ed allineava in tal modo il nostro Paese alle numerose nazioni che da tempo avevano fatto ricorso al collegamento audiovisivo con risultati ampiamente soddisfacenti, come testimoniato dall’esperienza giudiziaria degli U.S.A.⁵⁷.

Venne in tal modo ampliato l’ambito del ricorso all’art. 147 *bis* disp. att. c.p.p., ed al contempo fu modellata, mediante l’art. 146 *bis* disp. att. c.p.p., la disciplina della “teleconferenza”, al fine di evitare che i molteplici trasferimenti da una località all’altra degli imputati detenuti per reati di mafia, i quali generalmente si avvalevano del diritto di presenziare personalmente alle udienze, potessero vanificare lo scopo, perseguito dal regime carcerario differenziato cui erano sottoposti i soggetti più pericolosi, ai sensi dell’art. 41 *bis*, 2° co., ord. penit., di impedirne i contatti con

⁵⁵ Per quanto concerne detto neologismo v. A. MELCHIONDA, sub art. 147-bis, in M. CHIAVARIO (coordinato da), *Commento al codice di procedura penale, Secondo aggiornamento*, Utet, Torino, 1993, 322.

⁵⁶ V. sul punto M. BARGIS, *Udienze in teleconferenza con nuove cautele per i sottoposti all’art. 41 bis ord. penit.*, in *Dir. pen. proc.*, 1998, 159 ss.

⁵⁷ G. NEPPI MODONA, *I «collaboratori di giustizia*, cit., 163 ss.

le rispettive associazioni criminose di appartenenza⁵⁸.

Il “telesame” dei collaboratori di giustizia, sostituendo la presenza fisica del teste con la sua presenza virtuale, permette, tra l’altro, di non rivelare il luogo ove si trova il collaboratore, realizzando in tal modo un obiettivo fondamentale, soprattutto nelle ipotesi di soggetti collaboranti nei cui confronti sia stato adottato il decreto di cambiamento delle generalità, ai sensi dell’art. 3, d.lgs. 29 marzo 1993, n. 119, che sono in tal caso identificati mediante i loro precedenti dati anagrafici e per i quali vengono disposte le cautele idonee ad evitare che il volto sia visibile.

Sotto questo aspetto, come è stato giustamente osservato⁵⁹, l’art. 147 *bis* disp. att. appare pienamente rispondente alla Raccomandazione n. 13 del 10 settembre 1997 del Consiglio d’Europa, il cui art. 6 stabilisce che, pur nel rispetto del diritto di difesa, i testimoni devono avere la possibilità di rendere le loro dichiarazioni con l’impiego di metodologie alternative, volte a proteggerli da ogni rischio d’intimidazione che possa derivare dalla vista diretta dell’accusato.

Onde controbattere alle critiche incentrate sulla conseguente «rottura» della dimensione spaziale dell’udienza⁶⁰, si è aggiunto che, considerato l’alto rischio di

⁵⁸ V. al riguardo BORRELLI, *Processo penale e criminalità organizzata*, in GARUTI (a cura di), *Modelli differenziati di accertamento*, cit., 335.

⁵⁹ CASIRAGHI, *La prova dichiarativa: testimonianza ed esame delle parti eventuali*, in UBERTIS e VOENA (diretto da), *Trattato di procedura penale*, XVI, Milano, 2011, 549, nota 182.

⁶⁰ Cfr., in particolare, FRIGO, *Videoconferenze giudiziarie: forti limiti all’oralità e al contraddittorio*, in AA.VV., *Le nuove leggi penali. Abuso d’ufficio, dichiarazioni del coimputato videoconferenze giudiziarie*, Padova, 1998, 383.

minacce e ritorsioni provenienti dalla criminalità organizzata, il ricorso all'esame a distanza, di cui all'art. 147 *bis*, 3° co., disp. att. c.p.p. «sembra ragionevolmente rappresentare l'unico strumento in grado di tutelare l'incolumità dei testimoni di giustizia ammessi ai programmi amministrativi di protezione (...); anche l'oscuramento del volto e la mancata comunicazione della nuova identità previsti per il testimone di giustizia ammesso al cambiamento di generalità sembrano corrispondere a questa funzione di *extrema ratio*, essendo le uniche misure che consentono di non vanificare le misure amministrative di protezione»⁶¹, risultando dirette, tra l'altro, alla realizzazione della «primaria esigenza di salvaguardare il prevalente diritto alla vita ed alla integrità fisica della persona da esaminare»⁶², evitandone la materiale presenza nel corso del dibattimento.

Comunque, combattuto tra la consapevolezza della deprecabile possibilità di successo dei tentativi di incidere sulle sorti del processo, mediante una forte opera di condizionamento, operata dalle più potenti organizzazioni criminali⁶³, e la necessità di rispettare i fondamentali diritti di libertà, il legislatore non solo aveva delimitato questa disciplina a particolari tipologie di reati, nel contesto di una strategia fortemente ispirata, o

meglio condizionata, dalle logiche del “doppio binario”⁶⁴, ma aveva attribuito ad essa le connotazioni di una normativa “a tempo” (ancorata sostanzialmente anche alle sorti dell'art. 41 *bis* ord. penit.), volta a rappresentare una risposta “emergenziale” alla recrudescenza delle minacce della criminalità organizzata nei confronti della sicurezza di testimoni ed imputati, tali da incidere sulla stessa possibilità di una regolare celebrazione dei procedimenti, o comunque da condizionare pesantemente la serenità dello svolgimento dei dibattimenti, in assenza di idonee contromisure⁶⁵.

Infatti l'art. 6, l. 7 gennaio 1998, n. 11 limitava nel tempo l'operatività della disposizione in oggetto. Il termine inizialmente fissato venne peraltro prorogato; successivamente si pervenne alla radicale abrogazione del predetto art. 6, “stabilizzando” così in maniera definitiva la regolamentazione di cui agli artt. 146 *bis* e 147 *bis* disp. att.⁶⁶.

L'evoluzione di questa normativa è stata nel segno di un costante incremento della sua rilevanza, che si evidenzia con l'ampliamento dell'ambito di operatività, in quanto all'originario riferimento ai delitti indicati nell'art. 51, comma 3 *bis*, venne poi aggiunto, ad opera dell'art. 8, 1° co., lett. a), d.l. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito con modificazioni dalla l. 15 dicembre 2001, n. 438, la menzione dei delitti configurati dall'art. 407,

⁶¹ CASIRAGHI, *La prova dichiarativa: testimonianza ed esame delle parti eventuali*, in UBERTIS e VOENA (diretto da), *Trattato di procedura penale*, XVI, cit., 549.

⁶² Trib. Palermo, ord. 29 maggio 1996, Andreotti, in *Cass. pen.*, 1997, 2889, con nota di ALESSANDRONI, *Videotestimonianza, esigenza del contraddittorio e diritto di difesa*.

⁶³ Cfr. CURTOTTI NAPPI, *L'uso dei collegamenti audiovisivi nel processo penale tra necessità di efficienza del processo e rispetto dei principi garantistici*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1999, 511 ss.

⁶⁴ V. al riguardo DI CHIARA, *Appunti per una ricognizione della normativa penale in tema di criminalità organizzata*, in *Foro it.*, 1999, V, 217 ss.

⁶⁵ Cfr. VOENA, *L'esame a distanza*, in *Dir. pen. proc.*, 1998, 119.

⁶⁶ Cfr. PIZIALI, *Le disposizioni sulla partecipazione al procedimento a distanza*, cit., 75.

2° co., lett. a), n. 4, c.p.p.⁶⁷.

L'art. 77 della "Riforma Orlando" ha poi modificato il 1° comma dell'art. 146 *bis* disp. att., stabilendo che i soggetti detenuti debbano obbligatoriamente partecipare a distanza alle udienze dibattimentali dei processi nei quali essi assumono la veste di imputati, qualora si proceda per taluno dei delitti indicati nell'art. 51, comma 3 *bis*, nonché nell'art. 407, 2° co., lett. a), n. 4 c.p.p.(85)⁶⁸.

È stato anche sostituito il comma 1 *bis* dell'art. 146 *bis* disp. att. c.p.p., prevedendosi come obbligatoria la partecipazione a distanza alle udienze dibattimentali riguardanti i processi nei quali è imputata una persona ammessa a programmi o misure di protezione, comprese quelle di tipo urgente o provvisorio, e ciò a prescindere dal fatto che sia o meno detenuta.

⁶⁷ Per un approfondimento v. PIZIALI, *Le disposizioni sulla partecipazione al procedimento a distanza*, cit., 73.

⁶⁸ V. sul punto, volendo, RIVELLO, *La disciplina della partecipazione a distanza*, cit., 138.

VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO

DI MARIAPAOLA MARRO

Secondo quanto stabilito dall'art. 609-*octies* c.p., la violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di due o più persone⁶⁹, a un atto di violenza sessuale, cioè il fatto di: *costringere a)* con violenza, *b)* minaccia o *c)* abuso di autorità, ovvero *indurre d)* con abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto o *e)* con inganno, consistente nel sostituirsi a qualcun altro, taluno a compiere o subire atti sessuali.

La previsione, nel nostro ordinamento, della fattispecie delittuosa della violenza sessuale di gruppo, e la sua qualificazione come delitto contro la persona, è relativamente recente. La l. 15 febbraio 1996, n. 66, recante disposizioni in materia di reati a sfondo sessuale, ha infatti operato un mutamento dell'oggettività giuridica delle fattispecie in esame, originariamente categorizzate come delitti contro la moralità pubblica e il buon costume⁷⁰. Con la riforma del 1996, questi illeciti hanno invece assunto la veste di reati contro la persona, nell'acquisita consapevolezza che la libertà sessuale costituisce un ineludibile corollario della libertà individuale.

Tale consapevolezza ha anche indotto a introdurre la fattispecie autonoma di violenza

⁶⁹ Come rilevato da Cass. Pen., sez. III, n. 52629/2017, ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale di gruppo, l'espressione «più persone», contenuta all'art. 609-*octies*, comma 1, c.p., comprende anche l'ipotesi in cui gli autori del fatto sono soltanto due; nello stesso senso, cfr. anche Cass. Pen., sez. III, 13.11.2003; Cass. pen., sez. I, 5.6.2001.

⁷⁰ Artt. 519-521 c.p., abrogati dalla l. 66/1996.

sessuale di gruppo, dove la violenza operata dal “gruppo” costituisce un *quid pluris* rispetto alla violenza sessuale *tout court*.

In particolare, le ragioni alla base della scelta del legislatore possono essere ricondotte entro due ordini di motivazioni, riguardanti tanto la sfera del soggetto passivo, quanto quella del soggetto attivo del reato.

Relativamente alla vittima, la *ratio legis* è da individuarsi innanzitutto, come per il reato di cui all'art. 609-*bis* c.p., nella protezione della sua libera autodeterminazione in riferimento all'ambito della libertà sessuale, nonché della sua dignità, che, nel caso della violenza sessuale di gruppo, risulta particolarmente compromessa.

Si può dunque affermare che l'aggressione commessa da più individui diminuisce o vanifica del tutto le possibilità della vittima di difendersi e, al contempo, la espone a una violazione ancora più grave della propria libertà sessuale, attraverso forme di degradazione più umilianti.

Bisogna inoltre considerare che i risvolti negativi, soprattutto psicologici, di un atto di violenza sessuale, operato da una pluralità di soggetti, risultano più accentuati rispetto a quelli, già pesanti, che derivano dallo stesso atto compiuto da un singolo individuo⁷¹: nel caso in cui la riferita condotta sia posta in essere da un gruppo, infatti, lo stato di disperazione della vittima è indubbiamente accresciuto e può sfociare in una visione assolutamente negativa dell'intero tessuto sociale.

Al riguardo, la Corte di Cassazione ha sottolineato come la previsione di un trattamento sanzionatorio più grave, rispetto a quello stabilito per la violenza sessuale dall'art. 609-*bis* c.p., sia correlata al riconoscimento di una peculiare negatività

⁷¹ Cfr. P. Rivello, *Diritto penale. Parte speciale. Delitti contro la persona*, Giappichelli, 2019.

derivante dalla partecipazione simultanea di più persone, «atteso che una tale condotta partecipativa imprime al fatto un grado di lesività più intenso, avuto riguardo, da un lato, alla maggiore capacità di intimidazione del soggetto passivo e al pericolo della reiterazione di atti sessuali violenti (anche attraverso lo sviluppo e l'incremento di capacità criminali singole) e, dall'altro, a una più odiosa violazione della libertà sessuale della vittima nella sua ineliminabile essenza di autodeterminazione. La contemporanea presenza di più aggressori è idonea, infatti, a produrre, effetti fisici e psicologici particolari nella parte lesa, eliminandone o riducendone la forza di reazione»⁷².

In questo senso, come già osservato, la giurisprudenza evidenzia come il numero degli offensori attribuisca alla condotta una connotazione di più intensa pericolosità e idoneo a appaia idoneo a determinare un maggior allarme sociale⁷³.

L'effetto "branco" fa sì che soggetti i quali, presi singolarmente, magari non perpetrerebbero uno stupro, vengono "trasformati" in stupratori proprio a causa della presenza del gruppo.

La dinamica del branco accentua, infatti, i sentimenti di misoginia e machismo, che stanno alla base degli episodi di violenza sessuale.

Lo stupro di gruppo si caratterizza generalmente per il suo contenuto di aggressività, per la sua brutalità, mentre il piacere sessuale è messo in secondo piano, o addirittura talora non trova spazio: la violenza sessuale di gruppo diventa una "battuta di caccia" a tutti gli effetti⁷⁴, dove è proprio la

presenza del branco a rimuovere le incertezze e i turbamenti morali del singolo.

Come dimostrato da diversi esperimenti in ambito sociologico⁷⁵, nel gruppo la moralità non di rado si "dissolve": il singolo individuo, per la necessità di inserirsi e farsi accettare dal gruppo, è indotto a mutare le proprie convinzioni, adattandole all'ideologia del "branco" di riferimento, che, nel caso dello stupro di gruppo, si caratterizza per una sorta di "mascolinità distorta", dove la preda comune è la donna, oggetto di sfogo di tale mascolinità, in quanto essere "inferiore".

La fattispecie delittuosa *ex art. 609-octies c.p.* configura un reato a concorso necessario, che si concretizza con la partecipazione di almeno due persone.

La giurisprudenza di legittimità ha contribuito a delineare le modalità di partecipazione nel reato e a tracciare l'ideale spartiacque tra il delitto di violenza sessuale di gruppo ed il mero concorso nel reato di violenza sessuale.

Il riferimento a «più persone riunite» implica necessariamente una contestualità *spaziale*: perché si possa parlare di violenza sessuale di gruppo; quindi, è necessaria la contemporanea ed effettiva *presenza* di due o più correi nel luogo e nel momento della consumazione del reato, in un rapporto causale inequivocabile⁷⁶. Non è richiesto, invece, l'effettivo compimento di atti di violenza sessuale da parte di tutti i componenti del gruppo, essendo invece sufficiente che dal compartecipe sia comunque fornito un contributo causale alla commissione del

⁷² Cfr. Cass. Pen., sez. III, 05.05.2011, n. 23988; sez. I, 14.03.2010, n. 15619.

⁷³ Cass. Pen., sez. III, 09.11.2017, n. 6714.

⁷⁴ Sul punto, cfr. S. Brownmiller, *Contro la nostra volontà* (titolo originale: *Against our will: men, women and rape*), Bompiani, 1976.

⁷⁵ Indicativo, al riguardo, risulta essere l'esperimento di Asch, condotto dallo psicologo polacco Solomon Asch nel 1951, che ha messo in luce come il fatto di essere membro di un gruppo costituisca condizione sufficiente a modificare le azioni, i giudizi e addirittura le percezioni di un individuo.

⁷⁶ Cass. Pen., sez. III, n. 44835/2018. In senso conforme, cfr. anche Cass. Pen., sez. III, n. 23988/2011, Cass. Pen., sez. I, n. 15619/2010.

delitto⁷⁷. Né è necessario che i partecipi dell'azione criminosa siano presenti al compimento degli atti sessuali da parte di uno dei componenti del gruppo, per tutto l'arco temporale di durata della violenza, bastando che il singolo compartecipe realizzi anche solo una frazione del fatto delittuoso⁷⁸, essendo ciò sufficiente a provocare nella vittima la terribile consapevolezza di essere in balia di un gruppo di persone, tale da annullare fino ad azzerare la possibilità di sottrarsi alla violenza.

Ai fini della configurabilità del reato la giurisprudenza non richiede nemmeno un preventivo accordo dei partecipanti, ritenendo invece sufficiente la consapevole adesione, anche estemporanea, all'altrui progetto criminoso⁷⁹.

Il requisito della presenza fisica costituisce l'elemento di discriminazione rispetto all'ipotesi di concorso in violenza sessuale *ex art. 609-bis c.p.*, che può configurarsi invece nella forma del concorso morale con l'autore materiale della condotta criminosa, laddove il concorrente non sia presente sul luogo del delitto. In altri termini, la commissione di atti di violenza sessuale di gruppo si distingue dal concorso di persone nel reato di violenza sessuale, perché non è sufficiente, ai fini della sua configurabilità, l'accordo della volontà dei partecipi, ma è necessaria la contemporanea ed effettiva presenza dei correi nel luogo e nel momento della consumazione del reato, in un diretto rapporto causale⁸⁰.

⁷⁷ Cass. Pen., sez. II, n. 2721/2018. Cfr anche Cass. Pen., sez. III, n. 23272/2015; n. 26369/2011.

⁷⁸ Cass. Pen., sez. III, 16.04.2013, n. 32928.

⁷⁹ Cass. Pen., sez. III, 04.04.2019, n. 29406. Cfr. anche Cass. Pen., sez. III, 01.07.2010, n. 34212.

⁸⁰ Cass. Pen., sez. III, 29.10.2019, n. 49723.



Per info

Email: 7colonne@gmail.com

Tel. 3938951781 (Anche Whatsapp)

Sito: www.associazione7colonne.it





**ASSOCIAZIONE
SETTE
COLONNE**

7 Volumi

di
Fabio Iadaluca

**COMPENDIO DELLA
DOCUMENTAZIONE DELLA
COMMISSIONE
PARLAMENTARE ANTIMAFIA
NELLA LOTTA ALLE MAFIE**

Edizioni 7 Colonne

Per info

Email: 7colonne@gmail.com

Tel. 3938951781 (Anche Whatsapp)

Sito: www.associazione7colonne.it



LE ARCHEOMAFIE

DI MICHELE SCILLIA

Le Archeomafie sono organizzazioni criminali che operano nei settori legati all'archeologia e alle opere d'arte. Si va dagli scavi clandestini e dal traffico internazionale di reperti archeologici ai furti di oggetti d'arte e alle contraffazioni.

Il termine Archeomafie è piuttosto recente. Fu usato per la prima volta nel 1999 da Legambiente, l'associazione di volontariato nata nel 1980 per difendere l'ambiente e denunciare e contrastare i numerosi atti vandalici e i furti di beni archeologici.

Solo per dare un'idea di quanto sia dannoso, per i Paesi che quasi ogni giorno vengono depredati delle loro ricchezze, il traffico clandestino e illegale di opere d'arte e di reperti archeologici, accennerò in questa breve premessa, ad alcune operazioni di polizia e a contenziosi internazionali che hanno consentito ai Paesi d'origine di recuperare la refurtiva.

Dopo un'operazione condotta nel 1995 a Ginevra, che consentì di scoprire un grosso traffico di opere d'arte rubate e custodite in Svizzera, l'attenzione su questo genere di crimini si fece più alta, soprattutto nei confronti di alcuni musei internazionali poco trasparenti, di certe case d'asta chiacchierate e di alcuni collezionisti privati senza scrupoli.

Nel 2004, nel museo di Cleveland nell'Ohio fu rinvenuta la statua di "Apollo Sauroctono", una statua greca in bronzo attribuita a Prassitele. Ne nacque un contenzioso tra il governo greco che

chiedeva indietro l'opera ed il museo che asseriva di aver acquistato la statua da una galleria d'arte svizzera.

Il contenzioso si risolse a favore del governo greco che riuscì a dimostrare che la statua era stata ritrovata in mare dinanzi alle proprie coste da alcuni pescatori italiani che erano entrati in acque greche.

Negli stessi anni si scoprì che un altro museo, il Paul Getty di Los Angeles in California, era venuto in possesso di una quantità enorme di opere e di reperti archeologici trafugati sia in Italia sia in Grecia. Una di queste opere rintracciata e recuperata è la famosa Venere di Morgantina di cui parlerò più avanti.

CAPITOLO I. I PROFITTI

Quali profitti possono ottenere le Archeomafie dai traffici illeciti di opere d'arte e di reperti archeologici e dal mercato delle contraffazioni? Sottolineo al riguardo che i guadagni derivati da tali traffici sono stimabili addirittura in 6 miliardi di euro, collocando questo settore della criminalità al terzo posto della graduatoria del malaffare, dopo i traffici di stupefacenti e di armi. Dovete pensare infatti al numero impressionante di manufatti orientali, statue, vasi greci, etruschi e romani, anfore, monete e monili antichi che sono stati sottratti nel tempo ai siti archeologici, alle chiese, alle case d'asta e ai collezionisti privati di tutto il mondo.

I Paesi saccheggianti sono sempre gli stessi, la Grecia, l'Italia, l'Egitto e il Medio Oriente. E sono sempre gli stessi i Paesi coinvolti nel contrabbando, la Svizzera, l'Albania, la stessa Grecia e la Turchia.

I PASSAGGI DI MANO

Il furto di opere d'arte e di reperti archeologici rappresenta il primo anello della catena delle Archeomafie. Infatti, esiste una più o meno lunga serie di passaggi attraverso il mercato clandestino che porta queste opere nelle mani di pericolosi mafiosi, di collezionisti senza scrupoli e di spregiudicati curatori di musei. Se il furto perpetrato ai danni di un museo o di un collezionista oppure lo scavo clandestino possono essere opera di ladri isolati o tombaroli più o meno improvvisati e senza scrupoli, i passaggi successivi, come la ripulitura del pezzo, l'accantonamento e l'esportazione clandestina, presuppongono una vera e propria rete criminale ben strutturata e in grado di far passare il pezzo dal mercato illegale a quello legale.

Le opere d'arte sono generalmente utilizzate dalle mafie come forme di riciclaggio di denaro sporco e rivendute di norma a grandi collezionisti privati e musei internazionali. I reperti archeologici, in particolar modo quelli trafugati in Medio Oriente, come finanziamento di gruppi terroristici quali l'ISIS. Con le organizzazioni criminali italiane lo scambio è reperti per armi.

Il primo anello della catena, come abbiamo sottolineato, è costituito dai cosiddetti tombaroli, quei malavitosi che saccheggiano i siti archeologici a caccia di vasi, anfore, statue, monete, monili e frammenti preziosi. Poi ci sono i ricettatori che si occupano di ricevere le opere, custodirle per un certo periodo e rivenderle, attraverso appositi intermediari, sul mercato clandestino.

Infine, come ultimo anello della catena, ci sono i compratori. Le opere d'arte e i

reperti archeologici naturalmente vengono "ripuliti" cioè privati di ogni indizio che possa far risalire la loro provenienza dal mercato illegale e muniti quindi di false documentazioni.

L'ITALIA DEPREDATA

Il nostro Paese, che detiene oltre il 50 per cento di tutto il patrimonio artistico mondiale, è quello che subisce più di ogni altro i furti d'arte e il contrabbando di reperti antichi tratti dagli scavi illegali. Il Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale e il Gruppo per la tutela del patrimonio archeologico della Guardia di Finanza comunque, attraverso i rispettivi nuclei, riescono a recuperare gran parte delle opere e dei reperti rubati.

Vediamo adesso dove confluiscono le opere d'arte e i reperti rubati. Soprattutto in Svizzera e in Germania presso le grandi case d'asta. Sono proprio queste case che certificano l'acquisto legale di esse, nascondendo la vera provenienza, come ad esempio quella illegale dal saccheggio di Palmira l'antica città della Siria celebre per i suoi ricchi siti archeologici. In realtà l'ISIS, al di là dei filmati fatti pervenire in Occidente per testimoniare la distruzione e l'accanimento contro gli antichi tesori, ha saccheggiato i reperti più preziosi, utilizzando apposite seghe circolari, per finanziare il proprio esercito.

Tutte le aree archeologiche, in particolar modo quelle italiane, sono depredate quasi ogni giorno. Siti archeologici, musei, chiese e collezioni private alimentano senza sosta un traffico illegale molto redditizio arricchendo soprattutto le organizzazioni mafiose che utilizzano questa attività per riciclare il denaro o come moneta di scambio per partite di armi e di droga.

Dove finiscono generalmente, come destinazione finale, le opere e i reperti rubati? Principalmente, negli Stati Uniti d'America ma anche in Giappone, Germania e Australia e, quasi sempre, attraverso le case d'asta svizzere e tedesche. Naturalmente, i reperti archeologici antichi sono più facilmente piazzabili rispetto alle opere d'arte dei più noti artisti. Accanto ad essi le monete, i libri, i manoscritti e i documenti antichi.

LE NORME IN VIGORE

Cosa rischia, secondo le norme in vigore, un malavitoso che gestisce o detiene opere d'arte rubate? Assolutamente niente. Infatti sino ad oggi nessuno degli autori di questi delitti è stato condannato a pene detentive.

Le norme in vigore non prevedono la carcerazione e comunque c'è sempre la scappatoia della prescrizione. Per fortuna dopo tanti anni di immobilismo si sta muovendo finalmente qualcosa. E' stata approvata alla Camera una legge firmata da Andrea Orlando e Dario Franceschini che prevede la reclusione da 2 a 8 anni per chi traffica illecitamente beni culturali e reperti archeologici antichi. E ben venga questa legge perché sinora tutti gli autori di traffici illegali, pur denunciati, sono rimasti impuniti proprio per mancanza di una legge repressiva.

Voglio fare alcuni esempi al riguardo. Un tombarolo ignorante trova qualche tempo fa a Ostia Antica un sarcofago, il cosiddetto "Sarcofago delle Muse" e si accinge a staccare una dall'altra le preziose statuine dell'opera per trasportarle e venderle più facilmente sul mercato illegale. Viene fermato in tempo ma non condannato alla pena della reclusione per mancanza di una legge specifica.

A Fiano Romano viene rinvenuto un monumento funerario con figure di gladiatori. E' fatto a pezzi per agevolarne il trasporto e poi sepolto in attesa di un compratore. Anche in questo caso nessun colpevole.

La statua di Caligola sul trono, rubata a Nemi nella villa dell'imperatore, viene bloccata in tempo mentre è caricata su un camion diretto all'estero. Ennesimo esempio di impunità.

Nel 2015 sono riportati in Italia ben 5361 reperti sottratti dal nostro territorio e custoditi a Basilea in Svizzera. L'Italia ha raggiunto un preoccupante record negativo: è il primo Paese fornitore mondiale di traffici illeciti di opere d'arte e di reperti archeologici. Naturalmente questo triste primato dipende soprattutto dalla estrema ricchezza archeologica di cui è dotata e anche da un codice penale molle che non spaventa affatto i mercanti illegali

OPERE PERDUTE PER SEMPRE

Opere di valore inestimabile ma anche potenzialmente rintracciabili, il più delle volte, rimangono in mano di chi ha commissionato il furto, cioè mafiosi e grandi collezionisti.

Un celebre caso rimasto insoluto di opera perduta per sempre è quello concernente il furto della "Natività" di Caravaggio, rubata a Palermo nella chiesa di S. Lorenzo nel 1969. Si ritiene verosimile, secondo le dichiarazioni di alcuni pentiti, che un boss siciliano dopo essere entrato in possesso della preziosa tela la nascose per lunghi anni in un putrido magazzino. E così il dipinto fece una fine ingloriosa, servì come cibo per topi.

I BOSS E L'ARTE

Ma a proposito di boss, quale rapporto lega i capimafia all'arte? Si è scoperto che alcuni boss della mafia detengono nelle loro lussuose abitazioni opere d'arte di gran pregio. Che siano degli amanti dell'arte? Certamente no e adesso spiego perché. Nel 2002 sono stati ritrovati nella villa di un capomafia due dipinti di Van Gogh. Ma che ci fanno i boss di tesori d'arte di questo livello?

E' fuor di dubbio che li espongano come simboli del loro potere, specialmente nel corso di certe riunioni della cupola mafiosa. Quindi non si tratta di passione per l'arte, né per la cultura ma di semplice delirio di onnipotenza e di sfrenata ostentazione di potenza.

Naturalmente non ci sono solo i boss mafiosi ad "apprezzare" l'arte. Ci sono anche e soprattutto gli appetiti insaziabili di collezionisti senza scrupoli e di curatori traffichini di musei stranieri. A proposito di quest'ultimi, il Paul Getty Museum possiede circa 44.000 tra opere e reperti di provenienza sconosciuta. E non dimentichiamo i tagliagole dell'ISIS pronti a vendere statue, busti, vasi, anfore e monete sottratte ai musei e ai siti di Siria e Iraq per sostenere la propria causa.

CASCHI BLÙ DELLA CULTURA

Un piccolo passo in avanti per la difesa del patrimonio artistico è stato fatto con la costituzione di una task force operativa denominata "Caschi blu della cultura" che dovrà intervenire nei Paesi in cui il patrimonio è maggiormente a rischio. La task force, nata da un accordo tra il governo italiano e l'Unesco, è costituita da storici d'arte, restauratori, archeologi e personale

appartenente al Comando per la tutela del patrimonio culturale dei Carabinieri. L'Unesco è l'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. I caschi blu intervengono su richiesta dello Stato membro che deve affrontare uno stato di crisi per stimare i danni e per contrastare il saccheggio e il traffico illegale di beni culturali. Dall'inizio del 2018 sono impiegati in Iraq due gruppi di Carabinieri che istruiscono il personale iracheno nel controllo dei siti archeologici al fine di prevenire eventuali saccheggi. Anche con le autorità messicane è stato firmato un accordo di collaborazione.

COMANDO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE

L'Arma dei Carabinieri, attraverso il suo Comando per la tutela del patrimonio culturale (TPC), svolge un lavoro straordinario per la prevenzione e la repressione di questi reati e per ritrovare le opere d'arte rubate. Si tratta di un Reparto speciale fondato nel 1969 che opera attraverso i suoi nuclei presenti nelle maggiori città italiane. Il Comando dipende dal Ministero della difesa e dal Ministero dei beni culturali.

Dispone di eccezionale banca dati con l'elenco di tutti i beni archeologici e le opere d'arte rubate

Qualche anno fa il Comando TPC ha ritrovato un prezioso ovale di una pala d'altare del 700, trafugata nel 1992 nella chiesa di S. Michele di Salerno. Si tratta di una Madonna con bambino rintracciata dai Carabinieri del nucleo per la tutela del patrimonio culturale attraverso la comparazione tra la figura presente nella Banca Dati e la figura esposta in un catalogo di una casa d'asta. L'opera, pur avendo

subito una discreta ripulitura per camuffarne il furto nonché alcuni interventi pittorici di restauro, è stata riconosciuta e recuperata. Il confronto infatti tra la foto del dipinto rubato e quella del dipinto modificato ha bloccato la sua vendita sul mercato nero.

Una ulteriore operazione portata a termine con successo dal predetto Comando è la cosiddetta Operazione Teseo. Si tratta del più grande recupero di reperti antichi e di opere d'arte in Italia. In totale 5.361 pezzi per un valore di oltre 50 milioni di euro.

Perché questa operazione è stata denominata Teseo? Le indagini dei Carabinieri partirono dal ritrovamento di un vaso antico esposto nel museo Paul Getty. Questo ritrovamento permise di scoprire che presso il museo c'erano diversi vasi e anfore di dubbia provenienza, tra cui un'anfora decorata con il mito di Teseo. Da qui il nome dell'operazione. Le indagini proseguirono analizzando la posizione di una persona, un intermediario, che da facchino d'albergo era riuscito in poco tempo a diventare titolare di una grande galleria d'arte in Svizzera, facendo guadagni milionari. I Carabinieri scoprirono quindi che questa persona faceva parte di una fitta rete criminale che possedeva addirittura 5 depositi pieni di reperti rubati.

Il sospettato fu arrestato ma mai condannato in quanto nel frattempo era intervenuta la prescrizione del reato.

Delle attività operative condotte dal Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale (TPC) parlerò comunque più diffusamente nel 2 capitolo.

LA VENERE DI MORGANTINA

La Venere di Morgantina è una statua alta 2,24 metri del 400 a. C. con testa, braccia e piedi in marmo, il resto in calcare.

Proveniente da uno scavo clandestino effettuato nel sito archeologico di Morgantina in provincia di Enna, la statua fu acquistata illecitamente dal Paul Getty Museum di Malibù. Era stata trafugata nella seconda metà del 900 e venduta da un ricettatore al citato Museo che la espose al pubblico nel 1988. La Venere fu restituita all'Italia solo nel 2011 dopo un contenzioso tra Italia e USA durato anni. Oggi la si può ammirare nel Museo archeologico di Aidone.

I RITROVAMENTI RECENTI

Un ritrovamento recente di opere rubate riguarda un frammento di mosaico staccato dal ponte di comando di una nave di rappresentanza dell'imperatore Caligola e risalente al secondo secolo d. C. Insieme al mosaico sono stati ritrovati dai Carabinieri altri preziosi reperti tra cui 2 vasi a figure rosse del quinto secolo a. C., diverse monete ed alcuni manoscritti antichi. Naturalmente tutti provenienti da scavi clandestini o da furti effettuati nel nostro Paese. Il mosaico in particolare fu trovato all'inizio del 1930 a seguito di uno scavo archeologico legale e custodito all'interno del Museo delle Navi Romane di Nemi. Fu rubato da ignoti durante la seconda guerra mondiale ed individuato nella collezione privata di una cittadina italiana residente in USA. Insieme a questi reperti sono stati ritrovati dai Carabinieri presso altri musei americani tanti altri antichi reperti tra cui vasi e frammenti di marmo (Metropolitan Museum di New York), frutto di furti avvenuti soprattutto in Puglia e Campania.

Anche la Guardia di Finanza, come i Carabinieri, è impegnata nell'attività di prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio culturale e dispone di un Gruppo

tutela del Patrimonio archeologico che ha recuperato sinora oltre 24.000 reperti d'interesse archeologico. Opera con personale specializzato e con mezzi aerei e navali per il recupero di opere sommerse.

CAPITOLO II.

IL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE

Il Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale (TPC) svolge da cinquanta anni la sua attività di prevenzione e di repressione nel settore del traffico illecito di opere d'arte e di reperti archeologici. In questi 50 anni è riuscito a recuperare oltre 3 milioni di pezzi tra oggetti d'arte, reperti archeologici e beni contraffatti. Come già sottolineato nel capitolo precedente, dispone di una formidabile banca dati, che rappresenta un punto di riferimento irrinunciabile non solo per il Comando stesso ma anche per le altre Forze di polizia italiane e straniere. Le attività investigative del TPC hanno permesso di disarticolare diverse associazioni criminali che operavano in Italia e all'estero. In questo capitolo cercherò di approfondire le attività operative svolte dal TPC sia sotto il profilo della prevenzione (controlli nelle aree archeologiche, nei musei, nei negozi di antiquariato, nelle case d'asta, nelle fiere etc.), sia sotto quello della repressione (sequestro dei beni architettonici rubati, delle opere contraffatte etc.). Le regioni che risultano maggiormente colpite dai furti di beni culturali sono il Lazio, l'Emilia Romagna, la Lombardia e la Sicilia. Si va dai furti di libri e documenti di archivio a quelli di monete, vasellame e oreficeria, dai furti di dipinti di valore ai furti di statue. Generalmente sottratti dalle chiese, da collezioni private, dai musei, dalle biblioteche. Accanto ai furti di opere d'arte ci

sono le attività illecite derivanti dagli scavi clandestini e dalle contraffazioni di opere d'arte. La maggior parte degli oggetti rubati e dei reperti archeologici sottratti sono destinati al mercato estero per due ragioni fondamentali. La prima è che le organizzazioni criminali vendendo all'estero sono in grado di far perdere più facilmente le tracce; la seconda è legata ai guadagni che sono sensibilmente più alti rispetto a quanto offre il mercato nazionale. Il TPC per recuperare i reperti rubati agisce in stretto coordinamento con il Ministero degli affari esteri e con l'Avvocatura Generale dello Stato. Nel 2018 l'attività operativa del TPC ha consentito il recupero di 55.000 beni per un valore di circa 120 milioni di euro cui vanno aggiunti altri 500 milioni derivanti dal recupero di oltre mille opere contraffatte. Molto fiorente si è dimostrato anche il mercato on line. Per questo motivo il Comando ha deciso di estendere i controlli sui siti internet per il commercio nel web. Dalle attività operative effettuate dal TPC è emerso che molte opere risultano sottratte nelle zone dell'Italia centrale colpite dai sisma, quindi nel Lazio, Umbria, Marche e Abruzzi. Vediamo ora di analizzare la situazione settore per settore.

ARCHEOLOGIA

Per illustrare i risultati in questo settore, vorrei partire da un'operazione iniziata nel 2014 e terminata con successo nel 2018. Protagonisti i nuclei TPC di Palermo e di Caltanissetta. Si scoprì che venivano saccheggiate praticamente ogni giorno alcune aree archeologiche agrigentine e nissene (Caltanissetta) e che i reperti trafugati venivano venduti soprattutto a collezionisti del nord Italia e tedeschi. Ulteriori indagini permisero di arrivare al capo di un gruppo

malavitoso; era un noto mercante d'arte londinese. I beni archeologici venivano ripuliti attraverso fittizie attestazioni di provenienza e immesse nel mercato legittimo a cura di case d'asta tedesche. La collaborazione dei nostri Carabinieri con la polizia inglese e quella tedesca ha consentito di sgominare la banda e di recuperare oltre 20.000 reperti per un valore di circa 40 milioni di euro. Indagini successive permisero di scoprire le basi operative siciliane della banda. Ancora una volta la Sicilia si dimostrava una delle regioni più ricche di opere d'arte e di vestigia del passato, il luogo ideale per condurre incessanti saccheggi di reperti archeologici da consegnare ai mercati clandestini.

ANTIQUARIATO

E' importante sottolineare che oggi molti antiquari anziché esporre nelle gallerie, nei punti vendita tradizionali, nei mercati e nelle fiere, preferiscono vendere su piattaforme informatiche come e bay, subito.it e facebook perché riducono notevolmente i costi dell'impresa. Nonostante questo nuovo modo di vendere, il controllo del mercato tradizionale da parte dei nuclei TPC è rimasto molto attivo. Nel settore dell'antiquariato, nel 2018 sono stati recuperati 700 dipinti, 2500 sculture e migliaia di altri beni. Sono state denunciate per ricettazione 500 persone ed altre 80 per esportazione illecita. In particolare, mi preme sottolineare che sono state recuperate 5 pale d'altare sottratte alle chiese aquilane a seguito del terremoto del 2009. Insieme a queste 5 pale è stato recuperato un dipinto raffigurante Cristo che prega nell'orto di Guido Reni, celebre pittore del classicismo del 600. Ulteriori indagini hanno permesso poi di disarticolare un gruppo criminale che

rubava e rivendeva le opere trafugate ad alcuni imprenditori di Amalfi.

CONTRAFFAZIONI

I falsi sequestrati nel 2018 dal TPC sono oltre 1200 per un valore, qualora immessi sul mercato, di 400 milioni di euro. La maggior parte delle opere contraffatte sono di arte contemporanea. I Carabinieri del TPC hanno il compito di disarticolare le filiere criminali: dall'artista autore del falso, a chi produce false perizie, al curatore delle mostre che le inserisce tra le opere autentiche in esposizione. Perquisizioni e sequestri sono stati effettuati in tutta Italia.

LE OPERAZIONI CONDOTTE DAL TPC IN ITALIA NEL 2018

All'inizio del 2018 sono stati sequestrati tra il Lazio e la Campania oltre 300 dipinti contraffatti ed attribuiti anche ad artisti molto importanti come Picasso, Schifano e Fattori. Ed anche 1500 reperti archeologici di epoca romana con circa 2000 monete. A Venezia è stato sequestrato un dipinto attribuito falsamente a Leonardo da Vinci che avrebbe fruttato 250 milioni di euro. Nell'estate dello stesso anno sono stati sequestrati in Lombardia altri due dipinti contraffatti, uno attribuito a Paul Cezanne e l'altro a Modigliani per un valore totale di 13 milioni di euro. Alla fine dell'anno sono stati sequestrati a Roma circa 100 reperti archeologici di origine etrusca e romana e un centinaio di dipinti contraffatti. E' stata sgominata altresì una associazione a delinquere dedita al commercio di opere contraffatte.

LE OPERAZIONI CONDOTTE DAL TPC IN AMBITO INTERNAZIONALE NEL 2018

In collaborazione con le Forze di Polizia di altri Paesi e con l'Interpol e l'Europol sono state condotte con successo le seguenti operazioni. All'inizio dell'anno sono stati riportati in Italia da un museo di Copenaghen 155 reperti archeologici sottratti ai siti del Lazio. E' stata riportata in Italia da Monaco di Baviera una statua di marmo raffigurante Afrodite rubata nel 2011 dall'Università di Foggia. Successivamente, sono stati sequestrati in Belgio circa 200 reperti archeologici rubati nei siti del centro e sud Italia. Tra questi il Cratere di Dioniso, il Dio greco del vino, dei fiori e dei frutti, raffigurato spesso ubriaco. Dalla Svizzera, sono stati riportati in Italia alcuni reperti sottratti da aree archeologiche laziali e rivendute poi a case d'asta svizzere. Sono state recuperate altresì due anfore nere raffiguranti scene mitologiche sottratte al museo di Palermo. A luglio è stata effettuata l'operazione Demetra contemporaneamente sia in diverse città d'Italia sia a Londra, Monaco di Baviera e Barcellona. Sono state sequestrate 22.000 monete greche e romane e 450 reperti provenienti da scavi clandestini in Sicilia per un valore di circa 40 milioni di euro. Alla fine dell'anno è stato rintracciato a Monaco di Baviera un dipinto del 16 secolo raffigurante la Madonna con il Bambino e S. Giovannino di Piero Di Cosimo pittore fiorentino, del valore di un milione di euro. Sono state recuperate poi a Lugano 345 monete greche e romane e a Basilea due statue di epoca romana. Alla fine dell'anno sono stati riportati in Italia dagli USA diversi reperti etruschi, apuli e romani e dal Belgio altri 700 reperti in ceramica provenienti da aree archeologiche apule.

LE OPERAZIONI CONDOTTE DAL TPC NEL 2019

Nel 2019 sono stati recuperati dai Carabinieri del TPC oltre 900.000 beni. L'Italia si è confermata ancora una volta il Paese che ha investito più di ogni altro nella tutela e nella salvaguardia del patrimonio culturale. Un lavoro quotidiano e capillare condotto insieme dal MIBACT e dal Comando Carabinieri. I recuperi sono stati 857.000 nel settore dell'antiquariato, 45.000 in quello dell'archeologia e 1000 nel mondo delle contraffazioni. Tra le opere più importanti tornate a casa, un ritratto di Lorenzo Lotto rubato a Firenze e una Madonna del Pinturicchio sottratta a Perugia. Tolti dal mercato anche diversi dipinti attribuiti falsamente a Leonardo da Vinci, Modigliani e De Chirico. Tra le operazioni condotte all'estero degna di rilievo è la cosiddetta Operazione Achei condotta alla fine del 2019 dal Nucleo TPC di Cosenza in GB, Germania, Francia e Serbia, con un ingente recupero di reperti archeologici trafugati. Nel 2019 il Comando TPC ha celebrato al Quirinale il cinquantenario della sua fondazione.

TEAM EVOLUTION


Consulenza - Formazione - Servizi

- **Sicurezza e Sanità D.Lgs. 81/08**
- **Primo Soccorso D.M. 388/03**
- **Antincendio**
- **Haccp e Autocontrollo**
- **Safety & Security**
- **Training/Consulting**
- **Infortunistica e Risarcimento**
- **Assicurazioni**
- **C.T.P. (Consulenza Tecnica di Parte)**
- **Formazione Tecnica**
- **Personale Sanitario**
- **Disaster Management**

 **NUMERO VERDE**
800.960.881



info@evotarget.it
www.evotarget.it



**Associazione
E.R.T.
Emergency Rescue Team**



Per info
Cooperativa Coopacai Phoenix S.c.a.r.l.
Email: cooperativaphoenix@hotmail.it
Sito: www.cooperativaphoenix.it
Tel: [3275791589](tel:3275791589)

**L'AFFAIRE ECOMAFIA.
CRIMINI AMBIENTALI. UN BUSINESS
MONDIALE DA 259 MILIARDI DI DOLLARI
L'ANNO**

DI SILVIA STICCA

Il termine ecomafia, nella lingua italiana, è un neologismo coniato dall'associazione ambientalista Legambiente per indicare le attività illegali delle organizzazioni criminali di tipo mafioso che arrecano danni all'ambiente.

In particolare sono generalmente definite *ecomafie* le associazioni criminali dedite al traffico e allo smaltimento illegale dei rifiuti, traffico di animali e specie protette, opere d'arte e agroalimentare.

Il collegamento tra devastazione ambientale e crescita del profitto mafioso si evince dal giro d'affari prodotto: secondo i dati riportati nel Rapporto "Ecomafia 2019. Le storie e i numeri della criminalità ambientale in Italia", realizzato da Legambiente, l'aggressione alle risorse ambientali del Paese si traduce in un giro d'affari che nel 2018 ha fruttato all'ecomafia ben 16,6 miliardi di euro, 2,5 in più rispetto all'anno precedente e che vede tra i protagonisti ben 368 clan, censiti da Legambiente e attivi in tutta Italia.

In particolare 3,2 miliardi per commercio illegale di animali e piante protette, 2,8 miliardi nell'ambito dei rifiuti speciali, 2,3 miliardi derivanti da operazioni di abuso edilizio, 1,4 miliardi dal comparto agroalimentare e 1,1 miliardi di euro per l'inquinamento ambientale. In misura minore ma pur sempre rilevante ci sono l'archoafia cioè i furti di opere d'arte (600 milioni di euro di indotto) e la corruzione ambientale (500 milioni di euro).

La Campania è la regione che guida la classifica dell'illegalità nel ciclo dei rifiuti: su un totale pari al 47% delle infrazioni a livello nazionale, rilevate dalle Forze di Polizia nelle quattro regioni a rischio, si trova al primo posto, con 1.589 infrazioni su 3.756, seguita dalla Calabria (3.240) – che registra comunque il numero più alto di arresti, 35 – la Puglia (2.854) e la Sicilia (2.641). La Toscana è, dopo il Lazio che ha registrato poco più di 2.000 reati, la seconda regione del Centro Italia per numero di reati (1.836), seguita dalla Lombardia, al settimo posto nazionale.

La corruzione resta lo strumento principe, il più efficace, per aggirare le regole concepite per tutelare l'ambiente e maturare profitti illeciti. Dal 1° giugno 2018 al 31 maggio 2019 sono ben 100 le inchieste censite da Legambiente e che hanno visto impegnate 36 procure, capaci di denunciare 597 persone e arrestarne 395, eseguendo 143 sequestri.

Se nelle quattro regioni a tradizionale insediamento mafioso se ne sono contate 43, che fanno il 43% sul totale, è il Lazio la regione con il numero più alto di inchieste, 23, seguita da Sicilia (21), Lombardia (12), Campania (9) e Calabria (8).

Sempre nel 2018 sono inoltre 23 le Amministrazioni comunali sciolte per mafia, mentre nei primi cinque mesi del 2019 sono state ben 8: Careri (Reggio Calabria; sciolto una prima volta nel 2012), Pachino (Siracusa), San Cataldo (Caltanissetta), Mistretta (Messina), Palizzi (Reggio Calabria), Stilo (Reggio Calabria), Arzano (Napoli; al terzo scioglimento, dopo quelli del 2008 e del 2015) e dell'Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria.

La Legge n. 68/2015 sugli ecoreati continua ad avere un ruolo chiave, sia sul fronte repressivo sia su quello della prevenzione. Nel 2018 la legge è stata applicata dalle forze dell'ordine per 1.108 volte, più di tre al

giorno, con una crescita pari a +129%. Come gli altri anni, la fattispecie dell'inquinamento ambientale è quella più applicata: 218 contestazioni, con una crescita del 55,7% rispetto all'anno precedente. Aumentano anche i casi di disastro ambientale applicato in 88 casi (più che triplicati rispetto all'anno precedente). Completano il quadro le 86 contestazioni per il delitto di traffico organizzato di rifiuti, i 15 casi di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, i 6 delitti colposi contro l'ambiente, i 6 di impedimento al controllo e i 2 di omessa bonifica.

Più volte l'Italia è stata oggetto di procedure di infrazione in campo ambientale e della conseguente applicazione di sanzioni da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea per la sistematica violazione delle norme europee in tema di impatto ambientale, inquinamento atmosferico, conservazione della natura. Molti rilievi hanno riguardato la gestione dei rifiuti proprio in Campania e sono alla base delle motivazioni di una sentenza di condanna della Corte di giustizia (luglio 2015), che, avendo constatato la scorretta esecuzione di una precedente sentenza del 2010, ha imposto all'Italia il pagamento di una penalità di centoventimila euro per ogni giorno di ritardo nell'attuazione della sentenza del 2010, più una somma forfettaria di venti milioni di euro per le persistenti carenze rilevate nella gestione del ciclo dei rifiuti. Tale carenza, rileva la Corte, portata alla sua attenzione in più di venti cause, legittima l'adozione di una misura dissuasiva, come la condanna al pagamento di una cifra forfettaria.

Il 4 marzo 2010, la Corte di Giustizia aveva constatato che l'Italia non aveva adottato, per la regione Campania, tutte le misure necessarie per assicurare che i rifiuti fossero recuperati o smaltiti senza pericolo per la

salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente: in particolare, non era stata creata una rete adeguata ed integrata di impianti di smaltimento, violando gli obblighi previsti dalla Direttiva europea N. 2006/12/CE del 5 aprile 2006.

Nei reati connessi allo smaltimento illecito dei rifiuti spesso si intrecciano condotte illecite poste in essere da parte di tutti i soggetti che intervengono nel ciclo di smaltimento, non solo gruppi criminali ma anche imprenditori ed amministratori senza scrupoli, autotrasportatori, consulenti chimici, tutti partecipi di un meccanismo ben rodato. Per gli imprenditori liberarsi illegalmente dei rifiuti rappresenta una modalità di abbattimento dei costi di produzione, con la conseguente acquisizione di posizioni di vantaggio rispetto ad analoghe imprese che affrontano, con trasparenza ed onestà, tutti gli oneri previsti dai precetti normativi.

Già nei primi anni '90, nell'analizzare, per la prima volta a livello giudiziario, il cd. ciclo illegale dei rifiuti, venne alla luce che il rapporto tra la camorra e il mondo imprenditoriale non era più fondato sull'estorsione e il ricatto della prima sul secondo, ma si caratterizzava come relazione di tipo "simbiotico", dalla quale entrambe le parti traevano un proprio tornaconto. Lo stesso pagamento della "tangente" ad esponenti criminali iniziò ad essere letto da un'altra angolatura, che lo configurava, invece, quale contributo al clan, correlato ad un aumento del volume di affari, conseguente al risparmio di spesa. Accanto a figure di imprenditori che mirano a risparmiare i costi di eco-compatibilità, si è delineata un'altra categoria di industriali che hanno fatto dello sfruttamento illecito dell'ambiente il proprio oggetto sociale. Così è accaduto che imprenditori senza scrupoli abbiano messo a disposizione dei clan le proprie discariche, i

terreni, i mezzi produttivi, la documentazione fiscale, divenendo organici al gruppo criminale. In parallelo, la stessa logica del profitto che muove talune fasce imprenditoriali senza scrupoli riguarda anche i clan camorristici, per i quali i reati ambientali rappresentano, da oltre tre decenni, una delle attività illecite più remunerative. La loro rilevanza nelle economie criminali si ritrova nelle parole di un collaboratore di giustizia che, nel corso dell'operazione "Adelphi" del 1991, dichiarò che la "monnezza" diventava "oro", rappresentando un affare più redditizio del traffico di stupefacenti. Le naturali premesse per l'infiltrazione di tale mercato da parte della camorra sono state il tradizionale controllo del territorio, la disponibilità di cave, terreni e manodopera a bassissimo costo, unitamente al collaudato know how criminale, fondato sui meccanismi della protezione interessata e della violenza dissuasiva.

Inizialmente, l'interesse delle consorterie criminali si è incentrato nella gestione diretta delle discariche illegali realizzate in cave od in terreni, per passare poi ad infiltrare le compagini delle ditte titolari delle discariche autorizzate. Da allora, i gruppi criminali hanno esteso le attività dal semplice controllo dei siti finali di smaltimento al loro trasporto e commercializzazione. La gestione si è ramificata su gran parte del territorio nazionale, secondo gli schemi propri della moderna mafia imprenditrice. Si sono anche evolute le tecniche di "smaltimento", accomunate dall'obiettivo di far perdere le tracce del rifiuto prodotto a cominciare dalla sua provenienza.

Nel tempo si è passati dallo sversamento in discariche a cielo aperto, tipiche del periodo compreso tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90, ad un'ampia gamma di

metodologie pericolose per la salute pubblica, che ha riguardato tutte le fasi del ciclo.

Si legge nella relazione della "Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti" del febbraio 2013, che: *"...la capacità di infiltrazione della camorra nel settore dei rifiuti si è sviluppata in una sorta di progressione criminosa nel senso che, da una attività meramente predatoria (...) si è passati ad una infiltrazione nella stessa gestione imprenditoriale nel settore dei rifiuti, creando rapporti di complicità e connivenza con imprenditori del settore. L'ulteriore passo è stato quello della «occupazione» non solo del territorio campano, ma anche di quei settori della politica aventi un ruolo decisionale nella gestione del ciclo dei rifiuti..."*.

Nel corso della sua audizione del 30 gennaio 2019, dinanzi alla "Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati", il Presidente dell'ANAC, riferendosi alla gestione dei rifiuti in Campania ha evidenziato che una delle anomalie più ricorrenti riguarda proprio l'esecuzione di servizi di igiene urbana sulla base di contratti d'appalto scaduti da anni, prorogati in forza di reiterate ordinanze sindacali o determine dirigenziali, senza ricorrere a procedure selettive di evidenza pubblica e di scelta del contraente secondo criteri competitivi e di economicità. Tale modus operandi avrebbe concorso a creare "...una sorta di "zona franca", in cui si radicano vere e proprie spartizioni di mercato e posizioni di privilegio per i soggetti gestori, fino ad assumere progressivamente la consistenza di condizioni quasi immutabili e sicuramente difficili da scardinare..."

Diverse indagini hanno, tuttavia, fatto emergere che in

determinate realtà l'esponente politico si trova in una posizione di subalternità solo apparente in quanto, da un esame più attento del rapporto instauratosi tra il primo e il gruppo criminale, emerge che questo si fonda sull'esistenza di reciproci interessi e si sviluppa su un piano di perfetta pariteticità. Infatti, il peculiare rapporto che, da decenni, lega la camorra a compagini istituzionali, le ha consentito di inserirsi nelle gare per la concessione di pubblici appalti, in posizione spesso favorita rispetto alle imprese legali, sia per le considerevoli ricchezze di mezzi di cui la stessa dispone sia per gli appoggi politico-amministrativi sui quali può contare. Tale relazione arriva in alcuni casi ad assumere le connotazioni di una vera e propria joint venture, nella quale le scelte gestionali sono attuate a discapito dell'ottimizzazione delle modalità di smaltimento.

Il connubio tra economia lecita ed interessi mafiosi si rileva nella costituzione di Associazioni Temporanee di Imprese (A.T.I.), con capigruppo di importanti dimensioni per struttura e capitale, quindi in grado di aggiudicarsi gli appalti, alle quali sono chiamate a partecipare piccole imprese del luogo, solitamente vicine alla compagine mafiosa locale. Il 17 febbraio 2015, un provvedimento cautelare del GIP presso il Tribunale di Napoli ha documentato l'affidamento, tra il 2004 ed il 2007, da parte di due ex amministratori comunali (uno di Gricignano d'Aversa, l'altro di Orta di Atella), della gestione di molteplici servizi pubblici, tra i quali la raccolta e il trasporto pubblico di rifiuti, a una società riconducibile ad una famiglia di imprenditori contigui ai CASALESI, in cambio di voti e di assunzioni agevolate.

Il 20 gennaio 2017, il Tribunale di Napoli ha disposto un

sequestro preventivo di beni riconducibili a tre fratelli imprenditori nel settore dello smaltimento dei rifiuti, legati al citato gruppo, del valore di circa 200 milioni di euro. Il provvedimento ablativo rappresenta l'esito dell'operazione "Carosello-Ultimo Atto", conclusasi con la condanna definitiva dei citati imprenditori per disastro ambientale, per aver smaltito illegalmente tonnellate di rifiuti pericolosi e non pericolosi, spesso provenienti dalle industrie del Nord Italia, direttamente nelle campagne e nei Regi lagni dell'agro casertano e napoletano.

Sul fronte imprenditoriale, la 'ndrangheta, come noto, riesce ad alterare le condizioni di libero mercato con il monopolio di interi settori, da quello edilizio, funzionale all'accaparramento di importanti appalti pubblici, a quello immobiliare o delle concessioni dei giochi e, non ultimo, quello dei rifiuti.

Recenti attività condotte dalla DIA e dalle Forze di polizia che hanno documentato in diverse occasioni il totale asservimento di amministratori pubblici alle consorterie criminali con il conseguente condizionamento delle gare d'appalto nello specifico settore. Ciò garantisce ai sodalizi il sostanziale controllo delle lucrose attività connesse. È stato anche rilevato il sostanziale controllo di società a partecipazione pubblica, appositamente realizzate per la gestione dei rifiuti e sistematicamente condotte al fallimento (come emerso nell'ambito dell'inchiesta "Trash"), mentre in altri casi è stata accertata l'imposizione di una "tassa ambientale", a titolo estorsivo.

A partire dal luglio 2014, a Reggio Calabria, Venezia ed Assisi, nell'ambito dell'operazione "Rifiuti Spa 2", i Carabinieri hanno eseguito una misura restrittiva nei confronti di 24 soggetti appartenenti alla cosca Alampi, federata con quella dei Libri,

attiva nella frazione cittadina di Trunca (RC), accusati, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, turbata libertà degli incanti, intestazione fittizia di beni e sottrazione di cose sottoposte a sequestro, con l'aggravante delle finalità mafiose. Le indagini hanno documentato le infiltrazioni della 'ndrangheta negli appalti per la gestione dei rifiuti, nel cui ambito sono emersi accordi tra cosche per la spartizione dei profitti derivanti dalla gestione fraudolenta delle discariche regionali, nonché il controllo da parte degli indagati di imprese già sequestrate alla cosca con la complicità di un amministratore giudiziario, anch'egli destinatario di provvedimento restrittivo.

L'impegno investigativo nelle citate operazioni, ha consentito, tra l'altro, di acquisire elementi probatori sul conto di imprenditori attivi nel settore della raccolta rifiuti che, forti del sostegno derivante dalla criminalità organizzata locale e avvalendosi della collaborazione di liberi professionisti e della compiacenza di funzionari e amministratori pubblici, hanno condizionato il regolare svolgimento di gare d'appalto in alcuni comuni del basso Jonio reggino, in una sorta di rapporto circolare tra Pubblica Amministrazione, imprenditoria e cosca mafiosa: la prima, in cambio di appoggio, concedeva favori; la seconda cresceva grazie all'influenza mafiosa e degli amministratori pubblici corrotti, mentre la terza rafforzava il suo radicamento nel tessuto politico ed economico.

Se fino a ieri, poi, l'attenzione mediatica è stata concentrata quasi unicamente verso le regioni del Sud, soprattutto a causa delle travagliate vicende campane, oggi l'asse cognitivo dell'opinione pubblica non può più essere distolto da quanto, da tempo, accade al Centro e nel Nord del Paese: in talune aree, ormai non più considerabili come isole felici - ove si assiste ad una ancora troppo lenta

comprensione del fenomeno mafioso - i gruppi criminali trovano terreno fertile per la realizzazione di ecoreati, con le pesanti ricadute, in termini di costo sociale, che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi decenni. Le vicende connesse ai gravi episodi incendiari, che - ad esempio, in Lombardia - hanno riguardato capannoni ed aree colme di rifiuti, ne sono una testimonianza da non sottovalutare. L'analisi delle attività di indagine concluse in tale ambito illecito è da mettere necessariamente in relazione con la situazione gestionale del ciclo dei rifiuti e le sue criticità: la filiera legale (disciplinata dal D. Lgs. 152/2006 - Codice dell'Ambiente) appare troppo lunga negli aspetti spaziotemporali e costringe il rifiuto, dalla produzione allo smaltimento, ad una forte mobilità sul territorio, non solo verso altre regioni - secondo direttrici che oramai non sono più univoche - ma anche verso l'estero. La perdurante emergenza, che in alcune aree del Paese condiziona ed ostacola una corretta ed efficace gestione del ciclo dei rifiuti, vede tra le sue cause certamente l'assenza di un'idonea impiantistica, primi fra tutti i termovalorizzatori, che a livello regionale, o addirittura provinciale, avrebbe potuto consentire l'autosufficienza e la prossimità, come sancito dall'art 182 bis del D. Lgs. 152/2006. Significativa, si è già detto, la mancata realizza

zione di impianti di smaltimento ad alto profilo tecnologico, sul modello di quelli già esistenti in molti altri Stati europei e soprattutto nelle stesse Capitali e, nel contempo, il mancato potenziamento delle ulteriori infrastrutture necessarie, a monte, per il riciclo di materia e la stabilizzazione della trattazione organica. Una situazione che ha inevitabilmente determinato l'allungamento della filiera ed il mancato compimento del ciclo di gestione, demandando lo smaltimento

di quasi tutti i rifiuti urbani al conferimento in discarica, che spesso avviene dopo un farraginoso e dispendioso iter di trattamento e trasporto. In tale contesto, più è lunga la filiera, più le organizzazioni criminali riescono a trovare spazi di inserimento, sfruttando le situazioni emergenziali e contribuendo, con lo sversamento illegale nelle discariche abusive, all'inquinamento del patrimonio ambientale.

Segnali di interesse della criminalità organizzata presente in Lombardia per lo smaltimento dei rifiuti anche collegato all'emergenza COVID-19". A sostenerlo è stato il Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Milano, Alessandra Dolci, nell'audizione voluta dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati (Commissione Ecomafie). Con lei i rappresentanti di Cisambiente Confindustria che hanno riferito in merito alla gestione dei rifiuti collegata all'emergenza COVID-19.

La lotta alla criminalità organizzata, in particolare sul tema dei rifiuti, in tempi di Covid-19 non si ferma. Il procuratore Dolci, responsabile della Direzione distrettuale antimafia (Dda) di Milano, ha precisato che le mafie hanno cercato di inserirsi nel business dovuto all'emergenza sanitaria, in particolare rilevando attraverso prestanome società già in possesso di una autorizzazione alla gestione dei rifiuti o che si propongono per le sanificazioni speciali degli ambienti. *“In generale, è stato rilevato l'interesse della criminalità organizzata a sfruttare l'occasione offerta dalla pandemia. Non posso non riferirmi anche al decreto Liquidità che offre l'opportunità di incamerare illecitamente dei finanziamenti. Abbiamo sul territorio una serie di attività investigative in essere che danno conto dell'interesse delle*

organizzazioni criminali presenti sul territorio, nello specifico la 'ndrangheta, nel settore del traffico dei rifiuti, anche di rifiuti Covid. Abbiamo colto una progettualità in divenire e ovviamente siamo presenti con attività investigative”. Si precisa, poi, che la Regione Lombardia, ha emesso due ordinanze sullo smaltimento rifiuti (1 aprile e il 29 maggio) durante l'emergenza Covid. *“Ci ha colpito perché prevede, ad esempio, un'autorizzazione in deroga allo stoccaggio di un quantitativo di rifiuti superiore del 20 per cento rispetto all'autorizzazione che viene rilasciata alle società”*. Questo non fa che aumentare la capacità ricettizia, senza però che vi sia un contestuale aumento della fidejussione, quindi senza un vincolo. *“L'emergenza rifiuti, a mio giudizio, non giustifica un aumento della capacità ricettizia, in Lombardia le società regolarmente registrate sono circa 3.500 e gran parte sono in regime semplificato. In virtù dell'ordinanza del primo aprile per l'aumento di capacità del 20 per cento per il deposito di ogni tipo di rifiuto sia sufficiente una dichiarazione alla Città metropolitana, Arpa e Prefettura, e ciò non si giustifica con l'emergenza”*.

Il procuratore Dolci ha inoltre fornito alcune informazioni sugli incendi di rifiuti che, ha spiegato, è stato un fenomeno in Lombardia osservato soprattutto negli anni 2017 e 2018, per un totale di circa 50 casi. Non tutti di origine dolosa, ma si torna alle criticità già messe in evidenza dalla sopraccitata relazione della Direzione investigativa antimafia. Esplorando *“gli aspetti criminogeni della complessa filiera dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, compresi i recenti casi che hanno visto, a macchia di leopardo sul territorio nazionale, numerosi incendi presso aree periferiche e capannoni”*, la Dia è arrivata a evidenziare che «la perdurante emergenza che

in alcune aree del Paese condiziona ed ostacola una corretta ed efficace gestione del ciclo dei rifiuti vede tra le sue cause certamente l'assenza di idonei impianti di smaltimento che dovrebbe consentire l'autosufficienza a livello regionale». In altre parole, senza impianti di prossimità sufficienti a gestire in sicurezza i rifiuti prodotti da imprese e cittadini, è più probabile che sia la malavita a occuparsi di risolvere il problema.

Tornando agli incendi in Lombardia, il Procuratore Dolci ha ricordato che i più significativi sono stati quelli di via Chiasserini a Milano e quello di Corteolona, in provincia di Pavia e dalle attività di indagine “è emersa la presenza nel settore dello smaltimento illecito di rifiuti in Lombardia di soggetti calabresi contigui alla ‘ndrangheta”. Il modus operandi emerso dagli approfondimenti investigativi prevedeva, secondo quanto riferito, lo “smaltimento illecito in Calabria di rifiuti campani, solo formalmente inviati a smaltimento in Lombardia”.

Dolci ha inoltre sottolineato l'efficacia delle attività di prevenzione di incendi e stoccaggi illeciti di rifiuti coordinate dalla prefettura di Milano e da altre Prefetture lombarde. Sempre in un'ottica di condivisione delle informazioni, il procuratore si è detta favorevole rispetto a un'ipotesi di banca dati che raccolga provvedimenti autorizzativi, struttura societaria e risultanze dei controlli relativi ad aziende del settore rifiuti.

In ragione del know-how investigativo maturato nel tempo, le metodologie di contrasto sviluppate dalle Forze di polizia e dalla Magistratura coincidono - in presenza di un elevato tecnicismo normativo di settore - con quelle applicate in tema di lotta alla criminalità organizzata e necessitano, ugualmente, anche della cooperazione internazionale, nella consapevolezza che, per

contrastare efficacemente le proiezioni criminali ed economico-finanziarie delle mafie, occorre comprendere anzitutto l'importanza del crimine transnazionale, da qualsiasi Paese provenga, inteso come una vera e propria assoluta priorità.

A livello internazionale UNEP (*UN Environment Programme*) ed INTERPOL confermano nell'ultimo report del 2018 le già impressionanti cifre pubblicate nel 2016.

In entrambi i documenti si stima che i crimini ambientali abbiano alimentato un business tra i 91 e i 259 miliardi di dollari l'anno, un profitto che li ha resi in media il quarto crimine più redditizio al mondo, dopo il traffico di droga (344 miliardi di dollari), la contraffazione (288 miliardi di dollari) e il traffico di esseri umani (157 miliardi di dollari). L'aumento esponenziale delle attività ambientali illecite contrasta con un'analogha perdita di risorse per i governi e le comunità, da 9 a 26 miliardi di dollari all'anno a seconda del Paese di riferimento.

I crimini ambientali hanno recentemente attirato l'attenzione della comunità internazionale a causa dei danni compiuti contro l'ambiente e gli ecosistemi, nonché per le drastiche ripercussioni per la pace, la sicurezza e lo sviluppo sostenibile. Il rapporto UNEP del 2018 mette in guardia dagli effetti drammatici che queste attività illecite hanno, da un lato, sull'esacerbazione dei cambiamenti climatici e del degrado ambientale e, dall'altro, sull'inasprimento di conflitti interni e tra nazioni.

Al fine di arginare almeno parzialmente tale incertezza normativa, organizzazioni come INTERPOL, EUROPOL e UNEP hanno concordato che il termine “crimine ambientale” possa essere utilizzato per identificare “quelle attività illegali che danneggiano l'ambiente e da cui traggono beneficio individui o gruppi o società tramite

lo sfruttamento, il danneggiamento, il commercio o il furto di risorse naturali, compresi, ma non limitati a, reati gravi e crimini organizzati transnazionali”.

Hanno incluso nella lista di emblematici crimini ambientali internazionali i traffici di specie rare e protette (flora e fauna), i crimini forestali e della pesca, la gestione criminosa delle acque, lo scarico illegale di rifiuti, il contrabbando di sostanze che riducono lo strato di ozono e l'estrazione illegale.

Il rapporto UNEP-INTERPOL del 2016 svela che i criminali scelgono in quale Paese condurre il proprio business anche in base alle carenze nelle legislazioni penali nazionali e al livello di corruzione, al fine di ottenere il massimo profitto possibile. Un altro ostacolo è la mancata attuazione di strumenti giuridicamente e non giuridicamente vincolanti per affrontare questi reati.

Dalle analisi condotte dalle organizzazioni internazionali si evince che il traffico di fauna selvatica e di rare specie animali è particolarmente diffuso in Africa, Asia e America Latina; mentre Nord America, Europa e Asia sono i principali clienti di tale mercato, pari al 25% del commercio internazionale totale.

Inoltre, le destinazioni privilegiate per il trasporto e il traffico illegale di rifiuti sono il continente africano (principalmente Costa d'Avorio, Ghana, Nigeria, Sierra Leone, Tanzania) e asiatico (Cina, Indonesia, India, Malesia, Pakistan e Vietnam). La percentuale più alta di questi rifiuti proviene da Europa, Nord America e Australia.

Dal 2016, la Colombia presenta il maggior numero di sfollati nel mondo, di cui l'87% è stato costretto a fuggire da aree con una forte presenza di attività estrattive illegali che ha comportato un grave inquinamento da mercurio dell'acqua e del suolo. Insieme all'America Latina, anche l'Africa e l'Asia

sono gravemente colpite dall'estrazione illegale di risorse naturali, specialmente di oro, coltan e diamanti.

Pertanto, ciò che emerge dall'analisi dei dati UNEP e INTERPOL è che l'Europa e il Nord America, insieme ad altri Stati a seconda del settore commerciale, sfruttano le risorse dei Paesi meno sviluppati, scambiando rifiuti tossici per minerali e fauna.

I report esaminati evidenziano poi tre principali fattori che favoriscono la proliferazione dei reati ambientali che riguardano, rispettivamente, il beneficio economico per i responsabili, la domanda sempre crescente di attività ambientali illecite e il fallimento istituzionale nel regolare e combattere efficacemente tali crimini. La povertà rappresenta un incentivo a commettere tali atti, spesso considerata come l'unica via di sopravvivenza. Un esempio emblematico riguarda il caso del “turismo dei rifiuti” o del cosiddetto “eWaste”: cittadini africani che arrivano in Europa con un visto turistico per raccogliere rifiuti elettronici (telefoni cellulari, componenti di computer o altra apparecchiatura elettronica) per poi farli circolare illegalmente in Africa con gravi conseguenze per la salute umana e l'ambiente. I crimini ambientali possono essere condotti da individui – come appena riscontrato – società, attori statali o gruppi di criminalità organizzata. Un esempio pragmatico di responsabilità statale per crimini ambientali è il noto caso dell'acciaieria Ilva di Taranto, per cui la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato l'Italia per violazione dell'Articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e 13 (diritto a un ricorso effettivo) della CEDU (Convenzione europea dei diritti dell'uomo).

Particolarmente preoccupante è, inoltre, il crescente coinvolgimento della criminalità organizzata in attività illecite. Il termine

“crimini ambientali da colletti bianchi” è stato coniato per evidenziare il fitto collegamento tra crimini ambientali e riciclaggio di denaro, la frode, l’evasione e la corruzione fiscale. Alcuni dei gruppi di criminalità organizzata transnazionale più pericolosi al mondo – la camorra e la ndrangheta in Italia, Solntsevskaya Bratva nella Federazione Russa, Yamaguchi Gumi in Giappone e Sinaloa in Messico – hanno investito massivamente in questo mercato emergente e ancora non sufficientemente regolamentato, dunque a basso rischio e con alte possibilità di profitto. Il nesso tra crimini ambientali e malavita italiana è altresì prorompente nel traffico e smaltimento illecito di rifiuti. A tal proposito, nel febbraio 2017 la Commissione bicamerale di inchiesta sulle ecomafie ha stabilito la desecretazione di alcuni documenti dell’AISE (Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna), dai quali è emerso che novanta navi sarebbero state affondate dolosamente nel Mar Mediterraneo dalla criminalità organizzata a partire dagli anni ’90 nel corso di operazioni internazionali di rifiuti illeciti, triangolazioni con traffici illegali di armi e operazioni di riciclaggio di denaro.

Sebbene la legislazione internazionale sui crimini ambientali si stia sviluppando molto rapidamente, si constata che le reti criminali sviluppano le loro strategie ancora più velocemente, sfruttando infatti l’impreparazione internazionale al problema, nonché la divergenza degli approcci adottati dai singoli Stati. Le organizzazioni internazionali maggiormente coinvolte nella lotta contro i crimini ambientali richiedono già da tempo maggiore collaborazione e impegno a tutta comunità internazionale per l’adozione di strategie comuni e coordinate. Infatti, soluzioni nazionali frammentate non sarebbero in grado di rispondere adeguatamente non solo a un fenomeno di

portata transnazionale come quello dei crimini ambientali, ma non produrrebbero nemmeno soluzioni omogenee per far fronte alle nefaste conseguenze per l’ambiente e le popolazioni vittime di tali reati.

A conclusione della “*Law, Justice and Development Week 2016*”, ospitata presso il quartier generale della *World Bank* a Washington (D.C), Interpol e UNEP hanno presentato il 9 dicembre 2016 il Rapporto “*Environment, Peace and Security? A Convergence of Threats*” che mette in risalto la correlazione tra i reati ambientali e altre attività illegali gravi, come la corruzione, la contraffazione, il traffico di droga, la criminalità informatica e i reati finanziari, nonché i rapporti con le organizzazioni terroristiche e i gruppi armati non governativi. “*La criminalità ambientale è di portata transnazionale ed ha una natura insidiosa – ha dichiarato il Segretario generale dell’Interpol, Jürgen Stock – Sottrae ai Governi entrate tanto necessarie, alle persone i propri mezzi di sussistenza e alle comunità pace e sicurezza. La comunità internazionale deve sostenere un approccio globale, facendo seguire alla retorica l’azione, la politica con l’attuazione e il rafforzamento della legge con le forze*”.

La ricerca ha coinvolto quasi 70 Paesi, rivelando che oltre l’80% delle nazioni considera i reati ambientali come una “priorità nazionale”, e la maggior parte è convinta che le nuove e sofisticate attività criminali rappresentano sempre più una minaccia per la pace e la sicurezza.

Secondo il Rapporto, il valore dei reati ambientali globali ammontano tra i 91 e i 258 miliardi di dollari all’anno che si intrecciano con quelli connessi con altre attività criminali. Ad esempio, i gruppi terroristici e altre reti criminali finanziano le loro attività attraverso lo sfruttamento delle risorse nelle zone di

conflitto. I ricercatori stimano che almeno il 40% dei conflitti interni siano correlati allo sfruttamento delle risorse naturali. In altri casi i gruppi criminali approfittano della povertà delle comunità locali per incentivarle a commettere reati come il bracconaggio, il taglio di alberi, la pesca illegale o l'estrazione abusiva di minerali.

I crimini ambientali vanno ben oltre il bracconaggio della fauna selvatica e includono il taglio illegale degli alberi, la pesca abusiva, l'estrazione clandestina di minerali e anche traffico illegale di rifiuti pericolosi. Altri aspetti, come ad esempio lo sfruttamento e il commercio illegale di petrolio e prodotti chimici rischiano di diventare più diffusi nei prossimi anni (Fonte: Interpol – UNEP).

Il Rapporto raccomanda, inoltre, un approccio multidisciplinare per affrontare la criminalità ambientale, un maggiore scambio di informazioni tra i vari settori, una maggiore attenzione all'attuazione delle politiche ambientali e un sostegno finanziario più forte anche attraverso l'Aiuto Pubblico allo Sviluppo.

“È giunto il momento di affrontare la minaccia della criminalità ambientale, con una risposta coordinata degli Stati membri, delle organizzazioni internazionali e delle Nazioni Unite– ha sottolineato Erik Solheim, Segretario esecutivo dell'UNEP –Tale risposta deve affrontare la necessità di migliorare la condivisione delle informazioni, una maggiore protezione dei civili, una migliore applicazione della legge e una più profonda comprensione dei fattori scatenanti i conflitti”.

Anche il Parlamento europeo con la recente Risoluzione del 18 ottobre 2016 sul Piano d'azione dell'Unione europea contro il traffico illegale di specie selvatiche, esorta ad una maggiore cooperazione, tra l'Interpol,

l'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC).

Inoltre, riconoscendo necessità di un partenariato globale più forte per combattere il commercio illegale di fauna selvatica, chiede un aggiornamento sul sostegno finanziario e tecnico per aiutare i Paesi in via di sviluppo nei loro sforzi per ridurre gli incentivi bracconaggio, al fine di migliorare le opportunità economiche e promuovere il buon governo e lo stato di diritto.

FONTI E APPROFONDIMENTI

Legambiente, Ecomafia 2019 Le storie e i numeri della criminalità ambientale;

Relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia, Gennaio-Giugno 2019;

Audizione, in videoconferenza, del procuratore aggiunto presso il Tribunale di Milano, Alessandra Dolci, sulla gestione dei rifiuti legata all'emergenza Covid-19, Commissione Parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati;

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sentenza in prima sezione del 24 gennaio 2019, caso Cordella e altri c. Italia, Ricorsi nn. 54414/13 e 54264/13, Strasburgo;

Chiappi I, Discarded Electronics and Ghana's Environmental Conundrum: The E-waste Republic, Der Spiegel;

Manca, V., La tutela delle vittime da reato ambientale nel sistema CEDU: il caso Ilva, In Diritto Penale Contemporaneo, Rivista trimestrale N. 1/2018;

Palmisano, M., Il traffico illecito di rifiuti nel Mediterraneo: fenomenologie e strumenti di

contrasto, In Diritto Penale Contemporaneo,
Rivista trimestrale N. 1/2018;

UNEP, The State of Knowledge of Crimes
that have Serious Impacts on the
Environment, 2018;

UNEP-INTERPOL, The Rise of
Environmental Crime – A Growing Threat To
Natural Resources Peace, Development And
Security. A UNEP-INTERPOL Rapid
Response Assessment. In C. Nellemann, et
al., 2016

IL FENOMENO ESTORSIVO: ASPETTI SOCIALI E MORALI

DI COSMO CESARE COSENTINO

1. Il fenomeno estorsivo ed il libero esercizio della volontà

Il verbo estorcere ha come significato principale quello di ottenere qualcosa, spesso non dovuta, con violenza o mediante l'inganno.

Il codice penale all'art. 629 c.p. recita *“chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000”*.

Può osservarsi che il dato rilevante, nel reato di estorsione, è quello relativo alla coartazione della volontà di un altro soggetto.

Ciò che l'ordinamento giuridico non ammette è che la scelta effettuata da un soggetto non sia frutto del suo libero convincimento ma, al contrario, una scelta eterodeterminata.

Questa mancanza di libertà di scelta è un fatto rilevante anche dal punto di vista civilistico, oltre che penalistico.

Ciò in quanto in una società civile, nella quale i soggetti agiscono secondo determinate regole, la mancanza di libera espressione della volontà di ciascuno dei consociati provoca una grave distorsione all'interno della civile convivenza degli stessi.

Dal punto di vista civilistico può dirsi che uno degli effetti più rilevanti, se in un sistema di rapporti tra soggetti viene a mancare la libertà di scelta e la parità di azione tra gli stessi, è quello della distorsione del normale

andamento delle relazioni sociali e commerciali.

Pertanto, si verifica una vera e propria distorsione del mercato e le regole poste a fondamento dello stesso non sono più in grado di operare.

Dal punto di vista penalistico, invece, l'esercizio di violenza fisica o psichica esercitata sulla volontà di un soggetto, svilisce totalmente la persona e l'essere umano stesso.

Il reato è grave non solo e non tanto perché il soggetto agente del reato ottiene un vantaggio o un profitto dall'esercizio coartato della volontà di un altro soggetto ma, piuttosto, perché privando quest'ultimo del suo libero arbitrio lo rende, per usare un termine forte, “schiavo” di una volontà altrui.

Ma un soggetto privato della propria volontà, cos'altro è se non uno “schiavo”.

In termini giuridici diremmo che questo soggetto viene privato della “capacità di agire”, ma alla fine del ragionamento è praticamente la stessa cosa.

La libertà fisica è cosa vacua se non accompagnata dalla libertà di pensiero e della libertà di esercitare le proprie scelte, qualsiasi esse siano.

Ecco perché, il legislatore ha previsto, sia in campo penale che in quello civile, gravi sanzioni per gli illeciti che incidono sul libero esercizio della volontà, restringendone o annullandone tale facoltà.

2. MOTIVAZIONI SOCIOLOGICHE E TEOLOGICHE DEL FENOMENO ESTORSIVO

Fatte queste brevi premesse, è il caso di soffermarsi a grandi linee sugli aspetti sociali e teologici del fenomeno estorsivo.

È bene precisare che quando si parla di estorsione, non sempre e non solo ci si riferisce alla condotta penalmente rilevante.

Estorsiva, nel senso di coartata, è anche la condotta di chi, esercitando il proprio potere

commerciale e la propria posizione dominante, può costringere o “indurre” un altro soggetto a compiere delle scelte che non sono da quest’ultimo parzialmente o totalmente volute.

Questo modo di operare, specialmente nel mondo degli affari, rende le relazioni commerciali e, quindi, il mercato di riferimento, non in linea con quelle che sono le regole giuridiche ma, anche, quelle sociali e/o morali (con un chiaro riferimento, in tal caso, alle questioni religiose).

È importante dire, infatti, che i rapporti giuridici sono fondati su regole che, quasi sempre, sono germinate e hanno posto le loro radici in pensieri e dottrine filosofiche e religiose.

L’esempio, prima richiamato, relativo alle pratiche commerciali scorrette e all’abuso di posizione dominante, nelle transazioni commerciali, ha le sue radici nei comportamenti, divenuti nel tempo norme giuridiche, tenuti dai commercianti del periodo medioevale.

Stabilire, infatti, cosa sia giusto e cosa sia ingiusto, nell’ambito di una transazione commerciale è cosa non facile.

Lo dimostra il fatto che, sino a poco tempo fa, ovvero prima dell’entrata in vigore del primo codice del consumo, molti comportamenti che oggi costituiscono un illecito civile, prima non erano sanzionati.

Il comportamento di una grande multinazionale che impone determinate condizioni, irrifutabili, ai propri clienti, sotto la velata minaccia di isolare l’operatore economico e metterlo fuori mercato, costituisce una vera e propria estorsione commerciale.

Proprio per questo, tali comportamenti, sono oggi fortemente condannati e costituiscono un grave illecito civile.

La base di tale norma giuridica può essere rinvenuta in quella teoria sociale e religiosa, secondo la quale l’agire umano, anche nel mondo del commercio e delle transazioni economiche, deve comunque essere improntato alla salvaguardia dell’essere umano e dei suoi diritti fondamentali.

Tra questi vi è proprio la libertà di esprimere, anche in campo economico e commerciale, il proprio convincimento e la propria volontà, potendo operare nel mercato, per quanto possibile, ad armi pari con gli altri operatori.

È proprio per questo motivo, infatti, che uno dei luoghi, virtuali, più criticati è il mercato finanziario, nel quale la regola della libera espressione della volontà, senza che questa possa essere “distorta” (*rectius* “estorta”), non vale sempre e molto spesso è parzialmente tutelata.

Nel caso dei mercati finanziari, infatti, la possibilità di poter “lucrare” il maggior profitto possibile, approfittando delle asimmetrie informative che insistono in un determinato momento tra gli operatori, è ciò che caratterizza la finanza.

Se questa possibilità di operare in condizioni asimmetriche, sfruttando tali situazioni, venisse sterilizzata, verrebbe a mancare proprio il mercato finanziario stesso.

Ecco che, in tali tipi di ambienti, le regole vengono deviate da quelle canoniche, generando, ovviamente, un *vulnus* di tutela per i soggetti che vi operano.

Tornando al nostro tema, in conclusione, deve essere sottolineato che la regola base, quindi, consiste nella tutela della libertà di manifestazione del proprio pensiero, da parte di tutti i soggetti qualora, questi, pongano in essere condotte giuridicamente rilevanti.

Questo principio è alla base di tutte le norme che sono orientate, in campo civile e penale, al corretto esercizio delle relazioni sociali ed economiche.

3. Effetti dell'estorsione nella società

Partendo dall'assunto che la mancanza di libertà di esercizio della volontà altera i rapporti umani ed economici di una determinata società, è utile comprendere gli effetti empirici che provoca il fenomeno estorsivo.

Nel momento in cui un ambiente sociale viene aggredito da soggetti che praticano l'estorsione in ogni tipo di forma, fisica o psichica, si generano diversi effetti altamente nocivi per il tessuto sociale.

Sotto l'aspetto economico, in parte lo si è già detto, accade che il normale evolversi del mercato di riferimento viene stravolto.

Ecco che tramite la condotta estorsiva, la criminalità può condizionare a monte le scelte degli altri soggetti che operano in un settore commerciale.

Come detto, chi è soggetto ad estorsione non può compiere le azioni che egli vorrebbe e, pertanto, diventa schiavo di un altro soggetto, finendo per fare, direttamente o indirettamente, ciò che il criminale vuole.

L'effetto immediato è quello di fare esattamente quello che viene imposto, con violenza, di fare.

Ad esempio, può essere richiesto di pagare una somma di danaro per operare in una determinata zona o in un determinato settore.

Ma vi è anche un effetto "mediato" di tale condotta illecita.

Chi viene costretto a pagare il "pizzo", viene automaticamente condizionato nelle sue scelte economiche in generale. Egli, infatti, dovrà preoccuparsi di come reperire i soldi da versare o di come evitare di pagare una cifra troppo alta. Per fare ciò, quindi, modificherà le proprie idee commerciali, arrivando, a volte, anche a trasferire la propria attività, a chiuderla o a cederla a qualcuno che possa far fronte alle richieste estorsive.

Ed infatti, il fenomeno estorsivo è l'anticamera, in un ciclo perverso, dell'usura, in quanto molti commercianti finiscono per chiedere prestiti, in un circuito non lecito ovviamente, per far fronte proprio alle richieste estorsive stesse.

Ma, al di là di queste gravi conseguenze ed effetti, ciò che più grava la dinamica sociale è il fatto che, nel posto in cui il reato di estorsione attecchisce, viene a crearsi una realtà sociale piegata al volere della criminalità.

L'estorsione non è solo un reato è un mezzo per creare "schiavi", ovvero soggetti privati della loro volontà e della loro capacità di discernimento.

Questa condizione di sottomissione costituisce l'humus principale nel quale la criminalità può proliferare e rafforzarsi, in quanto crea almeno tre effetti fondamentali.

Il primo è l'eliminazione di soggetti che possano competere con la criminalità organizzata in un determinato settore, determinando l'annichilimento degli stessi.

Il secondo è quello di costituire una fonte illecita di approvvigionamento di risorse economiche per perpetrare ulteriori e diversi illeciti.

Il terzo è quello di costruire, con tale asservimento, le condizioni più favorevoli per poter agire indisturbati o senza grossi problemi in un determinato territorio, al fine di accrescere la propria forza ed il proprio dominio.

In conclusione, è fondamentale comprendere come il reato di estorsione o più in generale la condotta estorsiva non costituisce semplicemente una singola richiesta ma, bensì, una condizione permanente di asservimento e di condizionamento di un soggetto e, in genere, di un territorio che in tal modo viene annichilito e reso privo di capacità di agire.

4. Attualità della pratica dell'usura

Purtroppo, la pratica estorsiva, così come quella dell'usura, rischia di essere anch'essa tragicamente attuale.

Anche in questo caso il *lockdown* ha privato la criminalità di quella libertà di movimento che prima aveva.

Tale privazione ha reso la criminalità meno importante, potremmo parlare di microcriminalità, più violenta ed alla ricerca di risorse per sopravvivere.

Come detto, il metodo più immediato e più usato è quello di “estorcere” quanto necessario ai soggetti più deboli.

Ecco perché, in questo momento di ripartenza, potrà facilmente verificarsi che, accanto alla storica e già presente azione estorsiva della criminalità organizzata, si associ un ulteriore fenomeno di estorsione azionato da una criminalità minore, che cerca risorse per sopravvivere.

Tale situazione rischia di essere esplosiva sia a livello sociale, perché potrebbe far degenerare le condizioni di vita, già difficili, e far salire i casi di suicidio, sia perché comprometterebbe definitivamente un tessuto economico che è stato fortemente colpito da mesi di chiusura e da regole stringenti imposte per la ripartenza.

IL REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI N. 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION O GDPR) BREVI OSSERVAZIONI SULLE NOVITÀ INTERVENUTE. IN PARTICOLARE IL REGISTRO DEI TRATTAMENTI, I NUOVI ADEMPIMENTI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E IL TRATTAMENTO PER “RAGIONI DI GIUSTIZIA”.

DI ALESSANDRO DEL PESCHIO

Premessa; I chiarimenti del Garante per la protezione dei dati personali; Il registro dei trattamenti; Le misure di sicurezza; Le violazioni di dati personali (cenno); Le ragioni di Giustizia e la Titolarità del trattamento; Il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari; Ricognizione delle diverse modalità di applicazione della nuova disciplina in ambito Giustizia Amministrativa e presso il Ministero della Giustizia; Il Registro dei Trattamenti presso il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, Il modello di Registro adottato presso Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, i Tribunali amministrativi regionali, le Sezioni Staccate di Tribunali; Il trattamento dei dati presso gli uffici giudiziari; La Circolare del Ministero della Giustizia

Premessa

Come noto, il Regolamento 2016/679 (GDPR) *relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*

(regolamento generale sulla protezione dei dati) - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale europea il 4 maggio 2016, e entrato in vigore il 24 maggio 2016, ma la cui attuazione è avvenuta a distanza di due anni, quindi a partire dal 25 maggio 2018- e, successivamente, il Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*”, hanno comportato profonde modifiche alla disciplina in materia.

I chiarimenti del Garante per la protezione dei dati personali

Allo scopo, pertanto, di provare ad indicare, nei limiti del presente lavoro, le novità di interesse intervenute, si ritiene utile prendere avvio dai chiarimenti offerti dal Garante per la protezione dei dati personali; di rilievo, in tal senso, si presentano le schede illustrative della disciplina reperibili sul sito web dell'anzidetta autorità amministrativa indipendente; vi si legge *che << Ogni trattamento di dati personali deve avvenire nel rispetto dei principi fissati all'articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679>>*⁸¹;

⁸¹ *Ogni trattamento di dati personali deve avvenire nel rispetto dei principi fissati all'articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679, che qui si ricordano brevemente:*

- *liceità, correttezza e trasparenza del trattamento, nei confronti dell'interessato; limitazione della finalità del trattamento, compreso l'obbligo di assicurare che eventuali trattamenti successivi non siano incompatibili con le finalità della raccolta dei dati; minimizzazione dei dati: ossia, i dati devono essere adeguati pertinenti e*

quest'ultimo <<...(articolo 5, paragrafo 2) richiede al titolare di rispettare tutti questi principi e di essere "in grado di provarlo". Questo è il principio detto di "responsabilizzazione" (o accountability) che viene poi esplicitato ulteriormente dall'articolo 24, paragrafo 1, del Regolamento, dove si afferma che "il titolare mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente Regolamento>>; in altri termini si chiede ai titolari <<l'adozione di comportamenti proattivi e tali da dimostrare la concreta adozione di misure finalizzate ad assicurare l'applicazione del regolamento (si vedano artt. 23-25, in particolare, e l'intero Capo IV del regolamento). Si tratta di una grande novità per la protezione dei dati in quanto viene affidato ai titolari il compito di decidere autonomamente le modalità, le garanzie e i limiti del trattamento dei dati personali – nel rispetto delle disposizioni normative e alla luce di alcuni criteri specifici indicati nel regolamento.>>⁸²

limitati a quanto necessario rispetto alle finalità del trattamento; **esattezza** e aggiornamento dei dati, compresa la tempestiva cancellazione dei dati che risultino inesatti rispetto alle finalità del trattamento; **limitazione** della conservazione: ossia, è necessario provvedere alla conservazione dei dati per un tempo non superiore a quello necessario rispetto agli scopi per i quali è stato effettuato il trattamento; **integrità e riservatezza**: occorre garantire la sicurezza adeguata dei dati personali oggetto del trattamento.

⁸² Prosegue il Garante: Il primo fra tali criteri è sintetizzato dall'espressione inglese "**data protection by default and by design**" (si veda art. 25), ossia dalla necessità di configurare il trattamento prevedendo fin dall'inizio le garanzie indispensabili "al fine di soddisfare i requisiti" del regolamento e tutelare i diritti degli interessati – tenendo conto del contesto complessivo ove il trattamento si colloca e dei **rischi** per i diritti e le libertà degli interessati. Tutto questo deve avvenire a monte, prima di procedere al trattamento dei dati

vero e proprio ("sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso", secondo quanto afferma l'art. 25(1) del regolamento) e richiede, pertanto, un'analisi preventiva e un impegno applicativo da parte dei titolari che **devono sostanzarsi in una serie di attività specifiche e dimostrabili**.

Fondamentali fra tali attività sono quelle connesse al secondo criterio individuato nel regolamento rispetto alla gestione degli obblighi dei titolari, ossia il **rischio inerente al trattamento**. Quest'ultimo è da intendersi come **rischio** di impatti negativi sulle libertà e i diritti degli interessati (si vedano considerando 75-77); tali impatti dovranno essere analizzati attraverso un apposito processo di valutazione (si vedano artt. 35-36) tenendo conto dei **rischi** noti o evidenziabili e delle misure tecniche e organizzative (anche di sicurezza) che il titolare ritiene di dover adottare per mitigare tali **rischi** (...) All'esito di questa valutazione di impatto il titolare potrà decidere in autonomia se iniziare il trattamento (avendo adottato le misure idonee a mitigare sufficientemente il **rischio**) ovvero consultare l'autorità di controllo competente per ottenere indicazioni su come gestire il **rischio** residuale; l'autorità non avrà il compito di "autorizzare" il trattamento, bensì di indicare le misure ulteriori eventualmente da implementare a cura del titolare e potrà, ove necessario, adottare tutte le misure correttive ai sensi dell'art. 58: dall'ammonimento del titolare fino alla limitazione o al divieto di procedere al trattamento. Dunque, l'intervento delle autorità di controllo sarà principalmente "ex post", ossia si collocherà successivamente alle determinazioni assunte autonomamente dal titolare; ciò spiega l'abolizione a partire dal 25 maggio 2018 di alcuni istituti previsti dalla direttiva del 1995 e dal Codice italiano, come la notifica preventiva dei trattamenti all'autorità di controllo e il cosiddetto prior checking (o verifica preliminare: si veda art. 17 Codice), sostituiti da obblighi di tenuta di un registro dei trattamenti da parte del titolare/responsabile e, appunto, di effettuazione di valutazioni di impatto in piena autonomia, con eventuale successiva consultazione dell'Autorità, tranne alcune specifiche situazioni di trattamento (vedi art. 36, paragrafo 5 del regolamento). Peraltro, alle autorità di controllo, e in particolare al "Comitato europeo della protezione dei dati" (l'erede dell'attuale Gruppo "Articolo 29") spetterà un ruolo fondamentale al fine di garantire uniformità di approccio e fornire ausili interpretativi e analitici: il Comitato è chiamato, infatti, a produrre linee-guida e altri documenti di indirizzo su queste e altre tematiche connesse, anche

Il registro dei trattamenti

Lo strumento fondamentale per le operazioni di trattamento dei dati personali viene indicato nel **Registro dei trattamenti**: il Garante, dopo aver premesso che <<Tutti i titolari e i responsabili di trattamento (...) devono tenere un registro delle operazioni di trattamento i cui contenuti sono indicati all'art. 30>>, tiene a precisare che <<si tratta di uno strumento fondamentale non soltanto ai fini dell'eventuale supervisione da parte del Garante, ma anche allo scopo di disporre di un quadro aggiornato dei trattamenti in essere all'interno di un'azienda o di un soggetto pubblico – indispensabile per ogni valutazione e analisi del rischio. Il registro deve avere forma scritta, anche elettronica, e deve essere esibito su richiesta al Garante>>; precisa, altresì, che <<La tenuta del registro dei trattamenti non costituisce un adempimento formale bensì parte integrante di un sistema di corretta gestione dei dati personali. Per tale motivo, si invitano tutti i titolari di trattamento e i responsabili, a prescindere dalle dimensioni dell'organizzazione⁸³, a compiere i passi necessari per dotarsi di tale registro e, in ogni caso, a compiere un'accurata ricognizione dei trattamenti svolti e delle rispettive caratteristiche – ove già non condotta. I contenuti del registro sono fissati, come detto, nell'art. 30; tuttavia, niente vieta a un titolare o responsabile di inserire ulteriori informazioni se lo si riterrà opportuno proprio nell'ottica della complessiva valutazione di impatto dei trattamenti svolti.>>

per garantire quegli adattamenti che si renderanno necessari alla luce dello sviluppo delle tecnologie e dei sistemi di trattamento dati.

⁸³ Il Regolamento prevede infatti un obbligo di tenuta del registro eccettuati gli organismi con meno di 250 dipendenti ma solo se non effettuano trattamenti a rischio (si veda art. 30, paragrafo 5),

Le misure di sicurezza

Una delle partizioni del Registro è diretta all'indicazione delle cosiddette misure di sicurezza; anche su questo specifico punto il Garante chiarisce che <<Le misure di sicurezza devono "garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio" del trattamento (art. 32, paragrafo 1); in questo senso, la lista di cui al paragrafo 1 dell'art. 32 è una lista aperta e non esaustiva ("tra le altre, se del caso"). Per lo stesso motivo, non potranno sussistere dopo il 25 maggio 2018 obblighi generalizzati di adozione di misure "minime" di sicurezza (ex art. 33 Codice) poiché tale valutazione sarà rimessa, caso per caso, al titolare e al responsabile in rapporto ai rischi specificamente individuati come da art. 32 del regolamento. >>⁸⁴

Le violazioni di dati personali

Non può non farsi cenno anche alla parte dedicata al possibile verificarsi di violazioni di dati personali, che comportano, laddove di particolare rilievo, la notifica all'autorità di controllo (il Garante) entro 72 ore dal

⁸⁴ Prosegue il Garante: Si richiama l'attenzione anche sulla possibilità di utilizzare l'adesione a specifici codici di condotta o a schemi di certificazione per attestare l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate.

Tuttavia, l'Autorità potrà valutare la definizione di linee-guida o buone prassi sulla base dei risultati positivi conseguiti in questi anni; inoltre, per alcune tipologie di trattamenti (quelli di cui all'art. 6, paragrafo 1), lettere c) ed e) del regolamento) potranno restare in vigore (in base all'art. 6, paragrafo 2, del regolamento) le misure di sicurezza attualmente previste attraverso le disposizioni di legge volta per volta applicabili: è il caso, in particolare, dei trattamenti di dati sensibili svolti dai soggetti pubblici per finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto degli specifici regolamenti attuativi (ex artt. 20 e 22 Codice), ove questi ultimi contengano disposizioni in materia di sicurezza dei trattamenti.

momento in cui i titolari ne vengano a conoscenza.⁸⁵

Le ragioni di Giustizia e la Titolarità del trattamento

Se, pertanto, quelli sopra richiamati rappresentano alcuni dei principi generali valevoli per tutti gli organismi privati e pubblici, occorre allora verificare se, come per il passato, siano state dettate con la nuova

⁸⁵ “A partire dal 25 maggio 2018, **tutti i titolari** – e non soltanto i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, come avviene oggi – dovranno notificare all’ autorità di controllo le **violazioni di dati personali** di cui vengano a conoscenza, **entro 72 ore** e comunque “senza ingiustificato ritardo”, ma **soltanto se ritengono probabile che da tale violazione derivino rischi** per i diritti e le libertà degli interessati (si veda considerando 85). Pertanto **la notifica all’ autorità dell’ avvenuta violazione non è obbligatoria**, essendo subordinata alla valutazione del **rischio** per gli interessati che spetta, ancora una volta, al titolare. Se la probabilità di tale **rischio** è elevata, si dovrà informare delle violazioni anche gli interessati, sempre “senza ingiustificato ritardo”; fanno eccezione le circostanze indicate al paragrafo 3 dell’ art. 34, che coincidono solo in parte con quelle attualmente menzionate nell’ art. 32-bis del Codice.

I contenuti della notifica all’ autorità e della comunicazione agli interessati sono indicati, in via non esclusiva, agli artt. 33 e 34 del regolamento. Si segnalano, al riguardo, le linee-guida in materia di notifica delle violazioni di dati personali del Gruppo “Articolo 29”, qui disponibili www.garanteprivacy.it/regolamentoue/databreach. **RACCOMANDAZIONI** - Tutti i titolari di trattamento dovranno in ogni caso **documentare le violazioni** di dati personali subite, anche se non notificate all’ autorità di controllo e non comunicate agli interessati, nonché le relative circostanze e conseguenze e i provvedimenti adottati (si veda art. 33, paragrafo 5); tale obbligo non è diverso, nella sostanza, da quello attualmente previsto dall’ art. 32-bis, comma 7, del Codice. Si raccomanda, pertanto, ai titolari di trattamento di adottare le misure necessarie a documentare eventuali violazioni, essendo peraltro tenuti a fornire tale documentazione, su richiesta, al Garante in caso di accertamenti.

disciplina regole specifiche nell’ ipotesi di trattazione di dati personali effettuati per “ragioni di giustizia”, espressamente indicate nell’ abrogato art. 47 del Dlgs 196/2003.⁸⁶

Al riguardo, limitazioni all’ applicazione di diritti ed obblighi richiamati in alcuni articoli del Regolamento sono ora indicate dall’ art. 2-duodecies del Dlgs 196/2003 nel testo novellato dal D.Lgs 101/2018: << Art. 2-duodecies ((*Limitazioni per ragioni di giustizia*).)) ((**1. In applicazione dell’ articolo 23, paragrafo 1, lettera f**),⁸⁷ del Regolamento,

⁸⁶ Art. 47 (Trattamenti per ragioni di giustizia) 1. In caso di trattamento di dati personali effettuato presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado, presso il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia, non si applicano, se il trattamento è effettuato per ragioni di giustizia, le seguenti disposizioni del codice:

a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;

b) articoli da 145 a 151. 2.

Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o che, in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonché le attività ispettive su uffici giudiziari. Le medesime ragioni di giustizia non ricorrono per l’ ordinaria attività amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla predetta trattazione.

⁸⁷ L’ art. 23, prevede, nell’ ambito delle generali limitazioni ai diritti degli interessati, anche quella per la salvaguardia dell’ indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari (paragrafo 1, lettera f): **Articolo 23 Limitazioni (C73)**

1. Il diritto dell’ Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento può limitare, mediante misure legislative, la portata degli obblighi e dei diritti di cui agli articoli da 12 a 22 e 34, nonché all’ articolo 5, nella misura in cui le disposizioni ivi contenute corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22, qualora tale limitazione rispetti l’ essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e sia una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare: a) la

in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati per ragioni di giustizia nell'ambito di procedimenti dinanzi agli uffici giudiziari di ogni ordine e grado nonché dinanzi al Consiglio superiore della magistratura e agli altri organi di autogoverno delle magistrature speciali o presso il Ministero della giustizia, i diritti e gli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22 e 34 del Regolamento sono disciplinati nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni di legge o di Regolamento che regolano tali procedimenti, nel rispetto di

sicurezza nazionale; b) la difesa; c) la sicurezza pubblica; d) la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica; e) altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell'Unione o di uno Stato membro, in particolare un rilevante interesse economico o finanziario dell'Unione o di uno Stato membro, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria, di sanità pubblica e sicurezza sociale; f) la salvaguardia dell'indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari; g) le attività volte a prevenire, indagare, accertare e perseguire violazioni della deontologia delle professioni regolamentate; h) una funzione di controllo, d'ispezione o di regolamentazione connessa, anche occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri nei casi di cui alle lettere da a), a e) e g); i) la tutela dell'interessato o dei diritti e delle libertà altrui; j) l'esecuzione delle azioni civili.

2. In particolare qualsiasi misura legislativa di cui al paragrafo 1 contiene disposizioni specifiche riguardanti almeno, se del caso: a) le finalità del trattamento o le categorie di trattamento; b) le categorie di dati personali; c) la portata delle limitazioni introdotte; d) le garanzie per prevenire abusi o l'accesso o il trasferimento illeciti; e) l'indicazione precisa del titolare del trattamento o delle categorie di titolari; f) i periodi di conservazione e le garanzie applicabili tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione e delle finalità del trattamento o delle categorie di trattamento; g) i rischi per i diritti e le libertà degli interessati; e h) il diritto degli interessati di essere informati della limitazione, a meno che ciò possa compromettere la finalità della stessa.

quanto previsto dall'articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, l'esercizio dei diritti e l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22 e 34 del Regolamento possono, in ogni caso, essere ritardati, limitati o esclusi, con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, nella misura e per il tempo in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, per salvaguardare l'indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari.

3. Si applica l'articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo.⁸⁸

4. Ai fini del presente articolo si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti

⁸⁸ **Art. 2-undecies (Limitazioni ai diritti dell'interessato)**

3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), d), e) ed f) i diritti di cui al medesimo comma sono esercitati conformemente alle disposizioni di legge o di regolamento che regolano il settore, che devono almeno recare misure dirette a disciplinare gli ambiti di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento. L'esercizio dei medesimi diritti può, in ogni caso, essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a), b), d), e) ed f). In tali casi, i diritti dell'interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all'articolo 160. In tale ipotesi, il Garante informa l'interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale. Il titolare del trattamento informa l'interessato delle facoltà di cui al presente comma.

di dati personali correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, i trattamenti effettuati in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, nonché i trattamenti svolti nell'ambito delle attività ispettive su uffici giudiziari. Le ragioni di giustizia non ricorrono per l'ordinaria attività amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla trattazione giudiziaria di procedimenti.))>>

A prescindere dalle osservazioni formulate sull'attuale portata dell'anzidetta locuzione⁸⁹, si deve osservare che, pur non essendo più presente un richiamo esplicito alla titolarità del trattamento con riguardo agli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, al CSM e agli altri organi di autogoverno nonché al Ministero della Giustizia, contenuta nell'abrogato art. 46 del Dlgs 196/2003⁹⁰,

⁸⁹Decreto di adeguamento GDPR: le nuove limitazioni ai diritti dell'interessato, di Panetta Rocco - gennaio 2019 (...) *Rispetto al passato, si segnala dunque un notevole ampliamento dell'ambito di operatività della definizione, che dalla sola trattazione giudiziaria di affari e controversie arriva ora a comprendere anche trattamenti altrimenti qualificabili come amministrativi.*

⁹⁰ L'art. 46, Dlgs 196/2003, con riguardo ai titolari del trattamento, prevedeva:

Art. 46 Titolari dei trattamenti

1. Gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia sono titolari dei trattamenti di dati personali relativi alle rispettive attribuzioni conferite per legge o regolamento.

2. Con decreto del Ministro della giustizia sono individuati, nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 1 effettuati con strumenti elettronici, relativamente a banche di dati centrali od oggetto di interconnessione tra più uffici o titolari. I provvedimenti con cui il Consiglio superiore della magistratura e gli altri organi di autogoverno di cui al comma 1 individuano i medesimi trattamenti da

deve oggi ritenersi, sulla base della lettura dell'art. 2-duodecies, che nulla sia mutato, sotto tale aspetto, riguardo il passato.

Ciò che è mutato, come sopra detto, è la filosofia di fondo della nuova disciplina: giova ricordare che nella vigenza delle abrogate disposizioni del D.Lgs 196/ 2003, se il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari era sempre consentito ai soggetti pubblici per lo svolgimento delle funzioni istituzionali⁹¹, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento⁹², una attenzione particolare era invece devoluta ai dati cosiddetti sensibili e giudiziari previsti dagli abrogati artt. 20, 21 e 22 del D.Lgs 196/2003⁹³; il comma 2 dell'art. 20 prevedeva

essi effettuati sono riportati nell'allegato C) con decreto del Ministro della giustizia.

⁹¹ Così recitava l'abrogato art. 18 Dlgs 196/2003: Art. 18 (Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici) 1. Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici.

2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal presente codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonché dalla legge e dai regolamenti.

4. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell'interessato.

5. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 25 in tema di comunicazione e diffusione.

⁹² Art. 19 (Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari) 1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente. (...)

⁹³ Art. 20 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili)

1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono

specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.

2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo.

3. Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili. Il trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.

4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata e integrata periodicamente.

Art. 21 (Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari) 1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.

((1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari è altresì consentito quando è effettuato in attuazione di protocolli d'intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata stipulati con il Ministero dell'interno o con i suoi uffici periferici di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, che specificano la tipologia dei dati trattati e delle operazioni eseguibili.))

2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.

Art. 22 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari)

1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a

prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato.

2. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l'interessato.

5. In applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.

6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.

7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici.

8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti

infatti che <<Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo.>>

Il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari

Proprio in ragione di tale previsione, il CSM aveva adottato uno specifico Regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari, il cui schema è stato sottoposto alla preventiva approvazione del Garante; nel parere reso dal Garante può leggersi: <<Il Consiglio

pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.

10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell'ambito di test psicoattitudinali volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonché i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'articolo 14, sono effettuati solo previa annotazione scritta dei motivi.

11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonché la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano principi applicabili, in conformità ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale.

superiore della magistratura ha chiesto il parere del Garante in ordine ad uno schema di regolamento per i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari da effettuarsi presso il Consiglio medesimo.

Il Consiglio superiore della magistratura, al pari degli altri soggetti pubblici, può trattare i dati sensibili e giudiziari (fatto salvo quanto previsto dall'art. 47, comma 2, del Codice per i trattamenti effettuati per ragioni di giustizia), in base ad un'espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. In presenza di una disposizione primaria che si limiti a specificare solo la finalità di rilevante interesse pubblico, è necessario identificare e rendere pubblici i tipi di dati sensibili o giudiziari, nonché le operazioni eseguibili in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, al fine di rendere legittimo il trattamento (art. 20 del Codice).

A tale scopo, il Consiglio superiore della magistratura è quindi tenuto ad adottare un atto di natura regolamentare che identifichi i tipi di dati sensibili e giudiziari e di operazioni eseguibili conforme al parere reso dal Garante.

Il documento che identifica, nei termini predetti, i tipi di dati e di operazioni eseguibili presso il Consiglio superiore della magistratura, il quale ne effettua il trattamento in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi, è stato sottoposto al parere dell'Autorità ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Codice.

Tutto ciò premesso il Garante:

ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 154, comma 1, lett. g) del Codice, esprime parere favorevole sullo schema di regolamento predisposto dal Consiglio superiore della magistratura per effettuare il trattamento dei

dati sensibili e giudiziari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi.
Roma, 10 maggio 2006>>.

Modalità di applicazione della nuova disciplina in ambito Giustizia Amministrativa e presso il Ministero della Giustizia.

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa pubblica, sul proprio sito web, documentazione e dati con riguardo all'applicazione del GDPR (Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)).⁹⁴

Come osservato dall'Organo di autogoverno della Giustizia Amministrativa, <<*le nuove misure introdotte per la protezione dei dati personali rendono necessario, con riguardo alle operazioni di trattamento, l'adozione di un modello organizzativo che ne garantisca la conformità al Regolamento e alla disciplina interna di armonizzazione dell'ordinamento al nuovo quadro normativo dell'Unione Europea in tema di tutela della privacy. (...).*

>>

In particolare, sul sito della GA, cliccando sul link dedicato al Consiglio di Presidenza della GA, può leggersi:

<<*L'entrata in vigore, in data 25 maggio 2018, del Regolamento 2016/679 (GDPR) e il connesso effetto abrogativo della direttiva 95/46/CE impongono una rivisitazione delle modalità di trattamento, nell'ambito del plesso Consiglio di Stato e TAR, dei dati personali che rilevano nell'ambito dell'attività istituzionale.*

La normativa europea, di immediata applicazione, ha introdotto nuove misure volte a promuovere la protezione dei dati personali fin dalla progettazione delle operazioni di trattamento e richiede l'adozione di un modello organizzativo che

ne garantisca la conformità al Regolamento e alla disciplina interna di armonizzazione dell'ordinamento al nuovo quadro normativo dell'Unione Europea in tema di tutela della privacy.

(...)

L'ambito di applicazione ricomprende anche i trattamenti effettuati dalle autorità giurisdizionali, che sono tuttavia disciplinati da specifiche norme modulate come eccezioni alla generale applicazione delle disposizioni sui principi e sui diritti dell'interessato (capi II e III del Regolamento). A queste, potranno affiancarsi le specifiche limitazioni introdotte con i decreti attuativi dal Legislatore interno, a salvaguardia dell'indipendenza della magistratura (art. 23 del R.), alla stregua di quanto previsto, ad esempio, negli articoli 47 (Trattamenti per ragioni di giustizia) e 52 (Dati identificativi degli interessati) del d.lgs. n.196/2003.

In tal senso, l'art. 12 dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, rubricato "Limitazioni per ragioni di giustizia", (Ndr: ora art. 2- duodecies nel testo del Dlgs 196/2003 novellato a seguito dell'entrata in vigore del Dlgs 101/2018) in relazione ai trattamenti di dati personali nell'ambito di procedimenti dinanzi agli organi di autogoverno delle magistrature speciali, nonché per quelli che, in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale ovvero per i trattamenti svolti nell'ambito delle attività ispettive su uffici giudiziari, prevede per quanto di interesse, che:

a) i diritti e gli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22 (capo III) e 34 del Regolamento sono disciplinati nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni di

⁹⁴ Non risulta allo stato che il CSM abbia adottato delibere al riguardo.

legge o di regolamento che regolano tali procedimenti, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 23 del Regolamento;

b) l'esercizio dei diritti e l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22 e 34 del Regolamento possono essere ritardati, limitati o esclusi, con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, nella misura e per il tempo in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, per salvaguardare l'indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari.

Prevede altresì che le limitazioni sopra richiamate non si applicano per l'ordinaria attività amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla trattazione dei procedimenti.

Alla luce di quanto sopra, con riferimento alle attività di competenza del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, non sembra che sussistano, allo stato, restrizioni alla generale applicazione dei principi generali sul trattamento dei dati enunciati nel capo II (artt. 5- 11), del Regolamento per i trattamenti:

- relativi al personale amministrativo in servizio presso il Consiglio e ai componenti dell'Organo, ivi inclusi il Segretario e i magistrati addetti, ovvero concernenti l'attività contrattuale del CPGA;

- raccolti per l'ordinaria gestione del personale di magistratura (congedi e astensioni dal lavoro; riconoscimento di infermità; sussidi; aspettative; trattamento economico; conferimento di funzioni;

autorizzazione ad assumere incarichi extragiudiziari; appartenenza ad associazioni; ecc.), dati che, talvolta, sono relativi ai familiari degli interessati;

- relativi a terzi menzionati negli atti e negli archivi custoditi dal Consiglio.

Ricorrendo una delle ipotesi di cui all'art. 6, lettere c) ed e) del Regolamento (rispettivamente, trattamento per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; ovvero, trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento) il trattamento è considerato lecito anche senza il consenso dell'interessato, purché la base giuridica su cui si fonda sia stabilita dal diritto dell'Unione o interno (art. 6, n.3) e fatte salve le disposizioni specifiche eventualmente introdotte dal Legislatore di adeguamento della normativa interna al Regolamento europeo. Si ritiene altresì che, fino all'entrata in vigore dei decreti attuativi, nell'ambito dei trattamenti sopra menzionati debbano essere rispettate le disposizioni di cui al capo III del GDPR (Diritti dell'interessato, artt. 12-23), nonché quelle di cui all'art. 34.

Al contrario, nelle more della previsione di una specifica disciplina conforme a quanto previsto al punto a), appare aderente alla lettera e allo spirito del Regolamento una valutazione che conduca a ritenere estensibili ai trattamenti dei dati effettuati dal Consiglio nei procedimenti che incidono sulla capacità del magistrato o che presentano un connotato giustiziale (es.: procedimenti disciplinari; trasferimenti per incompatibilità) le stesse limitazioni all'applicabilità dei principi generali e dei diritti dell'interessato previste per il trattamento svolto dalle autorità giurisdizionali nell'esercizio della relativa funzione.

Rilevano sotto tale profilo, in disparte le specifiche disposizioni previste ai capi II e III del Regolamento (si richiamano, a titolo esemplificativo, l'art. 9, paragrafo 2, lettera f) sulla non applicabilità del divieto di trattamento di particolari categorie di dati⁹⁵; l'art. 17, paragrafo 3, lettera e), e l'art. 18, paragrafo 2, sulla negazione del diritto all'oblio o ad altre limitazioni del trattamento da parte dell'interessato), quelle relative alla designazione del responsabile della protezione dei dati [art. 37, paragrafo 1, lettera a)]⁹⁶ ed alla sorveglianza dell'autorità di controllo (art. 55, paragrafo 3).⁹⁷>>

⁹⁵ **Articolo 9**

Trattamento di categorie particolari di dati personali

1. È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. (C51)

2. Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi: (C51, C52)

(...)

f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitano le loro funzioni giurisdizionali;

(...)

⁹⁶ **Articolo 37**

Designazione del responsabile della protezione dei dati (C97)

1. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento designano sistematicamente un responsabile della protezione dei dati ogniqualvolta:

a) il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali;

(...)

⁹⁷ **Articolo 55**

Competenza (C122, C123, C128)

(...)

3. Le autorità di controllo non sono competenti per il controllo dei trattamenti effettuati dalle autorità giurisdizionali nell'esercizio delle loro funzioni

Dalla lettura del lungo passaggio sopra riportato sembrerebbe potersi affermare che un aspetto di sensibile cambiamento è da ravvisarsi nel fatto che sulla base della nuova disciplina in materia è richiesta una ricognizione e classificazione a tutto campo dei trattamenti effettuati presso l'amministrazione di appartenenza, fermo restando, come sopra ribadito, che laddove ricorrano le ragioni di giustizia sono estensibili <<ai trattamenti dei dati effettuati dal Consiglio nei procedimenti che incidono sulla capacità del magistrato o che presentano un connotato giustiziale le stesse limitazioni all'applicabilità dei principi generali e dei diritti dell'interessato previste per il trattamento svolto dalle autorità giurisdizionali nell'esercizio della relativa funzione.>>

Il Registro dei Trattamenti presso il CPGA

Dopo aver premesso quanto sopra, il Consiglio di Presidenza della GA ha provveduto ad adottare il Registro dei trattamenti dei dati personali previsto dall'art. 30 del GDPR⁹⁸, nell'ambito del quale ha

giurisdizionali.

⁹⁸ **Articolo 30**

Registri delle attività di trattamento (C82)

1. Ogni titolare del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante tengono un registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità. Tale registro contiene tutte le seguenti informazioni:

a) il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del contitolare del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati;

b) le finalità del trattamento;

c) una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali;

d) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali;

e) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione

ritenuto di indicare, quale generale partizione delle linee di attività del Consiglio stesso che hanno, in via diretta o mediata, incidenza sul trattamento di dati personali, le seguenti macro aree:

<< a) *procedimenti di conferimento e*

internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;

f) ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;

g) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1.

2. Ogni responsabile del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante tengono un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto di un titolare del trattamento, contenente:

a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;

c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1.

3. I registri di cui ai paragrafi 1 e 2 sono tenuti in forma scritta, anche in formato elettronico.

4. Su richiesta, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento e, ove applicabile, il rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento mettono il registro a disposizione dell'autorità di controllo.

5. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alle imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti, a meno che il trattamento che esse effettuano possa presentare un rischio per i diritti e le libertà dell'interessato, il trattamento non sia occasionale o includa il trattamento di categorie particolari di dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o i dati personali relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10.

*autorizzazione degli incarichi dei magistrati e relativi controlli.*⁹⁹

b) *questioni connesse con l'eventuale esercizio del potere disciplinare o relative all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari o di incompatibilità ambientale o di sospensione cautelare dal servizio di magistrati.*¹⁰⁰

c) *questioni concernenti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali e il*

⁹⁹ *Il trattamento concerne le informazioni e le dichiarazioni da presentare a corredo dell'istanza di autorizzazione allo svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio dei magistrati amministrativi ovvero quelle indispensabili ai fini del conferimento, che sono comunicate alle Amministrazioni richiedenti. Vengono in rilievo altresì dati personali, acquisiti dall'interessato, relativi ai soggetti terzi con i quali è prestata la collaborazione. Non rilevano trattamenti di categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del GDPR.*

¹⁰⁰ *In tale settore vengono in rilievo dati personali soggetti o meno a trattamento "speciale" (artt. 9 e 10 GDPR) che possono riguardare anche estranei alla Magistratura, I dati personali, raccolti con le formalità previste dagli artt. 13 e 14 del GDPR presso l'interessato o presso terzi, ovvero presso l'Autorità giudiziaria, sono trattati e conservati per il tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle finalità istituzionali. I dati personali, in particolare quelli inerenti all'attività giurisdizionale dei magistrati che il Consiglio può richiedere al Servizio centrale per l'informatica e le tecnologie, sono utilizzati in tale ambito anche per valutare determinati aspetti personali del magistrato relativi al rendimento professionale. Gli stessi sono trattati in forma automatizzata e possono essere propedeutici all'avvio di procedimenti disciplinari. Il trattamento automatizzato dei dati e la profilazione dell'interessato che emerge dal trattamento non riguardano le categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9, par. 1 del GDPR, e le eventuali determinazioni assunte all'esito del relativo procedimento non trovano fondamento, in via esclusiva, nel processo automatizzato di profiling, o, più in generale, nel trattamento automatizzato dei dati, che costituisce solo uno degli elementi di valutazione della eventuale deliberazione assunta dal Consiglio.*

*rapporto di servizio dei magistrati*¹⁰¹

d) *gestione del contenzioso riguardante atti o delibere del Consiglio di Presidenza.*¹⁰²

e) *provvedimenti relativi allo stato giuridico ed al trattamento economico dei magistrati.*¹⁰³

f) *gestione del rapporto di lavoro del personale amministrativo in servizio presso gli Uffici.*¹⁰⁴

g) *gestione dei rapporti con soggetti esterni per lo svolgimento di attività istituzionali.*¹⁰⁵>>

¹⁰¹ Rilevano, in tale ambito, i dati personali raccolti nei procedimenti relativi al servizio del magistrato per il funzionamento della G.A. (in via esemplificativa, i procedimenti di assegnazione di sedi e di funzioni, di trasferimento; di promozione; di conferimento di uffici direttivi e semidirettivi; di dispensa dall'obbligo di residenza, ed altro).

¹⁰² Nella gestione del contenzioso i dati, soggetti e non a trattamento "speciale", vengono trattati per la difesa dell'amministrazione in giudizio. La raccolta ed il trattamento avvengono a condizione che siano assolutamente indispensabili per le finalità di gestione del contenzioso di diversa natura, penale, civile, amministrativa e contabile. Il flusso informativo relativo ai singoli affari consiste nella raccolta di dati contenuti in esposti e comunicazioni di illecito penale o disciplinare, nello svolgimento di attività istruttoria, predisposizione di atti di citazione o ricorso, memorie e scritti difensivi nonché relazioni per l'Avvocatura dello Stato.

¹⁰³ Il trattamento concerne tutti i dati, anche relativi allo stato di salute e giudiziari, relativi all'instaurazione ed alla gestione del rapporto di lavoro, sin dalla determinazione delle procedure concorsuali per il personale appartenente alle c.d. categorie protette o in possesso di titoli di preferenza nell'assunzione, nonché su richiesta degli interessati per l'agevolazione nello svolgimento delle prove concorsuali (legge n. 104/1992). I dati inerenti allo stato di salute possono anche essere riferiti a familiari dell'interessato, limitatamente ai casi in cui essi costituiscono titolo di preferenza per l'assunzione. I dati relativi allo stato di salute possono essere trattati ai fini dell'attribuzione del corrispondente trattamento economico o con riferimento a tutti i procedimenti finalizzati all'accertamento di particolari inidoneità dipendenti o meno da causa di servizio; ovvero, per l'attribuzione di benefici, per il rimborso di spese per cure mediche sostenute, o per l'attribuzione del trattamento pensionistico. I dati personali, in particolare quelli afferenti all'attività giurisdizionale dei magistrati, acquisiti dal Servizio centrale per l'informatica e le tecnologie, sono utilizzati in tale ambito anche per valutare determinati aspetti personali del magistrato relativi al rendimento professionale. Il trattamento automatizzato dei dati e la profilazione dell'interessato che emerge dal trattamento non riguardano le categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9, par. 1 del R., e

le eventuali determinazioni assunte all'esito del relativo procedimento non trovano fondamento, in via esclusiva, nel processo automatizzato di profiling, o, più in generale, nel trattamento automatizzato dei dati, che costituisce solo uno degli elementi di valutazione della deliberazione assunta. Per i procedimenti di natura afflittiva afferenti allo status di magistrato si rinvia a quanto indicato alla lettera b).

¹⁰⁴ Il trattamento concerne tutti i dati relativi alla gestione del rapporto di lavoro durante il periodo di assegnazione dell'unità lavorativa agli Uffici di segreteria del Consiglio di Presidenza. Sono trattati dati soggetti e non a trattamento "speciale". I dati sono oggetto di trattamento per quanto riguarda la rilevazione delle presenze e dell'orario di servizio, ai fini dell'attribuzione anche del corrispondente trattamento economico e per la gestione delle assenze. Rilevano i dati attinenti allo stato di salute, che sono trattati e comunicati agli uffici competenti della G.A. anche con riferimento ai procedimenti finalizzati all'accertamento di particolari inidoneità dipendenti o meno da causa di servizio, o per l'attribuzione di benefici, per il rimborso di spese per cure mediche sostenute dal dipendente, ovvero per l'attribuzione del trattamento pensionistico.

I dati di natura penale sono trattati nel caso in cui a seguito di comunicazione giudiziaria occorra instaurare un procedimento disciplinare.

Il trattamento dei dati idonei a rivelare convinzioni religiose può essere indispensabile per la concessione di permessi per festività la cui fruizione è connessa all'appartenenza a determinate convinzioni religiose.

¹⁰⁵ Il trattamento concerne dati soggetti a regime "ordinario", necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali. Vengono in rilievo sia i dati il cui trattamento si rende indispensabile per la gestione di eventuali rapporti contrattuali con società esterne, sia i dati acquisiti e registrati in sede di espletamento del diritto di accesso agli atti

Il modello di Registro adottato presso Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, i Tribunali amministrativi regionali, le Sezioni Staccate di Tribunali

Sempre nell'ambito della Giustizia Amministrativa un distinto Registro dei Trattamenti è stato previsto con riguardo al Consiglio di Stato, al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, ai Tribunali amministrativi regionali, alle Sezioni Staccate di Tribunali, individuati, con d.P.C.S. 23 maggio 2018, n. 66, Titolari del trattamento dei dati personali svolti nell'ambito dei rispettivi Uffici ai sensi dell'art. 4, n.7,¹⁰⁶ del Regolamento UE 2016/679 citato.¹⁰⁷.

Il trattamento dei dati presso gli uffici giudiziari

Concludendo queste sintetiche note, un richiamo va fatto alla specifica disciplina sul trattamento dei dati personali effettuato presso gli uffici giudiziari (in materia penale); questa è stata introdotta nell'ordinamento interno con il D.Lgs 51/2018 di attuazione delle disposizioni della direttiva (UE)2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento*

¹⁰⁶ **Articolo 4 - Definizioni**

Ai fini del presente regolamento s'intende per:
(...)

7) «titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri; (C74)

¹⁰⁷ Si veda il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 153 del 22 ottobre 2018

dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

La Circolare del Ministero della Giustizia

Per quanto qui di interesse, e cioè con riguardo all'individuazione del titolare del trattamento dei dati, sembrerebbe assumere particolare importanza la Circolare del Ministero della Giustizia del 27 giugno 2018, prot. 2161, a firma del Capo di Gabinetto, la quale, seppur diretta a dare risposta a quesiti posti in ordine alla nomina del Responsabile della protezione dei dati, fornisce, tuttavia, spunti di riflessione, vuoi sul Titolare del Trattamento dei dati nei diversi uffici centrali e periferici del Ministero della Giustizia, individuato nello stesso Ministero (<<Il Ministero della giustizia, quindi, è il soggetto che ricopre la funzione di titolare del trattamento dei dati oggetto di lavorazione nei diversi uffici centrali e periferici>>) vuoi per le determinazioni assunte con riguardo agli uffici giudiziari, che *hanno una composita natura anche sotto il profilo del trattamento dei dati.*




Vi si afferma, infatti, che, pur non essendo ancora stata emanata una normativa nazionale di dettaglio *che possa rendere più esplicita la situazione degli uffici giudiziari (...)* [T]tuttavia, poiché al Ministro della giustizia compete l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, tutti i dati trattati relativi all'attività amministrativa svolta negli uffici giudiziari dovrebbero rientrare nella titolarità di questa Amministrazione.

Altro è a dirsi, invece, per i dati giudiziari, la cui titolarità, in forza della richiamata

previsione dell'articolo 4, (del Regolamento UE 2016/679 citato) appartiene all'ufficio giudiziario.”

IL TERRORISMO IN PIEMONTE DAL 1972 AL 1982
DI FABIO IADELUCA

1972-1982
Brigate rosse
Prima linea
Nuclei comunisti territoriali
Azione rivoluzionaria
Reparti comunisti d'attacco
Estrema destra



Introduzione

Milano. Piazza Fontana.

12 dicembre 1969, ore 16.30 circa.

Tutte le banche hanno chiuso gli sportelli alle ore 13.30, soltanto quella dell'Agricoltura è aperta, e sotto il tetto a cupola della sala almeno duecento persone discutono animatamente. Di solito, ogni venerdì si va avanti nella trattazione degli affari fino alle 19.00-19.30, magari ricorrendo in caso di necessità alla mediazione di esperti funzionari della Banca.

Improvvisamente scoppia un ordigno di elevata potenza che provoca 17 morti e il ferimento di 87 persone.

Ai primi accorsi a Piazza Fontana che da accesso al salone, l'interno della Banca offriva subito dopo un raccapricciante spettacolo di morte e di sofferenza: fra i calcinacci giacevano privi di vita vari corpi, mentre persone sanguinanti e mutilate urlavano per la disperazione¹⁰⁸.




Foto: interno della Banca Nazionale dell'Agricoltura dopo l'esplosione.

¹⁰⁸ Cfr. Corte d'Assise di Catanzaro, sentenza emessa in data 23 febbraio 1979, nel procedimento a carico di Valpreda Pietro+23.

Testimonianza:

Tra la folla che ora preme contro i cordoni creati da polizia, carabinieri, e vigili urbani, si fa avanti un giovane prete. Entra nel salone devastato e cade in ginocchio coprendosi il volto con le mani. Poi si rialza e va a benedire i morti, a confortare i feriti. Più tardi, quando esce è irriconoscibile. Sulla tonaca, resa quasi bianca dalla polvere, spiccano chiazze di sangue:

“Non dimenticherà mai...Mio Dio che orrore...Ho benedetto tutti...” sussurra mentre una telecamera lo inquadra.

Piange scosso da un tremito convulso. E lui “L’apocalisse...Non lo so, ma ci sono tanti morti e tanti tanti feriti...”. Fa una pausa e aggiunge:

“Erano le 16,30...L’orologio dentro la banca è fermo a quell’ora...” Insiste il telecronista:

“Padre, che cosa ha visto?”. E il prete, asciugandosi le lacrime: “Sangue, tanto sangue..., un ragazzo senza una gamba..., un uomo mi è morto fra le braccia invocando i figli..., una donna con il braccio dilaniato...”.

Il sacerdote se ne va. Minuto più, minuto meno, sono le 17.30.

Fonte: Processo per la strage di Piazza Fontana, in *I Processi del secolo* (a cura di) G. Guido e G. Rosselli, Palermo, Edizioni Cardiff, 1984, p. 226.

Ore 16.00 circa, nella sede centrale della Banca commerciale sita in Milano, piazza della Scala, viene rinvenuta una borsa contenente una cassetta metallica con all'interno almeno 6 chilogrammi di esplosivo, posta nelle adiacenze dell'ascensore, da parte di un dipendente dell'istituto di credito.

A Roma alle ore 16.55 circa, in via di S. Basilio, nel sottopassaggio che unisce i due stabili occupati dalla Banca nazionale del lavoro esplose un altro ordigno di notevole potenza, provocando il ferimento di 14 impiegati della Banca.

Alle 17.30 altre due esplosioni si verificano all'Altare della Patria, provocando il ferimento di due passanti e di un carabiniere.

Ha inizio quella che viene definita la c.d. “strategia della tensione” con stragi, omicidi e ferimenti.

Da questo momento in poi si moltiplicano gli episodi di violenza che vedono spesso schierati in piazza, simpatizzanti dell’estrema destra e i gruppi extraparlamentari di sinistra che si infiltrano nelle manifestazioni al fine di provocare scontri con la polizia.

Come osservato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della celebrazione del giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo (2018): *Il nostro Paese è stato insanguinato, dalla fine degli anni Sessanta, da aggressioni terroristiche di differente matrice, da strategie eversive messe in atto, talvolta, con la complicità di soggetti che tradivano il loro ruolo di appartenenti ad apparati dello Stato, da una violenza politica che traeva spinta da degenerazioni ideologiche, persino da contiguità e intrecci tra organizzazioni criminali e bande armate.*

Tante, troppe persone sono state assassinate barbaramente e vilmente. Tanti nostri concittadini sono stati colpiti, feriti, hanno portato e portano ancora i segni di quella insensata brutalità. Donne e uomini delle forze dell'ordine, professori, studenti, magistrati, giornalisti, uomini politici, dirigenti d'azienda, commercianti, operai, sindacalisti, militari, amministratori pubblici. Sono divenuti bersaglio perché individuati come simboli, oppure perché l'odio ha preso la forma del desiderio di annientamento, del messaggio trasversale di morte. La logica criminale - e non poteva essere altrimenti - alla fine si è impossessata anche del più ideologico dei gruppi terroristici¹⁰⁹.

¹⁰⁹ Discorso del Presidente della Repubblica Prof. Sergio Mattarella in occasione del giorno della

Rivivere questi avvenimenti (c.d. anni di piombo) diventa un dovere per due motivi: il primo per una questione storica in un momento di forte disagio sociale; il secondo vuole essere un monito per le future generazioni che quanto accaduto non possa più verificarsi.

Per avere un quadro particolareggiato e ricco di informazioni delle ramificazioni e delle azioni criminali perpetrate da ogni gruppo eversivo di destra e di sinistra, si ripropongono (trascritte dall’originale) suddivise per Regioni, le relazioni degli anni compresi dal 1972 al 1982, redatte dalle Questure di tutte le province d’Italia ed inviate alla Commissione stragi dell’VIII^a legislatura, grazie alle quali è possibile rivivere i momenti che hanno segnato, con una lunga scia di sangue, tragicamente gli anni della Prima Repubblica.

La prima Regione oggetto della ricerca è il Piemonte con le sue province.

Il descritto lavoro sarà raccolto in due volumi cartacei, integrati con sentenze e ricerche storiche del tempo.

memoria dedicato alle vittime del terrorismo, 9 maggio 2018.

MODULARIO
1. P.S. 86



Mod. 75 - P. S. (ex Mod. P-63)

Torino addì 9 settembre 19 82

Questura di TORINO

All. _____

N. 66880/82 Div. IGOS Categ. _____

Risposta a nota N. 224/11347/III/3048/
del 9 agosto 1982. 19 R.

OGGETTO: Organizzazioni Terroristiche in Piemonte.

Ad uso esclusivo d'Ufficio

PER CORRIERE

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della P.S.
U.C.I.G.O.S.

R O M A

In relazione alla richiesta suindicata, si trasmette il fascicolo in cui si riepilogano l'attività eversiva svolta dalle organizzazioni terroristiche in Torino e nel Piemonte ed i provvedimenti adottati dalle Forze di Polizia e dall'Autorità Giudiziaria.

IL QUESTORE
(Fariello)

I

il terrorismo in Piemonte

1972 - 1982

INDICE

INTRODUZIONE BRIGATE ROSSE

1972

LA PRIMA APPARIZIONE DELLE BRIGATE ROSSE. GLI
INCENDI

1973

SEQUESTRO DI BRUNO LABATE
SAVINO LEGORATTO
SEQUESTRO DI ETTORE AMERIO

1974

ARRESTO DI RAFFAELE E MURACA
CENTRO STUDI STURZO - TORINO (COSTAMAGNA)
MAURIZIO FERRARI E ROCCO MICALETTO - LA BASE DI
VIA FEA 5 BIS
ARRESTO DI ADRIANO CARNELUTTI E PIETRO
SABATINO
ARRESTO DI PASQUALE LEONETTI E MARIA ANGIOLA
GALEOTTO
ARRESTO DI CESARINA CARLETTI
IL RUOLO DI SILVANO GIROTTO
8 SETTEMBRE 1974. ARRESTO DI CURCIO E
FRANCESCHINI
ARRESTO DI ALFREDO BUONAVITA E PROSPERO
GALLINARIS.I.D.A.

1975

LA "PRIGIONE" DI TORTONA
EVASIONE DI CURCIO
TORINO VIA PIANEZZA N.90. ARRESTO DI PAROLI E
LINTRAMI
TORINO VIA FOLIGNO N.61
SEQUESTRO GANCIA. ARRESTO DI MASSIMO MARASCHI
LA CASCINA SPIOTTA
TORINO VIA CASTELGOMBERTO N.36
GRUGLIASCO E GHIGO DI PRALI
ATTENTATO A ENRICO BOFFA
FARIOLI-ROVINALE-PAVIA
FERIMENTO DI LUIGI SOLERA

1976

FERIMENTO DI GIUSEPPE BORELLO
RAPINA ALL'AGENZIA C.R.T. DEL POLITECNICO DI
TORINO
ARRESTO DI ADRIANA GARIZIO E MAURIZIO PIANA
OMICIDIO DEL VICE QUESTORE FRANCESCO CUSANO

1977

1977: DIECI ATTENTATI. DUE OMICIDI
LUCA NICOLOTTI

1978

FERIMENTO DI GUSTAVO GHIROTTO E GIOVANNI PICCO
OMICIDIO DEL MARESCIALLO BERARDI
ATTENTATO CONTRO LORENZO CUTUGNO. ARRESTO DI
PIANCONE

FERIMENTO DI SERGIO PALMIERI

PIETRO PANCIARELLI E RENATA MICHIELETTO LA BASE
DI C.SO RACCONIGI N.217

LA BASE DI C.SO TELESIO N.78

ATTENTATO AL COMMISSARIATO DI P.S. SAN DONATO

FERIMENTO DI ALDO RAVAIOLI

OMICIDIO DI PIETRO COGGIOLA

LA BASE DI VIA JUVARRA 21 A NICHELIN

RAPINA AL MARESCIALLO DI P.S. DE TOMMASI

OMICIDIO DELLE GUARDIE GIURATE DI P.S. LANZA E
PORCEDDU

1979

ATTENTATO ALL'EQUIPAGGIO DELLA VOLANTE 9

LA BASE DI VIA VENARIA 72/6

MATTIOLI. KITZLER. BASI DI VIA INDUSTRIA N.20, DI
VIA LEGNANO N.7, DI CORSO

REGINA MARGHERITA N.181, DI CORSO BUENOS AIRES
N.49

FERIMENTO DI GIULIANO FARINA

ARRESTO DI VINCENZO ACELLA E RAFFAELE FIORE

IL "COVO MOBILE"

ATTENTATI ALLE SEZIONE DELLA DC IN VIA G. BRUNO
E DI VIA CANTOIRA.

FERIMENTI DI FRANCO PICCINELLI E GIOVANNI FARINA

ARRESTO DI GERARDO GUERRIERI, RAFFAELE PISANO,
ORESTE TROZZI E MICHELE CARDINALE

SILVANA INNOCENZI E GIORGIO BATTAGLIN

LA BASE DI VIA GIORDANO N.8 A NICHELINO

DUE ATTENTATI ALL'EX CASERMA LAMARMORA

FERIMENTO DI CESARE VARETTO E LUCIANO
ALBERTINO

LA BASE DI CORSO LECCE

ARRESTO DI PATRIZIO PECI E ROCCO MICALETTO

LE BASI LOGISTICHE DEL BIELLESE

PECI PATRIZIO

ORGANIZZAZIONE DELLE BR A TORINO

GLI ARRESTI

GLI ATTENTATI A TORINO

1980

ARRESTO DI NADIA PONTI E VINCENZO GUAGLIARDO

LE BASI DELLE BRIGATE ROSSE

ACQUISTO DI ARMI E FALSI DOCUMENTI

1981

IL PROCESSO

PRIMA LINEA

1976

PRIME AZIONI DI PRIMA LINEA

1977

LE BRIGATE COMBATTENTI: OMICIDIO DEL BRIGADIERE
DI P.S. GIUSEPPE CIOTTA

LA RAPINA A ROSETO DI CHERASCO (CN) LA BASE DI
PINO TORINESE

L'ATTENTATO ALLA SATTI

LUGLIO-DICEMBRE: SEI ATTENTATI

1978

RAPINA ALLA TIPOGRAFIA MASSERANI. ATTENTATO AL
DOTT. GRIO

ARRESTO DI GIANNI MAGG

ATTENTATO ALLA GUARDIA DI P.S. ROBERTO DE
MARTINI

1979

L'ARRESTO DI GAETANO GUARNACCIA. L'ARSENALE DI
VIA LEINÌ N.14

1980

ARRESTO DI FILIPPO MASTROPASQUA E VITTORIANO
MEGA

IL CONTRIBUTO DI SERGIO ZEDDA. L'ARRESTO DI
FABRIZIO GIAI

LE RIVELAZIONI DI ROBERTO SANDALO

LA BASE DI VIA STAFFARDA

LA BASE DI VIA TALLONE

PAOLO SALVI. GLI ARRESTI IN FRANCIA

1981

ARRESTO DI PAOLO FOGAGNOLO

1982

NUCLEI COMUNISTI TERRITORIALI

1978

1979

LA BASE IN VAL VARATT

LA BASE DI VIA VANCHIGLIA

L'ASSALTO ALLA FRANTEK

GLI ULTIMI ATTENTATI

GLI ARRESTI

INDAGINI SUGLI ATTENTATI

AZIONE RIVOLUZIONARIA

REPARTI COMUNISTI D'ATTACCO

ESTREMA DESTRA

ATTENTATI ED INCENDI DOLOSI DAL 1970 AL 1982

ORDINE NUOVO ED I CAMPEGGI ORGANIZZATI DI
SALVATORE FRANCIA

ALTRI CAMPEGGI

FRANCIA SALVATORE

DE STEFANIS MARCELLO E GASPARELLA LUCIO

ALLEGATI

LA STORIA DI PRIMA LINEA DALLA
SENTENZA/ORDINANZA ISTRUTTORIA N.321/80

DEL 7.1.1981

PROCESSO DI TORINO (23 GIUGNO 1978) AI CAPI
STORICI DELLE BRIGATE ROSSE

1972**PRIMA APPARIZIONE DELLE BRIGATE ROSSE.
GLI INCENDI**

La prima apparizione delle Brigate rosse, si registra, in provincia di Torino, con il rinvenimento dei volantini che rivendicano l'incendio all'interno dell'abitazione del Consigliere comunale del MSI, Aldo Maina, avvenuto a Poirino il 27 febbraio 1972, e l'incendio delle auto, di Giorgio Bedendo, anch'egli Consigliere comunale del MSI, avvenuto il 1° marzo 1972.

Il 1° aprile si consuma il tentativo di incendio ai locali del circolo Fiamma, e quattro giorni dopo, il 5 aprile 1972, viene data alle fiamme l'auto dell'esponente del MSI Mario Agostini. Il 26 novembre ed il 18 dicembre 1972, appartenenti alle Brigate rosse danno alle fiamme 17 auto di proprietà dei capi squadra della FIAT e sindacalisti CISNAL e SIDA, mentre il 21 dicembre 1972 tocca al capo del personale dello stabilimento Pininfarina, al quale le Br bruciano l'auto, rivendicando, come negli altri casi, l'attentato con un volantino.

Iniziata in sordina, quella che i brigatisti definiscono l'azione contro i fascisti in fabbrica, si concluderà con una operazione eclatante a quella, già sperimentata a Milano con il sequestro dell'ingegnere Idalgo Macchiarini: il rapimento del sindacalista della CISNAL Bruno Labate.

Terminava così la lenta fase della penetrazione nel tessuto sociale piemontese, iniziata da Alfredo Bonavita il quale, dopo varie esperienze di "lavoro politico" a Borgomeraro, a Milano ed a Taranto, verso la fine del 1971 è stato mandato da Curcio a Torino.

1973**SEQUESTRO DI BRUNO LABATE**

Verso le ore 09.15 del 12.2.1973, Labate Bruno, impiegato Fiat e sindacalista (segretario provinciale del Fenalme-Cisnal), esce dalla sua abitazione di Via Bonfanti a Torino per recarsi alla sede del sindacato.

Percorsi un centinaio di metri, viene aggredito da un gruppo di persone, percosso e caricato per forza su un furgone; dopo alcuni minuti di viaggio, viene trasbordato su un altro mezzo.

Il secondo viaggio dura una quindicina di minuti, e termina in un luogo chiuso.

Il secondo viaggio dura una quindicina di minuti, e termina in un luogo chiuso.

Incappucciato, incatenato ai polsi ed alle caviglie e tenuto sotto costante minaccia delle armi, il Labate viene interrogato: gli vengono rivolte domande sulla consistenza, sulla violenza "fascista", sui nomi degli attivisti Cisnal in Fiat, su eventuali assunzioni preferenziali di persone segnalate della Cisnal.

Richiesto di indicare i nomi dei dirigenti Fiat con il quali il sindacato tratta, il Labate fa il nome del Cav. Ettore Amerio.

Al termine dell'interrogatorio, il Labate, sempre bendato, viene rapato, caricato sull'automobile e, dopo un viaggio di una quindicina di minuti, viene scaricato in C.so Tazzoli davanti alla Fiat, legato ad un palo, con un cartello al collo.

Sono le ore 13.30 dello stesso giorno del rapimento.

I rapitori lanciano numerosi volantini contenenti un comunicato delle "B.R" sul sequestro, che recano la stessa data del fatto.

Il 13 febbraio, giorno successivo al sequestro, la Polizia ritrova a Torino, in Lungo Po Sardegna, il furgone Fiat 600/T usato per il sequestro. Viene anche ritrovata una Fiat 1100 familiare, con a bordo gli oggetti che il

Labate aveva con sé al momento del sequestro. Sotto il sedile posteriore, la Scientifica trova un pezzetto di nastro adesivo rosso con attaccati ciuffi di capelli e rileva sul lato esterno del deflettore sinistro, due frammenti di impronte papillari, che risulteranno appartenere al dito indice e al dito medio della mano destra di Ferrari Paolo Maurizio.

SAVINO - LEGORATTO

Verso le ore 22.20 del 17 dicembre 1973, una pattuglia della Questura di Torino è informata dai sorveglianti esterni dello stabilimento Fiat Mirafiori che sul muro di cinta adiacente il cancello n.10 è stata apposta, con vernice spray arancione, da pochi minuti, la scritta "Brigate rosse" con la stella a cinque punte.

Nei pressi la Polizia ferma e identifica i coniugi Savino Antonio e Legoratto Giovanna, che portano in borsa, tra l'altro, una bombola di vernice spray arancione; i due vengono accompagnati in Questura, dove rifiutano a lungo di dare qualsiasi indicazione circa il proprio domicilio in Torino.

Sulla persona e nell'abitazione successivamente perquisita dei coniugi Savino vengono sequestrati molti documenti ed oggetti, tra i quali vari appunti di carattere politico ed annotazioni concernenti posti di polizia, capi-reparto della Fiat, automobili in uso a "fascisti".

Durante gli interrogatori, i coniugi Savino si limitano ad ammettere che, in quanto originari di Borgomanero, conoscono o hanno conosciuto Levati Enrico e Buonavita Alfredo.

Il PM, in un primo tempo, la mattina del 18, dispone l'arresto dei coniugi Savino ai sensi dell'art. 359 (testi reticenti), poi, risentiti il 19, concede loro la "libertà provvisoria";

trasmette quindi gli atti per l'istruttoria formale, con richiesta di emettere comunicazione giudiziaria per concorso nel sequestro di Amerio.

SEQUESTRO DI ETTORE AMERIO

Verso le 7,30 del 10.12.1973, Ettore Amerio, direttore del personale del gruppo auto della Fiat di Torino, appena uscito di casa, in C.so Tassoni, viene aggredito alle spalle, incappucciato, incatenato e trascinato su un furgone che riparte subito.

Dopo un breve percorso, la vittima viene trasbordata di peso su un'automobile, che viaggia ancora per circa 20-30 minuti.

Al termine della corsa, prelevato di peso dall'auto, Amerio viene introdotto in un locale in muratura, chiuso e senza finestre, dove gli vengono tolti cappuccio, bavaglio, catene, orologio e cappotto.

Nella cella, rivestita di polistirolo, e con una bandiera delle Brigate Rosse appesa ad una parete, Ettore Amerio viene interrogato.

Le domande che gli sono rivolte, vertono sugli orientamenti della FIAT nella scelta dei dipendenti da assumere, sul controllo delle idee politiche in fabbrica, sul processo di Napoli per il c.d. spionaggio FIAT e sull'assunzione di "fascisti" in fabbrica.

La mattina del 18 dicembre verso le ore 6, Amerio viene lasciato seduto su una panchina di un giardinetto, in C.so Moncalieri, di fronte all'Ospedale Molinette.

In relazione al sequestro Amerio, le Brigate Rosse distribuiscono, in varie parti d'Italia, tre comunicati, che vengono diffusi in stabilimenti industriali di Torino, Reggio Emilia, Modena, Venezia, Genova, Milano, Bologna, Parma, Firenze, Pistoia.

Dalle testimonianze delle persone che hanno assistito al sequestro, risulta che i rapinatori hanno utilizzato un furgone SIP ed una Fiat

127 rossa che, difatti vengono ritrovati non molto lontano dal luogo del rapimento.

L traccia del furgone SIP, consente alla Polizia di localizzare un box, in C.so Appio Claudio, dove si rinviene tutta l'attrezzatura presente sul furgone al momento del furto, ed una copia del contratto di locazione, sottoscritto da tale Bolazzi Carlo, che risulterà essere in realtà Buonavita Alfredo.

1974

ARRESTO DI RAFFAELE E MURACA

Il 18 aprile 1974, viene sequestrato a Genova, davanti alla sua abitazione di Via Forte S. Giuliano. Il dott. Mario Sossi, Sostituto procuratore della Repubblica di Genova.

Quattro giorni dopo, verso le ore 6 del 22 aprile, in concomitanza con l'entrata del primo turno alla Fiat, vicino al cancello n.4 della Fiat S.p.A. Stura ed ai cancelli n.1 e n.20 della Fiat Mirafiori, vengono abbandonate tre Fiat 500, su ciascuna delle quali è montato un altoparlante con amplificatore, collegato ad un mangianastri che trasmette il "comunicato n.1" delle Br, relativo al sequestro Sossi.

La Questura, prevedendo la circostanza, ha disposto delle pattuglie nelle vicinanze; vengono così tempestivamente rintracciati e fermati due giovani: Muraca Peppino e Raffaele Paolo.

CENTRO STUDI STURZO - TORINO (COSTAMAGNA)

Il 2 maggio 1974, verso le ore 9.40, mentre è in atto il sequestro del dott. Sossi, due persone, una delle persone armate, fattesi aprire la porta suonando il campanello, penetrano nei locali del "Centro studi Luigi Sturzo" di Torino, in via Mazzini n.1 minacciando i presenti con le armi.

I due asportano molti documenti dall'ufficio, in particolare elenchi di attivisti e di simpatizzanti, corrispondenza, agende ed altro, di allontanano dopo aver tracciato sui muri scritte inneggianti alle Br.

MAURIZIO FERRARI E ROCCO MICALETTO - LA BASE DI VIA FEA 5 BIS

Il pomeriggio del 27 maggio 1974, la Questura di Firenze localizza e perquisisce l'abitazione di tale Tesi Rossella, al cui interno sorprende Odorizzi Lucia ed un uomo, il quale tenta di darsi alla fuga.

Benchè rifiuti di fornire le proprie generalità, viene identificato per Ferrari Paolo Maurizio.

Le indagini si estendono a Torino, ove la Polizia riesce a scoprire un alloggetto, in via Fea 5 bis, intestato a tale Ponte Mario, che risultava persona inesistente.

La perquisizione porta al sequestro di vario materiale eversivo, tra cui tre involucri esplosivi, numerosi ciclostilati delle Br, e a due fogli ciclostilati, datati "aprile 1974", che costituiscono la seconda facciata di un comunicato relativo al sequestro Sossi; una impronta palmare, rilevata sul tavolo, risulterà appartenere a Ferrari Paolo Maurizio.

Durante una seconda perquisizione, che sarà eseguita il 28 maggio, verrà sequestrato, tra l'altro, un volume di disegno meccanico, col nome "Micaletto".

Le indagini condotte dalla Polizia, danno la conferma che il sedicente Ponte non è altri che Ferrari:

il Pubblico Ministero, perciò, richiede la formalizzazione del procedimento a suo carico, anche per il sequestro Sossi,

Micaletto viene riconosciuto in foto come colui che ha abitato nell'appartamento di Ponte-Ferrari fino a circa 10 gironi prima dell'arresto di quest'ultimo. Essendo chiaro che l'alloggio era una "base" delle Brigate

rosse, viene colpito da mandato di cattura, ma si è ormai reso irreperibile. Sarà arrestato a Torino sei anni dopo, il 19 febbraio 1980.

ARRESTO DI ADRIANO CARNELUTTI E PIETRO SABATINO

Il 6 luglio 1974, a Corno Giovane viene arrestato Adriano Carnelutti, la perquisizione eseguita prima nella sua residenza, e poi anche a Torino nella Pensione Lux e nel suo posto di lavoro alla Fiat, porta al rinvenimento di alcuni reperti di rilievo.

Oltre a molti dattiloscritti e ciclostilati di contenuto politico, vengono trovati alcuni mazzi di chiavi. Una delle quali si accerterà aprire la porta d'ingresso della base di Pianello Val Todone, mentre un'altra risulterà identica ad una chiave trovata nella base Br di Robbiano.

A Torino, nella Pensione Lux, dove Carnelutti ha abitato sino al 2 luglio, si rinvencono un "diario" delle sue esperienze di lavoro alla Fiat, un ciclostilato "Mirafiori Rossa" datato Torino 2 giugno 1974, e alcuni documenti relativi alla sua assunzione presso la Fiat.

L'accertato collegamento con il Carnelutti, il possesso di documenti riferibili alla Br ed il rifiuto di dare spiegazioni plausibili su tali fatti, forniscono indizi circa l'appartenenza del Sabatino; vengono repertati molti libri e documenti (che confermano l'impegno politico del Sabatino nell'ambito della sinistra rivoluzionaria) ed un ciclostile sul "Comitato Resistenza Democratica" mai diffuso in pubblico (si tratta di uno studio di uso interno all'organizzazione) che sarà trovato anche sull'auto di Curcio e Franceschini all'atto del loro arresto. Ed in altre basi delle Br.

Sull'auto viene sequestrato un bossolo P.38, Sabatino Pietro, colpito da mandato di cattura per partecipazione alle Brigate rosse, è arrestato.

ARRESTO DI PASQUALE LEONETTI E MARIA ANGIOLA GALEOTTO

Seguendo una tecnica criminosa caratteristica delle Br, fin dagli esordi, anche in Torino l'organizzazione effettuò molti incendi di automezzi di soggetti indicati come "fascisti" o "antioperai".

Nell'ottobre 1974, vengono bruciati automezzi di proprietà di La Sala Antonino, e Zuccato Giuseppe, entrambi funzionari della Singer di Leinì, rispettivamente il 4 e la notte sul 9 ottobre. In occasione del secondo incendio, viene diffuso un volantino con il quale le Br li rivendicano entrambi.

Il 9 ottobre, ha luogo a Torino, in Piazza Solferino, una manifestazione unitaria delle Confederazioni Sindacali per protestare contro il ricorso della Fiat alla Cassa Integrazione.

In tale occasione, l'attenzione di due Agenti di Polizia viene attirata dal modo di fare di un uomo e di una donna che si aggirano nei pressi della fontana che c'è sulla Piazza; in particolare l'uomo, viene osservato chinarsi dietro una siepe, mentre la donna si guarda intorno. Ispezionata la siepe, gli Agenti rinvenivano quindici volantini delle Br che rivendicavano gli incendi delle auto dei funzionari della "Singer".

La donna viene rintracciata e con l'uomo trovato in sua compagnia, accompagnata in Questura, dove i due sono identificati per Galeotto Maria e Leonetti Pasquale.

Al Leonetti viene sequestrato un appunto manoscritto consistente in una relazione o bozza di manifestino con inomi di capi reparto e capi squadra di una officina Fiat, elencati nello stesso identico ordine di un ciclostile del marzo 1974 intitolato "Bollettino del Fronte delle Fabbriche n.1", sequestrato nella base Br di Robbiano di Mediglia. La perquisizione eseguita

nell'abitazione dei due dà invece esito negativo.

La Galeotto e Leonetti, che nell'interrogatorio al magistrato non rendono convincenti dichiarazioni, vengono arrestati.

Saranno posti in libertà rispettivamente il 31 ottobre ed il 22 dicembre.

ARRESTO DI CESARINA CARLETTI

Da tempo la Questura di Torino, tramite un suo informatore di nome Franco, Sorveglianza Carletti Cesarina (nota anche come nonna Mao) venditrice ambulante in Torino, con un banco in Piazza della Repubblica, sospettata di appartenere alla Br.

Nel gennaio 1974, La Carletti Cesarina riferisce al franco che Alfredo Buonavita la ha commissionato 10 bidoni di plastica a due litri per un'azione delle Br.

La Questura intensificava perciò il servizio investigativo ed alcune Guardie di P.S., sotto mentite spoglie, riescono ad accattivarsi la fiducia della donna, anche con loro la Carletti si lascia andare a confidenze e consegna alcuni volantini delle Br, a sua dire ricevute da Gallinari, da Buonavita, da Morlacchi e da Ferrari.

Nel novembre 1974, sulla scorta degli elementi raccolti, la Procura della Repubblica ordina la perquisizione dell'abitazione della Carletti e ne dispone l'accompagnamento.

In sede di interrogatorio, la donna ammette di aver ricevuto dei pacchi di volantini delle Br, ma sostiene che le sono stati lasciati davanti alla porta di casa, di notte.

Dopo una serie di confronti con l'informatore della Questura e con le Guardie che, sotto mentite spoglie, avevano avuto contatti con la donna, il PM in data 14 luglio 1975 emette l'ordine di cattura.

Carletti Cesarina resterà in carcere fino al 21 luglio 1975, allorchè sarà posta in libertà provvisoria.

IL RUOLO DI SILVANO GIROTTO

Nel maggio del 1974, un Ufficiale di Carabinieri avvicina Silvano Girotto, personaggio noto alle cronache perché, dopo essere stato in Gioventù condannato per furti e rapine., ed aver trascorso un periodo di tempo nella Legione Straniera, ha preso il saio ed esercitato il sacerdozio nella zona di Omegna. Si è quindi trasferito nell'America Latina, prima di rimpatriare, ha partecipato alla guerriglia in Bolivia ed in Cile.

Girotto accoglie la proposta di collaborare, fattagli dall'Ufficiale in quanto, coerentemente con le sue idee, ritiene necessario una lotta a fondo contro i movimenti terroristici italiani, profondamente dannosi alla causa del proletariato.

Egli si reca quindi ad Omegna, ove prende contatti con Alberto Caldi, operaio e sindacalista, conosciuto ai tempi della sua attività di religioso in quella zona.

Girotto fa sapere a Caldi che ha intenzione di riprendere l'attività politica nella sinistra più decisa; viene perciò messo in contatto con l'avv. Riccardo Borgna di Borgomanero, il quale lo invita a cena nella sua villa, la sera del 10 giugno 1974.

Dopo un'animata conversazione, protrattasi tutta la notte, sulle esperienze del frate guerrigliero e sulla situazione politica italiana, Borgna fissa a Girotto fissa un appuntamento a Borgomeraro, nel suo studio, per "parlare di cose concrete".

L'incontro avviene sei giorni dopo, presente il Caldi. Borgna si dice certo di poter introdurre Girotto nelle Br ed afferma che, perciò, contattare il dott. Enrico Levati; fissa quindi un nuovo appuntamento.

Il 19 luglio, Giroto si incontra alla stazione ferroviaria di Pavia con dott. Levati, che lo accompagna in via Campari 81, in un alloggio al 3° piano del Condominio Verbena. Alle 21 precise, sopraggiunge l'avvocato Giovan Battista Lazagna; copo i i convenevoli, inizia una serrata conversazione sulle esperienze del Giroto in America Latina, sulla situazione politica in Italia ed, infine, sull'intenzione dell'ex frate di entrare a far parte delle Brigate rosse.

Quando, verso mezzanotte, Lazagna lascia l'abitazione, il medico fissa a Giroto il successivo appuntamento.

Dopo alcuni incontri, durante i quali si limita a fornire informazioni sulle Br, ed a chiarire il proprio ruolo nell'organizzazione, finalmente il 25 luglio 1974 Levati informa Giroto che il prossimo appuntamento sarà con un personaggio di rilievo delle Br.

Sempre d'intesa con i Carabinieri, l'ex frate si presenta, domenica 28 luglio, davanti alla stazione di Pinerolo dove, alle 09.50, giunge un individuo in compagnia di un altro con apparente funzione di guardia del corpo.

Questo secondo giovane non sarà identificato fino al giugno 1975, quando la Polizia arresterà, nella base delle Br di Baranzate di Bollate (MI), Zuffada Pier Luigi e Casaletti Attilio, e sarà possibile confrontare le foto di quest'ultimo con quelle scattate dai Carabinieri a Pinerolo.

La prima persona, che risulta essere Renato Curcio, viene avvicinata da Giroto che, dopo essersi fatto riconoscere, viene invitato a salire su una Fiat 127 verde ed è condotto in una zona di montagna della Val Pellice, presso il rifugio "Barbara".

Giroto racconta le sue esperienze politiche e rivoluzionarie, manifesta la sua aspirazione a far parte delle Brigate rosse e dichiara la sua piena adesione al movimento rivoluzionario armato.

Il 31 agosto 1974, Giroto incontra nuovamente a Pinerolo Renato Curcio, che arriva accompagnato da un altro giovane; il discorso verte essenzialmente sulle eccezionalità dell'adesione alle Br di Giroto dovrebbe entrare subito in clandestinità con mansioni direttive, giungendo perciò al cuore dell'organizzazione.

I due brigatisti, nel preannunciare a Giroto che dovrà trasferirsi in un'altra zona, stabiliscono il prossimo appuntamento per domenica 8 settembre.

8 SETTEMBRE 1974. ARRESTO DI CURCIO E FRANCESCHINI

Un ulteriore inserimento di Giroto nelle Brigate rosse potrebbe significare un suo coinvolgimento in azioni illegali, quindi, si decide che, al prossimo appuntamento, Curcio sarà arrestato.

L'8 settembre Renato Curcio si presenta all'appuntamento ed avverte Giroto che bisogna recarsi a Torino, dove c'è un lavoro da fare subito. Giroto accetta, prende tempo ed avvisa con una radiolina i Carabinieri. Curci, nell'accingersi a lasciare Pinerolo, si unisce ad Alberto Franceschini, noto brigatista, inseguito da più mandati di cattura; poco dopo, i Carabinieri intercettano l'auto ed arrestano i due.

Sulla Fiat 128, con targa falsa, sequestrano una pistola cal. 7,65, gran parte dei documenti sottratti dalle Br al "Comitato Resistenza Democratica" di Milano, il 2 maggio 1974, nonché vari documenti di identità falsi.

Franceschini chiede di essere interrogato subito con rito d'urgenza, e dichiara di essersi trovato per caso, quale autostoppista, sull'automobile, di non conoscere il guidatore e di essere in possesso di documenti falsi perché retinente di leva.

Curcio, pure interrogato con rito d'urgenza, conferma la versione di Franceschini, si dichiara "prigioniero di guerra" e si appella alla convenzione di Ginevra.

Il 21 settembre 1974, il Giudice Istruttore procede a ricognizione di voce, nei confronti di Curcio Franceschini, da parte di Mario Sossi ed Ettore Amerio.

Sossi dichiara che la voce di Franceschini è somigliante a quella di uno dei suoi carcerieri mentre ad Amerio sembra riconoscere quella di Curcio.

Frattanto, d'accordo con i Carabinieri, Girotto continua a mantenersi in contatto con Levati, il quale gli riferisce che venerdì 6 settembre sua moglie ha ricevuto una telefonata da parte di uno sconosciuto che, dicendosi un amico, aveva preannunciato che "Curcio sarà arrestato domenica a Pinerolo": purtroppo Levati non era riuscito ad informarsi per tempo l'organizzazione.

Girto, giocando d'audacia, sollecita un incontro con le Brigate rosse, ma il 18 settembre, i quotidiani pubblicano la notizia che l'organizzazione ha fatto pervenire un comunicato in cui denuncia l'ex frate come agente provocatore al soldo dei servizi antiguerriglia e dell'imperialismo.

Levati sarà immediatamente informato del fatto da un amico, il giornalista de "La Stampa" dott. Vincenzo Tessandori.

ARRESTO DI ALFREDO BUONAVITA E PROSPERO GALLINARI

Il 5 novembre 1974, una pattuglia della Squadra Mobile di Torino, in servizio antirapina, nota nei pressi dell'ufficio postale di via Claviere, un'auto Fiat 132 To-H24774 con accanto due individui.

Un Agente si avvicina ad uno dei due e, qualificatosi, chiede i documenti. L'uomo adempie all'invito mentre l'altro chiede

ripetutamente che gli sia esibito il tesserino: poiché l'agente dice di averlo già fatto estrae una rivoltella a tamburo gridando una frase minacciosa.

Gli agenti ingaggiano colluttazione e riescono a disarmare e a bloccare i due.

Accompagnati in Questura, i due vengono identificati per Buonavita e Gallinari e dichiarati in arresto.

Gallinari, interrogato subito dopo l'arresto, si limita a declinare le generalità, a dichiararsi di ritenersi "detenuto di guerra" e, richiamandosi alla convenzione di Ginevra, aggiunge di appartenere alle Br.

Buonavita, invece, sostiene di non conoscere il Gallinari e di essersi trovato per caso vicino all'automobile: dichiara però di essere "simpatizzante" delle Br anzi di condividere i fini.

La Questura di Reggio Emilia riferirà poi che Gallinari ha da tempo lasciato il lavoro licenziandosi e annunciando il suo trasferimento a Marghera.

Con l'arresto di Gallinari, è possibile avere un quadro d'insieme sull'evoluzione politica di alcuni brigatisti, cioè Gallinari, Franceschini, Pelli, Ognibene, già inseriti nel "Collettivo Operai Studenti" di Reggio e per questo espulsi dal P.C.

Prospero Gallinari riuscirà ad evadere dal carcere di Treviso, il 2 gennaio 1977.

S.I.D.A.

L'11 dicembre 1974, tra le ore 16.45 e le 17.00, quasi contemporaneamente, due nuclei armati fanno irruzione nelle sedi del "Sindacato Autonomo dell'Automobile" di Nichelino e Rivalta.

A Rivalta penetrano nella sede del S.I.D.A. due uomini e una donna, a viso scoperto, armati di pistola, costringendo tre uomini e

una donna presenti nel locale ad eseguire i loro ordini.

Dopo averli condotti in una stanza e averli obbligati a voltarsi verso una parete, su indicazione della donna i due uomini incatenano e imbavagliano l'impiegato Bardella Arnaldo, dopo avergli messo in bocca una pallina di gomma, e lo fanno sedere; quindi, postogli al collo un cartello con una scritta propagandistica per le Br, mentre uno degli individui gli punta la pistola alla tempia sinistra, l'altro lo fotografa.

I tre si allontanano con molti documenti, dopo aver diffidato i presenti a non muoversi per 10 minuti, pena la morte.

A Nichelino si presentano alla sede del S.I.D.A. te uomini travisati in viso, di cui due armati di pistola. I tre legano con catene il rappresentante sindacale Carpentieri Pasquale ed altri tre sindacalisti sopraggiunti durante l'azione. Il Carpentieri è fatto prima inginocchiare con la faccia al muro, poi fatto passare in una stanza retrostante e qui lasciato seduto a terra, incatenato, quindi fotografato, al collo un cartello con la scritta "Brigate rosse.

Il 13 dicembre una telefonata all'Agenzia Ansa avverte della presenza in una cabina di C.so Toscana in Torino di materiale delle Br. Vi si rinviene infatti una busta contenente alcuni volantini ciclostilati e una fotografia riprodotte una scena dell'aggressione alò S.I.D.A. di Rivalta. I volantini, datati 12 dicembre, come negli altri casi analoghi, contenevano le giustificazioni politico-sindacali, dal punto di vista delle Br, dell'aggressione alle due sedi del S.I.D.A.

1975

LA "PRIGIONE" DI TORTONA

In esecuzione del decreto emesso dal Procuratore della Repubblica di Tortona, i

Carabinieri del luogo eseguono, l'8 febbraio 1975, una perquisizione nella villetta sita in Toscana, strada per Sarezzano 36.

Già dal primo esame del materiale rinvenuto, appare trattarsi di una base delle Br.

La casa, acquistata il 3 aprile 1974, isolata è praticamente non visibile dalla strada, come altre basi, appare attrezzata per tenervi una persona sequestrata.

Due chiavi, identiche tra loro, appartenenti l'una a Franceschini e l'altra a Bertolazzi, aprono perfettamente la porta d'ingresso della villetta, che, infatti, è quella ove è stato tenuto prigioniero Mario Sossi. Il giudice, in sede di ricognizione, riconosce la cella nel suo insieme.

Anche la ricognizione degli oggetti rinvenuti nel villino dà esito positivo; vengono inoltre rinvenuti numerosi appunti manoscritti che risulteranno essere di pugno proprio di Sossi.

Il sedicente ing. Bertini, che ha acquistato l'immobile versando 21 milioni di assegni circolari sarà identificato per Pietro Bertolazzi.

EVASIONE DI CURCIO

Alle ore 16.00 del giorno 18 febbraio 1975, una giovane donna alta 1,65, capelli chiari (che, si saprà poi essere Margherita Cagol) suona il campanello alla porta delle carceri Giudiziarie di Casale Monferrato (AL), col pretesto di dover consegnare un pacco destinato alla Direzione.

L'agente di servizio, che viene ad aprire, è immobilizzato da altri tre giovani, nel frattempo sopraggiunti.

Il comando, con la minaccia delle armi, libera Renato Curcio e, dopo aver richiuso la porta dell'Istituto di pena e gettato via le chiavi, si dilegua.

I brigatisti, prima di agire, hanno isolato il carcere strappando il filo del telefono che

corre all'esterno. L'auto utilizzata per la fuga, una Fiat 124, sarà ritrovata in località San Bernardino.

Comesi apprenderà poi, l'evasione di Curcio, già programmata durante la sua detenzione a Novara, prevedeva in un primo progetto il passaggio dalle fognature: la struttura del Carcere di Casale ha fatto poi propendere le Br per l'attacco esterno, giudicato più sicuro e molto più semplice.

La latitanza di Renato Curcio durerà trecentotrentaquattro giorni: egli sarà arrestato il 18.01.1976 con Nadia Mantovani, nella base di Via Maderno n.5, a Milano.

TORINO VIA PIANEZZA N.90. ARRESTO DI PAROLI E LINTRAMI

Intorno alle ore 06.30 del 30 aprile 1975, la Polizia irrompe in un alloggio di via Pianezza n.90, in Torino, appartenente a tale Chiesi Romano.

Nell'alloggio vengono sorpresi due giovani e quali rifiutano di dare le loro generalità, e sono poi identificati per Paroli Tonino e Lintrami Arialdo. La perquisizione porta al sequestro di documenti ed oggetti veri e rende evidente che si tratta di una nuova ed importante base delle Br. Vengono trovati fra l'altro una grande quantità di armi e munizioni, documenti contraffatti, due foto di Amerio, materiale vario proveniente da "azioni Br" ed il "bilancio politico" del sequestro Sossi.

Di grande importanza è un documento, che sembra scritto da Renato Curcio, in cui si avanzano alcune tesi sul lavoro da fare nelle carceri; queste tesi troveranno, negli anni successivi, sempre più approfondite argomentazioni, fino a divenire la base di discussione di tutta l'intera organizzazione Br. In via Pianezza, la Polizia rinviene anche un dattiloscritto che si intitola "Norme di

sicurezza e stile di lavoro - Materiale di lavoro", che sarà trovato successivamente anche in altre basi delle Br.

Esso disciplina minuziosamente le modalità di uso delle case dell'organizzazione e le regole di vita cui deve uniformarsi il militante, detta le norme da osservare per la macchina, e fissa le regole che i brigatisti devono osservare negli appuntamenti, nei rapporti con la legalità, nella cura della persona e in caso di arresto.

La scoperta della base di via Pianezza e la documentazione rinvenuta, consentono anche di acquisire elementi determinanti nei confronti di gallo Ermanno, che sarà colpito da mandato di cattura per partecipazione alla banda armata Brigate rosse.

TORINO VIA FOLIGNO N.61

Il 14 maggio 1975, la Polizia perquisisce un alloggio sito in via Foligno n.61, intestato a tale Pellegrini Mauro, che lo ha acquistato il 30n settembre 1974.

Anche in tale alloggio si rinviene materiale delle Br, tra cui fotocopie di un dattiloscritto già repertato nella base di Robbiano ed altro materiale che collega la "base" al sequestro Amerio.

Nell'appartamento di via Foligno, si trovano anche numerosissimi effetti femminili, appartenenti quasi certamente a Margherita Cagol.

Il sedicente POellegrini NMauro, viene identificato in Gallinari Prospero, che al momento dell'arresto aveva anche le chiavi che aprono la porta dell'alloggio.

All'interno, del resto, la Polizia Scientifica rileva, tra l'altro, le sue impronte papillari.

Gallinari, interrogato su quanto emerso dalla scoperta dell'alloggio di via Pianezza, rifiuta (al solito) di rispondere ad ogni domanda.

SEQUESTRO GANCIA. ARRESTO DI MASSIMO MARASCHI

Il 4 giugno 1975, verso le ore 14.45, il dott. Vittorio Vallarino Gancia, alla guida di un'Alfetta, lascia la sua abitazione nella regione Bosco n.8 del Comune di Canelli, per raggiungere il vicino stabilimento vinicolo della società Gancia.

Superata la villa "Rioccadonna", egli nota due uomini in tuta che stanno piazzando delle transenne per interruzione stradale, mentre più giù, sulla destra, un terzo uomo munito di bandiera rossa, segnala di rallentare; contemporaneamente, un camioncino effettua una manovra a zig-zag in retromarcia, ed entra in collisione con la parte anteriore dell'Alfetta.

Nello stesso istante, il dott. Vallarino Gancia viene incappucciato da qualcuno penetrato all'interno dell'autovettura, mentre un altro, dopo averlo ammanettato e sbalzato sul posto di guida, avvia l'auto e parte a forte velocità. Il dott. Gancia viene poi fatto salire su un furgoncino con cui sarà trasportato fino a destinazione.

L'Alfetta sarà poi trovata, lo stesso giorno, verso le 19.00, presso lo scalo ferroviario di Calamandrana.

Intanto, verso le 14.30, un commerciante ha informato la tenenza di Canelli di aver avuto poco prima un incidente con una Fiat 124 targata AT-120732 di colore verde oliva il cui conducente, pur di evitare l'intervento dei Carabinieri, nell'assumersi la responsabilità dell'incidente, si è offerto di liquidare seduta stante il danno arrecato.

L'auto, che risulta rubata, viene poco dopo trovata nei pressi della villa "La Camillina" di proprietà della famiglia Gancia.

Verso le ore 15.30 il conducente, che si è dato alla fuga, viene scovato rannicchiato dietro un cespuglio, con la pistola in pugno. Oltre alla

Beretta cal. 7,65, viene sequestrata una bandiera rossa del tipo usata nei cantieri stradali.

Il giovane, interrogato dai Carabinieri, dichiara di chiamarsi Maraschi Massimo, ma rifiuta di rispondere ad ogni altra domanda.

LA CASCINA SPIOTTA

Il giorno 5 giugno 1975, il Tenente Umberto Rocca, comandante della Compagnia Carabinieri di Aquis Terme, decide di ispezionare alcuni rustici compresi nella propria giurisdizione, alla ricerca di Vallarino Gancia.

Con un sottufficiale e due appuntati, a bordo dell'auto di servizio, si reca ad Arzello di Melazzo e, verso le ore 11.30 giunge alla caserma "Spiotta" dove sono parcheggiate due auto targate TO.

Disposti gli uomini, il Ten. Rocca ed il Maresciallo Cattafi effettuano una rapida ispezione, si appostano, dopodiché bussano alla porta.

Ad una delle finestre del piano superiore si affaccia una donna, che si tira subito, dopo aver gettato uno sguardo nel cortile.

Poco dopo, alla porta compare un uomo il quale, dopo aver invitato i Carabinieri ad entrare, varcata di un passo la soglia, lascia cadere una bomba a mano, ritirandosi immediatamente all'interno.

L'esplosione dell'ordigno, che raggiunge anche il Maresciallo Cattafi, investe in pieno il Ten. Rocca, causandogli lo spappolamento e l'asportazione del braccio sinistro e la perdita dell'occhio sinistro.

Il sottufficiale, nonostante le ferite, spara contro la finestra e la porta, poi interrompe il fuoco, soccorre il tenente e lo trascina fino alla strada provinciale, dove lo affida al conducente di un'auto in transito.

Frattanto, un uomo ed una donna lanciano un'altra bomba ed escono correndo dalla casa colonica, riuscendo a salire sulle due auto, affrontati dall'appuntato Alfonso che tenta di bloccarli, ma cede ferito mortalmente.

Le due auto si trovano la strada sbarrata dall'appuntato Barberis, che frattanto ha chiesto rinforzi, e finisce fuori strada.

Il brigatista tenta l'inganno: balza dall'auto gridando di essere ferito, e mentre l'appuntato avanza verso di lui, si nasconde dietro la donna e lancia una bomba a mano.

Barberis riesce a schivare l'esplosione ed apre il fuoco: la donna, che sarà identificata per Margherita Cacol è colpita a morte, mentre l'uomo di diligenza e non sarà identificato.

Poco dopo sopraggiunge una pattuglia della Polizia Stradale, dove i militari, udite dall'interno invocazioni di aiuto, entrano nella casa colonica e liberano il dott. Vittorio Vallarino Gancia, sequestrato il giorno precedente.

TORINO VIA CASTELGOMBERTO N.36

Il 4 settembre 1975, i Carabinieri di Torino localizzano, in via Castalgomberto n.36, un box acquistato in data 7.11.1973 da un sedicente Mariani Ferruccio (nominativo risultato falso), e che risulterà una nuova importante base delle Br. Si potrà accertare che il box è stato utilizzato per custodire Amerio, il quale riconosce la brandina e uno sgabello e dichiara "E' Tale e quale alla mia cella: lampadine, presa d'aria e ventola si trovano nella stesa identica posizione, sono anzi perfettamente identiche quelle della mia cella".

Gran parte del materiale reperito in via Castalgomberto n.36, è contenuto in valigie e bauli, così come prescritto per consentire una rapida evacuazione in caso di necessità dalle "norme di sicurezza" rinvenute in casa di

Paroli e Lintrami; di particolare interesse, oltre all'ampia documentazione ideologica, vengono sequestrate delle armi, nonché due uniformi da carabiniere.

GRUGLIASCO E GHIGO DI PRALI

Il 2 ottobre 1975, la Polizia localizza in via Vaglianti n.6 a Grugliasco, un appartamento comprato il 23 gennaio 1973 da tale Vanoni Valeria, identificata per Margherita Cagol, che vi ha abitato col marito, Renato Curcio, ed un altro giovane.

Dall'appartamento di Grugliasco, si risale ad altra base delle Br sita in Ghigo di Prali, che risulterà locato in data 5.7.1974 da tale Fortini Mario (identificato in Parolo Tonino).

Nell'alloggio di Ghigo di Prali, viene rinvenuta un'impronta digitale appartenente a Casaletti Attilio (arrestato a Milano insieme a Zuffada Pierluigi), che quasi certamente è il giovane che aveva accompagnato Curcio durante il primo incontro di Pinerolo con Giorotto.

Anche l'alloggio di Prali, che al momento dell'intervento della Polizia è stato abbandonato da alcuni mesi, ha ospitato Mara Cagol, che ha stipulato il contratto per la fornitura di energia elettrica con il nome di Fortini Marta.

ATTENTATO A ENRICO BOFFA

Verso le ore 21.30 del 21 ottobre 1975, tre individui attendono, presso il box ove abitualmente ricovera la sua auto, il capo del personale dello stabilimento "Singer" di Leinì, lo aggrediscono e lo immobilizzano. Quindi dopo avergli appeso al collo un cartello con scritto:

[...] Br - Trasformare la lotta contrattuale in scontro di potere, per battere il disegno presidenziale e

corporativo di Agnelli e Leone, il compromesso storico di Berlinguer.

Costruire ed organizzare il potere proletario armato" [...].

Prima di fuggire si impossessano dei suoi documenti personali, delle chiavi e di lire 30.000, e gli sparano un colpo di pistola alle gambe.

Le Br, questa volta non hanno bisogno di rivendicare l'azione.

FARIOLI-ROVINALE-PAVIA

Verso le ore 10.00 del 10 novembre 1975, un brigadiere della Questura di Torino, transitando per via barletta, riconosce, fermo sui marciapiedi, il latitante Farioli Umberto, il quale, avvicinato poco dopo da un'altra persona, sale su una autovettura Citroen targata PD 289909 e si allontana verso via Correnti.

Poichè risulta che la targa è stata in realtà restituita al PRA di Treviso, la Questura predispone una serie di appostamenti in zona e, nel pomeriggio dello stesso giorno, il Farioli viene arrestato. Addosso ha due pistole, un caricatore, alcuni documenti di identità falsi e un mazzo di chiavi, due delle quali aprono il portone dello stabile di Via Barletta 135 ed un appartamento sito al 5° piano, occupato dai coniugi Ravinale Vittorio e Pavia Annamaria.

Fatta irruzione nell'alloggio, la Polizia sequestra alcuni volantini delle Br, dei moduli in bianco per carta di identità e l'attrezzatura completa per la falsificazione di documenti e targhe di autovetture.

Nella cantina dell'abitazione, attrezzi da lavoro e materiali per lo sviluppo fotografico. Anche i titolari dell'appartamento vengono arrestati e denunciati per la partecipazione a banda armata.

In seguito, il Farioli, che sarà scarcerato per motivi di salute, verrà inquisito anche per partecipazione alla banda armata di "Prima Linea".

FERIMENTO DI LUIGI SOLERA

Verso le ore 13.30 del 17 dicembre 1975, il dott. Luigi Solera, medico della Sezione presse della Fiat Mirafiori, mente stava rientrando a casa, viene affrontato da un individuo che, dopo averlo chiamato, gli spara quattro colpi di pistola alle gambe. Il medico riesce a rifugiarsi in casa, mentre lo sconosciuto fugge su una Fiat 600 verde, guidata da un complice.

Il giorno successivo, con una telefonata all'Agenzia ANSA, le Br fanno trovare in Piazza Statuto il volantino che rivendica l'attentato.

1976

FERIMENTO DI GIUSEPPE BORELLO

La mattina del 13 aprile 1976, verso le ore 05.30, un commando delle Brigate rosse attende sotto casa Giuseppe Borello, capo reparto alla Fiat Mirafiori, e lo ferisce con alcuni colpi di pistola.

Il giorno successivo, le Br fanno trovare, in una cabina telefonica nei pressi dell'Ospedale Maria Vittoria, tre copie di un volantino ciclostilato con cui rivendicano l'attentato.

RAPINA ALL'AGENZIA C.R.T. DEL POLITECNICO DI TORINO

La mattina del 26 maggio 1976, verso le ore 8.35, quattro giovani fanno irruzione nell'Agenzia della Cassa di Risparmio di Torino, posta all'interno del Politecnico, immobilizzano con catene e lucchetti la guardia giurata di servizio e, tenendo il

personale sotto la minaccia delle armi, si impossessano della somma di 66 milioni di lire.

Poi si allontanano mescolandosi agli studenti., portando via anche la pistola Jager 357 Magnum ed il porto d'arma della guardia.

E' evidente che si tratta di una rapina per autofinanziamento.

Infatti, alle 16.00 del giorno stesso le Br, con una telefonata all'agenzia ANSA, fanno trovare, in una cabina telefonica di C.so Dante, un volantino firmato dalla colonna Margherita Cagol "Mara", in cui rivendicano l'esproprio. I documenti rapinati alla guardia giurata saranno trovati dalla Polizia, tre anni dopo, il 18 marzo 1979, nel covo mobile di via Crevacuore.

ARRESTO DI ADRIANA GARIZIO E MAURIZIO PIANA

Il 29 luglio 1976, alla Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Torino, viene trovata, in un armadietto, una borsa contenente una quantità di appunti, annotazioni, documenti e schede delle Brigate rosse.

Il pomeriggio successivo, una donna ed un uomo si presentano per recuperarla, e vengono arrestati dagli Agenti di Polizia che li stanno aspettando.

I due vengono identificati per Garizio Adriana, assistente universitaria al Politecnico, e Piana Maurizio, studente: nelle loro abitazioni la Polizia trova altra documentazione delle Brigate rosse.

La donna., interrogata dal giudice, nega ogni legame con le Br., sostenendo che la borsa non le appartiene ed il materiale trovato a casa è frutto di attività professionale didattica.

In una cassetta di sicurezza, intestata alla Garizio, vengono trovati dattiloscritti sull'uso delle ricetrasmittenti, istruzioni sul comportamento da tenere in caso di arresto e

di perquisizioni, ed a una relazione sui movimenti di un presunto accompagnatore di Silvano Girotto. Viene anche trovato un contratto di locazione stipulato dalla Garizio, per un alloggio in via Tiemmermans 21, che risulta disabitato, ma con evidenti tracce di un recente passaggio di una persona.

Con un accurato esame dei documenti ed una lunghissima ricerca alla Biblioteca Civica di Torino, frequentata dalla Garizio con falso nome, la Polizia dimostra che la donna ha organizzato, per finalità certamente illecite, una accurata ricerca del sottosuolo di Torino, ed ha curato la schedatura di numerosi avversari politici da colpire.

I due vengono rinviati a giudizio per appartenenza alle Brigate rosse: la Corte d'Assise di Torino, con sentenza del 9.11.1977, assolve Piana e condanna la Garizio che, uscita dal carcere a fine pena, sarà nuovamente arrestata il 10 aprile 1980.

OMICIDIO DEL VICE QUESTORE FRANCESCO CUSANO

Verso le ore 19.30 del 1° settembre 1976, il Vice questore Francesco Cusano e l'appuntato Primo Anceschi, entrambi in servizio al Commissariato di Biella, controllano i due occupanti di una Fiat 131 di colore oro metallizzato, targata MI-V76622, in sosta davanti al bar "Chalet Giardino", presso i giardini pubblici Zumaglini.

Il dott. Cusano, ricevuti i documenti, li passa all'appuntato, che si sposta verso la parte posteriore dell'auto allo scopo di trascrivere i dati, poi, insospettito dell'atteggiamento dei due, li invita a seguirlo al Commissariato.

A questo punto, uno dei due apre il fuoco contro il funzionario e l'appuntato, mentre l'auto, con manovra repentina, parte a forte velocità per via Lamarmora, dileguandosi.

Trasportato all'Ospedale, il dott. Cusano cessa di vivere alle ore 19.50 dello stesso giorno.

Nelle mani dell'appuntato rimangono una patente di guida ed una carta d'identità con i nomi di Callipo Francesco e Sicca Paolo.

Il primo, quasi subito identificato per Azzolini Lauro, sarà arrestato l'1.10.1978 a Milano nella base Br. Di via Montenevoso n.8, mentre il secondo, successivamente identificato per Diana Calogero, verrà sorpreso il 2.2.1979 nella base Br di via XXIII Marzo n.42, a Milano.

Al processo, la Corte d'Assise di Novara, li condannerà per l'omicidio del dott. Cusano, rispettivamente a 28 e 27 anni di reclusione.

1977

1977: DIECI ATTENTATI. DUE OMICIDI

Nel 1977, a Torino ha inizio, la lunga serie degli attentati sanguinosi, che raggiungerà il suo culmine con gli omicidi del Presidente dell'Ordine degli avvocati, Fulvio Croce, e del Vice direttore del quotidiano "La Stampa" Carlo Casalegno:

- Verso le ore 20.20 del 17 febbraio, tre sconosciuti attendono nell'autorimessa, il dirigente della Fiat Rivalta, Mario Scoffone e gli sparano alle gambe ferendolo;

Le Br si attribuiscono la responsabilità dell'attentato con una telefona all'ANSA e successivo volantino;

- Alle 14.00 del 20 aprile, quattro persone, tra cui una donna, attendono, nei pressi della sua abitazione, il consigliere comunale D.C., Dante Notaristefano, il quale riesce a sfuggire ai colpi di pistola e rimane illeso.

Le Br rivendicano l'attentato con una telefonata all'ANSA e successivo volantino.

- Alle ore 13.15 del 22 aprile, quattro persone attendono nei pressi del suo box il capo officina Fiat Antonio Munari, e lo feriscono alle gambe con numerosi colpi di pistola.

Il giorno successivo, seguendo un copione ormai consueto, l'episodio viene rivendicato dalle Br che telefonano all'ANSA e fanno trovare un volantino.

- Il 28 aprile, in concomitanza con l'inizio del processo ai "capi storici" delle Brigate rosse, verso le 15.00, quattro persone attendono il presidente dell'ordine degli avvocati, Fulvio Croce, nell'androne dello stabile del suo studio e lo uccidono.

Le Br tentano di "gestire politicamente" l'attentato con un volantino, i cui temi vengono ripresi dagli imputati durante il dibattimento.

- Verso le 14 .00 del 30 giugno, tre persone attendono sotto casa e feriscono all'addome a colpi di pistola, il capo officina della Fiat presse Franco Visca, il quale, benchè gravemente ferito, riesce a rifugiarsi in casa.

Le Br telefonano all'ANSA e successivamente rivendicano l'attentato con un volantino in cui si attribuisce la responsabilità anche degli incendi di tre auto di operai e sorveglianti Fiat.

- Verso le ore 14.00 del 13 luglio, il consigliere Provinciale D.C. Maurizio Puddu, mentre rientra alla propria abitazione, viene atteso da tre persone che lo feriscono alle gambe.

Anche questa volta, giungono puntuali la telefonata all'ANSA ed il ritrovamento del volantino.

- La mattina dell'11 ottobre, verso le ore 8.00, due persone attendono sotto casa l'addetto alle relazioni sindacali della Fiat, Rinaldo Camaioni, e, dopo averlo chiamato

per nome, lo feriscono alle gambe con quattro colpi di pistola.

Con la consueta telefonata all'ANSA ed il successivo volantino, le Br rivendicano l'attentato.

- Verso le ore 8.00 del 25 ottobre, mentre si stava avviando al lavoro, l'ex consigliere comunale DC Antonio Cocozzello, viene ferito alle gambe con alcuni colpi d'arma da fuoco, da tre persone che lo hanno atteso.

La rivendicazione, al solito, avviene con telefonata all'ANSA e volantino.

- La mattina del 10 novembre, sempre verso le ore 8.00, due persone, tra cui una donna, attendono sotto la sua abitazione il dirigente del reparto presse allo stabilimento Fiat Mirafiori e lo feriscono sparandogli alle gambe.

Anche in questo caso le Br, con telefonata all'ANSA, preannunciano il ritrovamento del volantino.

- Verso le ore 13.45 del 16 novembre, quattro persone attendono il rientro alla sua abitazione del vice direttore del quotidiano "La Stampa", Carlo Casalegno, e lo feriscono mortalmente al volto ed alla gola.

La rivendicazione, come al solito, giunge prima con telefonata all'ANSA e poi con un volantino.

Carlo Casalegno cessa di vivere il 29 novembre.

LUCA NICOLOTTI

Il 20 luglio 1977, il Tribunale Militare di Bari emette l'ordine di cattura n.246/77/MAGG.R.G.P. contro "Nicolotti Luca" nato a Torino il 28.8.1954, ivi residente in via Caboto n.23, imputato per mancanza alla chiamata perché essendo militare di leva, chiamato alle armi per compiere il servizio di ferma, non si presentava senza giusto motivo

al 48° Btg. Fanteria Ferrara di Bari.

Ai Carabinieri che si presentano in via Caboto, i genitori dicono che il figlio è partito per Bari, ma non è mai arrivato.

Luca Nicolotti, nel 1975 si è presentato candidato alle elezioni amministrative nelle liste di Avanguardia Operaia-Democrazia Proletaria, senza essere eletto; studente universitario al Politecnico di Torino, ha lasciato gli studi "per fare esperienza in fabbrica".

Assunto come operaio alla Fiat, dopo la mancata presentazione alla chiamata sembra essere svanito nel nulla; verrà arrestato a Napoli, il 19 maggio 1980, con i componenti del comando responsabili dell'omicidio dell'assessore Regionale Giuseppe Amato.

1978

FERIMENTO DI GUSTAVO GHIROTTI E GIOVANNI PICCO OMICIDIO DEL MARESCIALLO BERARDI

Verso le ore 19.45 del 10 gennaio 1978, tre persone attendono il dirigente della Fiat Mirafiori Gustavo Ghirotto presso il loro box, e lo feriscono alle gambe con alcuni colpi di pistola.

Nel volantino, ritrovato dopo la solita telefonata all'ANSA, le Br rivendicano l'attentato che in realtà era diretto al fratello gemello.

La mattina del 10 marzo 1978, verso le ore 8.00, un commando delle Brigate rosse, di cui fa parte una donna, assale il Maresciallo di P.S. Rosaio Berardi alla fermata dell'autobus, uccidendolo con 9 colpi di pistola. I terroristi si impossessano del suo borsello con la pistola d'ordinanza ed un'agenda.

Nella rivendicazione, come al solito con telefonata all'ANSA e volantino, le Br sostengono che Berardi è stato ucciso, per aver fatto parte del Nucleo Antiterrorismo.

Verso le ore 13.15 del 24 marzo 1978, due

persone attendono presso la sua abitazione l'architetto Giovanni Picco, ex sindaco DC di Torino, e lo feriscono alle gambe con numerosi colpi di pistola.

L'attentato viene ancora una volta rivendicato con telefonata all'ANSA e successivo volantino.

ATTENTATO CONTRO LORENZO CUTUGNO. ARRESTO DI PIANCONE

Il giorno 11 aprile 1978, alle ore 7.30 circa, alcuni individui affrontano armi in pugno Lorenzo Cutugno, agente di custodia alle carceri di Torino, mentre esce dall'ascensore della sua abitazione di largo Dora Napoli; gli attentatori esplodono contro Cutugno alcuni colpi d'arma da fuoco: l'agente reagisce con coraggio e spara a sua volta con la propria pistola d'ordinanza, ma soccombe nel conflitto e resta ucciso sul marciapiede di fronte alla porta d'ingresso della sua casa.

Gli attentatori abbandonano sul luogo dell'attentato una beretta cal. 7,65 con matricola abrasa munita di silenziatore ed un revolver Smith & Wesson cal. 38 special: sul pianerottolo del piano terreno della casa di Cutugno sono rimasti un caricatore, bossoli, frammenti di proiettili. La perizia accerterà che Cutugno con un colpo di pistola alla tempia, esploso da una distanza di circa 20 cm.

Pochi minuti dopo l'attentato, una Fiat 124 con tre persone a bordo si ferma dinanzi al "Pronto Soccorso" dell'Ospedale "Astanteria Martini" di largo Gottardo, scendono due persone (un uomo e una donna) che richiamano l'attenzione del personale dicendo: "Presto, presto, c'è un ferito". Subito dopo, i due salgono su di un taxi in servizio e fuggono lasciando sul posto la Fiat 124, dalla quale è nel frattempo uscito il ferito che, da solo, ha già raggiunto l'interno del

nosocomio.

L'uomo soccorso dai sanitari dell'Ospedale, è identificato come Piancone Cristoforo.

Sulla Fiat 124, che risulterà rubata, la Polizia rinviene armi ed esplosivi, oltre ad indumenti e varie chiavi.

La perizia confermerà che Piancone, il quale ha fatto parte del commando che ha ucciso Lorenzo Cutugno, è stato colpito da due colpi della Berretta d'ordinanza dell'agente.

Le Brigate rosse rivendicheranno l'attentato con un volantino fatto trovare il 15 aprile, insieme al comunicato n.5 relativo al sequestro Moro.

In seguito, con il comunicato n.8 del 24 aprile 1978, le Br, in cambio della liberazione dello Statista, chiederanno la scarcerazione di vari detenuti, tra cui Cristoforo Piancone.

FERIMENTO DI SERGIO PALMIERI

La mattina del 24 aprile 1978, un commando di tre persone, tra cui una donna, attende il dirigente della fiat Mirafiori Sergio Palmieri, preso il box ove si reca a prelevare l'auto per recarsi al lavoro, e lo ferisce alle gambe con numerosi colpi di pistola; puntuale, come al solito, giunge la rivendicazione delle Brigate rosse, prima con la telefonata all'ANSA e poi con volantino.

PIETRO PANCIARELLI E RENATA MICHIELETTO A BASE DI C.SO RACCONIGI N.217

Verso le 22.00 del 3 maggio 1978, una pattuglia della Digos di Torino, viene inviata dalla Centrale Operativa allo stabilimento Lancia di via Caraglio, dove sono stati trovati dei volantini delle Brigate rosse.

Oltre ad un centinaio di volantini di vario tipo verrà trovata la tessera tranviaria annuale rilasciata a tale Michieletto Renata.

Rintracciata ed accompagnata in Questura, la

ragazza dichiara di aver perduto la tessera il giorno precedente e di aver trascorso l'intera giornata, come sempre, prima al lavoro e poi a casa. Interrogata sulle sue conoscenze, afferma di condurre una vita molto ritirata, dedita interamente all'assistenza del vecchio padre malato.

La perquisizione nel suo domicilio non dà alcun esito.

Il giorno successivo, scavando nella vita privata della ragazza, emerge però che da circa un anno si è legata ad un giovane, non gradito ai genitori per le sue idee politiche, con cui saltuariamente convive, in un alloggio a Torino.

Sull'argomento, con i funzionari di polizia, la Michieletto si mantiene molto evasiva e reticente, e rifiuta di fornire indicazioni sull'identità del "fidanzato" e sull'indirizzo dell'appartamento.

Solo con fatica, e riunendo anche le informazioni di alcuni colleghi di lavoro della ragazza, l'alloggio viene localizzato in C.so Racconigi n.217: quando gli agenti giungono sul posto è evidente che ormai è stato sgomberato in tutta fretta.

L'appostamento all'interno non dà alcun esito: il "fidanzato", identificato in Piaciarelli, operaio alla lancia di Chiavasso, quel giorno non si è presentato al lavoro e si è dato alla clandestinità.

Renata Michieletto, dichiarata in stato di fermo di P.G., rifiuta di rispondere ad ogni altra domanda: al processo sarà condannata a 4 anni e 6 mesi di reclusione.

Panciarelli sarà ucciso a Genova, nella base delle Br di via Fracchia.

LA BASE DI C.SO TELESIO N.78

Con un lavoro sistematico durato circa un mese, il 6 maggio 1978, la Polizia riesce a localizzare, in C.so Telesio n.7/8 un alloggio

la cui porta può essere aperta con la chiavi rinvenute nelle tasche dell'impermeabile trovato sulla Fiat 124.

La perquisizione dimostra che è stato sgomberato in gran fretta dai brigatisti i quali, nella fuga, hanno dovuto abbandonare numerosi documenti, timbri, materiale necessario per la falsificazione di targhe ed altro.

Viene trovato tra l'altro, un block notes contenente vari appunti su un appostamento ad un uomo denominato, in codice "Cerino"; dall'assonanza della traduzione piemontese della parola "accendere", è agevole alla Polizia risalire alla persona che è stata oggetto degli spostamenti: si tratta del funzionario Fiat Franco Visca, colpito dalla Br il 30.06.1977.

Si potrà accertare che l'alloggio di C.so Telesio è stato preso in affitto, nell'agosto del 1976, proprio da Piancone, il quale si è presentato alla proprietaria con le false generalità di Ceruti Rodolfo (persona realmente esistente) ed ha anzi fornito, quale referenza, il nome di un docente universitario del Ceeruti.

Si cerca di indagare sui trascorsi di Piancone, per stabilire eventuali suoi collegamenti ed identificare i suoi complici: operaio Fiat, dal 1976 sembra scomparso nel nulla ed anche i suoi ex compagni di lavoro ed i compagni del sindacato non ne hanno avuto più notizie.

Qualche tempo dopo, le Br faranno trovare un volantino, in cui si accusano i vertici sindacali di aver avuto un incontro segreto con un investigatore della Polizia.

I termini sono imprecisi, ma è il segnale che le Br sono ben infiltrate all'interno del sindacato.

ATTENTATO AL COMMISSARIATO DI P.S. SAN DONATO.

FERIMENTO DI ALDO RAVAIOLI OMICIDIO DI PIETRO COGGIOLA

Nella notte del 21 giugno 1978, alcuni conosciuti lanciano ordigni incendiari contro lo stabile ove ha sede il commissariato di P.S. San Donato, e sparano raffiche di mitra contro la porta d'ingresso.

Le Br, che rivendicano l'attentato, telefonano come di consueto all'ANSA, e fanno trovare un volantino.

La mattina del 6 luglio 1978, verso le ore 8.00, quattro persone attendono il presidente dell'Associazione Piccole Industrie, Aldo Ravaioli, all'uscita della sua abitazione, e lo feriscono alle gambe e ad un polso con 8 colpi di pistola.

Questa volta, oltre con le solite telefonate all'ANSA e successivo volantino, la Br rivendicano l'attentato diffondendo un comunicato al cancello n.15 della Fiat.

Alle ore 7.15 del 28 settembre 1978, tre persone attendono, presso la loro abitazione, Pietro Coggiola, capo officina alla lancia di Chivasso, e lo colpiscono mortalmente con numerosi colpi di pistola. Nella fuga, i terroristi, perdono una Beretta mod. 90.

La telefonata di rivendicazione giunge, pochi minuti dopo, al centralino del quotidiano "La Stampa".

La sera successiva, perviene all'AMNSA un'altra telefonata, con cui le Br fanno trovare il volantino in una cassetta delle lettere.

LA BASE DI VIA JUVARRA 21 A NICHELINO

Il 14 novembre 1978, i Carabinieri localizzano un alloggio a Nichelino, in via Juvarra n.21, nell'appartamento, che risulta abbandonato da tempo, trovano due brandine, un tavolo, una sedia, un milione di lire e, come in via Foligno, una chitarra. Dietro la porta, prima di andarsene, i brigatisti hanno lasciato un cartello scritto a pennarello: "Caselli e Criscuolo, questa volta vi è andata male".

L'alloggio risulterà acquistato da Margherita Cagol, con falso nome di Arnoldi Antonia: l'atto dell'acquisto porta la data del 2 giugno 1975, tre giorni prima della sparatoria alla casina Spiotta.

RAPINA AL MARESCIALLO DI P.S. DE TOMMASI OMICIDIO DELLE GUARDIE GIURATE DI P.S. LANZA E PORCEDDU

La mattina del 17 novembre 1978, mentre si reca a prelevare l'auto dal garage, il Maresciallo di P.S. Antonio De Tommasi viene aggredito da tre individui che, dopo averlo avvicinato col pretesto di chiedergli un'informazione, lo rapinano della pistola d'ordinanza.

La rivendicazione avviene, come sempre, a mezzo volantino rinvenuto in seguito a telefonata all'ANSA.

Alle ore 5.45 del 15 dicembre 1978, da un'auto priva del lunotto posteriore con a bordo quattro persone, vengono esplosi colpi di fucile a pompa cal. 12 e di mitraglietta m.12 contro un pulmino della Polizia, fermo all'angolo della casa Circondariale "Le Nuove". I due agenti Salvatore Lanza e salvatore Porceddu, in servizio di vigilanza al carcere, muoiono all'istante.

Come per l'attentato a Ravaioli, le Br telefonano prima alla "Gazzetta del Popolo" e poi, con altra telefonata all'ANSA, fanno trovare il volantino in una cassetta delle lettere.

1979

ATTENTATO ALL'EQUIPAGGIO DELLA VOLANTE 9. LA BASE DI VIA VENARIA 72/6

Verso le 21 del 20 gennaio 1979, l'equipaggio della volante 9, durante un normale servizio di pattuglia nel periferico quartiere di madonna

di Campagna, sorprende in un viottolo di via Paolo Veronese due giovani che stanno bruciando della carta.

Mentre il capo pattuglia si accinge al controllo dei documenti di identità, i due improvvisamente aprono il fuoco contro gli Agenti ferendone due, dopodichè riescono a darsi alla fuga attraverso i campi, inseguiti dall'autista della volante, che è rimasto fortunatamente illeso.

Al termine della violenta sparatoria, si scoprirà che le carte che stanno ancora bruciando, sono volantini Br.

Alla Polizia sono rimaste una carta d'identità col nome di Rota Giuseppe ed una patente intestata ad Acella Vincenzo. Solo quest'ultima è autenticata; il falso Rota è in realtà Piero Pianciarelli.

La notte stessa, la Polizia, localizzato, in via Venaria 72/6, all'alloggio di Acella, si apposta all'interno, ma nessuno si fa vivo.

Nella base, probabilmente già in fase di smantellamento, sarà sequestrata una fotocopiatrice ed una vasta documentazione delle Br.

Tra la consueta "schedatura", viene trovato lo schema degli appostamenti al dirigente della Digos torinese, e alla sua scorta.

MATTIOLI. KITZLER. BASI DI VIA INDUSTRIA N.20, DI VIA LEGNANO N.7, DI CORSO REGINA MARGHERITA N.181, DI CORSO BUENOS AIRES N.49

Il 26 gennaio 1979, i Carabinieri di Torino fanno irruzione in un alloggio sito in via Industria n.20, che risulta abitato da tali Kitzler e Coi.

Nell'appartamento sorprendono, oltre alla cittadina tedesca Kitzler Ingeborg Johanna, altre due persone, un uomo e una donna che esibiscono dei documenti intestati ad Idone Francesco e Gavioli Nadia, che all'accertamento, risultano falsi; i due in

realtà sono Valentino Nicola e Biondi Rosaria, ricercati per l'omicidio del Procuratore della Repubblica di Frosinone e della sua scorta, avvenuto a Patrica l'8.1.1978.

Nell'alloggio i militari sequestrano armi, munizioni, esplosivi ed una imponente documentazione delle Br.

I tre vengo arrestati.

Sulla base delle risultanze dei primi accertamenti, i carabinieri risalgono ad un alloggio in via Legnano n.7, abitato dalle sorelle Claudia e Carmela Cadeddu, ove rinvennero, tra l'altro, un registratore e cassette con la registrazione delle comunicazioni avvenuta tra le Centrali Operative delle Forze dell'Ordine, immediatamente dopo l'omicidio degli agenti di P.S. Lanza e Porceddu, il 15.12.1978.

Anche le sorelle Cadeddu vengono arrestate, mentre Coi Andrea, convivente della Kitzler, viene fermato ad Arezzo, al 225° Battaglione di Fanteria, dove presta servizio.

Si accerta inoltre che una delle sorelle Cadeddu ha tenuto contatti con Mattioli Giuseppe, abitante in C.so Regina Margherita n.181.

Fatta irruzione nell'alloggio, i carabinieri sin trovano di fronte ad una vera e propria stamperia delle Brigate rosse: il Mattioli nel frattempo, è riuscito però a dileguarsi.

L'esame del materiale sequestrato, confrontato con quello rivenuto alla base di via Venaria 72/6, consente al Giudice istruttore di emettere mandato di cattura per l'omicidio di Lanza e Porceddu, nei confronti delle sorelle Cadeddu, del Mattioli e di Acella, comunicazioni giudiziarie per lo stesso reato per Pianciarelli e Fiore e comunicazione giudiziaria per l'omicidio Casalegno a carico di Kitzler, Coi, Mattioli sorelle Cadeddu, Biondi, Valentino, Acella e Fiore.

FERIMENTO DI GIULIANO FARINA

Alle ore 7.30 circa del 14 marzo 1979, tre individui aggrediscono, presso la porta dell'ascensore, il capo officina Fiat Giuliano Farina.

Dopo averlo immobilizzato, legandogli i polsi con una catenella chiusa con il lucchetto, gli aggressori gli sparano un colpo di pistola che lo ferisce ad una gamba.

Prima di fuggire, i tre individui si impadroniscono del portafoglio e di una borsa che il Farina ha con sé.

Il delitto viene rivendicato dalle Brigate rosse il 16 marzo, con due telefonate alla "Gazzetta del Popolo" e all'ANSA, con cui fanno trovare il solito volantino.

ARRESTO DI VINCENZO ACELLA E RAFFAELE FIORE

Verso le ore 18.30 del 17 marzo 1979, uno sconosciuto telefona al 113 della Questura per segnalare la presenza in un bar di via Stradella di due giovani, uno dei quali armato di pistola.

Il Centro operativo invia sul posto alcune volant: interviene anche un funzionario in borghese il quale, portatosi alle spalle dei due, li blocca, impedendo ogni reazione contro gli uomini divisa, frattanto sopraggiunti.

Uno dei due ha indosso una pistola Beretta cal. 7,65, mentre il secondo ha una borsa con una pistola Browning cal.9 lungo, 20 matrici ciclostile, la somma di 8 milioni di lire e numerosi documenti delle Brigate rosse.

I documenti con i nomi di Fiorentino Vincenzo e Vitale Giovanni, sono ovviamente falsi, anche se corrispondono a persone realmente esistenti.

In Questura i due saranno identificati per il ricercato Acella Vincenzo e Fiore Raffaele, irreperibili dal 1975, i quali, seguendo una

prassi ormai consolidata tra i brigatisti, si dichiarano prigionieri politici e rifiutano di rispondere alle domande.

IL "COVO MOBILE"

Tra gli oggetti di Acella e Fiore, la Polizia trova alcune chiavi per autovetture, il che fa presumere che i due abbiano parcheggiato il mezzo in qualche via limitrofa al luogo dove sono stati arrestati.

Le pattuglie della Digos iniziano quindi una ricerca sistematica allontanandosi progressivamente dal bar di via Stradella.

La ricerca dura tutta la notte, solo la mattina successiva, in via Crevacuore, dalla parte opposta della città, le chiavi trovate ad Acerra fanno scattare la serratura di una Fiat 128 con targa falsa.

Nell'auto stracolma di materiale, vengono trovate armi, moduli per falsificare patenti e carte d'identità e di circolazione, timbri contraffatti, attrezzature per la falsificazione di targhe, macchine da scrivere, adesivi e documenti delle Br.

Il verbale comprensivo di oltre 50 pagine sarà redatto in quattro giorni.

La Polizia Scientifica rinviene sull'auto le impronte di Fiore, cos' come risulterà un'impronta papillare di Fiore rilevata il 21.6.1979 sulla Fiat 600 lasciata davanti all'ingresso 17 dello Stabilimento Fiat Mirafiori, per diffondere un comunicato delle Br relativo all'assassinio del procuratore Generale di Genova dott. Coco.

L'esame completo di tutto il materiale sequestrato, consentirà alla Polizia Giudiziaria ed ai Magistrati per alcuni mesi, consentirà di far luce su numerosi atti criminali commessi dalla Br a Torino e di approfondire la conoscenza dell'organizzazione terroristica

ATTENTATI ALLE SEZIONE DELLA DC IN VIA G. BRUNO E DI VIA CANTOIRA. FERIMENTI DI FRANCO PICCINELLI E GIOVANNI FARINA

Alle ore 20.40 circa, del 10 aprile 1979, alcune persone armate e travisate, dopo essersi fatte aprire la porta d'ingresso della Sezione della DC di via G. Bruno, Imbrattano con vernice spray i muri, malmenano i presenti e li fotografano.

Prima di fuggire, si impossessano dei documenti, del denaro e del carteggio d'archivio.

Poco dopo, verso le 21.00. l'episodio viene rivendicato con la consueta telefonata all'ANSA ed il 3 maggio viene fatto trovare il volantino.

Alle ore 13.30 circa del 24 aprile 1979, mentre rientra nella propria abitazione, Franco Piccinelli, giornalista della Rai Tv, viene affrontato da tre sconosciuti, tra cui una donna, che gli esplodono alcuni colpi di pistola alle gambe, dandosi poi alla fuga.

Il fatto viene rivendicato con una telefonata all'ANSA e, successivamente, con volantino.

Verso le ore 21.00 circa del 3 maggio 1979, due uomini e due donne irrompono nei locali della XVI sez. DC di via Cantoira e rapinano i presenti dei documenti e del denaro.

Quindi imbrattano i muri con vernici spray rossa, danneggiano il ciclostile e si allontanano portando via 50 tessere.

L'episodio è rivendicato dalle Br con volantino.

Alle ore 5.00 circa dell'8 giugno 1979, tre giovani, appostati davanti alla porta del suo appartamento attendono l'uscita di Farina Giovanni, sorvegliante Fiat, lo immobilizzano e lo feriscono sparandogli alle gambe.

L'attentato è rivendicato con telefonata al quotidiano "La Stampa" e con volantino.

ARRESTO DI GERARDO GUERRIERI, RAFFAELE PISANO, ORESTE TROZZI E MICHELE CARDINALE

Tra le documentazioni ritrovate all'interno del "covo mobile", la Polizia esamina un manoscritto, con l'analisi della struttura generale dell'Arma dei Carabinieri, la statistica dei mezzi in dotazione al Battaglione dei carabinieri di Moncalieri, un'indicazione sull'ubicazione dei reparti carabinieri a Torino ed una descrizione di luoghi militari, alcuni anche di importanza strategica.

E' chiaro che l'appunto è stato compilato da un Carabiniere ausiliario, che ha fatto servizio a Moncalieri, a Vicenza ed a Capo Teulada.

Sulla base di queste indicazioni i Carabinieri, dopo una lunga indagine, restringono dapprima l'indagine a nove ex ausiliari poi, con una comparazione grafica, identificano Guerrieri Gerardo che il 17.7.1979, viene tratto in arresto.

Con lui è arrestato anche Pisano Raffaele (che risulterà essere stato il tramite con le Br), e successivamente viene fermato, per il materiale eversivo trovato nella sua abitazione, anche Trozzi Oreste.

Cardinale Michele, coabitante di Trozzi, colpito da mandato di cattura del giudice Istruttore di Torino, si costituirà poi, presentandosi alle carceri di Torino.

SILVANA INNOCENZI E GIORGIO BATTAGLIN. LA BASE DI VIA GIORDANO 8 A NICHELINO

La mattina dell'11 settembre 1979, alle ore 4.45, la radiomobile della Compagnai Carabinieri di Moncalieri, durante un normale servizio di pattugliamento a Nichelino controlla i documenti di una donna, che esibisce una patente intestata a tale Martini Maria.

Nella borsetta ha una Beretta cal. 7,65, alcune chiavi e degli appunti con i nomi di alcuni

sorveglianti Fiat.

In caserma, viene identificata per Innocenzi Silvana, ricercata per essersi allontanata dal soggiorno obbligato, e nota aderente ai NAP (Nuclei Armati Proletari).

Con le chiavi sequestrate alla Innocenzi, i Carabinieri localizzano un appartamento in via Giordano n.8, a Nichelino, che risulta una vera e propria base delle Br.

All'interno, infatti, i militari sequestrano 7 pistole, 5 silenziatori, attrezzatura per falsificare le targhe ed una grande documentazione delle Br.

Si predispose allora un appostamento all'interno, che dà i primi frutti: infatti, la sera stessa, giunge un uomo che, introdotta la chiave nella serratura, viene bloccato ed arrestato: è subito identificato in Battaglin Giorgio.

Interrogato dal Giudice, Battaglin, che risulta essere l'intestatario dell'alloggio acquistato con denaro dalle Br, si limita a dichiarare di aver effettuato l'acquisto per conto di una persona di cui non vuole fornire il nome e di non sapere a quale uso sia stato destinato.

DUE ATTENTATI ALL'EX CASERMA LAMARMORA.

FERIMENTO DI CESARE VARETTO E LUCIANO ALBERTINO

Alle ore 19.30 circa del 4 ottobre 1979, tre giovani armati entrano nel negozio di merceria gestito dalla moglie di Varetto Cesare, responsabile delle relazioni sindacali Fiat Mirafiori, gli sparano numerosi colpi di pistola che lo feriscono alle gambe.

Le Br rivendicano l'attentato con la consueta telefonata all'ANSA e con volantino.

Il 14 novembre 1979, alle ore 21.20, viene lanciata, con l'apposito tromboncino, una bomba anticarro contro il blindato dei carabinieri in servizio di vigilanza al perimetro dell'ex. Caserma Lamarmora, ove

si celebra il processo ai capi storici della Br.

L'episodio viene rivendicato con la consueta telefonata alla redazione del quotidiano "La Stampa".

All'alba del 24 novembre 1979, da un'auto in corsa, viene lanciata un'altra bomba anticarro contro il muro perimetrale della caserma; le schegge raggiungono il blindato dei carabinieri in servizio di vigilanza fissa.

Entrambi gli attentati vengono rivendicati con telefonata all'ANSA e successivo volantino.

All'alba del 14 dicembre 1979, dopo aver parcheggiato l'auto nei pressi del muro perimetrale dello stabilimento Fiat Mirafiori, il capo reparto carrozzeria, Luciano Albertino, viene affrontato da due giovani che gli sparano alle gambe, dandosi poi alla fuga.

Albertino era comparso come testimone in Pretura nel corso del processo tenutosi a Torino in occasione dei 61 licenziamenti attuati dalla Fiat.

L'attentato viene rivendicato con la solita telefonata all'ANSA.

LA BASE DI CORSO LECCE

I Carabinieri del Nucleo Operativo di Torino, nell'ambito delle indagini da tempo condotte sulle "Brigate rosse", individuano a Torino in C.so Lecce n.25/1, un appartamento facente parte di un edificio dell'Istituto Autonomo Case popolari.

L'alloggio è stato assegnato a Molina Antonio, il quale, abusivamente, lo ha affittato a Massa Maria Giovanna, infermiera della casa di cura "Pinna Pintor" di Torino.

Si accerta che la Massa abita nell'alloggio di C.so Lecce insieme con un giovane, non dedito, apparentemente ad alcuna attività lavorativa.

I Carabinieri iniziano un accurato servizio di pedinamento, documentando numerosi incontri, tra lo sconosciuto di C.so Lecce con

Volgarino Mario, Di Cecco Giuseppe, Di Cecco Carmela e Delfino Antonio, sempre molto circoscritti, notano anche che il gruppo effettua ingenti acquisti di risme di carta e materiale per duplicatori.

Il giorno 14.12.1979, alle ore 1,00, i militari fanno irruzione nella base di C.so Lecce che, però, nel frattempo è stata parzialmente sgomberata.

Nel pomeriggio dello stesso 14 dicembre 1979, viene notato aggirarsi nelle vicinanze della base di C.so Lecce, Di Cecco Giuseppe, che è subito arrestato.

Nella abitazione in C.so Cincinnati n.164, sottoposta a perquisizione, si rinverrà fra l'altro del clonato dio potassio e dello zucchero vanigliato: ingredienti, che , mescolati insieme, costituiscono miscela esplosiva.

La sera di quello stesso 14 dicembre 1979, verso le ore 23.30, i Carabinieri fanno irruzione nell'abitazione di De Cecco Maria Carmela, riuscendo a bloccare un individuo che tenta di darsi alla fuga, scavalcando la ringhiera del balcone della cucina.

Il giovane viene identificato per Mattioli Giuseppe, latitante, già da tempo in quanto colpito da ordine di cattura emesso dalla Procura della Repubblica di Torino per il delitto di partecipazione alla banda armata Brigate rosse.

Al Mattioli vengono trovate una patente falsificata, una pistola con il colpo in canna ed una grossa borsa, contenente varie armi e documentazione delle Br.

Nell'alloggio, dove vengono sorprese anche Di Cecco e Vai Angela, viene sequestrato vario materiale, fra cui un apparecchio radio idoneo alla ricezione delle comunicazioni dei carabinieri, degli abiti, munizioni e una bomboletta contenente "gas nervino".

Il Mattioli, la Di Cecco e la Vai vengono arrestate, anche Volgarino Mario, viene

successivamente arrestato nella sua abitazione.

Perquisito l'alloggio di Delfino Antonio, in via Sagra di S. Michele n.142, si rinviene nascosta sotto il cuscino di una delle due poltrone della stanza da letto, una pistola Beretta cal. 7,65, con matricola abrasa. Anche Delfino Antonio viene tratto in arresto.

L'uomo di C.so Lecce, me che ha abitato con Massa Maria Giovanni, viene poi identificato in Peci Patrizio, da tempo ricercato sotto l'accusa di partecipazione alla banda armata Brigate rosse.

La Massa ed il Peci, che si sono accorti di essere pedinati si danno alla fuga.

Nell'alloggio di C.so Lecce n.25/12, che risulta essere stato un vero e proprio covo delle Br, vengono anche rinvenuti due contenitori per bomba da fucile , ordigni micidiali usati in due attentati falliti, contro i militari di servizio di vigilanza nei pressi della caserma Lamarmora; viene inoltre rinvenuto un apparecchio per ciclisti con ancora inserita una matrice usata per riprodurre i volantini di rivendicazione, a firma Br., dei due falliti attentati alla Lamarmora, e numerose matrici di volantini di rivendicazione di attentati compiuti dalle Br.

La pistola trovata addosso al Mattioli, una Beretta cal. 7,65, risulterà acquistata sotto falso nome, sotto falso nome, come peraltro, il fucile Beretta rinvenuto nella borsa dello stesso Mattioli è stato acquistato con falso porto d'armi.

ARRESTO DI PATRIZIO PECI E ROCCO MICALETTO

Il 19 febbraio 1980, i Carabinieri che ben conoscono Peci, lo notano in Piazza Vittorio Veneto, al "Luna Park" di carnevale, e lo arrestano. Addosso ha una pistola Beretta cal. 9 parabellum, mod. 92/s con un colpo in

canna, una patente falsa, una carta d'identità falsa ed un falso porto di fucile.

Dopo l'arresto di Peci, i Carabinieri si recano ancora in Piazza Vittorio, dove rintracciano l'altro notissimo ricercato Rocco Micaletto: anche questo viene dichiarato in arresto.

Indosso al Micaletto vengono rinvenuti, oltre al consueto documento d'identità falso, una pistola Beretta mod.81, un foglietto contenente una piantina disegnata a mano, e 13 esemplari del volantino di rivendicazione dell'omicidio di Vittorio Bachelet.

Interrogato dal Giudice istruttore, Peci mantiene un atteggiamento negativo, rifiutando di rispondere alle domande e dichiarando soltanto di far parte delle Brigate rosse.

Successivamente, però, i Carabinieri segnalano che Peci, che è stato "capo-colonna" a Torino, ha fatto pervenire richieste di colloquio.

Su autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria, Ufficiali dell'Arma sono ammessi a colloquio con il detenuto, il quale fornisce agli inquirenti informazioni sull'organizzazione eversiva di cui ha fatto parte: nomi, dati utili per l'individuazione di basi operative, notizie sulle modalità organizzative e sui responsabili dei principali reati commessi dalle Br.

I Carabinieri, sulla base delle notizie così acquisite, eseguiti i primi urgenti riscontri, procedono ad alcune operazioni di polizia giudiziaria, tra cui, con l'esito ormai noto, l'irruzione di Via Fracchia, a Genova, dove vengono trovati Ludman Carla, Panciarelli Pietro, Betassa Lorenzo e Dura Riccardo.

A Torino, Cassino, Moncalieri e Novara vengono fermati ed arrestati Arancio Silvio, Toffolo Claudio, Pidello Anna e Guido ed Ettore Callà.

Successivamente a tale collaborazione con gli organi investigativi, Peci decide di rendere formale interrogatorio davanti al Magistrato,

il che consente lo smantellamento di una cospicua parte della struttura delle Br.

LE BASI LOGISTICHE DEL BIELLESE

Nel Biellese, i carabinieri localizzano consistenti quantitativi di materiale Br (armi, esplosivi, documentazioni).

In conseguenza dei ritrovamenti di armi, documentazione, materiale Br, in genere, vengono arrestati nel circondario di Biella: Curinga Mauro e Vergnasco Maria Cristina, Falcone Pietro e Bianchi Giuseppina, Jovine Domenico, Corli Sergio e Cavagna Regina, Curinga Ernesto e Domenico.

Successivamente, solo Curinga Mauro, Corli Sergio, Falcone Pietro, Bianchi Giuseppina in Falcone e Jovine Domenico verranno rinviati a giudizio direttissimo.

Dagli interrogatori emerge che gran parte delle armi proviene da Mestre (dove le Br avevano concentrato un contingente di armi proveniente dalla Palestina, fornito dall'O.L.P.) e sono state ritirate e portate a Biella in due viaggi (compiuti sotto la guida di Mattioli), da quest'ultimo, da Liburno, dalla Casetti e da Curinga.

Toffolo risulterà coinvolto invece in un trasporto di armi ed altro materiale Br da Torino a Biella.

Nadia Ponti e Vincenzo Guagliardo, ancora latitanti, risulteranno essere stati coloro che, in Mestre, consegnarono le armi a Mattioli ed ai biellesi.

PECI PATRIZIO

Peci, che è entrato nelle Br poco dopo il sequestro Sossi, giunge a Torino nella primavera del 1977.

Qui egli svolge intensa attività per la locale "colonna" delle Br. Da militante "regolare", allorchè arrestato Fiore Raffaele, diviene capo

colonna e, nel maggio 1979, Peci entra a far parte del “Fronte Logistico”.

Da ultimo, viene chiamato a far parte della “direzione strategica” delle Br, e presenza, pertanto, alla riunione che questo organismo tiene in Genova alla fine del 1979.

Gli interrogatori di Peci segnano una tappa fondamentale per le indagini contro il drammatico fenomeno del terrorismo: è la prima volta che un “capo” del movimento armato parla, facendo piena luce su gran parte di quegli episodi che hanno portato ad una delle più tristi congiunture che la storia italiana abbia mai dovuto subire negli ultimi anni. Peci spiega le ragioni del suo atteggiamento, imperniato tanto sulla maturata convinzione che la lotta armata è concezione e prassi errata, criminale e perdente (capace solo di coinvolgere in una immane tragedia vittime e protagonisti), quanto sulla speranza di ottenere dagli organi dello stato una possibilità di rifarsi una vita.

Nel corso dei lunghi interrogatori, Peci, che affronta argomenti di eccezionale rilievo per la comprensione del fenomeno della violenza politica e del terrorismo, illustra:

- La struttura organizzativa delle Brigate rosse;
- L'organizzazione delle Brigate rosse a Torino;
- La dinamica dei principali attentati;
- La tecnica degli attentati (dall'inchiesta, ai criteri in base a cui viene scelta la vittima; dall'esecuzione alla rivendicazione);
- Le abitudini di vita degli irregolari e dei regolari, il sistema da essi usato per gli spostamenti in città, la retribuzione loro spettante;
- L'atteggiamento delle Br verso i servizi segreti;
- Quali obiettivi le Br avrebbero dovuto colpire a Torino nel settore dei magistrati e avvocati;

- Quali rapporti vi fossero fra Br e “l'addestramento all'Soccorso Rosso Militante”;
- L'addestramento all'uso delle armi, che sarebbe totalmente “indigeno” e persino piuttosto “artigianale”;
- I collegamenti fra le Br e gli altri gruppi armati italiani (N.A.P.; A.R.; Autonomia Organizzata del Veneto; Formazioni operanti al Sud);
- I rapporti con le organizzazioni combattenti straniere (Rep. Fed. Tedesca; l'ETA; l'IRA; il NAPAP; l'OLP);
- L'approvvigionamento di armi;
- Il ruolo dei militanti delle Br nella questione dei 61 licenziati alla Fiat.

ORGANIZZAZIONE DELLE BR A TORINO

Dalle dichiarazioni di Peci, sarà possibile avere un quadro esatto dell'organizzazione delle Br nel territorio torinese.

A Torino, erano regolari di colonna, tutti con funzioni direttive i seguenti militanti:

- Da epoca imprecisata (ma certamente precedente all'aprile 1977, data dell'omicidio Croce) fino al momento del loro arresto: Fiore, Micaletto (che si occupa anche della colonna genovese), Piancone, Peci e la Ponti (quest'ultima passata alla colonna veneta nell'aprile 1979);
- Vai Angela dal gennaio-febbraio 1978 e fino al momento del suo arresto;
- Panciarelli, dal maggio 1978 fino al gennaio 1979, episodio Sanna e Calì, che ha determinato il suo trasferimento a Genova);
- Innocenzi Silvana, dal settembre-ottobre 1978 al momento del suo arresto.

Per brevissimo tempo (dopo il ferimento di Giovanni Farina) anche Mattioli Giuseppe ha fatto parte della colonna, da cui è stato però

estromesso e nuovamente ridotto al livello di brigata.

Quello di Mattioli è un caso singolare: egli è infatti “clandestino di brigata”, cioè costretto alla clandestinità perché individuato dalle forze dell’ordine, ma non giudicato dalle Br ancora all’altezza di far parte della colonna.

Al momento dell’arresto del Peci, i regolari della colonna di Torino erano ridotti a tre: Peci, Micaletto e Vai.

Le brigate di fabbrica a Torino erano quattro (coordinate dalla Vai e dalla Innocenzi):

- a) Fiat- carrozzeria;
- b) Fiat-presse;
- c) Fiat Rivalta;
- d) Lancia-Chivasso;

Operavano però anche:

- e) e brigate della c.d. Triplice e delle “forze politiche”;
- f) La brigata logistica.

Nessuna brigata, a Torino, è stata mai formata col massimo consentito di componenti, ovvero cinque: ciò allo scopo di frammentare quanto più possibile i vari organismi, per ragioni di sicurezza.

GLI ARRESTI

Il contributo che Peci finisce ai Magistrati, Carabinieri e Polizia è immenso.

Le indagini prendono una svolta decisiva: vengono riscontrati i risultati delle analisi effettuate sul modus-operandi delle Br, sugli oggetti e sui documenti rinvenuti nelle basi, le ricostruzioni degli attentati, i rilievi della polizia Scientifica.

Di alcune persone, Peci fornisce agli inquirenti dati precisi, di altri solo i nomi di battaglia, o descrizioni fisiche o indica molti brigatisti che non ha conosciuto personalmente ed è quindi vago.

L’identificazione è quindi laboriosa, come ad esempio, nel caso di tale “Piripacchio”.

Piripacchio (che ha fatto parte del nucleo operativo, che il 14.12.1979 ha ferito il capo reparto Albertino), ha lavorato alla Fiat Mirafiori, è stato detenuto e, all’atto della sua scarcerazione, è stato ospitato da una “vecchia”. Con queste indicazioni, alla Digos occorrono quasi due mesi di intenso lavoro investigativo, per potergli dare un nome: Bersini Carlo.

Come il Piripacchio, tutti vengono identificati, mettendo a frutto i risultati di anni di pedinamenti, intercettazioni, indagini, che Polizia e carabinieri hanno condotto nell’area dell’eversione, e ciò (come scriverà il PM nella sua requisitoria) “nonostante che l’incredibile vicenda alla divulgazione dei verbali degli interrogatori di Peci (c.d. caso Russomanno-Isman) abbia provocato danni incalcolabili ai fini dello smantellamento totale delle Br in Roma”.

Gli arresti di brigatisti, in Piemonte, iniziati il 28 marzo proseguono, da parte dei carabinieri e della Digos a scadenza ravvicinata.

- 28 marzo;
- 10 aprile;
- 19 aprile;
- 23 aprile;
- 25 aprile;
- 17 maggio;
- 23 maggio;
- ed ancora fino al 14 maggio 1981, allorchè vengono arrestati Pala Giulio, Barone Maria, Correggia Giovanni e Viale Donatella.

GLI ATTENTATI A TORINO

Peci fornisce precise notizie sui principali attentati compiuti dalle Br in questi anni.

Dell’omicidio Coco-Saponara-Dejana al sequestro Costa, dall’omicidio Esposito all’omicidio Cusano, dall’omicidio delle tre

guardie di P.S. commesso in Milano il nel gennaio 1980 fino al sequestro Moro e Piazza Nicosia, egli fornisce agli inquirenti spunti di notevole rilievo e anche notizie sicure e precise, tali da consentire la completa ricostruzione delle varie fasi dei delitti stessi, con individuazione dei responsabili di ciascuno. Precisa fino al dettaglio, poi, è la rievocazione dei reati commessi dalle Br in Torino nel periodo in cui Peci ha operato in questa colonna.

E grazie alle rivelazioni del Peci che oggi hanno un nome ed un cognome i responsabili dei seguenti delitti (e la lunghezza della lista basta da sola per ricordare quanto il terrorismo abbia colpito a Torino, realizzando proprio in questa città un'offensiva crescendo e sempre più tragica):

- ferimento Notaristefano (20.4.1977);
- ferimento Munari (22.4.1977);
- omicidio Croce (28.4.1977);
- ferimento Visca (30.6.1977);
- ferimento Piddu (13.7.1977);
- ferimento Camaioni (11.10.1977);
- ferimento Cocozzello (25.10.1977);
- ferimento Osella (10.11.1977);
- omicidio Casalegno (16.11.1979);
- ferimento Ghirotto (10.1.1978);
- omicidio Berardi 810.3.1978);
- ferimento Picco 824.3.1978);
- omicidio Cutugno (11.4.1978);
- ferimento Lamieri (27.4.21978);
- ferimento Ravaioli 86.6.1978);
- attentato contro il Comm. di P.S. San Donato (21.6.1978);
- omicidio Coggiola (28.9.1978);
- "disarmamento" De Tommasi (17.11.1978);
- omicidio Lanza e Porceddu (15.12.1978);
- tentato omicidio Calì e Sanna (20.1.1979);
- ferimento farina Giuliano (14.3.1979);
- attentato contro sede DC di via G. Bruno (10.4.1979),

- ferimento Piccinelli (24.4.1979);
- attentato contro sede DC di via Cantoira (3.5.1979);
- ferimento farina Giovanni (8.6.1979);
- ferimento Varetto (4.10.1979);
- ferimento Albertino (14.12.1979);
- attentato contro i carabinieri in servizio di sorveglianza alla Caserma Lamarmora (14 e 24.11.1979).

1980

ARRESTO DI NADIA PONTI E VINCENZO GUAGLIARDO

Durante l'imponente indagine sulle Br, iniziata con la scoperta della base di C.so Lecce, Polizia e carabinieri riescono a delimitare, con una certa approssimazione, le zone preferenziali in cui i brigatisti stabiliscono i loro appuntamenti.

Vengono perciò predisposti dei servizi congiunti di vigilanza e di repressione che durano circa un anno, dapprima senza esito.

Tali servizi vengono sistematicamente intensificati nei periodi immediatamente successivi ad ogni attentato Br in altre città.

In concomitanza con il sequestro d'Urso, le forze dell'ordine disseminano la città con una rete fittissima di equipaggi misti (Polizia e carabinieri), in previsione degli immancabili "comunicati", che sempre le Br lasciano, per gestire "politicamente" le loro azioni delittuose.

Infatti, la mattina del 21 dicembre 1980, alcuni equipaggi della Digos e del reparto Operativo dei Carabinieri, in un bar di C.so Brescia n.23, bloccano un uomo ed una donna, ambedue armati.

I due, che hanno documenti falsi e si dichiarano "prigionieri politici", vengono identificati per Ponti Nadia e Guagliardo Vincenzo, da tempo ricercati e colpiti da numerosi mandati di cattura.

Oltre alle armi, una Beretta cal. 7,65 ed una

Walter cal. 7,65, i due hanno anche una bomba a mano pronta per l'uso.

Con le chiavi trovate alla Ponti e a Guagliardo, Polizia e carabinieri setacciano tutta la città alla ricerca della base senza alcun esito.

Si saprà poi che sono di un'abitazione nel veneto.

LE BASI DELLE BRIGATE ROSSE

Nelle indagini sulle Brigate rosse nel primo periodo, il più valido strumento nelle mani degli investigatori è l'archivio Centrale del Catasto.

I brigatisti, infatti, per evitare di essere identificati, acquistano gli alloggi utilizzando nomi di fantasia: la ricerca catastale ed il riscontro sistematico con le risultanze anagrafiche dà ben presto i suoi frutti.

Polizia e carabinieri scoprono in questo modo, in rapida successione, la "base" di via Fea, di Tortona, di via Pianezza, di via Foligno, di via Castelgomberto, di Grugliasco e di Ghiri di Prali. Anche la Cascina Spiotta e la base di via Juvarra a Nichelino risulteranno intestate a persone inesistenti.

Quando i giornali diffondono la notizia delle modalità di indagine che hanno permesso di raggiungere dei risultati così brillanti, i brigatisti corrono ai ripari e cambiano sistema.

Allorchè la Polizia troverà la base di C.so Telesio, scoprirà che è stata affittata a nome di una persona (inconsapevole) realmente esistente, con tanto di referenze.

Anche questo sistema ha il suo lato debole: la Polizia interpella le persone cui risultano intestati gli alloggi per avere la conferma della regolarità del contratto d'affitto.

In questo è aiutata dalla normativa del D.L. del 21 marzo 1978, n.59, che impone l'obbligo, per il cedente, di comunicare

all'autorità di P.S. le generalità del cessionario.

Ancora una volta le Brigate rosse devono correre ai ripari. Le basi di C.so Racconigi, via Venaria, via Industria, C.so Regina Margherita, via Buenos Aires, via Giordano a Nichelino e C.so Lecce, vengono affittati da un prestanome, fiancheggiatore dell'organizzazione.

Questo sistema, se rende molto più difficili gli accertamenti, è però un boomerang, perché, con l'alloggio viene identificato anche l'intestatario che, se sfugge all'arresto, è costretto alla clandestinità.

L'organizzazione brucia così, l'uno dopo l'altro, un buon numero di simpatizzanti: il D.L. n.59 ha raggiunto il suo scopo.

ACQUISTO DI ARMI E FALSI DOCUMENTI

Nel corso delle inchieste sulla provenienza delle armi sequestrate alle Brigate rosse, per ben tre volte si è potuto accertare che l'organizzazione ogni qual volta ha avuto necessità di riformarsi, è ricorsa all'acquisto massiccio in armerie, con l'esibizione di nulla osta, porti d'arma e porto di fucile falsificati anche grossolanamente.

Il 13 novembre 1979, le Brigate rosse acquistano in Torino, ben 9 pistole, alcune delle quali saranno sequestrate a Bassi, a Bertolazzi e a Buonavita, o vengono trovate nella base di via Pianezza n.90.

Il 7 ed il 10 ottobre 1978, un sdicente Baldi, con un porto d'armi falso, approvvigiona, per le Brigate rosse, 4 pistole in altrettante armerie torinesi.

Il 17 luglio 1979, un sedicente Mortari acquista, per le Brigate rosse, con un semplice porto di fucile 4 pistole ed un fucile a pompa. Casi analoghi si verificano anche in altre regioni.

1981

IL PROCESSO

Al processo alle Brigate rosse, che si tiene nell'aula appositamente costruita vicino al carcere delle Vallette, e che dura dal 4 maggio al 17 giugno 1981, ben 72 persone, tutte identificate ed arrestate da Polizia e Carabinieri portando alla scoperta della base di C.so Lecce, saranno chiamate a rispondere del reato di partecipazione e banda armata.

Nella premessa alla sua requisitoria, il PM scrive

[...] E' doveroso preliminarmente sottolineare il contributo dato dalle Forze di Polizia (Carabinieri e DIGOS) allo svolgimento della presente istruttoria.

La sua conclusione in tempi così brevi è stata possibile anche per l'eccezionale impegno da loro profuso nell'attività di polizia giudiziaria condotta sempre con brillante acume investigativo, costante spirito di sacrificio ed encomiabile dedizione.

Ad esse va il plauso ed il sincero ringraziamento di questo Ufficio, che ha quotidianamente verificato l'incondizionata volontà di collaborare con l'Autorità giudiziaria e di adempiere fino in fondo il proprio dovere.

Peraltro, non si può fare in questa sede di formulare l'auspicio che siano in futuro sempre più ricercate e realizzate forme di coordinamento all'attività dei diversi Corpi di Polizia che consentano, a tutti gli organi inquirenti, di operare con la dovuta efficacia per il raggiungimento dei comuni obiettivi [...]

PRIMA LINEA

1976

PRIME AZIONI DI PRIMA LINEA

Prima linea, fa la sua prima apparizione a Torino il giorno 7.10.1976, verso le ore 16.45, allorchè sei giovani, tra cui una ragazza, fanno irruzione negli uffici della S.p.A. I.C.L. International Computer Limited) di Corso Vittorio Emanuele nb.87, già sede della società Singer, tenendo sotto la minaccia delle armi gli impiegati, scrivono sui muri con una bomboletta spray frasi inneggianti alla rivoluzione proletaria e lanciano due rudimentali bottiglie incendiarie che, benchè innescate, non prendono fuoco.

Successivamente, il movimento si esprime con le seguenti azioni:

- Verso le ore 11.45 del 13 ottobre 1976, 4
- giovani irrompono nell'autorimessa sottostante la sede S.I.P. di Torino in via cavalli e, tenendo il guardiano sotto la minaccia delle armi, lanciano alcune bottiglie incendiarie contro le auto ivi parcheggiate. Fuggendo lasciano sul posto alcuni volantini firmati dalle "Squadre Armate Proletarie" in cui si rivendica la responsabilità dell'attentato come un atto di lotta operaia e di iniziativa combattente.
- Il giorno successivo, verso le ore 14.20, cinque giovani, tra cui due donne, si introducono nei locali del centro Studi "Donati" di via Stampatori

4 a Torino, sede delle Segreterie dell'allora Ministro dell'Industria, On. Donat Cattin, e degli On.li Bodrato e Borra. Dopo aver rinchiuso gli impiegati presenti, tracciato sui muri delle scritte contro la DC e lanciano alcune bottiglie incendiarie che arrecano gravi danni all'arredamento.

La Squadre Armate Proletarie rivendicano l'azione come un atto di iniziativa proletaria combattente contro il Governo, emanazione Dc.

1977

Il 14 gennaio 1977, verso le ore 1,00, quattro giovani armati, tra cui una donna, si introducono all'interno dell'autorimessa "Paradiso" di via Bligny 8 a Torino e, dopo aver immobilizzato il guardiano, si impadroniscono di tre auto;

Lo stesso giorno 14.1.1977, tre giovani fanno irruzione negli uffici dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Corso Molise a Torino e, tenendo il custode sotto la minaccia delle armi, appiccano il fuoco a numerosi documenti per poi fuggire a bordo di una Fiat 128 che risulterà essere la stessa rapinata all'autorimessa "Paradiso".

L'azione è successivamente rivendicata con volantino dalle Squadre Proletarie Combattenti che, cogliendo l'occasione della controversia in atto tra L'Istituto e gli inquilini, intendono con tale atto contribuire a scardinare il sistema.

Verso le ore 16.30 del 2.2.1977, tre o quattro giovani armati fanno irruzione nello studio dell'avvocato torinese Andrea Galasso, di "democrazia Nazionale"; dopo aver minacciato con le armi i presenti e percosso il fratello avvocato Ennio Galasso, lanciano 4 bottiglie incendiarie ed esplodono un colpo di pistola. Questo episodio è rivendicato con volantino dalla Squadre Operaie Proletarie armate, che affermano di aver organizzato l'iniziativa di massa occupando armi in pugno lo stabile, in pieno centro cittadino.

Il giorno 4.2.1977, verso le ore 14.30, un gruppo di giovani armati, fra cui una donna, irrompe all'interno della sede della associazione Piccole e Medie industrie (A.P.I.) di Corso Galileo Ferraris a Torino e, dopo aver minacciato con le armi gli impiegati costringendoli a consegnare dei documenti, si allontana facendo esplodere alcune bottiglie incendiarie.

Per giungere sul posto, gli autori dell'attentato si servono dell'A.R. Giulia rapinata all'autorimessa Paradiso. L'azione viene successivamente con volantino da Prima Linea, che intende così rilanciare l'iniziativa armata contro il patto di intesa fra sindacato e confindustria, per attaccare, distruggere e disperdere i Centri di organizzazione del nemico di classe.

Il giorno 18.2.1977, verso le ore 5.20, alcuni giovani feriscono a colpi di pistola Diotti Bruno, capo reparto alla Fiat Mirafiori, atteso all'uscita della sua abitazione di corso Cosenza n.167.

Benchè i terroristi abbiano rivendicato le azioni con sigle differenti, è già abbastanza evidente che, in realtà, si tratta di un'unica organizzazione. Infatti, dagli accertamenti eseguiti al Centro nazionale Criminalpol sui diversi volantini, emerge che:

- a) Il gruppo che ha fatto irruzione negli uffici dell'A.P.I. è lo stesso che ha agito nello studio dell'On.le Galasso, come risulta dall'esame comparativo dei caratteri dei due volantini e delle caratteristiche dei terroristi;
- b) I volantini relativi all'A.P.I. sono stati battuti con la stessa macchina usata per stilare sia il volantino relativo all'irruzione nel Circolo "Donati", che quello relativo all'incendio di alcune autovetture parcheggiate nel garage S.I.P. di via cavalli.

LE BRIGATE COMBATTENTI: OMICIDIO DEL BRIGADIERE DI P.S. GIUSEPPE CIOTTA

La mattina del 12 marzo 1977, verso le ore 7,40, il brigadiere di P.S. Giuseppe Ciotta, in servizio all'Ufficio Politico della Questura di Torino, esce come al solito dalla sua abitazione e, mentre si accinge ad avviare la sua autovettura, parcheggiata in strada, viene

avvicinato da uno sconosciuto che gli spara quattro colpi con una pistola a tamburo di grosso calibro e fugge poi su una Fiat 128 su cui lo attendono due complici.

Verso le ore 12.20 dello stesso giorno, in seguito a telefonata anonima all'ANSA, viene trovata nei giardini del "Valentino", una busta contenente un foglio dattiloscritto dal titolo "Rappresaglia", in cui le Brigate Combattenti rivendicano l'omicidio.

La sigla è sconosciuta, e non verrà più utilizzata dal gruppo.

I tre terroristi resteranno sconosciuti fino alla fine del luglio del 1978, allorchè gli elementi raccolti dalla Digos consentiranno al Giudice Istruttore di emettere mandato di cattura contro Galmozzi Enrico, Solimano Nicola, Iemulo Raffaele e Ronconi Susanna, tutti esponenti di primo piano di P.L.

LA RAPINA A ROSETO DI CHERASCO (CN)

Nove giorni dopo l'omicidio Ciotta, Prima Linea fa nuovamente la sua comparsa.

Verso le ore 1,45 del 21.3.1977, tre persone armate e a viso coperto entrano nell'autorimessa di via Gianfrancesco Re n.31 e, dopo aver immobilizzato il custode, si impadroniscono di 3 auto con modalità analoghe a quelle della rapina al garage di via Bligny.

La sera stessa, una pattuglia dell'ufficio politico della questura trova, alla Pellegrina, la Fiat 128 e la Scirocco, regolarmente parcheggiate e chiuse a chiave.

La terza auto viene trovata, il giorno dopo, abbandonata dopo la fuga, da un gruppo di malviventi che hanno rapinato 20 milioni dall'Agenzia della Cassa Rurale di Roreto di Cherasco (CN). Al momento del trasbordo, tutti i rapinatori sono stati visti salire su una Fiat 850.

La Polizia identifica la proprietaria dell'auto

in Barbare Graglia, aderente ai Comitati Comunisti per il Potere Operaio, che viene arrestata e risale a Marco Scavino e Felice Maresca. Quest'ultima riesce a sfuggire alla cattura e sarà arrestato a Napoli, dopo 5 anni di latitanza, nel novembre del 1981.

LA BASE DI PINO TORINESE

Verso le ore 16,30 del 12.5.1977, in piazza sabotino, una pattuglia di Polizia arresta quattro giovani, trovati in possesso di documenti falsi, tra cui un porto d'armi, ed un piano relativo probabilmente ad un attentato in danno all'ing. Franco Zucchetto, dirigente della Fiat.

I quattro vengono identificati per Galmozzi Enrico, Filidoro Giuseppe, Scavino Marco e Borelli Giulia Luisa.

Si accerta che il Galmozzi e la Borelli hanno affittato un appartamento in Pino Torinese, via Roma 14, dove vengono sequestrati documenti ed indumenti utilissimi per le indagini sugli attentati prima descritti.

Il 24 aprile, verso le ore 24.00, ignoti lanciano contro il protone di accesso del commissariato di P.S. "Barriera Milano" alcune bottiglie incendiarie ed esplodono contro la finestra numerosi colpi d'arma da fuoco. L'attentato viene poi rivendicato da "Prima Linea".

Sulla base degli elementi emersi nel corso delle indagini, vengono indiziati di avere partecipato agli attentati attribuiti all'area di Prima Linea (fatta eccezione per l'attacco al Commissariato di P.S. "Barriera Milano") le seguenti persone, tutte appartenenti ai Comitati Comunisti per il Potere operaio:

- Scavino Marco, già aderente a Potere Operaio ed uno dei maggiori esponenti del "Comitati", arrestato;
- Maresca Felice Giorgio, operaio Fiat, colpito da ordine di cattura per la rapina all'Istituto di Credito di Cherasco. Già

aderente a Lotta continua, era strettamente collegato con lo Scavino unitamente al quale operava, latitante;

- Borelli Giulia Luisa, studentessa nota a Milano per la sua appartenenza ai movimenti di sinistra extraparlamentare, arrestata;
- Graglia Barcara. Per sua stessa affermazione aderente ai Comitati Comunisti per il Potere Operaio. Contro la Graglia veniva anche inoltrato rapporto per simulazione di reato: arrestata;
- Galmozzi Enrico, arrestato;
- Filidoro Giuseppe, professore presso un Istituto Tecnico di Torino, arrestato;
- Solimano Nicola, irreperibile;
- Tridente Sebastiano, operaio Fiat;
- Junin Egle;
- Maresca Gloria Anna.

Poiché dalla collocazione politica delle persone indiziate per gli atti terroristici attribuiti a Prima Linea ed ai gruppi ad essa strettamente collegati, è emerso uno stretto legame con i Comitati Comunisti per il Potere Operaio, si attivano le indagini nell'ambito di questo movimento.

Che Scavino, Graglia e Maresca facciano parte dei comitati Comunisti per il Potere Operaio appare chiaro anche da un articolo di Senza Tregua dal titolo "Giù le mani dai compagni Marco, felice e Barbara".

L'ATTENTATO ALLA SATTI

Mentre sono ancora in corso gli accertamenti, il 2.6.1977, verso le ore 2,30, ignoti danneggiano la linea tranviaria in piazza Carducci di Torino, mentre un ordigno viene rinvenuto inesplosivo in via Monginevro.

Poco dopo, personale delle volanti, arresta, all'interno del deposito autobus della società Satti di C.so Brescia n.103 a Torino, quattro

giovani i quali sono in possesso di armi e munizioni: Borgogno Riccardo, Corrarati Giorgio, Cora Valeria e Favero Carlo. Per gli stessi fatti viene fermato poco dopo Rambaudi Cesare. Dalle prime indagini emerge che all'azione hanno partecipato anche Fagiano Marco, il quale nel Gruppo ha funzioni di organizzatore militare. Fagiano, che sfugge alla cattura, viene denunciato in stato di irreperibilità. Nonostante le ricerche effettuate, anche in campo internazionale, non è possibile addivenire alla cattura del fagiano, il quale, ricomparso a Milano col nome di battaglia di "Luca" nell'ambito delle indagini relative all'omicidio del Sostituto Procuratore della repubblica Dr. Emilio Alessandrini rivendicato da Prima Linea, sarà arrestato a Napoli quattro giorni dopo.

Il processo, innanzi alla Corte d'Assise di Torino, si concluderà l'11 marzo 1979.

LUGLIO-DICEMBRE: SEI ATTENTATI

Dall'arresto del gruppo facente capo a fagiano Marco, fino al 17.5.1978, avvengo a Torino quattro attentati a cose, una irruzione, una rapina e due ferimenti rivendicati dai gruppi appartenenti all'area di Prima Linea e precisamente:

- 13.7.1977: Torino - attentato alla Stazione dei carabinieri 2Monviso", rivendicato da Prima Linea;
- 18.10.1977: Torino - irruzione nella sede dell'Associazione Dirigenti Aziende Industriali, rivendicato da Prima Linea;
- 2.12.1977: Torino - ferimento dello psichiatra Cosa Giorgio, rivendicato dalle Squadre Armate Operaie e Proletarie Combattenti;
- 20.12.1977: Torino - attentato al Nucleo P.G. dei carabinieri di C.so Umbria, rivendicato da Prima Linea.

- 21.12.1977: - Beinasco - attentato alla Stazione dei Carabinieri rivendicato da Prima Linea;
- 24.12.1977: Torino - attentato alla Casa Circondariale "le Vallette", rivendicato da Prima Linea.

Per i primi due attentati, alla rivendicazione non avviene tramite volantino, probabilmente per le difficoltà logistiche create in seguito agli arresti effettuati dalla Polizia e alla scoperta delle basi dell'organizzazione.

Così si potrà appurare più tardi, il 2.12.1977 è certamente presente a Torino Barbara Azzaroni; infatti con la pistola con cui è compiuto l'attentato a Giorgio Coda è la stessa che viene rinvenuta alla Azzaroni dopo il conflitto a fuoco con la Polizia al Bar dell'Angelo di Torino il 28.2.1979.

1978

RAPINA ALLA TIPOGRAFIA MASSERANI. ATTENTATO AL DOTT. GRIO

Nella prima metà del 1978, Prima Linea sembra diminuire la propria offensiva a Torino.

Infatti, fino a maggio, la sigla compare solo due volte:

24 febbraio: rapina alla tipografia Masserani, di via Torino, rivendicata dalle "Squadre Operaie Combattenti";

10 aprile: ferimento del ginecologo dott. Ruggero Grio, rivendicato dalle "Squadre proletarie e Operaie Combattenti".

ARRESTO DI GIANNI MAGGI

Il 15 aprile 1978, i carabinieri di Torino, in esecuzione di decreti della procura della Repubblica, effettuano una serie di perquisizioni negli alloggi di persone sospettate di appartenere a gruppi terroristici. Nell'abitazione di Gianni Maggi, viene sequestrato, tra l'altro, un tesserino ferroviario

intestato al Maresciallo dei carabinieri Leonardo Speranza, al quale era stato rapinato cinque giorni prima dai terroristi che avevano fatto l'irruzione nello studio del dott. Ruggero Grio.

Gianni Maggi viene arrestato.

Il giorno 20, in via Val Susa, viene distribuito un volantino, a firma "Sinistra Rivoluzionaria Val di Susa", per protestare contro l'arresto di Maggi.

Tra coloro che distribuiscono il volantino, c'è anche Fabrizio Giai, che sarà poi arrestato come uno dei maggiori esponenti di "Prima Linea".

Il 29 aprile, un corteo di 150 giovani sfila per le vie di Bussoleno, in segno di solidarietà con il "compagno ingiustamente arrestato".

ATTENTATO ALLA GUARDIA DI P.S. ROBERTO DE MARTINI

Il 17 maggio, i terroristi tentano un evidente salto di qualità, con l'aggressione ed il ferimento della Guardia di P.S. Roberto De Martini in servizio alla Digos di Torino.

Dopo l'omicidio Ciotta, si tratta della prima azione contro appartenenti alle forze dell'ordine, cioè contro persone sicuramente armate.

La mattina, verso le ore 8.00, due giovani attendono De Martini sotto casa e gli sparano per ucciderlo. L'agente, ferito, reagisce ed i due di danno alla fuga, a bordo di una vespa. Indagando su tutti i furti di vespa dei giorni precedenti ed interrogando nuovamente i derubati, la Polizia scopre, che il giorno precedente, due ragazzi sono stati rapinati, da un giovane che ha frequentato l'Istituto galileo Ferraris, la scuola nei cui pressi prestava spesso servizio il brigadiere Giuseppe Ciotta.

Interrogando numerosi ex studenti, la Polizia identifica Adriano Roccazzella, il

quale però sin è ormai dato alla clandestinità, e sarà arrestato solo il 31.8.1979, con Ferdinando Cesaroni, dopo una rapina alla Cassa di risparmio di Mosciano Sant'Angelo (TE).

Durante le indagini, compare marginalmente, per la prima volta, il nome di un amico di Roccazzella, Roberto Sandalo, che sarà poi arrestato dalla Polizia il 29 aprile 1980.

Dopo l'attentato contro la Guardia di P.S. De Martini, si registra un altro periodo di pausa, che però può essere definito di riorganizzazione.

Nel mese di luglio 1978, nell'arco di 15 girono, Prima Linea, con tre irruzioni di cui due a Torino (FIN Piemonte e Consorzio per il Trattamento automatico dell'Informazione) ed una a Grugliasco (Uffici Assicurativi di russo Salvatore), nell'anniversario della morte di Tognini Romano, sembra scatenarsi, per poi ritornare nell'ombra.

Successivamente, il primo attentato di rilievo viene portato a termine il 17 novembre 1978 con il ferimento, rivendicato dalle "Squadre Proletarie di Combattimento", dell'architetto torinese Deorsola Mario. La perizia balistica accerta che l'arma usata contro il Deosola è la stessa utilizzata contro Griò e contro Russo.

Sostanzialmente, quindi, la seconda metà del 1977 e tutto il 1978 possono essere considerati, per il movimento eversivo, un periodo di diversi tentativi di riorganizzazione, sfociati poi nelle azioni condotte a termine nel 1979.

1979

Con l'inizio dell'anno 1979, si nota il salto di qualità negli attentati compiuti a Torino dall'organizzazione, che passa, il 19.1.1979, all'omicidio dell'Agente di Custodia Lorusso Giuseppe. Prima Linea inizia, quindi, con successo, a ripercorrere la strada tentata otto

mesi prima con il fallito attentato alla Guardia di P.S. De Martini.

Infatti, le successive azioni sono tutte improntate all'attacco alla persona:

Torino, 1.2.1979: ferimento di Romano Grazio, medico carcerario;

Torino, 5.2.1979: ferimento di Napolitano Raffaella, vigilatrice carceraria;

Torino, 28.2.1979, conflitto a fuoco al bar dell'angelo e decesso di Matteo Caggegi e Barbara Azzaroni ("Charlie" e "Carla").

Successivamente, in un volantino, Prima Linea si esprimerà in questi termini:

[...] Carla e Charlie sono due comunisti, militanti della nostra organizzazione. Il Gruppo di fuoco di cui facevano parte era in quella zona per compiere un attacco contro Michele Zaffiro, attivista del PCI e presidente del Consiglio di Quartiere [...]

Della Azzaroni, lo stesso volantino dice:

[...] Barcara Azzaroni. "Carla": è una compagna che a Bologna conoscono tutti. Ex dirigente della sede di bologna dio Potere Operaio, a partire dallo scioglimento di questo Gruppo comincia un percorso di iniziativa politica che, da una parte la rende un punto di riferimento della lotta di massa contro l'Amministrazione rossa (il Coordinamento Lavoratori Pubblici, le lotte del 1977), dall'altra pone la questione dell'organizzazione del combattimento proletario e della costruzione del partito-rivoluzionario. Dirigente nazionale delle formazioni Comuniste combattenti, confluisce poi con un gruppo di compagni di questa organizzazione in Prima Linea...A Torino fa parte del comando e del gruppo fuoco. Ha partecipato a molte importanti operazioni, da Mazzotti (capo personale della Menarini) a Bologna, a quelle contro Lo

Russo e la Napolitano (rispettivamente torturatore e vigilatrice delle Nuove) a Torino [...].

Una copia del medesimo volantino sarà successivamente sequestrata a Parma nel corso della nota operazione di Polizia del 14.2.1980.

Il 13 febbraio 1979, verso le ore 10.00, cinque o sei giovani, preceduti da due giovani riusciti a farsi aprire la porta d'ingresso della segreteria, penetrano nella impresa edile dei Fratelli Navone, che avevano in appalto la costruzione della nuova Casa Circondariale delle Vallette, costringono con la minaccia di pistole alcuni impiegati a raccogliersi in una stanza e danno fuoco all'ufficio allontanandosi attraverso un balconcino che si affaccia nel cortile, poiché la porta d'ingresso, azionata elettricamente, rimane bloccata.

Gli impiegati, a loro volta, riescono a mettersi in salvo forzando la tapparella delle finestre e calandosi nel cortile con scale fornite dai vicini. Nei locali rimane il figlio di uno dei titolari, salvato solo successivamente dai vigili del Fuoco, che riporta ustioni del 2° e 3° grado estese al 30% del corpo. L'attentato viene rivendicato lo stesso giorno dalle Squadre proletarie di combattimento on una telefonata al quotidiano "La Stampa" e due giorni dopo l'affissione di manifesti con caratteri trasferibili.

L'operazione del 28.2.1979 costituisce, nella condotta delle indagini, un punto importante per i seguenti motivi:

a) la presenza di Barbara Azzaroni, strettamente collegata con Corrado Alunni e Maurice Bignami, e la cui collocazione all'interno del gruppo dirigente di Prima Linea è evidenziata nel volantino di cui si è appena parlato, mostra come l'organizzazione eversiva abbia inviato a Torino gente di provata

esperienza, di gradevole capacità organizzativa e molto vicina a quelli che sono considerati i vertici del movimento terroristico.

Appaiono lontani ed appartenenti al periodo "romantico" i tempi di Rambaudi, Corrarati, Favero: ragazzi ai quali venivano consegnate le armi prima dell'azione (armi che spesso non sapevano usare) e che erano completamente all'oscuro delle articolazioni dell'organizzazione per la quale operavano.

- b) Consente di rendersi conto (anche se non a livello probatorio) di quali siano gli ambienti da cui Prima Linea attinge: ora è l'area indistinta dell'autonomia che appare fornire i suoi militanti.
- c) L'ipotesi dell'avvenuta riorganizzazione avanzata sulla base dell'analisi delle modalità operative è avvalorata dalla presenza della Azzaroni.

Appare ormai sorpassato il periodo del semplice collegamento Torino-Milano (Scavino, Galmozzi, Borelli), mentre lo stretto contatto con gli ambienti del centro Italia emerso a suo tempo con la presenza a Torino di Solimano Nicola trova ora nuove e valide conferme. L'evoluzione in questo senso verrà provata il 14.2.1980 con l'arresto a Parma di quattro appartenenti a Prima Linea a carico dei quali sorgeranno pesanti indizi di partecipazione ad attentati nella città di Torino.

Che Prima Linea sia ormai un'organizzazione la cui pericolosità è pari se non superiore a quelle delle Brigate Rosse appare evidente già alcuni giorni dopo il conflitto a fuoco al bar dell'Angelo.

Alle 13.45 di venerdì 9 marzo 1979, la volante 14 della questura di Torino viene attirata in un agguato in un bar di via Millio

n.64. L'attentato fallisce, ma uno studente, Emanuele Jurilli è colpito a morte dal fuoco dei terroristi. Rimangono feriti una Guardia di P.S. ed un terrorista, che però riesce a fuggire.

Dall'esame delle modalità operative, dell'attrezzatura, dell'armamento (si rinviene un fucile mitragliatore kalashikov), appare subito evidente che ci si trova di fronte ad un gruppo perfettamente organizzato e militarmente strutturato, e che l'azione è fallita unicamente per manchevolezze di tipo soggettivo.

L'ARRESTO DI GAETANO GUARNACCIA. L'ARSENALE DI VIA LEINÌ N.14

Nel mese di febbraio del 1979, gli agenti del Commissariato di P.S. Barriera Milano localizzano, in via Leinì n.14, un alloggio il cui intestatario, identificato in Gaetano Guarnaccia, non lavora e sembra vivere di espedienti.

Gli agenti iniziano la sorveglianza e notano che Guarnaccia, nei suoi movimenti, adotta le precauzioni tipiche dei terroristi, riuscendo ogni volta ad evitare il pedinamento.

Il pomeriggio del 6 marzo 1979, verso le 15.00, in esecuzione di decreto di perquisizione della Procura della Repubblica, la Polizia attende che Guarnaccia rientri in casa, e fa irruzione nell'appartamento, trovandosi di fronte un vero e proprio arsenale, oltre una vastissima documentazione eversiva, e svariato altro materiale.

Il Guarnaccia, interrogato dal magistrato, rifiuta di rispondere ad ogni domanda, ma dall'esame del materiale che la Polizia troverà nella base di Prima linea scoperta in via Staffarda n.9 di Torino, sarà possibile risalire all'organizzazione di appartenenza di Guarnaccia che, rinviato a giudizio con liviana Tosi, Franco Albesano, Lorenzo Moda, Claudia Zan e Giuseppina Sciarrillo,

sarà condannato, il 3 marzo 1982 dalla 3^a Corte di Assise di Torino a 9 anni e 7 mesi di reclusione.

Il periodo marzo-giugno 1979 è caratterizzato a Torino da una serie di attentati solo in alcuni casi compiuti da Prima Linea.

Di tali fatti il più grave è il ferimento dell'ostetrica Nigra Domenica, avvenuto il 18.5.1979 e rivendicato dalle Squadre Armate di combattimento. Con una sigla pressochè analoga (Squadre proletarie di Combattimento) è stata rivendicata l'irruzione nella sezione Vigili Urbani di via Finalmarina del 30.4.1979, nel corso della quale sono stati disarmati due Vigili urbani.

L'organizzazione principale (Prima Linea) ricompare dopo circa quattro mesi di silenzio, il 18.7.1979, con l'omicidio di Civitate Carmine, titolare di quel bar dell'Angelo, ove il 28.2.1979 sono caduti Matteo Caggegi e Barbara Azzaroni.

Dall'esame della dinamica dell'attentato, appare evidente che esso è stato organizzato con molta cura e con l'apporto di elementi militarmente esperti.

Contrariamente alla tecnica ormai collaudata per questo tipo di attentati terroristici, viene utilizzata un'autovettura di grossa cilindrata rubata a Parigi il 27.3.1979, cioè circa un mese dopo il conflitto a fuoco nel bar dell'angelo.

Circa due mesi dopo l'omicidio Civitate, prima Linea si rende responsabile di un gravissimo fatto di sangue: il 21.9.1979, alcuni terroristi attendono l'ing. Carlo Ghiglieno della Fiat nei pressi della sua abitazione in C.so Massimo d'Azeglio e lo colpiscono a morte.

Successivamente, il 5.10.1979, tre giovani tra cui una donna fanno irruzione nella sede della ditta torinese di consulenza aziendale Praxi di C.so Lecce n.80, immobilizzano gli impiegati presenti e sparano due colpi di pistola contro

l'amministratore delegato Andreoletti Pier Carlo, ferendolo. Anche questo attentato è rivendicato da Prima Linea.

Per circa due mesi, l'organizzazione non opera a Torino, finchè, alle ore 15.15 dell'11.12.1979, un gruppo di almeno 10 terroristi di Prima Linea fa irruzione nella scuola di Amministrazione Aziendale in via Ventimiglia n.115 e, tenendo sotto la minaccia delle armi circa 200 persone, ferisce alle gambe 5 professori e 5 allievi del corso del Master. Questo attentato è rivendicato con telefona e con volantino.

1980

Il 9 gennaio 1980, verso le ore 19.00, cinque giovani, tra i quali una donna, dopo essersi introdotti nell'autofficina di Garossia Giuseppe, corrente in via Tempio Pausanian.28/2, immobilizzano sotto la minaccia delle armi 4 persone presenti, legano loro i polsi con delle fascette di plastica e, successivamente, dopo averli fatti allontanare dagli uffici, cospargevano di liquido infiammabile alcune auto in dotazione all'Esercito ed alla Polizia che si trovavano per essere riparate, appiccandovi il fuoco. L'attentato viene rivendicato da Prima Linea con una telefonata, giunta alle 20.15 al centralino della locale Agenzia ANSA ed, in seguito, con un volantino.

Il 9 febbraio 1980, in seguito all'omicidio di Paolo Paoletti, avvenuto il 5.2.1980 a Monza, vengono diffusi, tra le bancarelle del mercatino rionale, allestito in via S. Giulia, esemplari di un ciclostilato rivendicanti il fatto delittuoso descritto.

ARRESTO DI FILIPPO MASTROPASQUA E VITTORIANO MEGA

Il 18 febbraio 1980, al termine di lunghe

indagini, i Carabinieri del reparto Operativo di Torino, denunciano in stato di fermo di P.G., tale Filippo Mastropasqua, sorpreso in una soffitta di via Borgo Dora n.1, dove sono stati ritrovati n.250 volantini rivendicanti l'attentato a Pietro Orecchia, a firma "Ronde Proletarie di Combattimento", un volantino rivendicante l'omicidio dell'ing. Paolo Paoletti di Monza a firma di prima Linea, armi, munizioni, un ciclostile, una macchina da scrivere ed una fotocopiatrice.

Interrogato, Mastropasqua si dichiara prigioniero politico appartenente a Prima Linea.

I Carabinieri identificano poi l'affittuaria della soffitta, Luisa Borghino, che viene fermata e che, interrogata dal Pubblico Ministero, fornisce indicazioni che consentono di risalire ai componenti della intera "Ronda" di Orbassano: Lucio Di Giacomo, Donatella Di Giacomo, Franco Albesano, Vittoriano Mega.

Sulla base delle indagini condotte partendo dalle dichiarazioni della Borghino, il 6 marzo 1980, la Procura della repubblica emette un ordine di cattura a carico di Lucio Di Giacomo, Donatella Di Giacomo, Franco Albesano e Vittoriano Mega.

Il 18 ed il 10 marzo, vengono arrestati Vittoriano Mega e Donatella Di Giacomo.

Mega, interrogato dal Pubblico Ministero il 19 marzo 1980, conferma buona parte delle dichiarazioni della Borghino ed ammette la propria partecipazione ad una serie di fatti rivendicati dalla "Ronda", quali l'incendio ai danni della concessionaria Fiat di C.so Francia e la distribuzione, in via S. Giulia, di un volantino a firma di Prima Linea, rivendicante l'omicidio di Paolo Paoletti, avvenuto il 15 febbraio precedente a Monza. Rivela anche quanto riferitogli da Lucio Di Giacomo e Franco Albesano in merito all'omicidio di Carmine Civitate, ed

all'irruzione nella sezione dei Vigili Urbani di via Finalmarina ed aggiunge di aver affittato una soffitta in piazza Vittorio n.21, utilizzata come base da Prima Linea.

IL CONTRIBUTO DI SERGIO ZEDDA. L'ARRESTO DI FABRIZIO GIAI

Il 19 marzo 1980, i carabinieri del reparto Operativo, a seguito di un servizio di appostamento all'interno della soffitta di piazza Vittorio n.21, procedono al fermo di P.G. di Sergio Zedda e di Rita Giuseppina Cevrero, nell'atto in cui entrano in soffitta.

Zedda, interrogato due giorni dopo, ammette di aver partecipato a diverse azioni criminose, fra cui l'incendio della concessionaria Vart, e rivela che esistono in Torino una decina di strutture di base denominate "Ronde Proletarie" al di sopra delle quali sta il "Comando di Ronda", composto dagli elementi di maggior spicco delle singole Ronde e che il livello superiore a detto "Comando di ronda" è costituito dalla organizzazione vera e propria di "Prima Linea" la quale, quando opera, si serve logisticamente delle Ronde che, ad esempio, forniscono le auto da utilizzare nelle "azioni". Aggiunge che la persona che lo ha introdotto nell'organizzazione è un certo Ivan, il cui vero nome è Fabrizio Gai, suo amico da tempo e personaggio di spicco nella gerarchia di Prima Linea.

Il 17 aprile 1980, Fabrizio Gai viene arrestato in una soffitta di via Bligny n.9., presa in affitto dalla sua ragazza, Daniela Vighetti, pure arrestata.

Gai viene trovato in possesso di materiale vario, tra cui un appunto relativo al testo di un volantino in elaborazione, annotazioni sulle "Ronde" e sulla loro consistenza a Torino, nonché una agenda sulla quale sono riportati alcuni appuntamenti con altre persone. Uno

degli appuntamenti è fissato alle ore 16.00 dello stesso giorno a Villa Genero, dove i carabinieri si recano e fermano Gian Piero Dalla Francesca, il cui comportamento lascia intendere chiaramente che è in attesa di qualcuno.

Dalla Francesca ammette l'appuntamento con Ivan e aggiunge di aver conosciuto, al circolo Barabba di via Garibaldi, un certo Franky (successivamente identificato in Francesco D'Ursi) il quale lo ha messo in contatto con tali Fabio e Lisa ("nomi di battaglia" di Gian Paolo La Mesta e Leda Betti).

In seguito alle dichiarazioni di Dalla Francesca, vengono arrestati Gian Paolo La Mesta, Leda Betti, Giuseppe dell'Aera e Rosetta D'Ursi; sfuggono alla cattura Francesco D'Ursi e Carlo Vercellone.

LE RIVELAZIONI DI ROBERTO SANDALO

Frattanto, la Digos torinese, sviluppando le investigazioni conseguenti alle dichiarazioni di Peci, indaga per identificare l'esponente di Prima Linea (il piellino) con cui le Brigate Rosse avevano

stabilito dei contatti in vista di un eventuale reclutamento.

Del giovane, Peci, oltre ad una generica descrizione fisica, sa solo che spesso andava a studiare in una biblioteca pubblica e che la madre lavorava a fare le pulizie in uffici della zona di C.so Re Umberto.

Sulla base di queste genericissime indicazioni, la Polizia ha iniziato un lavoro sistematico esaminando centinaia di frequentatori di biblioteche e battendo a tappeto la vastissima zona circostante C.so Re Umberto, ed è giunta all'identificazione di Roberto sandalo il quale, alle 8.20 del 29 aprile 1980, viene sottoposto al fermo di P.G.

Alle 15.30 dello stesso 29 aprile, il Giudice istruttore inizia gli interrogatori, e il 3 maggio

Roberto sandalo inizia una serie assai lunga e particolareggiata di importanti rivelazioni sulla banda armata di Prima Linea, che consentono di identificare numerosi militanti: circa 150 persone vengono arrestate a Torino, Milano, Bologna e altrove.

Le dichiarazioni di Sandalo appaiono, fin dalle prime battute, di eccezionale rilevanza, sia dal punto di vista immediatamente operativo, sia dal punto della conoscenza dell'organizzazione dei suoi componenti, del suo progetto politico, degli scopi da essa prefissi e man mano attuati, della struttura di vertice e di base, dei numerosi fatti criminosi ideati e realizzati da Prima Linea e dalle organizzazioni ad essa direttamente collegate.

Tra il 7 e il 12 maggio 1980, il Giudice Istruttore spicca mandati di cattura, per organizzazione e partecipazione a "Prima Linea", a carico di:

Marco Donat Catten;
Maurizio Bignami;
Bruno Laronga;
Sergio Segio;
Silvana Russo;
Giorgio Matta;
Roberto Rosso;
Liviana Tosi;
Paolo Zambianchi;
Pietro Del Giudice;
Marco Autino;
Maria Teresa Conti;
Carlo Matta;
Ettore Peyrot;
Umberto Farioli;
Michelina Dottore;
Giovanni Albino Vegliacasa;
Donatella Donzella;
Vincenzo Smaldore;
Giuseppe Rossi;

Mauro Azzalin. Quasi tutti gli arrestati confessano.

Nel frattempo, Fabrizio Giai, che nel corso

dei primi interrogatori ha fatto solo generiche ammissioni sulla sua appartenenza all'organizzazione, muta atteggiamento, rendendo ampie e dettagliate dichiarazioni circa i delitti commessi da Pima Linea, i suoi militanti, la sua struttura.

Le sue rivelazioni, proprio per il fatto che egli ha ricoperto in Prima Lina ruoli di assoluto rilievo sul piano militare, politico e organizzativo, si dimostrano molto importanti, confermando sostanzialmente quelle già rese da sandalo e consentono di acquisire nuovi e rilevanti elementi di prova.

Giai, come già Sandalo, descrive analiticamente tutti i reati ai quali ha dato un contributo, sia come esecutore che come organizzatore, indicandone gli autori.

Le sue dichiarazioni integrano, rafforzano e completano quelle rese da Sandalo anche perchè, mentre per taluni episodi quest'ultimo riferisce nomi, fatti e circostanze apprese da altri, Giai invece parla da protagonista.

Gli interrogatori dei due imputati proseguono quasi contestualmente e consentono, tra l'altro, di conoscere la struttura della organizzazione a livello nazionale e periferico e la sua consistenza in particolare a Torino.

Dalle indicazioni fornite in particolare da Sandalo, la Digos torinese riesce a portare a termine, in rapidissima successione, le seguenti operazioni di polizia:

1) localizzazione, in provincia di Grosseto, degli alloggi occupati dai militanti di prima Linea (in Castiglione della Pescaia e Principina a Mare) durante l'estate del 1979, con la conseguente identificazione di Polo Giuseppe e Bertani Giammetta (l'identificazione del polo porterà a sua volta alla scoperta in Milano della "base" di via Lorenteggio, nella quale verranno tratti in arresto Bruno Laronga e Silveria Russo, mentre l'identificazione di Fiammetta Bertani consentirà di acquisire

importanti elementi di prova su Prima Linea in generale e su gravi delitti, in particolare, commessi dall'organizzazione. Nell'alloggio della Bertani saranno sequestrate le biciclette usate per l'omicidio del Giudice Guido Galli);

- 2) localizzazione, in Torino, di basi di Prima Linea e di alloggi usati per attività proprie del gruppo, con identificazione dei corrispondenti affittuari od abitanti: in C.so Casale C.so Regina, via Da Verazzano, via Susa, via S. Massimo, via Castelgomberto, via Ormea, etc., etc.;
- 3) localizzazione di basi in via Val d'Aosta (St. Vincent, Gaby-Fraz. Lozon);
- 4) identificazione di vari militanti di Prima Linea, o di formazioni collegate (F. Giuffrida, basista della rapina di Druento, avvenuta il 13.7.1979 nel corso della quale fu ucciso il vigile Mana Bartolomeo; "Grifo", alias Petronella Luigi; "Pino", alias Attadio Giuseppe, "Massimo", alias Cornaglia Paolo, "Pino di Gassino", alias Viario Albino);
- 5) recupero, in un boschetto di Rivalta, di due frigoriferi portatili contenenti circa 60 kg. di esplosivo;
- 6) individuazione, in Milano, del bar di "Freddy il brizzolato", poi identificato in Barbieri Massimiliano (sull'importanza dell'operazione che ne scaturisce basterà lo spazio che nella requisitoria del Pubblico Ministero è dedicato alle dichiarazioni rese dal Barbieri).

LA BASE DI VIA STAFFARDA

La notte del 9 maggio, la Digos di Torino effettuata una irruzione in un alloggio in via Staffarda n.9, procede all'arresto di Loreno Moda e Claudia Zan in Moda, affittuari dell'alloggio, nonché di Giuseppina Sciarrillo loro ospite. Nell'alloggio, vengono rinvenute

armi e munizioni, schedature relative a numerose persone (magistrati, giornalisti, agenti di custodia, carabinieri, appartenenti alla P.S. ecc.), documentazione fotografica, lo statuto di Prima Linea e un documento intitolato "Linee di comportamento e regole di disciplina", la bandiera di Prima Linea e altro vario materiale.

I tre arrestati, tratti a giudizio direttissimo per quanto concerne la detenzione delle armi e delle munizioni, vengono condannati. Interrogati dal pubblico Ministero, Zan e Sciarrillo si limitano a dichiararsi appartenenti a Prima Linea, mentre Moda confessa e consente l'identificazione e la successiva cattura di Renato Bevione, pure confesso.

Il 17 maggio 1980, vengono arrestati a Milano, in esecuzione di mandato di cattura, Franco Albesano e Vincenzo Fioroni, nonché Floralba Licinia Cassago e Marco Luisi, che hanno dato loro ospitalità nella notte precedente l'arresto.

Albesano, che in un primo tempo si dichiara prigioniero politico, finisce con il confessare i numerosi reati da lui commessi quale appartenente a prima Linea, confermando in gran parte le dichiarazioni di Roberto Sandalo, Fabrizio Gai ed altri.

Albesano e Gai, con un documento redatto nel carcere di Cuneo e fatto pervenire all'ANSA, ritratteranno poi pubblicamente le loro dichiarazioni.

Il 31 maggio 1980, viene spiccato mandato di cattura contro Massimo Domenichini, convivente della Fioroni e riconosciuto da Gai come membro dell'organizzazione: verrà arrestato nel dicembre 1980.

LA BASE DI VIA TALLONE

Nel corso delle indagini conseguenti alla scoperta del covo di via Lorenteggio, la Polizia localizza un alloggio sito in via

Tallone di Torino, preso in affitto da Roberto Vacca, che ammette la propria partecipazione all'organizzazione e fornisce numerosi elementi circa la sua attività criminosa.

Le ulteriori indagini portano all'emissione di mandato di cattura a carico di: Pasquale Bottiglieri, Peter Freeman, Marco Re, Daniele Sacco Lanzoni, Enrico Vigna, Giuseppina Viriglio, Luigi orso Giacone, Marilena De Matteis, Nicodemo Bruzzese, Ulisse Palumbo, Carlo Molinero e di Loredana Lamanna, successivamente scarcerata per insufficienza di indizi.

Il 26 giugno 1980, tra le ore 06.30 e 13.45, sul treno pendolare 3147, in servizio sulla Susa-Torino, nel tratto Rosta-Alpignano, una donna e sei uomini, tutti a viso scoperto ed armati, dopo aver disarmato una guardia giurata dei "Cittadini dell'Ordine", distribuivano volantini a firma "Organizzazione Comunista Prima Linea". Qualche centinaio di metri prima di entrare nella stazione di Alpignano, azionavano il segnale di allarme, bloccando il convoglio e dileguandosi nella campagna circostante.

Il 28 giugno 1980, in seguito alle identificazioni effettuate alla Digos, vengono emessi mandati di cattura per Gerardo Matrino, Piergiorgio Crosetto, Antonio e Gianfranco Soro, Paolo Barsi, Raffaele Jemulo, salvatore La Spina, Roberto Mazzucato, Sebastiano tridente, Antonio Pennacchio, Marco Bertolotti Piero Crescente, Silvio Gallo, Luigi Petronella, Gianni Palazzi, Giuseppe Attadio e Rosalba Vetrone in quanto organizzatori o partecipi di una banda armata denominata di volta in volta:

- Squadre Proletarie Armate;
- Squadre Armate Operaie;
- Squadre Operaie Proletarie Armate;
- Brigate Comuniste Combattenti;
- Squadre proletarie Combattenti;
- e altre similari, tutte poi confluite nella

banda armata di prima Linea. Quasi tutti gli imputati vengono arrestati e la maggior parte di loro confessa.

PAOLO SALVI. GLI ARRESTI IN FRANCIA

Il 1° luglio 1980, si costituisce ai carabinieri della Squadra controllo passaporti di Bordonecchia Paolo Salvi che, interrogato in varie riprese, da un rilevante contributo all'istruttoria e fornisce elementi che consentono l'arresto a Parigi di Vito Biancorosso, Pasquale Bottiglieri, Graziano Esposito, Peter Freeman, Pietro Crescente, Rosalba Bosco, Stefano Moschetti.

Costoro vengono successivamente stradati in Italia.

A seguito delle successive indagini di P.G., viene spiccato mandato di cattura a carico di Alberto Biagio Bodriti, Pasqualino Fico, Natalino Rampazzo, Vincenzo Lardo, Isacco Fusari, Maria Cristina Scandolo, Alfredo Russo, Giuseppe Succa, Nadia Mazzocco, Simonetta Greco, Angelo Vignolo, Anselmo Di Vanno, Ciro Paparo, Albino Viario, Gian Carlo Santilli, Massimo Fortuzzi, Dario Pautasso, Rinaldo Nevi, Gian Carlo Squizzato, Velleda Mauro, Celestino Sartoris e Giorgio Silva.

Anche questa volta, quasi tutti vengono arrestati.

Il 23 settembre 1980, in seguito a segnalazione della Questura di Lucca, viene arrestato dalla Digos, mentre rientra nella sua abitazione di Collegno (TO), Alfredo Marangon aderente a Prima Linea.

Il predetto, che aveva partecipato in Toscana e nelle Marche a varie riunioni con i maggiori esponenti dell'organizzazione terroristica, in alloggi localizzati poi in Forte dei Marmi, Querceta e Senigallia, fornisce utili elementi per le indagini, che, sviluppati ed ampliati dalla Digos di Torino, permettono di trarre in

arresto, il 3 ottobre 1980, il noto latitante Zambianchi Paolo, catturato nel corso di appostamento e pedinamento nei pressi di questo C.so Palermo insieme a Girotto Irene.

L'uomo è armato di una bomba e di una pistola.

Durante la stessa operazione, sono altresì tratti in arresto Schiopetto G. Michele e De Santi Mara.

Successivamente, il 7.10.1980, durante un'altra vasta operazione antiterrorismo, estesa anche a Milano, la Polizia arresta per partecipazione a banda armata: Fortuzzi massimo, Neri Rinaldo, Benossa Piero, Benossa G. Franco, Lupo Walter, Maggiorotti Claudio e Paudice Giuseppe.

In data 9 ottobre 1980, viene, a sua volta, tratta in arresto a Torino dalla Digos la nota latitante di Prima Linea Tosi Liviana, catturata insieme a Boccardi Giorgio, durante un servizio di appostamento in C.so Einaudi.

La donna era armata con una pistola.

Il 17 novembre 1980, a seguito di servizi di appostamento e pedinamento attuati per addivenire alla cattura del latitante D'Urso Francesco, vengono arrestate dalla Digos Macario Ban Anna, Berterio Felicità e Lamatrice Olmitella.

1981

Il 4 febbraio 1981, in via Exilles, veniva arrestato Bignami Maurice.

In data 26 febbraio 1981, la Digos arresta per partecipazione a banda armata Sottomano Monica, e poi, il 26 marzo 1981 Camilleri Pasquale; il 30 aprile 1981 Lombardi Vincenzo, Rombolà Cosimo, De Stefano Carmelina, Ceres Gerardo e Bonvicini Alberto.

Il 15 maggio 1981, in Mongrando (VC), quattro individui, tra cui una donna, commettono una rapina ai danni della banca

“Sella” e, nella circostanza, uccidono la guardia giurata in servizio Rinaldo Antonio.

ARRESTO DI PAOLO FOGAGNOLO

Il 10 giugno 1981, nel corso di servizi di pedinamento e di appostamento attuati per addivenire all'identificazione delle persone che stavano tentando di ricostruire la rete di Prima Linea in Torino, la Digos arresta il latitante milanese Paolo Fogagnolo, catturato assieme Colonna Teresita.

I servizi predisposti in tutta la regione dalla Polizia permettono, il 15 giugno 1981, di sorprendere ed arrestare in Zubiena (VC) sulla corriera Ivrea-Biella, i noti latitanti Premoli Marina e Maino Cesare.

Il 2 luglio 1981, a seguito di approfondite indagini condotte sulle dichiarazioni rese dal Fogagnolo e su indizi raccolti nella base di via Cercenasco, scattava altra operazione antiterrorismo che portava all'arresto di Burtet Fabrizio, Garnerò Claudio, Munciguerra Riccardo, Scaruffi Roberto, Scirè Calabrisotto Gaetano, Carozzo Cosimo e Fusco Adelina.

1982

Di prima Linea non si rilevano più tracce di presenza a Torino sino al febbraio 1982, allorchè vengono tratti in arresto i latitanti Avilio Pasquale e Premoli marina, evasa intanto dal carcere di Rovigo.

Nel prosieguo delle indagini, il 5 aprile 1982, l'Arma di Torino fa irruzione in un'abitazione in via Monginevro n.68, adibita a base dell'organizzazione, traendo in arresto Forniglia Bruno, Fongo Roberto ed Allario Chiaffredo.

Il 15 aprile 1982, militari dell'Arma localizzano un'altra base di Prima Linea in corso Francia n.66 di Collegno ed arrestano o latitanti Benedetti Sonia, Biancamano

Loredana, pure evasa dal carcere di Rovigo, De Blasi Raffaele, Sciarra Michela ed il titolare dell'alloggio Rodaro Maurizio, mentre la Digos a sua volta, trae in arresto:

Tasinato Patrizia;

Piliero Maria Antonietta;

Colella Donato;

Censorio Dario;

Basadonna Fabio.

NUCLEI COMUNISTI TERRITORIALI

I Nuclei Comunisti Territoriali (NCT) nascono a Torino nell'ambito di quella parte di "Autonomia Operaia" che si riconoscono nelle posizioni espresse dalla rivista "Rosso" che, per qualche tempo, ha avuto una sede in via Giulia di barolo a Torino. Dalla loro formazione, fino a luglio del 1980, data del loro scioglimento anche per il passaggio di alcuni aderenti in altre organizzazioni, hanno rivendicato i seguenti attentati:

1978

Il 20 dicembre 1978, a Torino, verso le ore 16.00, due giovani armati, di cui uno a viso scoperto ed altro con viso coperto da una sciarpa. Muniti di una ricetrasmittente, fanno irruzione nella sede dell'Unione Piccoli Proprietari Immobiliari, in C.so San martino n.3. Dopo aver immobilizzato i tre impiegati, tracciano delle 3 scritte sui muri con vernice spray rossa, dopodichè si allontanano, prelevando un fascicolo con la contabilità dell'ufficio. L'attentato è rivendicato con una telefonata all'Ansa.

1979

Il 6 gennaio 1979, a Torino, cinque giovani

fra cui una donna, tre dei quali armati, fanno irruzione nella sede dell'Immobiliare S.p.A. di C.so Galileo Ferraris n.146. Dopo aver immobilizzato e legato gli impiegati, portano via la documentazione ed il denaro degli impiegati. L'attentato è rivendicato con un volantino. Il 18 marzo 1979, a Settimo Torinese, lancio di bottiglie incendiarie contro le abitazioni di Vigone Pier paolo, Direttore dell'Unione Piccoli Imprenditori Industriali e di Ferraris Carli, titolare di una fabbrica di penne a sfera.

Il 27 marzo 1979, a Settimo Torinese, lancio di un ordigno esplosivo contro l'ingresso dello studio medico del dott. Burzio Pietro.

I due attentati sono rivendicati con un unico comunicato.

Il 20 aprile 1979, verso le ore 22,05, all'interno del magazzino Selleria Officina montaggio dello stabilimento Lancia di Chivasso (TO), si sviluppa un incendio che causa ingenti danni al materiale ed alle strutture del capannone. L'attentato è rivendicato con una telefonata al quotidiano "La Stampa" e con un volantino.

Ancora:

21.04.1979, Torino. Danneggiamento dello studio del professore Siro Lombardini, all'interno della sede della facoltà dell'Università di via Sant'Ottavio n.20;

23.4.1979, Settimo Torinese, attentato alla sezione della DC;

23.4.1979, Grugliasco, attentato alla sezione della DC;

25.4.1979, Torino, attentato al Comitato spontaneo di quartiere "Lucento", via Verolengo n.167/A; attentato alla 8^ Sezione della DC di via Fontanesi n.34 a Torino; attentato alla XI^ Sezione della DC di via Baltimora n.152 a Torino.

Il gruppo ha rivendicato queste ultime azioni con una telefonata al quotidiano "La Stampa" e successivo volantino.

Il 28 aprile 1979, a Torino, verso le ore 22.00, vengono incendiati i locali del “Comitato di Quartiere Aurora-Valdocco”, via Sassari n.1, danneggiando la porta d’ingresso e l’arredamento. L’attentato è rivendicato con una telefonata al quotidiano “Stampa Sera”.

Il 18 maggio 1979, a Torino, verso le ore 00.30, viene lanciata una bottiglia incendiaria contro l’ingresso del “Comitato di Quartiere Perella” di via G. Medici n.121. L’attentato è rivendicato con una telefonata al quotidiano “Gazzetta del Popolo”.

Il 18 maggio 1979, a Settimo Torinese, verso le ore 23.15, due giovani, a bordo di un’autovettura, lanciano alcune bottiglie incendiarie contro l’abitazione dei fratelli Francesco e Giuseppe Mazzier, entrambi titolari di una ditta di penne a sfera; l’incendio provoca danni ad una autovettura ed ad alcuni oggetti del giardino. L’attentato è rivendicato con una telefonata al quotidiano “La Stampa”.

Il 5 luglio 1979, a Torino, verso le ore 17.40 in C.so Giambone n.46/14 di Torino, davanti alla porta d’ingresso di Bocchino Luigi, caporeparto alla Fiat Mirafiori, viene lasciato un ordigno a tempo che provoca la distruzione della porta e la rottura dei vetri delle finestre del pianerottolo. L’attentato è rivendicato con una telefonata al quotidiano “La Stampa”.

Il 17 ottobre 1979, a Torino, verso le ore 02.30, in via Chambery n.61/45 di Torino, viene data alle fiamme l’autovettura di Minnelono Pier Giorgio, impiegato dell’A.T.M. marito di Passarella Adriana, capogruppo allo stabilimento Fiat ricambi di Volvera.

Una telefonata all’ANSA rivendica l’attentato.

LA BASE IN VAL VARATTA

Nell’ottobre 1979, la Digos localizza in alta

Val Varaita, a Torrette di Casteldelfino (CN) una baita riattata occupata da alcuni giovani forestieri i quali, stranamente, soggiornavano in zona in un periodo tutt’altro che favorevole alle vacanze.

Dopo un periodo di osservazione e pedinamenti, il 6 novembre, ad un appuntamento, la Polizia blocca, nella stazione dei pullman di Saluzzo, una donna e due uomini, che viaggiano armati.

I tre vengono identificati per Claudio Vito, Elena Vento, e Massimo Lorimer Vargiu, ricercati e già implicati in indagini sull’attività dei NAP.

Nel corso della successiva perquisizione nella baita, vengono rinvenuti un fucile mitragliatore e dei caricatori, delle pistole e delle munizioni, materiale per la manutenzione delle armi, delle bombolette di gas paralizzante, una parrucca, oltre altro materiale di interesse operativo.

BASE DI VIA VANCHIGLIA

Nella baita di Torrette, oltre alle armi, la Polizia trova una infinità di foto, scattate dai terroristi durante la latitanza.

Da alcune diapositive, che riproducono uno scorcio panoramico di Torino, si riesce a localizzare la soffitta, da cui sono state riprese, in via Vanchiglia, la quale, è stata già sgomberata.

Dall’esame del materiale trovato nella base di Torrette e della soffitta di via Vanchiglia n.25, emergono elementi che conducono all’arresto di Varesio Enrica; Varesio Vittorio, Sassi Clara e Faraggiana Giorgio.

Mentre i primi due appaiono implicati nell’inchiesta marginalmente e non sembrano collegati all’organizzazione eversiva, il Faraggiana e la Sassi occupano una posizione alquanto diversa.

Il Faraggiana Giorgio, insegnante, presso il

locale Politecnico, è da “sempre” noto per la sua passata militanza in Potere Operaio, per i suoi collegamenti con Dalmaviva, Scavino, Adriana Garazio, ed in genere con personaggi gravitanti nell’area della lotta armata, mentre la Sassi Clara, legatissima al Faraggiana, è pure nota all’Ufficio, è l’intestataria della soffitta di via Vanchiglia.

L’ASSALTO ALLA FRANTEX

Il 31.1.1980. verso le ore 21.50, sei giovani, tutti armati. Fanno irruzione all’interno dello Stabilimento S.p.A. “Frantex” del gruppo Fiat Tekdis, in Settimo Torinese. Dopo aver immobilizzato i sorveglianti di turno Ala Carlo e Pegorin Giovanni, la guardia giurata Lutri Elio e l’autista del pullman aziendale Paolotti Roberto, lanciano due ordigni esplosivi all’interno dell’infermeria e, prima di fuggire, esplodono alcuni copi d’arma da fuoco, con una calibro 7.65 e si allontanano su un’auto rubata il giorno prima.

I due sorveglianti, feriti, vengono trasportati in ospedale, dove, Ala Muore per dissanguamento. Il gravissimo attentato viene rivendicato con la consueta telefonata all’ANSA e successivo volantino.

GLI ULTIMI ATTENTATI

Verso le ore 09.00 del 10 marzo 1980, quattro giovani armati, tra cui due ragazze, a viso scoperto, fanno irruzione nella sede dell’agenzia immobiliare “RIVA” di via S. Secondo n.49, rinchiudono i presenti nella toilette e si impossessano di alcuni documenti d’ufficio e di soldi. Prima di fuggire, lasciano un ordigno incendiario con congegno a tempo che, esplodendo, distrugge completamente l’arredamento. L’attentato viene rivendicato con due telefonate all’ANSA e a “La Stampa”.

La notte del 27 aprile 1980, verso le 04.00, viene collocato un ordigno esplosivo nel porticato dell’abitazione del “Pentito” di Prima Linea Sergio Zedda. La deflagrazione provoca danni alle strutture murali e la rottura dei vetri.

L’attentato viene rivendicato con due telefonate, all’ANSA e alla “Gazzetta del Popolo”.

Verso le ore 00.30 del 4 luglio 1980, davanti all’ingresso della società immobiliare Casalegno di C.so Margherita n.7, a Torino, l’esplosione di un ordigno provoca notevoli danni alle strutture murali ed all’interno degli uffici.

L’attentato, anche questa volta, è rivendicato con due telefonate, all’ANSA e al quotidiano “Stampa Sera”.

E’ l’ultimo attentato dei Nuclei Comunisti Combattenti.

GLI ARRESTI

Il 24 marzo 1981, la Polizia arresta Guido Borio, esponente di rilievo a Torino, dell’area di “Rosso”, che risulterà poi essere stato il capo ideologo dei “Nuclei Comunisti Territoriali”.

Nei primi mesi del 1982, Polizia e Carabinieri raccolgono il frutto di mesi di indagini, condotte per individuare i militanti dei Nuclei Comunisti Territoriali, es coprire gli autori di tutti gli attentati rivendicati dall’organizzazione.

Dopo l’arresto Guido Borio e la scoperta che due militanti di Prima Linea, Federico Alfieri e Luciano Del Medico, già arrestati, hanno fatto parte, prima di passare alla nuova organizzazione, degli NCT, Le forze dell’ordine in un’operazione coordinata, il giorno 26 gennaio, arrestano Luigi Fabbri, Roberto Zaninetti, massimo Ferro, Andrea Aleandri, Michele Bocchio, Carlo Ghiotti,

Ulisse Palumbo. A Bologna e Alessandria la Polizia arresta Eolo Fontanesi e Danilo Mihalic.

Prato Guglielmo che frattanto è pure transitato tra i terroristi di Prima Linea, viene invece arrestato ad Arlena di Castro il 23.1.1982.

Qualche giorno dopo, la Digos e i Carabinieri del Reparto Operativo di Torino, il 3 febbraio, sempre a seguito di un'operazione coordinata, arrestano Massimo Marongiu, Massimo Veggia, Aldo Vieceli, Laura Cialente, Maria Luisa Serra, Massimo Bruognolo, Carlo Rubilotto, Daniele Buso, Patrizia Gianoglio, Gennaro Conte, Renato Poncina, Remo Ricciotti, Patrazia Beltrame e Maria Grazia Spina.

Vengono anche arrestati Giorgio Faraggiana e Clara Sassi, che, dopo la scoperta delle basi di Torretta di Casteldelfino e di via Vanchiglia, sono stati nel frattempo scarcerati.

INDAGINI SUGLI ATTENTATI

Con gli arresti di gennaio e febbraio 1982, Polizia e Carabinieri sono riusciti a dare un nome agli autori di numerosissimi fatti delittuosi compiuti negli anni precedenti dai Nuclei Comunisti Territoriali, molti dei quali non rivendicati dall'organizzazione.

Determinante si rileva il contributo di Danilo Mihalic, il quale, prima con la Polizia e poi con i Magistrati, decide di collaborare con la giustizia e, con le sue dichiarazioni consente di fare piena luce su una organizzazione terroristica molto pericolosa, anche se non ha raggiunto i livelli delle Brigate Rosse e di Prima Linea.

Oltre agli attentati rivendicati dagli NCT, vengono così scoperti anche gli autori di molte "azioni" compiute dall'organizzazione e mai rivendicate:

-10.12.1977: incendio alla Fiat Mirafiori, provocato da un ordigno con congegno a

tempo, abbandonato in un reparto da un militante degli NCT;

-27.10.1977: lancio di bottiglie incendiarie contro gli uffici della ditta Quarcetti di Torino;

-novembre 1977: esproprio in un negozio di jeans in Piazza Pitagora di Torino, compiuto da otto giovani, fra cui tre ragazze;

-1.12.1977: attentato contro alcuni furgoni dello scalo ferroviario merci, della ditta Zuct Ambrosetti di Torino;

-dicembre 1977: esproprio di un negozio jeans di via Rattazzi di Torino compiuto da alcuni giovani armati;

-gennaio 1978: incendio dell'autovettura dell'agente di Custodia Lorenzo Cutugno, che sarà successivamente assassinato dalle Brigate Rosse;

-gennaio 1978: attentati all'IFAS ed al carcere minorile "Ferranti Aporti" di Torino;

-aprile 1978: incendio dell'autovettura del proprietario della ditta Accarini di Torino, ove in corso una vertenza sindacale;

-giugno 1978: una rapina ad uno studio dentistico di C.so Rossellini a Torino, compiuta da tre giovani armati;

-giugno 1978: incendio delle autovetture di tre professionisti torinesi;

-giugno 1978: irruzione al deposito auto Fiat Rivalta, compiuta da cinque giovani che, dopo aver immobilizzato il guardiano, incendiano numerose auto;

-luglio 1978: attentati in contemporanea a quattro concessionari Fiat di Torino e dintorni;

-luglio 1978: attentato al treno-navetta della ditta Fiat, compiuto da sei giovani, tra cui quattro ragazze, i quali mediante taniche di benzina ad innesco chimico, danno alle fiamme numerose auto che vengono trasportate all'esterno dello stabilimento;

-luglio 1978: rapina da 25 milioni ad una autovettura che trasportava buste paga;

-gennaio 1979: rapina di 600 mila lire all'Istituto scolastico Cairoli di Torino, compiuta da tre giovani armati;

-maggio 1979: tentata rapina delle buste paga ad una fabbrica della Val di Susa. La rapina non riesce poiché le buste sono già state distribuite agli operai. I cinque rapinatori fuggono, portando via l'arma della Guardia Giurata di servizio;

-giugno 1979: rapina di 20 milioni alla Banca di Turbigo, compiuta da cinque giovani armati;

-luglio 1979: rapina di circa 1 milione ad un bar di C.so Sebastopoli angolo via Lima a Torino.

AZIONE RIVOLUZIONARIA

Il movimento eversivo "Azione Rivoluzionaria", di matrice anarchica e facente capo al docente universitario genovese Faina Gianfranco, fa la sua comparsa "ufficiale" in questa regione, il 30 luglio 1977, con un attentato alla società "Ipca" di Ciriè.

Il 4 agosto, verso le ore 23.30, in Piazza Umbria, a Torino, una potente esplosione dilania due giovani: Marin Pinones e Aldo Orlando. Sul posto la Polizia rinviene una pistola.

E' evidente che i due, che stavano preparando un attentato, hanno commesso un errore ed hanno provocato l'esplosione che li ha uccisi.

In una sola notte, la Polizia riesce a sapere che Marin Pinones ha avuto una relazione con una ragazza che distribuiva volantini pubblicitari per una ditta di detersivi.

Con questi soli dati, identificava Fava Silvana e scopre che ha affittato un alloggio in via Ascoli n.23, a poche centinaia di metri dal luogo dell'esplosione.

Sfodata la porta, si sequestrano numerose armi ed altro esplosivo identico a quello di Piazza Umbria.

Fava Silvana, che si è rifugiata in provincia di Massa Carrara, viene arrestata il 5 agosto 1977.

Indagando sul di Napoli, la Polizia accerta che la sorella Maria, residente ad Asti è già coinvolta in una precedente inchiesta sui NAP, ha una relazione con Cinieri Salvatore, nato a Grottaglie il 24.4.1950, pregiudicato per reati comuni, e pure sospettato di contatti con i NAP.

Il 18.8.1977, alle ore 00.40, mentre sono ancora in corso le indagini, esplode un ordigno posto a ridosso del muro perimetrale dell'edificio de "La Stampa" ed il giorno successivo, verso le ore 01.30, due sconosciuti attendono in strada il giornalista de "L'Unità" Ferrero Leone, e gli sparano alle gambe.

Alle ore 09.00 dello stesso giorno, in seguito ad una telefonata anonima, un giornalista dell'ANSA trova, in una cabina telefonica, un ciclostile. Con cui Azione Rivoluzionaria rivendica gli attentati, motivasti dalla gestione delle notizie sulla morte del Pinones e Di Napoli "combattenti per la libertà ed il comunismo".

Il 21.9.1977, verso le ore 00.15, un ordigno esplosivo distrugge la centralina per l'alimentazione dell'impianto di riscaldamento del Palasport di Torino: l'azione è rivendicata con telefonata anonima giunta all'ANSA il 26.9.1977.

Frattanto, anche sulla base delle indagini condotte a Torino, Polizia e Carabinieri hanno individuato un buon numero di militanti di Azione Rivoluzionaria.

Infatti, a Livorno, il 19.10.1977, vengono arrestati Messina Vito, Cinieri Salvatore e Monaco Angelo, dopo il fallito tentativo di sequestro di Tito Neri, figlio di un noto

armatore del luogo.

E' possibile, così, identificare tutti gli autori dei fatti criminali compiuti da Azione Rivoluzionaria a Torino.

Le perizie balistiche, disposte dall'A.G. Torinese, permettono di accertare che una pistola Beretta cal. 7,65, sequestrata a Livorno, è quella usata per il ferimento di Ferrero.

Vengono perciò emessi ordini di cattura nei confronti di Meloni Sandro, Messina Vito, Valitutti Pasquale, Faina Gianfranco, Cinieri Salvatore e Gemignani Roberto.

Il 18.6.1980, la Corte di Assise di Torino dispone l'invio di tutti gli atti relativi ad Azione Rivoluzionaria alla Corte di Assise di Milano, competente per territorio.

Dopo gli arresti in Toscana, il giorno 11.2.1978, viene fatto esplodere, davanti all'ingresso secondario del Chiesa del Carmine di via Bligny, un ordigno esplosivo di natura imprecisata.

La deflagrazione provoca la rottura dei vetri della chiesa e delle abitazioni adiacenti. Sul posto vengono trovati alcuni opuscoli ciclostilati, a firma Azione Rivoluzionaria.

L'organizzazione terroristiche, dopo questa azione, non compare più in questa regione, finchè nel novembre del 1981, dopo lunghe indagini e pedinamenti, la Digos di Torino riesce a localizzare, in via Belfiore n.51, un alloggio intestato a tale Flora Emilio, recentemente deceduto, il cui nome era emerso nell'ambito dell'inchiesta sull'esplosione di Piazza Umbria, per i suoi contatti con Marin Pinones.

Alle ore 04.00 del 4.11.1981, la Polizia fa irruzione nell'alloggio, dove sorprende ed arresta Morabito Francesco e Basili Lodovico, sequestrando numerose armi, munizioni, refurtiva e documentazione eversiva. Sulla base delle prove fotografiche e dei pedinamenti effettuati, la Procura della

Repubblica convalida il fermo di P.G. di Sculli Antonio, Bezzo Renata, Maviglia Bonaventura e De Gasperi Isabella,

Solo Morabito Mario Leo riesce a sfuggire alla cattura.

REPARTI COMUNISTI D'ATTACCO

I Reparti Comunisti d'Attacco (RCA) si collocano tra le formazioni provenienti dall'esperienza dei gruppi armati gravitanti nell'area dell'Autonomia Operaia Organizzata.

Dalle recenti indagini condotte particolarmente a Milano, è merso che i Reparti sono stati costituiti, verso la metà del 1978 da un folto gruppo di fuoriusciti dalle formazioni Comuniste Combattenti, di Corrado Alunni.

In Piemonte i R.C.A hanno rivendicato le seguenti azioni:

-21.12.1979, Torino, verso le ore 19.30, in C.so Vercelli n.154, viene ferito agli arti inferiori il capo reparto Fiat Gavello Ezio da due giovani, di cui una donna. Attentato rivendicato con una telefonata ed un volantino.

5.4.1980, Torino, verso le ore 13.30, quattro giovani, fra cui una donna, travisati e armati, fanno irruzione nella sede dell'emittente privata "Radio Torino International", in C.so Massimo D'Azeglio n.112, costringendo l'operatore a mandare in onda un comunicato propaganda. L'aggressione viene rivendicata con una telefonata al centralino del quotidiano "La Stampa".

Le indagini sul gruppo, condotte da Polizia e Carabinieri. Hanno portato all'identificazione ed all'arresto, in tempi diversi, di Ugo Armenise, Giorgio Battistella, Giorgio Colla,

Anna Genre, Antonio Marocco, Enrica Pistoia, Alberigo Triggianese. Ornella Vai, Michele Capezzerà e Antonio Faedda. Tutti gli atti sono poi stato trasmesso dall'Ufficio Istruzione di Torino, a quello di Milano.

ESTREMA DESTRA

ATTENTATI ED INCENDI DOLOSI DAL 1970 AL 1982

Alle ore 0.10 del 17 settembre 1976, tre sconosciuti, viaggianti a bordo di una Fiat 127, lanciano due bottiglie incendiarie contro la sede della Sezione del P.C.I. di Pino Torinese (TO). Per l'attentato, rivendicato dalle "Squadre di Azioni Mussolini" con una telefonata alla sede del quotidiano "La Stampa", a seguito delle indagini esperite dall'Arma, vengono identificati e poi condannati a pene varianti dai due anni ai tre mesi Mauro Ansaldo, Osvaldo Campolo, Giuseppe Pierri, Angelo Cadeddu, Roberto Giammarusso ed Ottavio Cauda.

Alle ore 24 del 12 dicembre 1977, ignoti, penetrati all'interno della 43^a Sezione del P.C.I., in via Germonio n.28, vi appiccano il fuoco, dileguandosi poi. L'atto delittuoso viene rivendicato da "Ordine Nuovo" con scritte sui muri della sezione.

Verso le ore 5.15 del 15 febbraio 1979, ignoti, dopo aver forzato una porta secondaria, si introducono nei locali della 50^a Sezione del P.C.I. in via Spalato n.99 di Torino ed appiccano il fuoco che provoca ingenti danni. Apparsa subito falsa la rivendicazione dell'attentato fatta da sedicenti "Ronde Aremate Proletarie", la Digos denuncia in stato di irreperibilità il noto estremista di destra Neselli Nicola Giuseppe, nato a Torino, per il reato di incendio doloso e per la ricettazione di timbri e ricettari di proprietà

dei Servizi Sanitari della Provincia e del Comune di Torino. Il Naselli viene popi catturato e processato.

Alle ore 2.30 circa del 17 giugno 1979, ignoti, dopo aver cosparso di liquido infiammabile di una finestra del circolo A.R.C.I. di via Caprera n.36, appiccano il fuoco e di dileguano. La rivendicazione dell'incendio, che provoca danni lievi, avviene alle ore 4.00 con una telefonata al centralino del quotidiano "La Stampa" da parte di un sedicente gruppo di "Azione Nazista Rivoluzionaria".

Verso le ore 24.00 del 19 giugno 1979, ignoti, lanciano due bottiglie incendiarie contro la sezione del P.C.I. "Palmiro Togliatti", sita in via Piave n.6 di Rivoli (TO), provocando lievi danni alle strutture. La rivendicazione giunge, circa mezz'ora dopo, con una telefonata all'Agenzia ANSA da parte dei "Nuclei Armai Rivoluzionari".

Alle ore 1.05 del 7 luglio 1979, sconosciuti incendiano, presumibilmente mediante il lancio di bottiglie incendiarie, il portone di accesso alla sede provinciale di Democrazia Proletaria in questa via Rolando n.4, L'attentato veniva rivendicato subito dopo, con telefonata pervenuta al centralino del quotidiano "La Gazzetta del Popolo", dalle "Trame Nere".

Alle ore 3.30 del 18 novembre 1979, sconosciuti, dopo aver infranto il vetro della finestra, lanciano della benzina all'interno della sede dell'A.N.P.I. di Grugliasco (TO) ed appiccano il fuoco che provoca la distruzione di documenti di carattere storico, fotografie ed altro carteggio. L'atto delittuoso veniva successivamente rivendicato dal "Gruppo Rivoluzionario Nazista" con una telefonata pervenuta al centralino del quotidiano "La Stampa".

Verso le ore 2.45 del 16 settembre 1979, personale della Questura interviene nella via 1° maggio n.18 di Nichelino (TO) presso la

sede del Comitato di zona del PCI, ove era segnalato un incendio di notevoli dimensioni, risultato di origine dolosa e successivamente domato dai VV.FF. Dalle prime indagini, emerge che i responsabili si erano allontanati a bordo di un'auto che, durante i servizi di emergenza disposti, viene bloccata dall'equipaggio di una volante.

Gli occupanti vengono identificati per Zuccolotto Bruno, Zuccolotto Giovanni e Paujarin Marco, ammettono di essere gli autori dell'incendio e del furto di una macchina da scrivere asportata dalla suddetta sede e vengono pertanto arrestati.

Alle ore 2.00 del 15 marzo 1980, sconosciuti, dopo aver forzato la porta d'ingresso ed essersi introdotti nella sede dell'A.N.P.I. di Chivasso (TO), appiccano il fuoco, che provoca danni alle strutture ed ai carteggi.

La rivendicazione viene fatta alle ore 08.00 dello stesso giorno con telefonata al Comando Compagnia di Chivasso, da parte di anonimo dichiaratosi appartenere ai "Nuclei Armati Rivoluzionari".

ORDINE NUOVO ED I CAMPEGGI ORGANIZZATI DI SALVATORE FRANCIA

Dopo la confluenza in ambito nazionale di "Ordine Nuovo" nel Movimento Sociale Italiano, anche gli aderenti torinesi al movimento rientrano, sia pure dopo tentennamenti e trattative, nell'ambito del MSI, nel cui direttivo torinese vengono inseriti anche i maggiori esponenti locali del gruppo, Giuseppe Dionigi e Salvatore Francia. Quest'ultimo, tuttavia, manifesta ben presto intolleranza nei confronti dei responsabili missini cittadini ed esprime aspre critiche sulla stessa federazione. A seguito della situazione venutasi a determinare, nel luglio del '71, il direttivo viene sciolto e ricostituito con l'esclusione del Francia che,

abbandonando il MSI, cerca di ricostituire il disciolto "ordine Nuovo".

Nei primi mesi del '72, il Francia inizia a porre le basi costituendo un "Centro di informazioni libraria" aventi lo scopo di diffondere e divulgare le opere di autori di destra italiani e stranieri.

Nel contempo, lo stesso Francia registra, nella Cancelleria del locale Tribunale, il pericolo "Apolitia" che però non ha molto successo, viste le vicende giudiziarie dell'organizzazione che vede la sua opera sempre più irraggiungibile per motivi di carattere economico, per l'esiguità del numero delle persone disposte a seguirlo ed anche per un costante allontanamento dal Movimento Sociale.

Sempre nell'ambito della riorganizzazione di "Ordine Nuovo", Salvatore Francia si fa ispiratore e partecipe di due campeggi tenutisi nell'alta Val di Susa nell'estate del '70 e nell'agosto del '72, rispettivamente in località "Forte Foens" e "Forte Pramand".

A seguito delle indagini esperite da personale dell'Ufficio Politico della Questura, coordinate dal Giudice Istruttore Dr. Luciano Violante, per i fatti di cui sopra, vengono rinviate a giudizio 41 persone, presumibilmente appartenenti all'organizzazione di estrema destra "Ordine Nuovo".

La Corte d'Assise di Torino, in data 4 maggio 1976, condanna a pene varianti da 4 anni a 6 mesi di reclusione, le sottototate persone: Francia Salvatore, Portecorvo Adriana, Caramori Luigi, Pierrì Giovanni, Ambrosini Vittorio, Stasi Giuseppe, Garrone Emilio, Usai Antonio a Maselli Antonio., Tutti gli altri imputati, sia pure con diverse formule, vengono assolti.

ALTRI CAMPEGGI

Alle ore 20 del 14 giugno 1974, militari dell'Arma di Susa (TO), traggono in arresto, perché responsabili., in concorso tra loro, di detenzione abusiva di arma da guerra e per detenzione abusiva di uniformi militari ed altri oggetti destinati all'armamento ed all'equipaggiamento delle Forze Armate Nazionali Pinard Renzo Augusto, Remolif Paolo e Chiamberland Stefanino. Per gli stessi reati, essendo trascorsa la flagranza, venne denunciato a piede libero Costa Riccardo.

FRANCIA SALVATORE

Francia Salvatore, è noto per essere stato il maggior esponente torinese del movimento "Ordine Nuovo", dopo il cui scioglimento, nel 1974, assume la direzione responsabile del periodico "Anno Zero", stampato e pubblicato a Roma.

Di carattere turbolento, ha partecipato a numerose manifestazioni di piazza e, per la sua attività, è stato più volte denunciato e condannato per i reati di vilipendio alla Resistenza, apologia del fascismo, diffamazione a mezzo stampa, concorso in strage, riorganizzazione del Partito Fascista mediante la ricostruzione del disciolto movimento "Ordine Nuovo" e di cospirazione politica mediante associazione.

Essendo inquisito dai Magistrati di Roma e Bologna per la ricostruzione del disciolto Partito Fascista e per concorso in strage, verso la prima metà del 1974, si rese irreperibile rifugiandosi all'estero. Il 22 febbraio 1977, venne arrestato in Spagna ed espulso perché responsabile di fabbricazione di armi e documenti falsi.

Rifugiatosi in Marocco, venne nuovamente arrestato ed espulso, per cui rientrò in Spagna. Lo stato di irreperibilità per la Francia è

perdurato sino al 30 ottobre 1981, estradato dalla Germania Federale, giungeva a Roma in stato di arresto.

DE STEFANIS MARCELLO E GASPARELLA LUCIO

Verso le ore 11.00 del 1° marzo 1981, una pattuglia dell'Arma di Rivoli (TO), in servizio di perlustrazione in zona isolata in località Perosa di Rivoli, sorprende due giovani, armati di pistola, intenti ad esercitarsi nel tiro. Alla intimidazione dei militari, uno degli sconosciuti esplose dei colpi d'arma da fuoco al loro indirizzo e poi darsi alla fuga; uno dei Carabinieri risponde al fuoco ed attinge mortalmente un giovane, identificato per Gasparella Lucio, mentre il secondo giovane, identificato per De Stefanis Marcello, tratto in arresto, è risultato essere simpatizzante dell'estrema destra, già denunciato, on stato di arresto, per porto abusivo di arma da fuoco nel 1977 a Casale Monferrato.

Nel corso dell'operazione, l'Arma sequestra armi, munizioni ed altro materiale bellico in dotazione alle Forze Armate Nazionali.

ALLEGATO N.1

LA STORIA DI PRIMA LINEA DALLA SENTENZA/ORDINANZA ISTRUTTORIA N.321/80 DEL 7.1.1981

LA STORIA DI PRIMA LINEA (PL)

Si è già, in precedenti capitoli, fornita una serie di indicazioni sulla struttura e sull'attività di PL: lo si è fatto, in particolare, nel capitolo precedente al fine di porre in evidenza in qual modo - attraverso le confessioni di alcuni imputati - l'istruttoria abbia conosciuto momenti particolarmente

significativi nell'acquisizione di dati relativi a questo gruppo terroristico.

Si tratta ora di affrontare direttamente l'argomento relativo alla storia di PL, alla sua articolazione interna, alla sua evoluzione (pur sempre caratterizzata da un identico ed immutato progetto di eversione armata del nostro sistema politico): ovviamente sarà un'analisi sviluppata nell'ottica - e nei limiti - propria di un'istruttoria giudiziaria, che deve valutare la fondatezza o meno degli addebiti contestati ai singoli imputati.

L'istruttoria ha acquisito sul punto numerose fonti di prova: il racconto fatto da molti militanti - anche id spicco - sul loro personale percorso politico e sull'intreccio di questo con l'attività del gruppo armato - quindi le confessioni circa la partecipazione ad azioni criminose di volta in volta rivendicate con sigla PL o Squadre Armate Proletarie (e formule analoghe), o Ronde Proletarie di Combattimento - il sequestro di documenti dell'organizzazione (specie quelli a circolazione interna) ove vengono affrontati problemi di strategia politica e di modelli organizzativi - per la scoperta di basi, il ritrovamento di armi.

La prima azione armata, ufficialmente rivendicata da "Prima Linea - 3° Gruppo di Fuoco", a Torino è l'irruzione nella sede del Gruppo Dirigente Fiat di Via Carlo Alberto avvenuta il 29.1.1976.

Alla luce delle risultanze istruttorie, è possibile affermare che in realtà l'attentato costituiva il momento - certo non iniziale - di un progetto da tempo perseguito e fondato su strutture politico-militari già sufficientemente articolato.

Estremamente significativo, sul punto, è il verbale di interrogatorio reso dall'imputato Massimo Libardi al P.M. di Milano (interrogatorio del 16.10.1980 e giorni successivi, acquisito a questo procedimento

ex art. 165 bis c.p.p.).

Si ritiene opportuno citare ampi stralci delle dichiarazioni di Libardi, perché questo ebbe a partecipare, sin dall'inizio, al fenomeno di aggregazione di più persone intorno ad un progetto di lotta armata (distinto da quello già allora messo in atto dalle BR) che si formalizzerà - nel tempo - nell'organizzazione di PL e delle strutture ad essa collegate.

Appare doveroso sottolineare come queste importanti acquisizioni probatorie derivino (sia pure in maniera mediata, è ovvio) dal contributo fornito dal Sandalo. Infatti contro Libardi viene emesso mandato di cattura a seguito di precise affermazioni del sandalo, poi puntualmente confermate dal Libardi medesimo. Questi, in occasione di un precedente procedimento penale a suo carico, quale partecipe della banda armata PL (arresto avvenuto nel novembre 1977), di era proclamato innocente respingendo ogni addebito (venendo assolto in sede dibattimentale). Nuovamente arrestato nell'ottobre 1980, il Libardi ammette la sua trascorsa appartenenza a PL, ed accetta di riferire all'Autorità Giudiziaria quanto di sua conoscenza.

Il Libardi, dopo aver ricordato la sua da sinistra - militanza nel gruppo politico di Lotta Continua (LC), sezione di Sesto San Giovanni, sottolinea che nel 1974 - all'interno di questo gruppo esisteva una linea dissidente - da sinistra - rispetto alla strategia della maggioranza.

Tra le altre, materia di dissidio era costituita dal diverso atteggiamento nei confronti delle BR:

[...] infatti, inizialmente Lotta Continua manifestò consenso per alcune azioni delle BR, se non nei metodi, almeno nella sostanza, come per il sequestro Macchiarini, salvo poi modificare man mano tale giudizio, senza che però si fosse verificata alcuna differenziazione delle azioni e

delle stesse BR che giustificasse tale mutamento; infatti i brigatisti vennero man mano definiti “compagni che sbagliano” e poi addirittura “provocatori”, Così anche per quanto riguarda l’episodio del sequestro Sossi, stigmatizzato dalla segreteria ed invece al quale la sinistra guardava con un certo compiacimento; cioè perché pur essendovi una sostanziale diversità tra le posizioni della stessa sinistra di Lotta Continua, che sosteneva la necessità dell’armamento dell’intero movimento, portatore poi di rivoluzione, e delle Brigate Rosse che invece identificavano il partito ad esercito, le Brigate Rosse comunque riscuotevano simpatia perché rappresentavano la continuità della lotta armata in Italia dal 1970 in poi e dimostravano appunto la possibilità di tale lotta anche in una nazione dell’occidente capitalistico, unico esempio insieme con al RAF tedesca.

Il dibattito tra le due correnti divenne sempre più duro; ad esempio a Sesto l’intera sezione era praticamente sulle posizioni di sinistra, compreso il segretario che era diventato Roberto Rosso, tanto che la sezione fu commissariata, nel senso che alla segreteria fu affiancato un commissario [...].

I passaggi successivi, attraverso i quali si snoda l’adesione del Libardi ad una pratica di lotta terroristica, sono da lui stesso riferiti dettagliatamente:

- sua uscita da Lotta Continua, nell’autunno del 1974, con Segio Sergio e altri militanti (per lo più, studenti del servizio d’ordine);
- costituzione di un gruppo armato, nel quale entrano oltre al Libardi, Enrico Galmozzi, Sergio Segio, Bruno Laronga (n.d.b. Andrea), Oliviero Camagni (detto Giap), ed altre persone (circa quindici/venti);
- elaborazione di un programma che, attraverso azioni criminose contro obiettivi di fabbrica, potesse ottenere consensi tra gli operai, e facesse del gruppo appena costituito elemento

catalizzatore di “iniziative combattenti”, praticamente anche altri gruppi; previsione di una struttura interna articolata in tre settori:

[...] quello dell’informazione con compiti di raccolta di notizie politiche e militari in merito agli obiettivi da colpire, al fine della loro individuazione e della preparazione delle azioni. Ne facevo parte io con altri due che non ricoprono anche perché vennero allontanati e si distaccarono poco dopo, quando vi fu la fusione con il gruppo proveniente da Potere Operaio, di cui parlerò successivamente.

Secondo settore era quello logistico, con compiti di procacciamento di armi e danaro, procacciamento in realtà mai effettuato. Di esso si occupava Segio Sergio. Infine vi era il settore politico, di cui mi occupavo insieme con il Gallozzi, con compiti di tenere i contatti sia con altri gruppi organizzati, sia con elementi operi in fabbrica. Non vi era una vera e propria direzione, che di fatto esercitavamo io, il Galmozzi ed il Segio [...].

Il gruppo - che non aveva una sua denominazione - compie una sola azione il 28.10.1974 contro la sede della CISNAL di Sesto S. Giovanni, è rivendicata con volantino e sigla “Volante Rossa” (irruzione, di Segio e Galmozzi, armati di una pistola cal. 6 Flobert, e sottrazione di schedari, dopo aver immobilizzato l’impiegato presente, con Libardi di copertura esterna).

Attorno al progetto si coagulano altre forze, in particolare, ex militanti di Potere Operaio, tanto da assicurare la presenza di persone disponibili al programma politico-militare in quattro sedi: Milano, Torino, Roma e Firenze.

Si tratta, al momento, di una aggregazione che ancora non ha trovato una sua struttura definitiva, tanto vero che il gruppo torinese prende - insieme a quello che si era fermato a Roma - un autonomo indirizzo, e, al

contempo al nucleo originario, si uniscono nuovi elementi, e cioè Piero Del Giudice prima e Roberto Rosso poi.

Ma la struttura che il gruppo viene ad assumere (siamo nel 1975) è articolata nei seguenti organismi politici e militari:

un "comando", nel quale entrano sia Del Giudice che il Rosso, con compiti di elaborazione delle linee politiche generali;

un "coordinamento operaio" (formatosi solo dopo l'ingresso del Roberto Rosso), destinato allo scopo precipuo di intrattenere rapporti diretti con gli operai delle singole fabbriche;

un "nucleo", costituente la più elevata espressione militare del gruppo (per Milano fanno parte, ad esempio, il Segio);

un livello operativo denominato "squadra", con funzioni sia militari, sia politiche (intervento nelle manifestazioni di piazza: copertura in occasione di "espropri" ai danni di supermercati; diffusione nell'ambiente operaio dell'idea della lotta armata);

un settore di servizio tecnico/logistico/informativo rispetto agli organismi più direttamente operativi.

E' una fase in cui a detta del Libardi (inserito nella squadra di Sesto San Giovanni) le regole della compartimentazione sono molto rigide. Egli comunque viene a sapere - per notizie interne dirette - di tutta una serie di azioni delittuose compiute dal Nucleo tra il gennaio 1975 e la primavera 1976. Tra di esse si segnalano l'omicidio del Consigliere del MSI Pedenovi (4.76), il ferimento di un "capo-operaio" Fiat a Torino (ferimento di Fossat Paolo del 19.6.75), in cui si...le concordanti dichiarazioni del Sandalo, commissione di una rapina a Torino eseguita da persone in divisa da finanziari sottraendo diamanti e oggetti simili. Tali azioni

[...] tali azioni vennero rivendicate sempre con sigle diverse, sia per evitare di attirare l'attenzione

degli inquirenti su un'unica organizzazione, sia per fini di propaganda della lotta armata, che si riteneva di effettuare dando l'impressione all'esterno che fossero moltiplicati i gruppi che agivano contemporaneamente. A Milano, in particolare, che furono usate sigle quali "Potere Proletario Armato" e "Lotta armata per il comunismo", quest'ultima sigla usata anche da altre forze dell'autonomia organizzata. Si preferiva comunque utilizzare sigle indicanti l'intero movimento e non un singolo gruppo, quali Brigata, Colonna ecc [...].

Circa le armi:

[...] erano piuttosto numerose, si trattava in genere di armi residue dalla lotta partigiana, o di provenienza delittuosa (tipica fonte era la rapina dei metronotte). Altro modo per procurarsi le armi era di recarsi ad acquistarle in Svizzera con tesserino rapinato ad un metronotte e poi falsificato mediante la sostituzione della fotografia. Non mi risulta che già in quel periodo l'organizzazione abbia effettuato, come certamente è avvenuto in seguito ad opera di Prima Linea, rapine ai danni di armerie.

Escludo invece che l'organizzazione si sia mai procurata armi mediante l'acquisto dalla delinquenza comune, così come a volte risulterebbe operato dalle Brigate rosse. Quanto ai tipi di armi in nostra dotazione, si trattava di armi corte (pistole semiautomatiche di vecchia data quali P38, Mauser, Luger, residuo della lotta partigiana, e moderne, quest'ultime tutte non da guerra, inoltre avevamo rivoltelle di tutti i calibri ed armi lunghe (fucili a canne mozze che venivano ottenuti dal taglio delle canne normali, dei fucili da caccia, e mitra di vecchia fabbricazione, quali Sten, Schmeisser e Colt). Avevamo inoltre materiale esplosivo, e cioè cheddite, invece non mi risulta che avessimo bombe a mano. Tali armi erano in dotazione del Nucleo, e venivano consegnate alle Squadre solo in occasione delle singole azioni per cui occorrevano, per poi essere riprese. Non so chi le custodisse, ma preciso che comunque non vi erano basi clandestine per cui venivano tenute nelle abitazioni dei componenti l'organizzazione,

e poi distribuite dai componenti del Nucleo mediante consegna al comandante di Squadra [...].

Alcune caratteristiche “politiche” di differenziazione rispetto al progetto delle Br emergono con chiarezza.

La nuova organizzazione fa riferimento all’area dell’Autonomia, e a quest’area vuole rimanere legata attraverso gli organismi di coordinamento operaio e di squadra. Si rifiuta lo schema della clandestinità, si pratica la partecipazione alle manifestazioni pubbliche (cioè ai cortei); il tutto nel rifiuto del ruolo di partito/esercito, che viene, invece, individuato come caratteristica - negativa - essenziale nel disegno “rivoluzionario delle Br (negativa, perché tale da rischiare una separatezza tra l’“avanguardia armata” e le “masse proletarie”, il cui diretto coinvolgimento è presupposto ineliminabile per una prospettiva di vittoria finale).

Se questo è - espresso in termini assai sintetici e quindi di necessità schematici - il progetto, diversa risulta la realtà:

Il Libardi ricorda che:

[...] l’organizzazione cominciò ad attraversare una crisi sempre più profonda che infine la condusse allo sfascio. Le cause di detta crisi furono essenzialmente l’assenza totale di dibattito politico, dovuta alla rigida compartimentazione che impediva qualsiasi forma di contatto tra operai, squadre e nuclei; il verticismo, nessuno dei quali memori era parte anche di altre strutture i quali, però, data la loro attività tipicamente militare, erano essenzialmente al di fuori del dibattito politico in senso stretto, il che determinava una frattura tra la direzione e le varie istanze delle altre strutture dell’organizzazione; elefantiasi dell’organizzazione stessa, che comprendeva ormai “troppi aderenti per potersi muovere con agilità ed efficienza (si diceva che “c’erano

dentro ormai cani e porci”); mancanza di accettabile livello qualitativo, per scarsi addestramento ed inefficienza totale del T.L.I., così come i nuclei vennero successivamente a rimproverare aspramente nel corso del dibattito che ne seguì: conseguenza ultima, e causa della fine, il blocco operativo totale, sia da parte dei nuclei che delle squadre, che preparavano continuamente una serie di operazioni successivamente effettuate: ciò determinò infine un senso di frustrazione in tutti gli operativi. A ciò si aggiunga l’attività frazionistica portata avanti da Guglielmi a Roma ed in parte a Milano con la creazione delle U.C.: (che in precedenza esistevano solo come sigle), nelle quali confluì gran parte del gruppo di Roma e l’intero T.L.I. di Milano...Colpo finale che determinò la spaccatura dell’organizzazione fu un vero e proprio “golpe” posto in essere da Galmozzi, il quale tornò da Torino ove si era recato a ricostituire il gruppo, ed insieme con Laronca e Steven esautorò “manu militari” l’intera direzione, o meglio quanto ne era rimasto, e cioè praticamente il De Giudice, il quale venne messo nella condizione di non poter più avere alcun rapporto con i militanti. Ciò determinò una spaccatura tra due poli di dibattito. E cioè operai da un lato., i quali si chiusero in un atteggiamento fabbrichista, limitandosi nei Comitati comunisti e rifiutando qualsiasi tipo di rapporto con i politici ed in particolare con i militari, e continuando ad intrattenere esclusivamente di tipo personale, come con me, con Galmizzi ecc., ed i combattenti del nucleo e delle squadre dall’altro, cui si aggiunsero alcuni “cani sciolti” dell’organizzazione; molti altri invece si dispersero completamente. In tale fase vi fu un tentativo di Guglielmi, che aveva già assorbito il T.L.I. di arrivare ad un accordo con i combattenti e cioè sostanzialmente di fondersi con loro in un’unica organizzazione ma tale operazione fallì per la nostra opposizione perché non eravamo d’accordo sulla linea apolitica del Comando, che si indirizzava particolarmente verso posizioni militaristiche mentre invece noi continuavamo a prestare attenzione agli operai.

Del Giudice tento ripetutamente ed inutilmente di rientrare nell'organizzazione, ma ciò gli fu impedito perchè veniva accusato di aver gestito l'organizzazione troppo personalistica, pertanto, fallito tale tentativo., e più o meno contemporaneamente alla nascita della nuova organizzazione di Prima Linea, nel febbraio 1977 il DE Giudice, recuperando i suoi seguaci quasi tutti dell'ex circolo Lenin ed alcuni dell'area legale di "Senza Tregua", la cui testata venne nel frattempo da noi rilevata quale organo officioso della nascente Prima Linea, die vita ai Comitati Comunisti Rivoluzionari, con Scalzone ed altri che non conosco...Nel periodo più intenso della crisi si strinse maggiormente la collaborazione tra i combattenti di Milano e l'intera sede di Torino che era stata organizzata dal Galmozzi con struttura identica a quelle di Milano.

CFR. SENATO DELLA REPUBBLICA, CAMERA DEI DEPUTATI, VIII^a LEGISLATURA, COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA STRAGE DI VIA FANI SUL SEQUESTRO E L'ASSASSINIO DI ALDO MORO E SUL TERRORISMO IN ITALIA, ALLEGATO ALLA RELAZIONE, DOCUMENTI, DOC. XXIII, N.5, VOL. XII, P. 313 E SS.

N. 4/78 del Reg. sent.

CONTE DI ASSISE - TORINO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno millenovecento 78 il giorno 23 del mese di Giugno

LA CORTE DI ASSISE DI TORINO

composta dai Signori:

- 1. dott. Guido Barbaro Presidente
2. dott. Giovanni Mitola Giudice
3. Maria Rosa Grassi
4. Guido Baccarini
5. Rosalbo Folchini
6. Liliana Berzano
7. Sebastiano Borio
8. Antonino Failla

Con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Signor Dott.

Luigi Moschella

e con l'assistenza del Cancelliere sottoscritto ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa

CONTRO

1) BASONE ANGELO, nato ad Adrano (CT) il 14.7.48 in atto detenuto nella Casa Circondariale di Torino; Presente

2) BASSI PIETRO, nato a Casalpusterlengo il 17.

REDATTA SCHEBA il 13/6/85 per

- 1) RAVINALE VITTO
2) CATTANEO FERD.
3) UHO ROBERTO
4) PANIA ANNA MARIA
5) BIANCHI ANNA M.
6) CRENA MARIA GRA.
7) CALDI ALESS.
8) CARLETTI CESARI

21-XII-79

FERRARI PAOLO H 210

22-XII-79

BERTO LAZZI PIET. 24-XII-79

BASSI PIETRO 11-2-80

FRANCESCO AL EUCIO RENATO

GALLINARI PAOLO OGNI BENI ROBERTO

FANTAVANTI ANTONIO SAVINO ANTONIO

23-2-80

LIVITTAI ARIANO 40 PONTI VALER.

ISA GIULIANA 25-2-80

BUDNAVITA ALFRE BASONE ANGELO

SCIORIA GIORDA 28-2-80

PAROLI TORINO LOU 15-3-80

MORLACCHI ANTON 13-XI-82

LAZAGNA GIOVAN LECORATTO GIOVAN

LIVATI ENRICO RAFFAELE PAOLO

MURACA POPPIA SABATINO PIETRO

MORETTI MARCO MICALETTO ROCCO

PIRETTA MARCO LAZZARETO GIAC

CARNELOTTI ADR FARIOLI UMBERTO

GUACCIARDO UGO 20

ESECUZIONE

AL N. 753/69 AL
768/79 R.E.S. PG
Torino

nei confronti di:

BASONE ANGELO
BASSI PIETRO
BERTOLAZZI PIETRO
BUONVITA ALFREDO
CURCIO RENATO
DE PONTI VALERIO
FERRARI PAOLO MAURIZIO
FRANCOSCHINI ALBERTO
GALLINARI PROSPERO
ISA GIULIANO
LONDRANI ARIALDO
MANTOVANI MARIA
OGNIBENE ROBERTO
PAROLI TONINO LORIS
SAVINO ANTONIO
SENERIA GIORGIO

AL N. 402/72 AL
M. 608/72 RES
P.G. TORINO

nei confronti di:

CARNELUTTI ADRIANO
FARJOLI UMBERTO
GUABLIARIO VINCENZO
MICALOTTO ROCCO
MORETTI MARIA
MURACA PEPPINO
PISETTA MARCO

CORPI RENATO

398/15357/
5560/15564/
5565

3.49, in atto detenuto nella Casa Circondariale di Torino; Presente

3) BERTOLAZZI PIETRO, nato a Casalpusterlengo il 3.3.50, in atto detenuto nella Casa Circondariale di Torino; Presente

4) BIANCHI ANNAMARIA, nata a Milano il 25.8.32, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Carlo Smuraglia, sito in Milano, Piazza Belgioioso 2; Contumace

~~XXXXXXXXXX~~

5) BORGNA RICCARDO, nato a Borgomanero il 13.10.43, residente a Gozzano via Fratelli Rosselli 9; Presente

6) BRIOSCHI MARIA CARLA, nata a Monza il 19.2.52, residente a Vimercate Via Don Bosco 10; Contumace

7) BUONAVITA ALFREDO, nato ad Avellino il 28.8.48, in atto detenuto nella Casa Circondariale di Torino; Presente

8) CALDI ALBERTO, nato ad Omegna il 29.9.33, ivi residente Fraz. Cireggio, via Parravicini 14; Presente

9) CARLETTI CESARINA, nata a Torino il 24.8.12, ivi residente Piazza della Repubblica 24; Presente

10) CARNELUTTI ADRIANO, nato a Buia (Udine) il 16.11.46, residente a Corno Giovine (Soggiorno obbligato); Presente

11) CATTANEO FRANCESCO, nato a Santo Stefano Lodigiano (Milano) il 5.9.49, ivi residente in Via Vittorio Veneto 37; Contumace

12) CATTANEO GIACOMO, nato a Santo Stefano Lodigiano il 29.6.28, ivi residente in Via Vittorio Veneto 37; Contumace

13) CURCIO RENATO, nato a Monterotondo il 23.9.41, in atto detenuto nella Casa Circondariale di Torino; Presente

1 4) DE PONTI VALERIO, nato a Milano il 1.10.53, residente a Milano Via Val Trompia 33, in atto dimorante in Ospiate di Bollate, Via Verbania 3; presso Campione Maria; Contumace

- 16) FERRARI PAOLO MAURIZIO, nato a Modena il 22.9.45, in atto detenuto nella Casa Circondariale di Torino; Presente
- 17) FRANCESCHINI ALBERTO, nato a Reggio Emilia il 26.10.47, in atto detenuto nella Casa Circondariale di Torino; Presente
- 18) GALLINARI PROSPERO, nato a Reggio Emilia il 1.1.51, in atto già detenuto nella Casa Circondariale di Treviso, EVASO-LATITANTE; Contumace
- 19) GASSA MARINELLA, nata a Milano il 28.9.46, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Ermanno Tomassini, sito in Milano, Piazza Cavour 1; Contumace
- 20) GRENA MARIA GRAZIA, nata a Gorlago (Bergamo) il 14.2.50, ivi residente Via Regina Margherita 42; Contumace
- 21) GUAGLIARDO VINCENZO, nato a Bou-Arcoube (Tunisia) il 12.5.48, in atto detenuto nella Casa Circondariale di Torino; Presente
- 22) ISA GIULIANO, nato a Todi (PG) il 6.6.52, in atto detenuto nella Casa Circondariale di Torino; Presente
- 23) LAZAGNA GIAMBATTISTA, nato a Genova il 5.12.23, residente a Rocchetta Ligure; Presente
- 24) LEGORATTO GIOVANNA, nata a Trecate il 20.3.48, ivi res. Vucolo S. Ambrogio 20 presso i Genitori; Presente
- 25) LEVATI ENRICO, nato a Borgomanero il 7.5.45, residente a Ivrea via S. Giovanni Bosco 1; Presente
- 26) LINTRAMI ARIALDO, nato a Milano il 12.11.47, in atto detenuto nella Casa Circondariale di Torino; Presente
- 27) MANTOVANI NADIA, nata a Sustinente il 16.4.50, in atto detenuta nella Casa Circondariale di Torino; Presente
- 28) MICALETTO ROCCO, nato a Taviano (Lecce) il 12.8.46, - LATITANTE -; Contumace
- 29) MORETTI MARIO, nato a Porto San Giorgio (AP) il 16.1.46, residente a Milano Via Delle Ande 15; LATITANTE-CONTUMACE
- 30) MORLACCHI ANTONIO, nato a Milano il 7.5.36, ivi residente Via Ippocastani 8; Presente

- 31) MURACA PEPPINO, nato a Lamezia Terme il 25.3.51, ivi residente a Sembiase, Via Regina Elena (Soggiorno obbligato); Contumace
- 32) OGNIBENE ROBERTO, nato a Reggio Emilia il 12.8.54, in atto detenuto nella Casa Circondariale di Torino; Presente
- 33) PAROLI TONINO LORIS, nato a Cassina (RE) il 17.1.44, in atto detenuto nella Casa Circondariale di Torino; Presente
- 34) PAVIA ANNAMARIA, nata a Torino il 21.3.51, ivi residente via Barletta 135; Contumace
- 35) PELLI FABRIZIO, nato a Reggio Emilia l'11.7.52, in atto detenuto nella Casa Circondariale di Torino; Presente
- 36) PISETTA MARCO, nato a Gardolo di Trento il 20.5.45, residente in Canova di Gardolo (Trento) Via Canova 10; LATITANTE-CONTUMACE
- 37) RAFFAELE PAOLO, nato a Altamura il 12.5.54, ivi residente via A. Di Francia 10; Presente
- 38) RAVINALE VITTORIO, nato a Moncalieri il 22.7.48, residente a Torino Via Barletta 135; Contumace
- 39) SABATINO PIETRO, nato a Montesarchio il 1/~~XI~~/39, Via San Donato 21 Bis Torino; Presente
- 40) SANGERMANO LUIGI, nato a Taranto il 15.4.49, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Ermanno Tomassini, sito in Milano Piazza Cavour 1; Contumace
- 41) SAUGO ITALO, nato a Thiene il 22.6.40, ivi residente Via Zanella 15, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giuliano Spazzali, Viale Regina Margherita n°28 Milano; Contumace
- 42) SAVINO ANTONIO, nato a Vaglio di Basilicata il 14.5.49, già detenuto nella Casa Circondariale di Forlì, EVASO-LATITANTE; Contumace
- 43) SEMERIA GIORGIO, nato a Milano il 3.11.50, in atto detenuto nella Casa Circondariale di Torino; Presente
- 44) TAISS GIORGIO, nato a Trento il 19.3.46, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Umberto Visconti, sito in Milano Piazza S. Babila 5; Contumace
- 45) VHO ROBERTO, nato a Lodi il 7.11.51, residente a Mairago (MI) Via Farini oppure Via Parini 26; Contumace
- 469 ZOLA VLADIMIRO, nato a Milano il 6/2/55, ivi res. via Odario n.8
PRESENTI

P. Q. M.

Visti gli artt. 483 e 488 C.P.P.

DICHIARA

CURCIO RENATO colpevole del delitto di cui all'art. 306 p.p.C.F. contestatogli ai capi 38) 90) e 92) dell'imputazione, nonché dei reati ascrittigli ai capi da 6) a 31) ed inoltre del delitto di cui al capo 32) limitatamente alla lettera e), ed ancora dei reati ascrittigli ai capi da 33) a 37): reati tutti unificati dal vincolo della continuazione;

BASSI PIETRO colpevole dei reati ascrittigli ai capi da 6) a 31) nonché del reato ascrittogli al capo 32) limitatamente alla lettera f), ed inoltre dei reati ascrittigli ai capi da 33) a 38): reati tutti unificati dal vincolo della continuazione;

BERTOLAZZI PIETRO colpevole dei reati ascrittigli ai capi da 10) a 31), nonché del reato ascrittogli al capo 32) limitatamente alla lettera g), ed inoltre dei reati ascrittigli ai capi da 33) a 38): reati tutti unificati sotto il vincolo della continuazione;

FRANCESCHINI ALBERTO colpevole del reato di cui al capo 38) in esso assorbito il delitto di cui al capo 90), nonché dei reati ascrittigli ai capi da 10) a 16) e da 21) a 26), ed ancora dei reati di cui ai

capi 30) e 31), da 33) a 37) e dei reati di cui ai capi 65) e 66): reati tutti unificati sotto il vincolo della continuazione;

FERRARI PAOLO MAURIZIO colpevole del reato di cui al capo 38) in esso assorbito il delitto di cui al capo 91), nonché dei reati ascrittigli ai capi da 1) a 5) e da 10) a 16) ed inoltre dei reati ascrittigli ai capi 30) e 31), al capo 32) limitatamente alla lettera d) ed ai capi da 33) a 37): reati tutti unificati sotto il vincolo della continuazione;

SEMERIA GIORGIO colpevole del reato di cui all'art. 306 prima parte C.P. ascrittigli ai capi 94) e 90) dell'imputazione;

PAROLI TONINO colpevole dei reati ascrittigli ai capi da 58) a 61) e da 70) a 73): reati tutti unificati dal vincolo della continuazione;

GALLINARI PROSPERO colpevole dei reati ascrittigli ai capi da 40) a 44) e del reato di cui al capo 69), unificati dal vincolo della continuazione;

LINTRAMI ARIALDO colpevole dei reati ascrittigli ai capi da 58) a 61) e ai capi 72) e 73), ritenuti unificati dal vincolo della continuazione;

BUONAVITA ALFREDO colpevole del reato di cui all'art. 306 capoverso C.P., così modificata l'imputazione

ascrittogli al capo 38), in esso assorbito il reato di cui al capo 91), nonché dei reati ascrittigli ai capi 6) 7) 8) 9), al capo 31) limitatamente alla lettera o), ai capi 35) e 36) limitatamente alla pistola Smith e Wesson cal.38 con relativo munizionamento da lui detenuta e portata fuori della abitazione, ed ancora dei reati di cui ai capi 37) 39) 41) 42) 43) 44) 67) 68) 74): reati tutti unificati dal vincolo della continuazione;

OGNIBENE ROBERTO colpevole del reato di cui all'art. 306 cpv. C.P., così modificata l'imputazione ascrittogli al capo 52), nonché ~~degli~~ reati ascrittigli ai capi da 53) a 57): reati tutti unificati dal vincolo della continuazione;

FARIOLI UMBERTO colpevole dei reati ascrittigli ai capi da 75) a 79), del reato di cui al capo 81) limitatamente al porto della canna per pistola, e dei reati di cui ai capi 84) 85) e 86): reati tutti unificati dal vincolo della continuazione;

LEVATI ENRICO colpevole del reato di cui all'art. 306 cpv. C.P., contestatogli ai capi 45) e 91);

ISA GIULIANO colpevole del reato ascrittogli al capo 92);

BASONE ANGELO colpevole del reato ascrittogli al capo 92);

GUAGLIARDO VINCENZO colpevole del reato di cui all'art. 306 cpv. C.P., così modificata l'imputazione ascrittogli al capo 92);

MANTOVANI NADIA colpevole del reato di cui all'art. 306 cpv. C.P., così modificata l'imputazione ascrittale al capo 92);

DE PONTI VALERIO colpevole del reato ascrittogli al capo 47);

PISETTA MARCO colpevole del reato ascrittogli al capo 91);

MORETTI MARIO colpevole del reato di cui all'art. 306 cpv. C.P., così modificata l'imputazione ascrittogli al capo 90);

MICALETTO ROCCO colpevole del reato ascrittogli al capo 45);

LAZAGNA GIOVANNI BATTISTA colpevole del reato ascrittogli al capo 45);

CARNELUTTI AERIANO colpevole del reato di cui allo art. 306 cpv. C.P., così modificata l'imputazione ascrittogli al capo 46);

CATTANEO GIACOMO colpevole del reato ascrittogli al capo 91);



SAVINO ANTONIO colpevole del reato ascrittogli al capo 46);

BORGNA RICCARDO colpevole del delitto ascrittogli al capo 46);

LEGORATTO GIOVANNA colpevole del reato ascrittole al capo 46);

MURACA PEEPINO colpevole del reato ascrittogli al capo 46), del reato di cui al capo 63) limitatamente alla diffusione del comunicato presso la Fiat Mirafiori e del reato di cui al capo 62), esclusa la contestata continuazione e l'aggravante di cui al n.5 dell'art. 625 C.P., limitatamente al furto della vettura di proprietà di Mattia Angelo: reati tutti unificati dal vincolo della continuazione;

RAFFAELE PAGDO colpevole del reato ascrittogli al capo 46), del reato di cui al capo 63) limitatamente alla diffusione del comunicato presso la Fiat Mirafiori e del reato di cui al capo 62), esclusa la contestata continuazione e l'aggravante di cui al n.5 dell'art. 625 C.P., limitatamente al furto della vettura di proprietà di Mattia Angelo: reati unificati tutti sotto il vincolo della continuazione;

e

concesse al LAZAGNA, al MURACA ed al RAFFAELE le attenuanti generiche, esclusa la recidiva contestata

al FARIOLI,

CONDANNA

CURCIO RENATO alla pena di anni 15 di reclusione;

BASSI PIETRO alla pena di anni 15 di reclusione;

BERTOLAZZI PIETRO alla pena di anni 14 e mesi 9 di
reclusione;

FRANCESCHINI ALBERTO alla pena di anni 14 e mesi 6
di reclusione;

FERRARI PAOLO MAURIZIO alla pena di anni 13 di re-
clusione;

SEMERIA GIORGIO alla pena di anni 10 di reclusione;

PAROLI TONINO alla pena di anni 10 di reclusione;

GALLINARI PROSPERO alla pena di anni 10 di reclusione;

LINTRAMI ARIALDO alla pena di anni 9 e mesi 6 di re-
clusione;

BUONAVITA ALFREDO alla pena di anni 9 di reclusione
e L. 600.000 di multa;

OGNIBENE ROBERTO alla pena di anni 8 di reclusione;

FARIOLI UMBERTO alla pena di anni 7 di reclusione;

LEVATI ENRICO alla pena di anni 6 di reclusione;

ISA GIULIANO alla pena di anni 6 di reclusione;

BASONE ANGELO alla pena di anni 6 di reclusione;

GUAGLIARDO VINCENZO alla pena di anni 5 di reclusione;

MANTOVANI NADIA alla pena di anni 5 di reclusione;
DE PONTI VALERIO alla pena di anni 5 di reclusione;
PISETTA MARCO alla pena di anni 5 di reclusione;
MORETTI MARIO alla pena di anni 5 di reclusione;
MICALETTO ROCCO alla pena di anni 5 di reclusione;
LAZAGNA GIOVANNI BATTISTA alla pena di anni 4 di re-
clusione;
CARNELUTTI ADRIANO alla pena di anni 4 di reclusione;
CATTANEO GIACOMO alla pena di anni 4 di reclusione;
SAVINO ANTONIO alla pena di anni 4 di reclusione;
BORGNA RICCARDO alla pena di anni 3 di reclusione;
LEGORATTO GIOVANNA alla pena di anni 3 di reclusione;
MURACA PEPPINO alla pena di anni 2 e mesi 3 di reclu-
sione;
RAFFAELE PAOLO alla pena di anni 2 e mesi 3 di reclu-
sione;

CONDANNA

tutti i predetti imputati in solido al pagamento delle spese processuali e tasse di sentenza.

Visti gli artt. 29 e 32 C.P.,
interdice in perpetuo dai pubblici uffici gli imputati BASONE, BASSI, BERTOLAZZI, BUONAVITA, CURCIO, DE PONTI, FARIOLI, FERRARI, FRANCESCHINI, GALLINARI, GUAGLIARDO, ISA, LEVATI, LINTRAMI, MANTOVANI, MICA-

LETTO, MORETTI, OGNIBENE, PAROLI, PISETTA, SEMERIA;
interdice dai pubblici uffici per la durata di anni
cinque gli imputati BORGNA, CARNELUTTI, CATTANEO
GIACOMO, LAZAGNA, LEGORATTO, SAVINO.

Visto l'art. 230 C.P., dispone che, a pena espiata,
gli imputati BASSI, BERTOLAZZI, CURCIO, FRANCESCHINI,
e SEMERIA siano sottoposti a libertà vigilata per la
durata minima di anni tre.

Visti gli artt. 163 e 175 C.P., concede a RAFFAELE
PAOLO i benefici della sospensione condizionale del-
la pena e della non menzione della condanna sotto le
comminatorie di legge.

Visto l'art. 272 C.P.P., ordina l'immediata scarcerazione,
se non detenuti per altra causa, di MANTOVANI
NADIA e di GUAGLIARDO VINCENZO per decorrenza dei
termini della custodia preventiva, vincolando detta
scarcerazione all'accettazione da parte di entrambi
dell'obbligo di presentarsi una volta la settimana
all'Autorità di P.S. del luogo che sarà dagli stessi
indicato come proprio domicilio.

Visto l'art. 240 C.P., ordina la confisca delle armi
e delle munizioni in sequestro, degli immobili in se-
questro, dei timbri, sigilli, moduli in bianco, tar-
ghe e quanto altro in sequestro con riferimento ai
capi 31), 33), 34), 41), 53), 54), 73), 85), 86), 87).

Visto l'art. 480 C.P.P., dichiara la falsità degli

atti notarili di cui ai capi 30) e 70) e dei documenti di cui ai capi 31) 42) 53) 54) 59) 71) 73) 86).7

Visto l'art. 489 C.P.P., dichiara tenuti e condanna gli imputati BASSI, BERTOLAZZI, CURCIO, FRANCESCHINI FERRARI ~~ai~~ in solido al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita Sossi Mario, danni da liquidarsi in separata sede, nonché al rimborso delle spese di costituzione assistenza e rappresentanza in favore della parte civile medesima che liquida, onorari compresi, in lire 450.000;

gli imputati BASSI BERTOLAZZI e CURCIO in solido al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita Costamagna, che liquida in L. 200.000, nonché al rimborso delle spese di costituzione assistenza e rappresentanza, che liquida, onorari compresi, in L. 700.000 di cui 150.000 per spese;

gli imputati BASSI BERTOLAZZI CURCIO in solido al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita Centro Studi Don Sturzo, che liquida in lire 200.000, nonché al rimborso delle spese di costituzione assistenza e rappresentanza in favore della parte civile medesima che liquida onorari compresi in lire 700.000 di cui 150.000 per spese;


gli imputati BASSI BERTOLAZZI CURCIO FRANCESCHINI e FERRARI in solido al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita Comune di Milano, danni da liquidarsi in separata sede, nonché al rimborso

delle spese di costituzione rappresentanza e assistenza in favore della parte civile medesima che liquida onorari compresi in lire 550.000;

gli imputati BASSI BERTOLAZZI CURCIO e FRANCESCHINI in solido al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite Bona Mayer, Ferro e Bacci, danni da liquidarsi in separata sede, nonché al rimborso delle spese di costituzione assistenza e rappresentanza in favore delle parti civili medesime che liquida onorari compresi in lire 650.000 complessive;

l'imputato FERRARI al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita Labate, danni da liquidarsi in separata sede, nonché al rimborso delle spese di costituzione assistenza e rappresentanza della parte civile medesima che liquida in lire 650.000;

gli imputati CURCIO, MORETTI, FRANCESCHINI, SEMERIA, LEVATI, CATTANEO GIACOMO, FARIOLI, FERRARI, PISETTA, BUONAVITA, MANTOVANI, GUAGLIARDO, BASONE, ISA in solido al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Interno in rappresentanza dello Stato Italiano, danni da liquidarsi in separata sede, nonché al rimborso delle spese di costituzione assistenza e rappresentanza delle parti civili medesime rappresentate in giudizio dall'Avvocatura dello Stato, che liquida in lire 550.000 onorari compresi.



Visto l'art. 479 C.P.P.,

ASSOLVE

BASSI PIETRO dall'imputazione di cui ai capi da 1) a 5) e dall'imputazione di cui al capo 32), esclusa la lettera f), per non aver commesso il fatto;

BERTOLAZZI PIETRO dalle imputazioni di cui ai capi da 1) a 9) e dall'imputazione di cui al capo 32), esclusa la lettera f), per non aver commesso il fatto;

BIANCHI ANNA MARIA dall'imputazione di cui al capo 91) per insufficienza di prove e da quella di cui al capo 95) per non aver commesso il fatto;

BRIOSCHI MARIA CARLA dall'imputazione ascrittale al capo 91) per non aver commesso il fatto;

BUONAVITA ALFREDO dalle imputazioni di cui ai capi da 1) a 5) e da 10) a 30), dall'imputazione di cui al capo 31) (esclusa la lettera o), dalle imputazioni di cui ai capi da 32 a 34, dalle imputazioni di cui ai capi 35) e 36), escluso per entrambe il fatto relativo alla pistola Smith e Wesson calibro 38, per non aver commesso il fatto;

CALDI ALBERTO dall'imputazione ascrittagli al capo 46) per insufficienza di prove;

CARLETTI CESARINA dall'imputazione di cui al capo 46) per non aver commesso il fatto e da quella di cui al capo 64) per insufficienza di prove;

CATTANEO FRANCESCO dalle imputazioni ascrittegli ai capi 91 e 95 per insufficienza di prove;

CURCIO RENATO dalle imputazioni di cui ai capi 1) 2) 3) 4) 5) 32), esclusa la lettera e), e 65) per non aver commesso il fatto;

FARIOLI UMBERTO dalle imputazioni di cui al capo 80), al capo 81) limitatamente al porto della pistola, e ai capi 82) 83) e 87) perché il fatto non sussiste; e da quella di cui al capo 91) per insufficienza di prove. Dichiaro non doversi procedere nei confronti del Farioli in ordine al reato di cui al capo 88) per essere il reato stesso estinto per intervenuta prescrizione;

FERRARI PAOLO MAURIZIO dalle imputazioni di cui ai capi da 6) a 9) e da 17) a 29), nonché dall'imputazione di cui al capo 32) esclusa la lettera d), per non aver commesso il fatto;

FRANCESCHINI ALBERTO dalle imputazioni di cui ai capi da 1) a 9) e da 17) a 20) nonché dalle imputazioni di cui ai capi 27) 28) 29) 32) per non aver commesso il fatto;

GASSA MARINELLA dall'imputazione ascrittale al capo 91) per non aver commesso il fatto;

GRENA MARIA GRAZIA dall'imputazione ascrittale al capo 91) per insufficienza di prove;

LEGORATTO GIOVANNA dalle imputazioni ascritte ai capi 48) 49) 50) 51) per insufficienza di prove;

MORLACCHI ANTONIO dall'imputazione ascrittagli al capo 93) per insufficienza di prove;

MURACA PEPPINO dalle imputazioni di cui al ~~xx~~ primo e al terzo fatto del capo 62) e dai fatti di apologia presso la Fiat Stura di cui al capo 63) per non aver commesso il fatto;

PAVIA ANNAMARIA dall'imputazione ascrittale al capo 89) per insufficienza di prove;

RAFFAELE PAOLO dalle imputazioni di cui al 1° e al 3° fatto del capo 62) e dai fatti di apologia presso la Fiat Stura di cui al capo 63) per non aver commesso il fatto;

RAVINALE VITTORIO dall'imputazione ascrittagli al capo 89) per insufficienza di prove;

SABATINO PIETRO dall'imputazione ascrittagli al capo 46) per insufficienza di prove;

SANGERMANO LUIGI dall'imputazione ascrittagli al capo 91) per non aver commesso il fatto;

SAUGO IRALDO dall'imputazione ascrittagli al capo 90) per non aver commesso il fatto;

SAVINO ANTONIO dalle imputazioni ascrittegli ai capi 48) 49) 50) e 51) per insufficienza di prove;

TAISS GIORGIO dall'imputazione ascrittagli al capo 91) per non aver commesso il fatto;

VHO ROBERTO dall'imputazione ascrittagli al capo 91) per insufficienza di prove;

ZOLA WLADIMIRO dall'imputazione ascrittagli al capo 91) per non aver commesso il fatto.

REVOCA

gli obblighi cui sono tuttora sottoposti gli imputati MURACA PEPPINO, RAFFAELE PAOLO e gli altri imputati prosciolti.

ORDINA

la restituzione agli imputati RAVINALE VITTORIO e PAVIA ANNAMARIA della somma di lire un milione portata dal libretto postale infruttifero in sequestro.

ORDINA

la separazione del giudizio nei confronti di PELLI FABRIZIO e rinvia a nuovo ruolo gli atti del reattivo procedimento per il reato di cui al capo 91) della imputazione.

TORINO, 23 giugno 1978

IL GIUDICE A LATERE - ESTENSORE

(dott. Giovanni Mitola)

Giovanni Mitola

IL PRESIDENTE

(dott. Guido Barbaro)

Guido Barbaro

Deferita il 4 Ottobre 1978



[Signature]



Consulenza Aziendale in sede

GRATUITA

✓ Bar

✓ Ristoranti

✓ Parrucchieri

✓ Saloni di bellezza

✓ Liberi professionisti

✓ Strutture sanitarie

✓ Imprese edili

✓ e molti altri ancora...

metti in sicurezza la tua Impresa a partire da

3€ AL GIORNO

TEAM EVOLUTION

Sede Legale: Vicolo dello Stillo, 2 - 00049 Velletri (RM)

www.evotarget.it - info@evotarget.it - ☎ **800 960 881**



«La memoria incalza le domande di verità, purtroppo in molti casi ancora oscurata. Le istituzioni pubbliche sono chiamate a fare la loro parte, avendo davanti numerosi esempi di valorosi servitori dello Stato e dei loro sacrifici. Ma per ciascuno di noi la memoria è una spinta all’impegno fattivo per costruire una cultura della legalità e trasmettere anzitutto ai giovani i valori di solidarietà, di non violenza, di rispetto della persona e dei suoi inviolabili diritti».

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

